

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 40

mercoledì, 2 ottobre 2019

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 70

Approvazione dell'accordo quadro di collaborazione sullo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria tra la Regione Toscana e l'Health Human Resources Development Center - HHRDC (Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane in Sanità), Commissione Nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese.

pag. 9

- Mozioni

MOZIONE 10 settembre 2019, n. 1824

In merito alla mappatura delle aree tartufigene in Toscana.

" 13

MOZIONE 11 settembre 2019, n. 1842

In merito alla cancellazione dell'autonomia del Museo Galleria dell'Accademia di Firenze.

" 14

MOZIONE 10 settembre 2019, n. 1850

In merito alle prospettive delle camere di commercio, con particolare riferimento a quella della Toscana Nord-Ovest.

" 14

MOZIONE 11 settembre 2019, n. 1877

In merito alla rimodulazione dei canoni concessori per le acque in bottiglia e la promozione dell'acqua potabile di rubinetto.

" 16

MOZIONE 11 settembre 2019, n. 1879

In merito al preoccupante clima di intimidazione che si sta creando nel Paese e al pieno rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti.

" 18

MOZIONE 25 settembre 2019, n. 1934

In merito alla vertenza e al rispetto dei diritti dei

lavoratori e sindacali presso la Cipriani Serramenti S.p.A.

" 19

MOZIONE 24 settembre 2019, n. 1942

In merito alla reindustrializzazione e al recupero occupazionale dell'azienda Bekaert S.p.A. situata nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), con particolare riferimento alle prospettive dei lavoratori interessati.

" 20

MOZIONE 24 settembre 2019, n. 1944

"Donne in vetrina": in merito alle ingiustificabili, vergognose e aberranti affermazioni pronunciate dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini.

" 21

MOZIONE 25 settembre 2019, n. 1946

In merito al nuovo Piano Integrato del Parco di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli.

" 23

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 24 settembre 2019, n. 279

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 24 settembre 2019, collegata alla deliberazione 24 settembre 2019, n. 70 (Approvazione dell'accordo quadro di collaborazione sullo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria tra la Regione Toscana e l'Health Human Resources Development Center - HHRDC "Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane in Sanità", Commissione Nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese, sottoscritto in data 24 giugno 2019.

" 25

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE****- Decreti**

DECRETO 24 settembre 2019, n. 143

Commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente medico - Gastroenterologia, bandito da Estar. Sostituzione componente.

" 27

DECRETO 24 settembre 2019, n. 144

Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 04 "Firenze Nord - Prato". Sostituzione componente. " 27

DECRETO 25 settembre 2019, n. 145

Atto Integrativo all'Accordo di Programma approvato con DPGR n. 159 del 25/9/2018 relativo al progetto tematico "Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei" - POR FESR2014-2020 - Azione 6.7.1. " 28

DECRETO 25 settembre 2019, n. 146

Comitato regionale di cui all'art. 15 A.C.N. medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali (Intesa 17.12.2015). Costituzione. " 38

DECRETO 27 settembre 2019, n. 147

Accordo di programma "MERCATO DEI FIORI DI PESCIA - MODIFICA - INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER DESTINAZIONE DEI RIBASSI D'ASTA" tra Regione Toscana e Comune di Pescia. " 39

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1160

Art. 57 della LR 10/2010 - Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA relativo al progetto di "Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 18,00 MW in località Murci, Podere San Domenico nel Comune di Scansano (GR)" di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 24 del 20 gennaio 2014. Proponente: Ecosyntax S.r.l., DINIEGO. " 44

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1161

Definizione requisiti, criteri e modalità ex art. 53, comma 2-bis, L.R. 10/2010 per la formazione di un elenco soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica, nell'ambito di procedimenti regionali di VIA. " 57

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1165

Modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata e standardizzata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 126/2016. Attuazione dell'art. 98bis della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68. " 62

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1170

Modifica della DGRT 868/2019 recante "Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) - Documento di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L.r. 65/2014". " 69

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1171

Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere, Federmeccanica e Confindustria Toscana per valorizzare, sostenere e potenziare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) negli istituti tecnici e professionali. " 73

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1172

FSE POR Toscana 2014-2020 - Approvazione criteri specifici di selezione per Avviso pubblico sull'Asse A Occupazione, Attività PAD A.2.1.8.A Percorsi ITS con avvio a.f. 2020-2021. " 78

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1173

Garanzia Giovani PON-IOG Fase 2 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro. Elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro e l'attuazione della misura da parte dei Centri per l'Impiego. " 84

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1174

DGR 733/2018 - Interventi in materia di incentivi ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione: cambio destinazione risorse regionali e assegnazione ulteriori risorse FSE 2014-2020 per la copertura delle domande relative all'annualità 2018. " 91

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1176

L.R. 3/94. Approvazione dei PIANI di prelievo

sulla specie cervo nei distretti dell'ATC Pisa 14. Sostituzione allegato A) della DGRT 1067 del 5 agosto 2019. " 94

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1177

Piani di prelievo del cervo nei comprensori A.C.A.T.E.R. Occidentale, Centrale e Orientale della Toscana per l'annata venatoria 2019-2020. " 97

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1178

Regolamento (UE) n. 1308/2013 richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra. Espresione di parere favorevole. " 108

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1179

Piano di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree vocate dei comprensori della toscana. Annata venatoria 2019-20. " 109

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1181

Prezzo di rimborso dei medicinali modifica delibera GRT n. 953 del 22-07-2019. " 146

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1185

Individuazione delle aree oggetto di trasferimento e consegna tra Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, Regione Toscana e Comune di Prato del tracciato delle gore che attraversano l'area urbana di Prato e relativo verbale. " 173

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 20 settembre 2019, n. 15391
certificato il 20-09-2019

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 Intervento Casse di espansione Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1. Impe-

gno di spesa e liquidazione per occupazione temporanea e restituzione aree di cantiere. " 181

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente

DECRETO 23 settembre 2019, n. 15444
certificato il 23-09-2019

Cessazione del periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire dal 24 settembre 2019. " 185

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 23 settembre 2019, n. 15497
certificato il 24-09-2019

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "Incremento della quantità di recupero rifiuti non pericolosi di codice CER 170302 dagli attuali 6.000 t/anno a 20.000 t/anno per la generazione di granulato di conglomerato bituminoso presso lo stabilimento esistente Valli Zabban S.p.A., ubicato in via Fiorentina n. 570 nel Comune di Arezzo", proposto da Valli Zabban S.p.A. Provvedimento conclusivo. " 185

Direzione Cultura e Ricerca
Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di Genere, Promozione della Cultura di Pace

DECRETO 25 settembre 2019, n. 15606
certificato il 25-09-2019

Legge regionale 9/2008. Elenco regionale delle Associazioni dei Consumatori. Aggiornamento annuale settembre 2019. " 197

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità

DECRETO 25 settembre 2019, n. 15650
certificato il 26-09-2019

Dismissione di tratto della SP14 TRAVERSA DEI

MONTI posto in località Sant'Angelo in Colle nel Comune di Montalcino (SI) " 200

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 25 settembre 2019, n. 15692
 certificato il 26-09-2019

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto "Messa in sicurezza operativa -della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi spa nel sito di Piombino", in Comune di Piombino (LI). Proponente: INVITALIA Spa. Provvedimento conclusivo. " 203

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

DECRETO 26 settembre 2019, n. 15700
 certificato il 26-09-2019

Rettifica al decreto n. 14899 del 12/09/2019: sostituzione scheda n. 13. " 228

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI **- Comunicati**

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. San Donato - nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. PRATICA n. 1979/2019. " 232

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Arnaio Pod. S. Disdagio nel Comune di Civitella Paganico (GR), per uso agricolo. PRATICA n. 3353/2019. " 232

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione ac-

que pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente OFFICINA BARTOLINI CARLO. Pratica n. 34259. " 233

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente EFFEDUE DI GORI ROMANO. Pratica n. 34260. " 233

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione di acque pubbliche nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI) - Pozzi n. 1556 e 5449. Pratica n. 3733/2019. " 234

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione di acque pubbliche nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI). Pratica n. 3719/2019. " 234

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche concessione preferenziale di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: FIRENZE FIERA SPA. Pratica: CONCESSIONE n. 3972. " 234

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: F.M.G. 75 SRL. Pratica: NUOVA CONCESSIONE n. 3290. " 235

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: CAFAGGIOLO SRL. Pratica: NUOVA CONCESSIONE n. 4390. " 236

ALTRI ENTI

ACQUE S.P.A.

Ordinazione di Liquidazione indennità di esproprio ed asservimento di cui al Progetto definitivo rela-

tivo alla realizzazione del “Progetto di adeguamento funzionale del depuratore di Casciana Terme” - applicazione art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001. Estratto Provvedimento n. 1 del 23/09/2019 - ADEG DEP CASCIANA TERME. " 237

Costituzione di occupazione temporanea di cui al Progetto definitivo relativo alla realizzazione del “Collegamento del Sistema fognario Santa Maria a Monte con il Depuratore di Castelfranco di Sotto” - Applicazione artt. 22-49-50 del D.P.R. n. 327/2001. Estratto di Ordinanza di Occupazione Temporanea del 19/09/2019. " 237

SEZIONE II

- Deliberazioni

COMUNE DI ORBETELLO (Grosseto)

DELIBERAZIONE 19 settembre 2019, n. 288

Accordo di programma per lo spostamento momentaneo dei servizi distrettuali fra comune di Orbetello e AUSL Toscana Sud Est - Approvazione schema. Rettifica DGC 274/2019. " 238

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 13 settembre 2019, n. 1060

S.R. n. 2 Cassia. Lavori di realizzazione del tratto Siena (viadotto Monsindoli sulla Grosseto-Siena) - svincolo Monteroni d'Arbia nord. Impegno e liquidazione parziale dell'indennità di occupazione temporanea di aree destinate a cava di prestito necessaria alla realizzazione dei lavori alla ditta catastale: “Società agricola Suvignano s.r.l. con sede in Monteroni d'Arbia” proprietaria dei terreni interessati dalle lavorazioni cava di prestito - IX acconto. " 245

- Disposizioni

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 23 settembre 2019, n. 2727

Variazione tracciato di strade comunali via Mandorli e via Botinaccio nel Comune di Montespertoli: declassamento di vecchio tracciato della strada comunale

via Botinaccio e classificazione a strada comunale del nuovo tracciato di via Botinaccio. " 245

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per la riproposizione della zona di completamento 8D-V in località Settimello, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 65/2014. " 250

- Avvisi

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di efficacia della variante semplificata al Regolamento Urbanistico. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione della rotatoria tra via Barberinese e via Castronella. Approvazione ai sensi dell'art. 32 L.R. 65/2014. " 250

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA (Siena)

Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attività Produttive - conferenza dei servizi conclusa positivamente con provvedimento protocollo SUAP dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia n. 7303 del 28.06.2019 - Deposito progetto ai sensi dell'art. 35 c.2 della L.R. n. 65/2014. " 251

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

Avviso di approvazione della variante “PEEP Poggetto - Intervento C5 - norme di RU - Modifica normativa ai sensi art. 30 e seguenti L.R.T. 65/2014”. " 251

Avviso di adozione della “Variante normativa Regolamento Urbanistico Comunale per la disciplina delle strutture turistico produttive - art. 13 comma 5 zona D4 delle norme vigenti”. Adozione ai sensi artt. 30 e seguenti della L.R.T. 65/2014. " 251

Avviso di adozione della “Variante semplificata al R.U. prevista nel Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili approvato con deliberazione C.C. 10/2019”. Adozione ai sensi art. 6 L.R.T. 8/2012. " 252

COMUNE DI PELAGO (Firenze)

Variante al Progetto Unitario Convenzionato P.U.C. ed al Regolamento Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 35 della L.R. 65/2014 ed all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l'area in loc. Vicano - Massolina identificata dalla scheda di intervento 9.2 Vicano Pietrella, finalizzata alla realizzazione di strutture da destinare alla logistica - PRESA D'ATTO MANCANTE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

" 252

Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 per la rettifica della scheda norma 3.1 Borselli - località Poggio Boscone - ADOZIONE.

" 253

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione 29^ variante semplificata al RUC per modifica inerente ambiti a progettazione unitaria P2-Ruffino e P2 bis-Gobbo, nel capoluogo - art. 30 L.R. 65/2014. Presa d'atto mancata presentazione di osservazioni.

" 253

Avviso di adozione della 31^ variante semplificata al RUC per realizzazione box auto via di Vittorio nel capoluogo - art. 30 L.R. 65/2014.

" 253

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Avviso di approvazione Variante al Piano Strutturale.

" 254

Avviso di approvazione Piano Operativo.

" 254

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, adottata con D.C.C. n. 73 del 24/07/2019 - Avviso di conclusione del procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. 65/2014.

" 255

AVVISI DI RETTIFICA**- Avvisi****COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (Siena)**

"PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO in loc. Figlienelle/Strada, Prop. Az. Agr. Bindi Pietro" in Comune di Gaiole in Chianti - Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 (Pubblicato sul BURT n. 39 del 25/09/2019).

" 255

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 167 al B.U. n. 40 del 02/10/2019

GIUNTA REGIONALE**- Dirigenza-Decreti**

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari: 14364 - 14370 - 14371 - 14375 - 14377 - 14378 - 14379 - 14380 - 14392 - 14413 - 14431 - 14447 - 14448 - 14462 - 14463 - 14474 - 14482 - 14483 - 14583 - 14610 - 14612 - 14635 - 14669 - 14670 - 14683 - 14700 - 14712 - 14719 - 14721 - 14738 - 14741 - 14750 - 14751 - 14752 - 14761 - 14766 - 14767 - 14770 - 14777 - 14798 - 14813 - 14814 - 14868 - 14875 - 14880 - 14881 - 14913 - 14916 - 14917 - 14918 - 14926 - 14933 - 14934 - 14987 - 15019 - 15023 - 15030 - 15034.

Supplemento n. 168 al B.U. n. 40 del 02/10/2019

CONSIGLIO REGIONALE**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 67

Bilancio consolidato per l'anno 2018. Approvazione ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs. 118/2011.

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 68

Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Approvazione del bilancio di esercizio 2018.

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 69

Agenzia regionale di sanità (ARS). Bilancio d'esercizio 2018. Approvazione ai sensi della legge regio-

nale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), articolo 82 septies decies.

Supplemento n. 169 al B.U. n. 40 del 02/10/2019

CONSIGLIO REGIONALE
- Dirigenza - Decreti

DECRETO 18 settembre 2019, **n. 727**

certificato il 18-09-2019

CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” del 21.5.2018 - rettifica decreto 715/2019 e riassetto posizioni organizzative del Consiglio regionale.

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 70

Approvazione dell'accordo quadro di collaborazione sullo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria tra la Regione Toscana e l'Health Human Resources Development Center - HHRDC (Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane in Sanità), Commissione Nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 11, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2012, n. 26 (Piano integrato delle attività internazionali 2012 - 2015);

Visto il testo dell'accordo quadro di collaborazione sullo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria tra la Regione Toscana e l'Health Human Resources Development Center - HHRDC (Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane in Sanità), Commissione Nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese (allegato A alla presente deliberazione);

Dato atto che le attività contenute nell'accordo sono in linea con il quadro di programmazione regionale definito dalla risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 (Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020);

Dato atto che sono state espletate le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3);

Dato atto che il Ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi ha autorizzato alla firma il Presidente della Regione Toscana;

Richiamata l'informativa della Giunta regionale al

Consiglio regionale (Informativa in merito a Accordo quadro di collaborazione sullo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria tra la Regione Toscana e l'Health Human Resources Development Center, National Health Commission ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto e dell'art. 4 della l.r. 26/2009), svolta nella seduta del Consiglio regionale del 19 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 26/2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2019, n. 271 (Approvazione schema di Accordo quadro di collaborazione sullo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria tra la Regione Toscana e l'Health Human Resources Development Center - HHRDC "Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane in Sanità", Commissione Nazionale per la Salute, Repubblica Popolare Cinese);

Preso atto che l'accordo è stato sottoscritto in data 24 giugno 2019;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della l.r. n. 26/2009, l'Accordo quadro di collaborazione sullo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria tra la Regione Toscana e l'Health Human Resources Development Center - HHRDC "Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane in Sanità", Commissione Nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese, sottoscritto in data 24 giugno 2019 di cui all'allegato A alla presente deliberazione, conforme a quanto contenuto nella del g.r. 271/2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Marco Casucci

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Regione Toscana



**Cooperative Framework Agreement
on Health Human Resources Development and Health Research**

between

the Health Human Resources Development Center (HHRDC), National Health Commission,

and

the Regional Government of Tuscany.

The Health Human Resources Development Center (HHRDC), National Health Commission, of the P. R. China and the Regional Government of Tuscany of the Italian Republic, hereinafter referred to as the "Parties", have agreed as follows:

Section I

In compliance with laws and regulations of Italy and China, taking into account the Action Plan on Health Cooperation between the Ministry of Health of the Italian Republic and the National Health Commission of the People's Republic of China, 2016-2018, and its Implementation Programme, based on the principles of equality and mutual benefit, the above two Parties shall cooperate in Health and Medicine, especially in the field of Human Resources and health research.

Section II

This Agreement shall be applied by the Parties in accordance with applicable international law and their respective national legislations including, for the Italian Party, the obligations ensuing from Italy's membership of the European Union.

Section III

Below are some priority areas to be considered in this Agreement:

- (1) Health Management;
- (2) Public Health and Clinical Medicine;

- (3) Health Research;
 (4) Health Emergency System;
 (5) Integration between Traditional Chinese Medicine and Western Medicine;
 (6) Global Health;
 (7) Clinical Risk Management and Patient Safety.

Section IV

The cooperation will include the following activities:

- Joint organization and implementation of training programs;
- Cooperation to organize seminars and workshops;
- Expert visits for seminars and other academic activities;
- Capacity building study programs;
- Research projects and programs;
- Joint organization of missions of delegations from the two countries;
- Training exchange between experts in Traditional Chinese Medicine;
- Joint promotion of international health cooperation initiatives.

Section V

A Working Group formed by representatives from both Parties shall be established to discuss and map out annual work plans; this working group shall act as the coordinator for programs launched.

An annual evaluation of the cooperation shall be carried out every year. Reporting to leading institutions shall be done by the Working Group after evaluation. Before the implementation of any program, an implementation agreement should be negotiated and signed by the implementing institutions designated by the two Parties.

The Embassies of respective Countries will be informed annually about the progress of the initiatives planned by the Parties in application of this Agreement in their respective territories.

The Tuscany Region will report annually to the Italian Ministry of Health on implementation agreements and collaborative projects adopted in the implementation of this Agreement.

Section VI

The above two Parties shall cooperatively seek for technical, logistical and financial support for cooperative projects.

Section VII

English shall be the working language in capacity building projects.

Section VIII

The financial coverage for the activities provided for or arising from the implementation of this Agreement, as well as from the activity of the Working Group, will be borne by the Parties and shall not generate, for the Italian Party, any additional costs to the State.

Section IX

Changes to this Agreement may be made in writing only with the consent of both Parties and, for the Italian Party, according to procedures similar to those followed for the approval of this Agreement pursuant to art. 6 paragraph 3 of the law 131/2003.

Section X

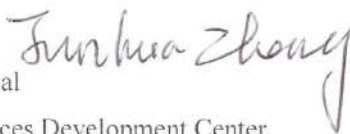
Any disputes that may arise in the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved amicably, through direct consultations and negotiations between the Parties.

Section XI

This Agreement enters into force on the date of signature and will have a five-year duration with the possibility of renewal.

Done at Beijing on the 24th June 2019 in duplicate, in the English language.

Dr. Zhang Junhua
Acting Director General
Health Human Resources Development Center
National Health Commission
P. R. China



Enrico Rossi
President
Regional Government of Tuscany
Italian Republic



- Mozioni

MOZIONE 10 settembre 2019, n. 1824

In merito alla mappatura delle aree tartufigene in Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che la Toscana rappresenta una delle regioni italiane più importanti per la vocazione tartufigena e per questo necessita di una particolare tutela e valorizzazione.

Valutato che:

- la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), ha previsto una gestione attenta, tesa alla salvaguardia degli habitat ove si collocano le produzioni di maggior pregio, e ciò ha consentito esperienze locali (comunali e provinciali) di mappatura delle tartufaie naturali;

- tuttavia, ultimamente, in Toscana, è emersa una duplice esigenza; quella, da un lato, di controllare, previa autorizzazione regionale, il diritto di raccolta "riservata" dei tartufi (ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 50/1995, diritto riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate); dall'altro, quella di garantire, allo stesso tempo, la libera ricerca e raccolta dei tartufi ai titolari di specifica abilitazione.

Considerato che

- ad oggi, si possiede un quadro conoscitivo parziale delle tartufaie, principalmente solo su base provinciale, mancando completamente una mappatura regionale globale che consenta di coordinare tutte le zone geografiche di provenienza provinciale dei generi e delle specie di tartufi eduli;

- una mappatura regionale rappresenterebbe, infatti, un importante strumento conoscitivo di tutta la Regione per individuare meglio le aree tartufigene naturali in produzione, la loro ubicazione e la distribuzione sul territorio.

Valutato che

- tale mappatura avrebbe una triplice finalità: fornirebbe delle informazioni precise a livello regionale delle aree di effettiva produzione dei tartufi che crescono spontaneamente in Toscana, le specie di tartufo che crescono in determinate aree e le caratteristiche del loro habitat;

- inoltre, la mappatura consentirebbe di corredare le informazioni conoscitive con un dettagliato documento informativo che definisca i vari concetti di tipicità per una migliore programmazione territoriale;

- infine, permetterebbe di costituire una banca dati regionale delle autorizzazioni alla raccolta "riservata" con un monitoraggio sempre aggiornato dei dati del territorio inerenti alle superfici singole, l'incidenza di queste per una determinata area, le scadenze e i rinnovi dei tesserini.

Preso atto che il lavoro di monitoraggio sul territorio è già stato fatto solo da alcune province e questo può costituire, comunque, una buona base di partenza per raggiungere l'obiettivo di realizzare un'armonizzazione di tutte le informazioni disponibili sul territorio regionale, coinvolgendo altresì le associazioni dei tartufai locali ed i singoli operatori del settore.

Ricordato che:

- il Consiglio regionale ha recentemente approvato una deliberazione proposta dalla Giunta regionale che, sulla base dei risultati ottenuti da una ricerca dell'Università di Siena - Dipartimento di Scienze della vita -, istituisce una nuova zona geografica di provenienza del tartufo bianco, localizzata in Lucchesia e comprendente i territori dei Comuni di Lucca, Capannori e Porcari;

- considerando che gli ambienti tartufigeni sono ecosistemi molto delicati e sensibili, dove anche i minimi cambiamenti dell'ecosistema ne possono compromettere la produzione e, grazie a questo lavoro di mappatura, la Regione Toscana sarebbe in grado di mettere a disposizione dei diversi soggetti che intervengono sul territorio, dati ed informazioni armonizzate ed utili per realizzare le opere necessarie per tutelare e salvaguardare gli habitat di crescita di questo prezioso fungo ipogeo.

Considerato che nella fase di raccolta del materiale disponibile e della ricognizione in loco risulta essenziale il ruolo di supporto delle associazioni dei raccoglitori di tartufi riconosciute, che possiedono una conoscenza diretta ed approfondita dei territori vocati e che potranno dare le indicazioni più corrette per le fasi di definizione ed informatizzazione dei dati.

Tutto ciò premesso

**IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE**

a predisporre un progetto di mappatura regionale delle aree tartufigene che coordini ed armonizzi i dati provenienti dalle zone geografiche di provenienza provinciali ai fini della tutela, promozione e valorizzazione del tartufo in Toscana, coinvolgendo a tal fine le associazioni dei raccoglitori di tartufi riconosciute per le conoscenze e le informazioni utili e necessarie allo scopo.

a riferire alla competente commissione consiliare

del Consiglio regionale circa le risorse necessarie per la realizzazione della mappatura regionale e sugli eventuali finanziamenti che possano sovvenzionare questa attività.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente

Lucia De Robertis

MOZIONE 11 settembre 2019, n. 1842

In merito alla cancellazione dell'autonomia del Museo Galleria dell'Accademia di Firenze.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ricordato che il Consiglio dei Ministri lo scorso 19 giugno ha approvato "Il decreto di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali", la riforma voluta dall'ex Ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli.

Visto che:

- la riforma prevede la riduzione del numero dei musei dotati di autonomia;
- in Toscana è stata annunciata la cancellazione dell'autonomia del Museo Galleria dell'Accademia di Firenze, che sarà accorpato agli Uffizi per formare un unico polo.

Ricordato che:

- il Museo dell'Accademia tutela e valorizza dei veri e propri patrimoni internazionali, come, per esempio, il David di Michelangelo. Esso è un importante polo di attrazione culturale, che ha visto nel 2018 oltre 1,7 milioni di visitatori;
- gli Uffizi, uno dei musei più famosi al mondo per le straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture, ha visto, nel 2018, 2.230.914 di visitatori;
- le Gallerie degli Uffizi ed il Corridoio Vasariano sono stati i musei più visitati in Toscana nel 2018, e subito dopo la Galleria dell'Accademia.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, in merito all'attuazione della riforma Bonisoli, per quanto concerne la prospettata riduzione dei musei dotati di autonomia, com'è il caso del Museo Galleria dell'Accademia di Firenze, affinché venga avviato il necessario confronto tra le regioni, i sindaci

delle città d'arte interessate, i direttori dei musei e gli enti coinvolti al fine di valutare ogni aspetto utile in merito alla riorganizzazione prospettata e per valutare l'impatto economico e sui servizi ai visitatori.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente

Eugenio Giani

I Segretari

Marco Casucci

Antonio Mazzeo

MOZIONE 10 settembre 2019, n. 1850

In merito alle prospettive delle camere di commercio, con particolare riferimento a quella della Toscana Nord-Ovest.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Premesso che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (camere di commercio):

- sono "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali";

- svolgono, tra le altre, funzioni di: tenuta del registro delle imprese e del repertorio economico amministrativo; formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa; funzioni di punto unico di accesso telematico relativo all'esercizio delle attività dell'impresa; tutela del consumatore, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe; sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività di informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up. informazione, formazione, supporto organizzativa e assistenza alle piccole e medie imprese nell'ottica dei mercati internazionali;

- sono costituite dai seguenti organi: a) il Consiglio; b) la Giunta; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti.

Visti:

- la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e, in particolare, l'articolo 10 "Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e, in particolare, l'articolo 3 "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale".

Richiamati:

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017 (Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale) ed, in particolare, l'articolo 1 (Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento);

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, adottato sulla base della proposta di Unioncamere (Unione Italiana delle camere di commercio industria e artigianato).

Preso atto che quest'ultimo decreto ministeriale, all'articolo 1, contempla quanto di seguito:

- le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono definite nel numero di sessanta;

- vengono confermate le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato A del decreto;

- vengono istituite le nuove camere di commercio indicate all'allegato B del decreto.

Evidenziato che:

- l'allegato A annovera la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno;

- l'allegato B annovera fra le nuove camere di commercio accorpate le seguenti:

1) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest (a seguito dell'accorpamento delle sedi di Lucca, Massa Carrara, Pisa) con sede legale a Viareggio e sedi secondarie a Lucca, Carrara e Pisa;

2) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena (a seguito dell'accorpamento delle sedi Arezzo e Siena), con sede legale ad Arezzo e sede secondaria a Siena;

3) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato (a seguito dell'accorpamento delle sedi di Pistoia e Prato), con sede legale a Prato e sede secondaria a Pistoia.

Richiamata la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 0080724, emanata in data 1° marzo 2018, con la quale si comunicava l'avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti, in data 28 febbraio 2018, del suddetto d.m. sviluppo economico 16 febbraio 2018.

Ricordato che:

- con la richiamata registrazione presso la Corte dei Conti, il 1° marzo u.s. i commissari ad acta, tenuti ad avviare procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio ai sensi del comma 1, dell'articolo 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, hanno avviato i diciotto processi di accorpamento, in virtù dei quali le camere di commercio complessivamente sono passate dalle originarie 105 a 60;

- la Camera di commercio di Pavia ha presentato ricorso (numero di registro generale 3969 del 2018) al TAR del Lazio per l'annullamento del sopra richiamato d.m. sviluppo economico 16 febbraio 2018, degli atti preparatori, ivi compresa la proposta formulata da Unioncamere, oltreché degli atti conseguenti.

Considerato che in data 15 marzo 2019 il TAR del Lazio, sezione III ter, giudicava, con ordinanza n. 3531 "rilevante e non manifestamente infondata" la questione sollevata dall'ente camerale di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge delega 124 del 7 agosto 2015 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 219 del 25 novembre 2016 per "Violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa di cui agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione, poiché prevedono che l'esercizio delegato della potestà legislativa sia condotto all'esito di un procedimento nel quale l'interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi (e si è realizzata) nella forma inadeguata del parere e non già attraverso l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni"; inoltre, ulteriori questioni di costituzionalità venivano sollevate davanti alla Consulta con ordinanze numero: 4049, 4045, 4075, 5443, 5449 e 5450, tutte del 2019.

Considerato che:

- il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47, fra i vari obiettivi si è posto quello di "portare l'innovazione istituzionale sul territorio anche per attivare politiche di sviluppo socio-economico locale entro ambiti territoriali con dimensioni di scala adeguate e il più possibile omogenei sotto il profilo sociale, economico e territoriale, secondo un'ottica volta a raccordare utilmente azioni, obiettivi e risorse";

- in relazione a quanto sopra esposto, il PRS si pone

l'obiettivo di "individuare ambiti territoriali omogenei dal punto di vista socio-economico che, una volta definiti, rappresentino il riferimento per la programmazione delle politiche regionali all'interno dei quali regioni e comuni selezionano le priorità di sviluppo del territorio e procedono alla stipula di accordi di programma per la loro attuazione"; dunque il complesso delle politiche territoriali tenderà a strutturarsi a livello di aree, che a loro volta dovranno fondarsi sull'aggregazione di ambiti;

- sempre il PRS individua una distinzione abbastanza netta fra le seguenti aree:

1) la Toscana centrale, "un'ellisse tra Firenze e Pisa", che dalla città metropolitana fiorentina si estende a nord fino a Prato, Montecatini, Pistoia e Lucca arrivando, a sud, fino a Empoli, Santa Croce, Pontedera; a tale area se ne possono associare altre due: a) l'area aretina, caratterizzata da una forte e diffusa presenza industriale che, per modello di sviluppo, si richiama a quello distrettuale della Toscana centrale; b) l'area senese, con caratteri diversificati, da un lato quelli più tipicamente distrettuali (sistema locale di Poggibonsi) e dall'altro quelli che caratterizzano i sistemi urbani (sistema locale di Siena);

2) la Toscana costiera, un'area non omogenea che comprende sistemi locali molto diversi tra loro; il territorio costiero presenta potenzialità di sviluppo articolate: la costa settentrionale più densamente popolata, caratterizzata da alcune storiche presenze industriali della grande impresa (legate per lungo tempo alle partecipazioni statali), assieme ad altre attività favorite dalla presenza del mare (porti, nautica, turismo); l'area pisana-livornese, collegabile all'area lucchese, assume potenzialmente "le caratteristiche di una polarità urbana"; mentre l'area meridionale, meno popolata, presenta a sua volta dinamiche e potenzialità di sviluppo peculiari;

3) la Toscana meridionale (che comprende il grossetano e la parte meridionale dei territori del senese e dell'aretino) risulta caratterizzata ancora oggi da una forte presenza di attività agricole con qualche connessione con alcune attività di trasformazione (in particolare dell'industria alimentare), cui si sono aggiunte le attività turistiche, storicamente ubicate sulla costa, ma che, nel corso degli ultimi anni, si sono ramificate in aree più interne.

Considerato che:

- le camere di commercio, come ricordato, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, svolgono "funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali", che, nel caso specifico della Toscana, significa confrontarsi con una doppia differenziazione: "da un lato i sistemi locali del sud che, con poche eccezioni hanno realizzato dinamiche peggiori di quelli del nord, e, all'interno delle due aree, i

sistemi della costa e della montagna che hanno realizzato dinamiche peggiori di quelli dell'interno", situazione che rende di fondamentale importanza il rispetto della rappresentanza delle diverse basi associative, che nel caso specifico della Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest significa contemperare interessi di settori non omogenei: cartario, stampa, pelletteria, conciario, calzaturiero, marmo, metalmeccanico, farmaceutico, nautica, turismo);

- il processo in atto di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, salvo casi peculiari, non sembra evidenziare per le camere di commercio, che peraltro si finanziano in via prioritaria attraverso le quote versate dalle aziende, un incremento nei livelli di efficienza, semplificazione e delle economie gestionali, a fronte invece di maggiori difficoltà oggettive a rapportarsi con ambiti territoriali molto vasti e caratterizzati da specificità produttive tra loro non omogenee, portatrici di interessi diversificati e come tali bisognose di interventi differenziati.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi in tempi rapidi, anche nelle more del pronunciamento della Corte Costituzionale richiamato in narrativa, nei confronti del Governo - considerando anche la possibilità di sottoporre la questione in sede di Conferenza delle Regioni - con l'obiettivo di proporre una modifica alla normativa vigente, alla luce delle criticità emerse a livello generale in sede di applicazione delle norme in materia camerale, al fine di rendere volontari i processi di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e di istituzione di nuove camere di commercio, nell'ottica di giungere ad eventuali accorpamenti in ambiti territoriali omogenei dal punto di vista socio-economico; i quali, una volta definiti, possano costituire un utile strumento sia in relazione alle politiche regionali di sviluppo del territorio che al ruolo svolto dai distretti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente

Lucia De Robertis

MOZIONE 11 settembre 2019, n. 1877

In merito alla rimodulazione dei canoni concessori per le acque in bottiglia e la promozione dell'acqua potabile di rubinetto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), modificata dalla legge regionale n. 33;
- il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38).

Ricordato che:

- l'Italia è al primo posto in Europa per quanto concerne il consumo di acque in bottiglia (con un consumo pro-capite annuo di circa 206 litri) e al secondo posto nel Mondo, dietro al Messico (244 litri annui);
- con oltre cento stabilimenti e oltre duecentosessanta marchi presenti sul territorio nazionale, sono stati imbottigliati 14 miliardi di litri di acqua nel 2016 (erano 12 miliardi nel 2010), di cui oltre il 90 per cento è destinato al consumo nel nostro Paese;
- l'imbottigliamento di acque minerali rappresenta un giro d'affari che oscilla tra i 7 e i 10 miliardi di euro, con un fatturato di circa 2,8 miliardi di euro all'anno delle aziende concessionarie, a fronte di un canone della concessione di appena 18 milioni di euro, che corrisponde allo 0,6 per cento del fatturato delle aziende imbottigliatrici, incassato dalle regioni e dai comuni;
- la Toscana, sul cui territorio insistono sedici concessioni, applica un canone per le acque emunte ed imbottigliate che varia da 0,50 a 2,00 euro/mc ed un canone dovuto per ogni ettaro o frazione di ettaro di permesso di ricerca di 32,78 euro, con un minimo dovuto di 655,88 euro.

Considerato che:

- le aziende che hanno una concessione per imbottigliare l'acqua, corrispondono alle regioni cifre molto al di sotto del valore del prezzo medio di vendita dell'acqua in bottiglia al supermercato;
- gli ingenti guadagni delle aziende private delle acque minerali sono ottenuti attraverso l'uso privato di un bene pubblico;
- l'applicazione di un canone a livello nazionale, anche di poco più elevato di quello attualmente corrisposto, permetterebbe di aumentare la quota incassata dalle regioni, con una cifra che non andrebbe ad incidere in modo sostanziale sulle aziende e risulterebbe invece utile ad incrementare le entrate per le regioni, da reinvestire in politiche e interventi di tutela della risorsa idrica e per lo sviluppo di una capillare filiera industriale del riciclo e del recupero dei rifiuti.

Ricordato altresì che:

- in Italia il 90-95 per cento delle acque in bottiglia

viene imbottigliato in contenitori di plastica e il 5-10 per cento in contenitori in vetro;

- stando alle produzioni delle acque in bottiglia degli ultimi anni (12-14 miliardi di litri), nel nostro Paese ogni anno vengono utilizzate tra i 7,2 e gli 8,4 miliardi di bottiglie di plastica;

- oltre il 90 per cento delle plastiche prodotte derivano da materie prime fossili vergini (che rappresentano il 6 per cento del consumo globale di petrolio);

- oltre il 80 per cento dell'acqua imbottigliata in Italia viene trasportata su gomma in regioni diverse da quella di imbottigliamento (un autotreno può immettere nell'ambiente circa 1.300 kg di CO₂ ogni 1000 km);

- l'80 per cento dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge italiane tra il 2014 e il 2017 sono oggetti in plastica, e bottiglie e tappi ne rappresentano il 18 per cento, senza considerare la quantità di bottiglie di plastica che si trovano sui fondali e nelle acque marine, con grave danno per la flora e la fauna;

- il Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, con il regolamento adottato con decreto 3 luglio 2017, n. 142 (Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ha deciso di attuare, su base sperimentale, volontaria e su cauzione, il sistema di vuoto a rendere per le bottiglie di plastica e vetro di volume compreso tra 0,2 e 1,5 litri, di acqua minerale e birra, vendute negli esercizi pubblici e in ogni punto di consumo, al fine di ridurre la produzione di imballaggi e il recupero di quelli usati;

- è stimato che, nei paesi europei dove si applica il sistema del vuoto a rendere, l'ammontare dei rifiuti è ridotto del 96 per cento per il vetro e dell'80 per cento per la plastica, e che il riuso per venti volte di una bottiglia di vetro comporta un risparmio energetico anche del 76,91 per cento;

- l'obiettivo di incrementare l'utilizzo dell'acqua di rubinetto e ridurre l'eccessivo uso di bottiglie di plastica è al centro dei recenti cambiamenti in atto nella legislazione europea, dalla Plastic Strategy alla nuova proposta di revisione della direttiva sulle acque potabili presentata lo scorso 1° febbraio.

Considerato quindi che:

- la concessione di beni comuni naturali e di pregio, come è quello delle acque minerali di un territorio, deve essere sottoposta ad attente regole di assegnazione e gestione, nonché a canoni adeguati in modo da evitarne abusi e rendite;

- la dispersione nell'ambiente delle bottiglie è un danno, non solo ambientale, ma anche economico, infatti il polietilentereftalato (PET) è un materiale completamente riciclabile e versatile, riutilizzabile per

produrre in parte altre bottiglie, indumenti in pile, buste per la spesa, elementi di arredo, vasi da fiori e molto altro;

- visto, in particolare, l'articolo 22, comma 2, della sopracitata l.r. 38/2004 il quale dispone che: "il comune determina gli specifici importi dei canoni..... tenendo conto delle quantità, dei valori di mercato, delle qualità e delle tipologie d'uso delle acque minerali, di sorgente e termali, imbottigliate e utilizzate su base annua prevedendo, per l'imbottigliamento in vetro, una riduzione del canone fino al 50 per cento".

Richiamata la mozione 28 marzo 2018, n. 1144 (In merito alla necessità di garantire acqua potabile e gratuita ai fruitori degli ospedali, delle case della salute e di tutti i presidi sanitari), con la quale il Consiglio regionale impegnava la Giunta regionale: "ad attivare, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche a partire dalle strutture sanitarie, dal servizio idrico integrato, un percorso istituzionale finalizzato a promuovere l'uso dell'acqua potabile di rubinetto garantendone una distribuzione adeguatele accessibile."

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, per quanto esposto in narrativa, affinché si possa arrivare ad una rimodulazione in aumento del canone dovuto per il permesso di ricerca di acqua minerale e del canone dovuto per le le acque emunte ed imbottigliate, prevedendo di reinvestire i maggiori proventi in politiche ed interventi a tutela della risorsa idrica e per lo sviluppo di una capillare filiera industriale del riciclo e del recupero dei rifiuti;

ad intervenire presso la Conferenza Stato - Regioni al fine di promuovere un riordino della normativa di settore che preveda canoni uniformi sul territorio nazionale disponendo il pagamento sia in funzione degli ettari dati in concessione, sia dei volumi emunti o imbottigliati;

ad intervenire presso il Governo per rendere obbligatorio il sistema del vuoto a rendere per le bottiglie di vetro e le lattine, all'esito della sperimentazione di cui al d.m. ambiente 142/2017, qualora la stessa dia esiti positivi;

a continuare nelle azioni intraprese e citate in premessa, per prevedere delle agevolazioni per i quantitativi di acqua imbottigliati in vetro o con un sistema di vuoto a rendere, nonché per promuovere l'uso dell'acqua potabile di rubinetto a partire dalle strutture pubbliche garantendone una distribuzione adeguata e accessibile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi

dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Marco Casacci
Antonio Mazzeo

MOZIONE 11 settembre 2019, n. 1879

In merito al preoccupante clima di intimidazione che si sta creando nel Paese e al pieno rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- Il 16 giugno 2018, in occasione della manifestazione di Roma "Prima gli sfruttati", organizzata dall'unione sindacale di base (USB) con l'adesione di numerose organizzazioni politiche ed associazioni, agenti di polizia avevano fermato alcuni pullman di manifestanti procedendo a perquisire, fotografare e schedare le persone, una per una, senza che fosse data alcuna plausibile giustificazione per un'operazione di questo genere;

- Il 15 giugno 2018, durante un comizio ad Ivrea del Ministro dell'interno allora in carica, due cittadini erano stati fermati e schedati per aver semplicemente esposto, in modo pacifico, uno striscione in cui si chiedeva giustizia per Giulio Regeni, il nostro connazionale assassinato a Il Cairo;

- Sia il 20 ottobre 2018, in occasione della manifestazione nazionale contro le privatizzazioni, sia il 24 novembre 2018, in occasione della manifestazione indetta dal collettivo "Non Una di Meno", all'interno della stazione Metro "San Giovanni" di Roma, alla fine dei cortei, i manifestanti sono stati bloccati da parte delle forze dell'ordine, nello specifico da parte di battaglioni del reparto mobile dei Carabinieri e della Polizia, mentre al contempo venivano chiusi i tornelli di accesso ai convogli, creando le condizioni per una situazione di oggettivo pericolo e forte tensione per le centinaia di persone cui veniva impedito il deflusso;

- Il 23 marzo u.s., in occasione della manifestazione indetta da Forza Nuova a Prato, la Questura ha voluto fotografare i tesserini dei giornalisti presenti ed impegnati a svolgere il proprio lavoro di informazione, suscitando una reazione preoccupata e la richiesta di spiegazioni da parte dell'ordine dei giornalisti, del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e della Giunta regionale;

- A fronte di una domanda diretta sulle motivazioni di una simile richiesta da parte delle forze dell'ordine mai avanzata in precedenza, gli agenti avrebbero risposto in piazza "ordini superiori", lasciando intendere che la decisione fosse stata presa a livello, appunto, superiore;

- Il 23 maggio u.s. Nella città di Genova, in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale della lista CasaPound per le elezioni europee, personale del reparto mobile della Polizia in tenuta antisommossa colpiva il giornalista de la Repubblica Stefano Origone impegnato a seguire le iniziative di un presidio antifascista organizzato per contestare il richiamato comizio di CasaPound.

Considerato che:

- Tutte le manifestazioni descritte, pacifiche e democratiche, erano state indette in modo regolare ed autorizzate dalla locale Questura;

- Tali episodi sembrano rivelare un clima di generale e crescente rischio di limitazione dell'esercizio pieno dei diritti alla libertà di pensiero e di manifestazione garantiti dalla Costituzione;

- Il Governo all'epoca in carica sembrava in generale tollerare e non condannare i richiamati atteggiamenti messi in atto in alcune occasioni, in particolare nei riguardi delle fasce più deboli della popolazione, cittadini stranieri e rom, dei soggetti associativi e delle organizzazioni a tutela dei diritti umani e civili e nei confronti di chi manifesta il proprio dissenso;

- Un simile atteggiamento sembra estendersi anche al mondo dell'informazione determinando una situazione di crescente rischio di limitazione della fondamentale libertà di espressione, del diritto di cronaca e per il ruolo della professione giornalistica.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

Ad esprimere all'attuale Governo la propria preoccupazione e contrarietà rispetto a qualsiasi iniziativa che possa contribuire a creare un clima di intimidazione e repressione nel nostro Paese, a piena tutela delle libertà di espressione del pensiero e di manifestazione garantite dalla Costituzione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

In merito alla vertenza e al rispetto dei diritti dei lavoratori e sindacali presso la Cipriani Serramenti S.p.A.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la Cipriani Serramenti S.p.A. è un'azienda attiva da anni a Grassano, nel Comune di Bagno a Ripoli, nella produzione di porte e finestre, che occupa attualmente quaranta dipendenti e che negli ultimi tempi ha attuato un ricambio nella dirigenza anche con l'ingresso di un nuovo socio nella compagine societaria;

- la Federazione italiana lavoratori legno ed affini (Fillea) Cgil di Firenze ha denunciato che a seguito di questo ricambio dirigenziale l'azienda ha intrapreso una serie di azioni unilaterali che hanno visto l'opposizione da parte dell'organizzazione sindacali, quali: taglio degli stipendi con l'eliminazione del premio previsto dal contratto integrativo, l'interruzione del servizio di mensa, previsione di smantellare bagni e docce, fino all'allontanamento illegittimo di un lavoratore;

- sempre secondo quanto riportato dall'organizzazione sindacale di categoria la proprietà ha infatti convocato due lavoratori, uno che secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), utilizza permessi per l'assistenza del figlio, l'altro che aveva usufruito di tre mesi di riposo per infortunio, sui quali avrebbe esercitato pesanti pressioni e a seguito delle quali quest'ultimo è stato allontanato dal posto di lavoro;

- la Rsu della Cipriani è decaduta lo scorso primo agosto, a seguito del pensionamento e del congedo dall'azienda di due dei tre componenti;

Considerato che:

- la Fillea Cgil a seguito dei fatti suddetti ha chiesto di svolgere l'assemblea dei lavoratori all'interno della fabbrica, come già fatto in passato e come previsto dalla Statuto dei lavoratori, e che tale richiesta è stata rifiutata dalla proprietà aziendale;

- lo scorso 11 settembre la Fillea Cgil ha organizzato un presidio fuori dai cancelli dell'azienda per protestare contro tale mancata concessione e per denunciare le ripetute violazioni sindacali e dei diritti dei lavoratori oltre al peggioramento del clima interno alla fabbrica e di intimidazione nei confronti dei lavoratori.

- tali eventi rappresentano, oltre che probabili violazioni di norme e attività antisindacali che dovranno accertarsi, una degenerazione delle relazioni aziendali tra proprietà, lavoratori e rappresentanze sindacali, non accettabile in termini assoluti e per un territorio che mira alla valorizzazione della responsabilità sociale dell'impresa e alla massima collaborazione tra le istituzioni e il tessuto economico e sociale;

Esprime solidarietà verso i lavoratori della Cipriani Serramenti S.p.A. e verso l'azione delle organizzazioni sindacali che rivendicano il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle relazioni sindacali;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a mettere in campo ogni azione di propria competenza, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, per intraprendere un confronto urgente con la proprietà aziendale al fine di trovare una soluzione positiva della vertenza e di ripristinare una situazione di serena collaborazione nei rapporti aziendali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

MOZIONE 24 settembre 2019, n. 1942

In merito alla reindustrializzazione e al recupero occupazionale dell'azienda Bekaert S.p.A. situata nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), con particolare riferimento alle prospettive dei lavoratori interessati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- il 22 giugno 2018 la Bekaert Figline S.p.A. ha comunicato l'avvio delle procedure per la cessazione di attività dello stabilimento di proprietà, situato nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), seguito dalla contestuale risoluzione collettiva del rapporto di lavoro con i trecentodiciotto dipendenti all'epoca impiegati;

- la società in oggetto aveva rilevato nel 2014 tale sito produttivo dal Gruppo Pirelli e le relative maestranze specializzate nella lavorazione della cosiddetta cordicella metallica. Le cause di tale chiusura derivano dalla decisione di delocalizzazione produttiva all'estero da parte della stessa Bekaert Figline S.p.A.;

- tale presidio rappresentava uno dei principali poli occupazionali dell'area del Valdarno, nel quale lavorava personale proveniente dai Comuni di San Giovanni

Valdarno, Montevarchi, Terranuova, Cavriglia e Castelfranco Piandiscò;

Ricordato che da allora è partita una mobilitazione generale dei lavoratori, forze sindacali, rappresentanze istituzionali al fine di garantire continuità reddituale ai lavoratori coinvolti da tale chiusura e la possibilità di trovare nuovi soggetti interessati ad investire sullo stabilimento;

Dato atto che la Regione Toscana ha prontamente istituito un tavolo di crisi su richiesta sindacale ed ha avviato una serie di incontri con le parti, ottenendo l'apertura di un tavolo nazionale presso il Ministero dello Sviluppo economico, che ha poi consentito la definizione di un accordo sindacale;

Richiamate le misure previste dal Piano di politiche attive del lavoro messo a punto dalla Regione Toscana nel quadro dell'accordo del novembre 2018 per la reindustrializzazione e il recupero occupazionale dell'azienda valdarnese, come da deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2018, n.1112 (Istituzione di un presidio regionale a supporto del processo di reindustrializzazione dell'area produttiva Bekaert Figline S.p.A. nel Comune di Figline e Incisa Valdarno);

Preso atto che Bekaert Figline S.p.A. ha affidato per il sito di Figline Valdarno un incarico a Sernet S.p.A., società specializzata in gestione di interventi di reindustrializzazione;

Tenuto conto che:

- in un incontro dello scorso 17 luglio a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo economico, prima della crisi di Governo, erano state comunicate dalla stessa Sernet due ipotesi su cui si stava lavorando, una delle quali italiana, per riavviare la produzione;

- nella stessa sede si sono aggiornate le parti circa la prosecuzione del lavoro in corso, in linea con il Piano di politiche attive della Regione sopra menzionato, teso a favorire il ricollocamento attivo e la riqualificazione dei lavoratori stessi, alcuni dei quali portati nel frattempo a buon fine;

Rilevato che:

- la scadenza della cassa integrazione per la cessazione di attività per i duecentoventotto lavoratori rimasti, dei trecentodiciotto iniziali, è prevista per il prossimo 31 dicembre;

- secondo quanto dichiarato dalle rappresentanze dei lavoratori si tratta, comunque, di un periodo non sufficiente per affrontare un percorso che renda di nuovo efficiente e produttiva la fabbrica, anche qualora la trattativa con uno degli investitori che sono dimostrati interessati nei mesi scorsi andasse a buon fine;

Considerato che:

- la portata della chiusura dello stabilimento ha rappresentato una grave ferita per l'intero tessuto sociale ed economico del territorio del Valdarno, vista anche la dimensione dell'indotto;

- è opportuno riprendere un'interlocuzione serrata con il nuovo Governo, recentemente insediato, che ha posto la questione occupazionale tra le proprie priorità di azione, in particolare per quanto concerne la necessità di garantire, nell'immediato, un prolungamento dei tempi della cassa integrazione per tutelare i soggetti interessati;

- al momento attuale permangono molte incertezze sul futuro dello stabilimento produttivo della Bekaert, ovvero sulla possibilità di individuare un investitore interessato ad avviare un percorso chiaro per la reindustrializzazione del sito in oggetto, nonostante si fossero palesate alcuni interessamenti nei mesi scorsi;

Ritenuto che sia doveroso continuare a mettere in atto ogni azione utile per sostenere la continuità reddituale dei lavoratori interessati e, al contempo, tornare con convinzione a ricercare le condizioni per un possibile processo di reindustrializzazione e recupero occupazionale dell'area produttiva Bekaert Figline S.p.A.;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché venga concessa la proroga della cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento della Bekaert, situato nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), al fine di sostenere la continuità reddituale degli stessi lavoratori interessati;

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie, in accordo le associazioni sindacali, con gli altri livelli istituzionali coinvolti e con il Ministero dello Sviluppo economico, per arrivare alla reindustrializzazione e al recupero occupazionale dell'azienda valdarnese accertando l'effettiva disponibilità di quegli investitori che, nei mesi scorsi, si sono dimostrati interessati a tale sito produttivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 24 settembre 2019, n. 1944

“Donne in vetrina”: in merito alle ingiustificabili,

vergognose e aberranti affermazioni pronunciate dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- in data 18 settembre 2019 si riuniva la Seconda Commissione permanente, “Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione” del Consiglio regionale della Toscana per esaminare, come previsto al punto 5 dell'ordine del giorno, la proposta di legge n. 399 (Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”);

- durante la seduta della Seconda Commissione consiliare il consigliere della Lega Nord Roberto Salvini, pronunciava, tra le altre, le seguenti affermazioni:

a) “un ubriaccone va a cercare la cantina... non c'è mica solo ubriaconi”;

b) “troviamo anche le donne in vetrina. È turismo anche quello perché c'è la gente così. Se no non ci starebbero”;

c) “Dove le sfruttano le terme? Eh... gioco... gioco e coso. Ma questo è il turismo, inutile fare i così”.

- l'Ufficio di presidenza della Seconda Commissione consiliare ha prontamente censurato e condannato le parole pronunciate dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini;

- in data 19 settembre 2019 la consigliera Monia Monni, del gruppo del Partito Democratico, pubblicava sui social network l'intervento del consigliere della Lega Nord Roberto Salvini pronunciato nel corso dei lavori della Seconda Commissione consiliare e registrato con gli usuali strumenti audio-video del Consiglio regionale.

Preso atto che:

- in data 19 settembre 2019, immediatamente dopo la pubblicazione del video-denuncia e durante la Conferenza di programmazione dei lavori del Consiglio regionale, la Presidente del gruppo consiliare Lega Nord chiedeva al Presidente del Consiglio regionale di censurare la consigliera Monia Monni e di imporre la rimozione del video;

- in data 20 settembre 2019, sul giornale “Il Tirreno”, veniva pubblicata una lunga intervista al consigliere della Lega Nord Roberto Salvini, il quale, confermando i “concetti” espressi durante la seduta della Seconda Commissione consiliare il giorno precedente, aggiungeva;

a) “Le terme usano giochi e divertimenti. Non si può pensare più di rilanciare le terme con il libretto della mutua. Serve un turismo di élite”;

b) alla domanda del giornalista: “Lei ha provato?”, rispondeva: “Io in ferie vado con la moglie. Ma quando facevo l'agente di commercio ho accompagnato gli imprenditori”, poi aggiungeva ancora: “Chi va in Olanda che ci va a fare, dai?”;

c) alla domanda del giornalista: “Per lei le donne sono oggetti da mettere sul mercato?”, rispondeva: “E allora perché si utilizzano gli extracomunitari”;

d) all’affermazione del giornalista: “Ma non è una bella cosa che le donne si prostituiscono, sono vittime”, rispondeva: “Ma lei è sicuro di quello che dice? Lo sa che succede in Ucraina, all’Est? Le donne escono in strada, le mamme le mandano fuori di casa a 12 anni”. Proseguiva poi: “Lo fanno come le donne toscane che da Pontedera in tempo di guerra andavano a Camp Darby e poi nasceva un moretto. Lo facevano come lo fanno tutte”. E aggiungeva, ancora in riferimento alle donne: “Utilizzano lo strumento che hanno”;

e) infine, dopo la fiera rivendicazione del suo essere “maschilista”, aggiungeva: “Certo non sono gay, no”.

- sempre sul giornale “Il Tirreno”, il medesimo giorno, veniva confermata la richiesta di censura, avanzata dalla Presidente del gruppo politico Lega Nord, nei confronti del video-denuncia pubblicato dalla consigliera Monia Monni;

- sempre in data 20 settembre 2019 le consigliere regionali Monia Monni (Partito Democratico), Monica Pecori (Gruppo Misto – Toscana per tutti), Serena Spinelli (Gruppo Misto), Irene Galletti (Movimento 5 Stelle), Ilaria Bugetti (Partito Democratico), Fiammetta Capirossi (Partito Democratico), Lucia De Robertis (Partito Democratico), Ilaria Giovannetti (Partito Democratico), Elisabetta Meucci (Partito Democratico) e Alessandra Nardini (Partito Democratico) inviavano una lettera rivolta al Presidente del Consiglio regionale per manifestare il proprio disappunto e sconcerto riguardo alle parole pronunciate durante la seduta della Seconda Commissione consiliare e per chiedere un intervento diretto dello stesso Presidente, volto a censurare le gravi affermazioni del consigliere della Lega Nord;

- soltanto successivamente al rifiuto di rimuovere il video-denuncia da parte della consigliera Monia Monni, espresso sia durante la Conferenza di programmazione dei lavori, sia pubblicamente, all’invio della sopraccitata lettera rivolta al Presidente del Consiglio regionale e al crescere dell’indignazione di migliaia di cittadini il Commissario della Lega Nord in Toscana, intorno alle ore 14.00 del giorno 20 settembre 2019, dava tardivamente “indicazione alla Capogruppo leghista in Regione Elisa Montemagni di procedere alla sospensione del consigliere Salvini dal gruppo stesso”, in quanto “i toni e i contenuti delle dichiarazioni del consigliere Roberto Salvini sono di una gravità tale che non possono essere sottovalutati e presi alla leggera”;

- nel corso della giornata del 20 settembre 2019 si registravano, inoltre, condanne nette nei confronti delle parole espresse dal consigliere della Lega Nord anche da parte di noti esponenti politici del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia, oltre che di sindacati e associazioni nazionali e regionali;

- in data 20 settembre 2019 il consigliere della Lega

Nord Roberto Salvini veniva intervistato durante il programma radiofonico “La Zanzara”, confermando i propri convincimenti e aggiungendo le seguenti dichiarazioni:

a) “i giornalisti bisognerebbe prenderli a bastonate. E hanno ragione quando li prendono a bastonate”;

b) paragonava i “lavoratori che vengono a raccogliere i pomodori” a “quelle che arrivano dai Paesi dell’Est e si schierano lungo la via”;

c) infine, riferendosi alle donne aggiungeva: “se il mestiere non ce l’hai, un’arte non ce l’hai in mano, un titolo di studio non ce l’hai, e quindi l’unico modo che ti rimane qual è? Vendere una parte del corpo.

Considerato che:

- le parole pronunciate, a più riprese, dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini rappresentano un insulto gravissimo alla dignità delle donne che non può essere ammesso e tollerato in alcuna sede, tanto più in una prestigiosa sede istituzionale quale quella del Consiglio regionale della Toscana;

- le parole pronunciate dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini rischiano di infangare gravemente il buon lavoro e l’onorabilità del Consiglio regionale della Toscana, in cui mai si erano registrati atteggiamenti così riprovevoli;

- le parole pronunciate dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini, nell’intervista resa al giornale “Il Tirreno” il giorno 20 settembre 2019, rappresentano, inoltre, un’intollerabile presa di posizione nei confronti delle persone extracomunitarie e della comunità LGBT;

- le parole pronunciate dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini nei confronti dei giornalisti, nel corso dell’intervista radiofonica del giorno 20 settembre 2019, rappresentano un gravissimo e preoccupante attacco alla libertà di stampa;

- il consigliere della Lega Nord Roberto Salvini ricopre, ancora oggi, un’importante ruolo di garanzia, quale quello di Presidente della Commissione di controllo del Consiglio regionale della Toscana, che, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, “ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore”.

Ritenuto che:

- sia necessario respingere e condannare con fermezza le parole pronunciate dal consigliere regionale della Lega Nord Roberto Salvini nei confronti delle donne, delle persone extracomunitarie, della comunità LGBT e della stampa;

- la richiesta di censura avanzata dalla capogruppo della Lega Nord al Presidente del Consiglio regionale rappresenta un chiaro tentativo volto a nascondere le parole pronunciate dal suo collega di partito dinanzi all’opinione pubblica e, quindi, alle cittadine e ai cittadini toscani.

Esprime:

- sostegno e apprezzamento riguardo all'iniziativa assunta dalla consigliera Monia Monni (PD), che ha permesso di far conoscere all'opinione pubblica le gravissime ed inaccettabili dichiarazioni del consigliere della Lega Nord Roberto Salvini, e solidarietà alla stessa per l'ingiustificata richiesta di censura avanzata dalla Presidente del gruppo politico Lega Nord al Presidente del Consiglio regionale, finalizzata alla rimozione del video-denuncia pubblicato dalla consigliera sui propri canali social. Una richiesta tesa a distogliere l'attenzione rispetto alla gravità delle frasi pronunciate e, quindi, da respingere con assoluta fermezza;

- netta e ferma condanna rispetto alle parole pronunciate dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini che ha parlato di "donne in vetrina" quale metodo per il rilancio del turismo termale in Toscana;

- netta e ferma condanna rispetto alle parole pronunciate dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini che ha definito "ubriacconi" i fruitori dell'offerta turistica enogastronomica della nostra Regione;

- netta e ferma condanna alle parole pronunciate dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini nei confronti delle donne, delle persone extracomunitarie, della comunità LGBT e dei giornalisti.

Esprime, inoltre:

- solidarietà alle donne e a tutte quelle realtà organizzate che ogni giorno si adoperano con passione e determinazione per affermare il ruolo e la dignità della donna nella nostra società;

- solidarietà alle persone extracomunitarie e alla comunità LGBT per le parole offensive espresse dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini durante la sopracitata intervista del 20 settembre 2019;

- solidarietà all'Ordine dei Giornalisti per le intollerabili parole espresse dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini nel corso dell'intervista radiofonica del 20 settembre 2019;

- solidarietà alle dipendenti e ai dipendenti del Consiglio regionale della Toscana, costretti ad assistere ad affermazioni che certo niente hanno a che fare con questa prestigiosa assise istituzionale.

Esprime, infine rammarico e sconcerto per la volontà, espressa a più riprese, del consigliere della Lega Nord Roberto Salvini di proseguire la sua attività nel Consiglio regionale della Toscana, allorché il senso minimo del pudore e il rispetto delle istituzioni gli imporrebbero di rassegnare le dimissioni con effetto immediato.

INVITA I GRUPPI CONSILIARI

a rivolgere pubblicamente un appello al consigliere della Lega Nord Roberto Salvini affinché presenti im-

mediatamente le sue dimissioni dal Consiglio regionale della Toscana, in considerazioni delle gravissime affermazioni di cui si è reso protagonista;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

a condannare, con il massimo della fermezza, le parole espresse dal consigliere della Lega Nord Roberto Salvini riguardo alle donne, alle persone extracomunitarie, alla comunità LGBT e ai giornalisti;

contestualmente, a rivolgersi ai componenti della Commissione di controllo del Consiglio regionale della Toscana affinché si proceda immediatamente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 30, comma 9, del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), alla presentazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Roberto Salvini, in quanto la sua permanenza rischia di nuocere gravemente all'onorabilità e al prestigio della massima istituzione regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

MOZIONE 25 settembre 2019, n. 1946

In merito al nuovo Piano Integrato del Parco di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che nel mese di settembre 2019, nelle aree esterne al Parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, frazione di Pisa di San Piero a Grado - La Vettola, si sono verificati insopportabili maleodoranze riconducibili a materiale fertilizzante utilizzato sui terreni di un'azienda agricola del luogo;

Considerato che dopo le molte segnalazioni dei cittadini, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. (ARPAT), i Carabinieri Forestali le Guardie del Parco e l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICQRF) hanno effettuato alcuni sopralluoghi ac-

certando che, sui terreni dell'estensione di circa duecento ettari dell'azienda, era in corso un trattamento agronomico consistente nello spandimento di "gesso di defecazione", un fertilizzante ottenuto probabilmente da processi di recupero di rifiuti, dall'aspetto semisolido, classificato come correttivo del terreno e proveniente da un'azienda bresciana;

Valutato che

- i sopralluoghi delle autorità hanno altresì accertato che, per lo stoccaggio di tale materiale, sono state realizzate nei terreni dall'azienda agricola due ampie vasche d'acciaio di contenimento del fertilizzante senza il nulla osta del Parco (articolo 52 del regolamento), senza i titoli edilizi e senza la necessaria autorizzazione paesaggistica;

- a causa di questa situazione, si apprende che si sono susseguite varie manifestazioni ed eventi che hanno coinvolto centinaia di persone, tra cui residenti, rappresentanti delle istituzioni cittadine e rappresentanti del Parco, nelle quali si è espressa la necessità di porre fine, anche in futuro, a tali situazioni se si dovessero ripresentare;

- la zona coinvolta è un'area esterna ed è classificata come area protetta dai piani di gestione allegati al Piano territoriale del Parco (deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 1989, n. 515) e dal relativo regolamento in quanto presenta connessione funzionale con l'assetto del parco sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale e quindi da preservare da possibili emissioni o immissioni di qualunque genere che possano turbare l'habitat naturale;

- lo stesso Sindaco di Pisa ha emanato un'ordinanza per sancire il blocco delle attività di sversamento in applicazione del principio di precauzione a tutela della salute dei cittadini che abitano e che frequentano l'area interessata in attesa di conoscere gli esiti delle analisi dell'ARPAT;

- lo stesso Presidente del Parco Giovanni Maffei Cardellini si è schierato al fianco dei cittadini e per la tutela dell'area presentando denuncia alle autorità competenti per la violazione della normativa del Parco afferente alle aree esterne e della tutela paesaggistica, in particolare, per non aver chiesto, l'azienda agricola, le autorizzazioni alle istituzioni competenti;

Considerato che le aree esterne dei parchi sono aree del territorio esterne ai confini dell'area naturale protetta che hanno un'importanza funzionale alla conservazione dell'ambiente e dei valori dell'area protetta e, pertanto, ad esse si estendono tutte le disposizioni del Piano territoriale del Parco e del relativo regolamento;

Valutato che:

- per questi motivi, dette aree esterne sono, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, sottoposte alla vigilanza delle

autorità del parco per tutte le immissioni e scarico in acqua e sul terreno;

- l'articolo 50 del regolamento dispone, infatti, il divieto dello scarico e l'uso "di liquami urbani, idrocarburi, diserbanti, disseccanti, pesticidi, fitofarmaci e sostanze chimiche in genere non compresi nelle normative riguardanti la disciplina dei fertilizzanti agricoli, nonché l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici. Nonché, sono vietati "Gli scarichi ed immissioni nel terreno e nei corsi d'acqua di elementi che possono mutare le caratteristiche del suolo e delle acque, pur se ammissibili in base alla legislazione vigente, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco, che ne valuta l'incidenza sugli habitat interessati";

- le aree esterne sono, altresì, sottoposte alla normativa paesaggistica dei parchi regionali e che, pertanto, richiedono la vigilanza del Parco su tutte le attività urbanistiche ed edilizie;

Valutato che gli episodi accaduti recentemente nell'area contigua di San Piero a Grado, purtroppo, non rappresentano un caso isolato e potrebbero ripetersi nel caso non vi sia una norma specifica a prevenzione;

Considerato che molte tecniche di fertilizzazione in uso in agricoltura sono in continua evoluzione e, pertanto, sui terreni vengono impiegati sempre nuovi prodotti non più contemplati nei regolamenti delle aree protette dei parchi;

Preso atto che è stata avviata la procedura che porterà all'approvazione del nuovo Piano Integrato del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, e, pertanto, si rende necessario in fase di redazione prevedere una norma che eviti che si ripetano situazioni di questo tipo;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a portare avanti un percorso partecipativo per la redazione del Piano Integrato del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e del regolamento del Parco, quali importanti strumenti pianificatori, che prevedano specifiche disposizioni regolamentari che vietino nell'area Parco e nelle aree esterne l'utilizzazione agricola di residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue di qualunque provenienza e di fertilizzanti ottenuti da processi di recupero dei rifiuti, con l'obiettivo di creare nuove regole condivise per un'agricoltura di qualità;

a valutare la possibilità di predisporre una legge regionale che definisca un quadro più articolato di disciplina della normativa nazionale;

a portare all'interno della Conferenza Stato – Regioni una proposta di ridefinizione della normativa di riferimento che possieda carattere maggiormente tutelante nei confronti degli aspetti relativi all'ambiente ed alla salute pubblica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

La Presidente
Lucia De Robertis

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 24 settembre 2019, n. 279

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 24 settembre 2019, collegata alla deliberazione 24 settembre 2019, n. 70 (Approvazione dell'accordo quadro di collaborazione sullo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria tra la Regione Toscana e l'Health Human Resources Development Center - HHRDC "Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane in Sanità", Commissione Nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese, sottoscritto in data 24 giugno 2019.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto della proroga fino al 31 dicembre 2020 del Piano straordinario lavoro sicuro, varato dalla Giunta regionale nel gennaio 2014, con scadenza 31 marzo 2017, a seguito della tragedia accaduta il 1° dicembre 2013 in un'azienda del macrolotto di Prato, in cui persero la vita sette lavoratori di origine cinese.

Rilevato che:

- l'importanza del sistema complesso creato dal piano era apparsa subito palese, tanto che una seconda sua fase aveva già avuto inizio nel maggio 2017, con scadenza 31 marzo 2019. La tragedia, del resto, era avvenuta all'interno di un contesto imprenditoriale tutt'altro che isolato e che al contrario costituiva - allora come adesso - quasi uno standard, con situazioni di promiscuità tra ambienti di vita e di lavoro;

- il Piano strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro - adesso prorogato - si poneva come una strategia multifattoriale. Fattori che la deliberazione 1° marzo 2016, n. 151 (Piano strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro), declinava, appunto, in ambito principalmente preventivo, attraverso funzioni di: informazione, assistenza, vigilanza, controllo, formazio-

ne, sostegno alle imprese per favorire l'adozione di ulteriori misure di sicurezza.

Considerato che:

- in un'ulteriore ottica di prossimità, nell'obiettivo di favorire un cambio di direzione, la Regione Toscana ha deciso oltretutto di approvare, con la deliberazione consiliare 24 settembre 2019, n. 70, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), un accordo quadro di collaborazione per lo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria con l'Health Human Resources Development Center - HHRDC (Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane in Sanità), Commissione Nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese;

- l'accordo, sottoscritto in data 24 giugno 2019, è inserito quale allegato A alla citata deliberazione, e prevede una serie di azioni, incentrate sul problema della salute pubblica. Non a caso, nella Sezione IV, è chiarito come la collaborazione si debba improntare alle tematiche - inter alia - di "promozione di iniziative congiunte di collaborazione in ambito sanitario."

Valutato che, in una lettura combinata di tale punto di cooperazione operativa con il trasversale della del.gr. 151/2016 (allegati 3. 6 e 2H), emerge chiaramente come alcuni key points necessitino sia di iniziative regionali (poste in essere dalla deliberazione) che di una reale collaborazione fra le parti, intese esse come Regione e suoi soggetti da una parte e comunità/attività cinesi (spesso coincidenti fra loro, essendo la fabbrica anche una comunità dove - purtroppo - oltre a lavorare, si vive) dall'altra. E, per quest'ultimo soggetto, nulla di meglio che utilizzare la sopracitata deliberazione consiliare che fornisce un interlocutore privilegiato, quando la comunicazione con le realtà cinesi risulta invece difficile:

a) si pensi, innanzitutto, alle condizioni di lavoro all'interno delle aziende, all'origine degli episodi infortunistici, ma presenti in maniera oramai cronicizzata, oltre ad un'attività di monitoraggio e sanzionatoria, possono essere portate verso l'interno dell'area di legalità, soprattutto attraverso una formazione sull'organizzazione del lavoro, che venga interiorizzata sia dai datori di lavoro che dai dipendenti. Il sunto dell'allegato 3 alla del.gr. 151/2016 evidenziava come "spesso la formazione punta più all'acquisizione di nozioni e norme che al cambiamento dei comportamenti e all'apprendimento pratico. Si dovrà quindi promuovere una formazione maggiormente pratica, efficace, che utilizzi metodologie interattive, per far crescere la cultura della sicurezza e le competenze professionali di tutti i soggetti che hanno un ruolo nella "filiera" della prevenzione". La mera organizzazione di corsi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), deve sommarsi alla capa-

cità di “sensibilizzare i datori di lavoro, rendendoli consapevoli dei propri obblighi e favorendo la realizzazione dei medesimi” di modo che questi ultimi - soggetti d’elezione in contatto con i lavoratori - possano “acquisire capacità di gestire adeguatamente la sicurezza in azienda tramite la messa in atto di misure di prevenzione e protezione dai rischi efficaci ed efficienti”. Un piano che arrivi, dunque, al “cuore della cultura” sia dei datori che dei lavoratori. Lo stesso allegato 3 recita come - nel caso di lavoratori in comparti specifici ed in ambiti particolari di rischio - “con riferimento a mansioni ed ambiti di rischio elevati, nei quali si verificano più frequentemente dinamiche infortunistiche e di malattie professionali, [si debbano] effettuare brevi interventi di formazione su specifiche tematiche, anche al fine di promuovere buone prassi e corretti comportamenti”;

b) di vitale importanza è poi anche la conoscenza dello stato di salute dei lavoratori - punto collegato strettamente al precedente - per sui il piano del 2016 ribadiva - all’allegato 6 - ruolo, funzioni e obiettivi del CeRIMP, che costituisce l’osservatorio regionale per la conoscenza dello stato di salute dei lavoratori e dei fenomeni infortunistici. Oltre al monitoraggio di fenomeni infortunistici e malattie (non a caso l’allegato 6 alla del.gr. 151/2016 dava al CeRIMP anche l’obiettivo di “Quantificare, qualificare e rendere usufruibili le informazioni riferite ai fenomeni infortunistici ed alle malattie lavoro correlate per macroaggregati e/o per singoli comparti ed ambiti territoriali, avendo come riferimento specifici denominatori in grado di garantire una corretta interpretazione degli eventi rappresentati” occorre comprendere lo stato di salute “sommerso”. E - nella realtà dei lavoratori cinesi - questo risulta estremamente difficile. Al di là degli episodi di “acuzie” (per i quali occorre l’intervento del 118 o l’appropinquarsi al pronto soccorso), la scoperta recente di ambulatori medici abusivi evidenzia come nella “normalità” la salute dei lavoratori cinesi, sia spesso sconosciuta al sistema sanitario regionale;

c) l’allegato 2H evidenzia, attraverso un’analisi di comparto di “un contesto produttivo stratificatosi nel tempo e diversificato nei territori dell’Area vasta centro (abbigliamento a Prato, pelletteria a Firenze, misto a Empoli, commerciale a Pistoia) [laddove] l’elemento che accomuna le imprese oggetto del piano straordinario è la titolarità cinese” su “impulso a seguito dell’incendio avvenuto il 1° dicembre 2013 in un’azienda di confezioni ubicata nel macrolotto di Prato ed in cui persero la vita sette lavoratori di origine cinese” come - da una parte “I dati relativi all’infortunistica nell’ambito produttivo considerato sono storicamente gravemente carenti a causa delle ricorrenti condizioni di illegalità nei permessi di soggiorno e nei rapporti di lavoro”, al punto che un’attività di controllo parametrata sugli standard adottati per le imprese italiane non sarebbe sufficiente, non permettendo di “vedere” molte imprese - a molti soggetti lavoratori - e rendendo, quindi, in quadro distante dalla realtà.

Concludendo che è, quindi, evidente come ogni azione, dal primo monitoraggio (su “la presenza di dormitori e cucine abusive; di impianti elettrici fatiscenti, di bombole a gas in sovrannumero”) fino alla sanzione e regolarizzazione (o chiusura) richieda la “conoscenza” del sommerso e, quindi, sia dei lavoratori “al nero” presenti nelle aziende (siano esse regolari o meno) che delle stesse aziende spesso “invisibili”. Una conoscenza - alla quale seguirà un’attività di informazione e regolarizzazione - che richiede necessariamente una cooperazione come quella prevista dalla citata del. c.r. 70/2019, deliberazione da utilizzare quindi come strumento per attivare - come medium, fra le “iniziative congiunte di collaborazione in ambito sanitario” - azioni che si concentrino dunque anche sulle tematiche di:

- igiene e sicurezza sul posto di lavoro;
- stato di salute dei lavoratori.

Agendo sia sui lavoratori che sui loro datori;

IMPEGNA
IL PRESIDENTE E
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare - fra le “iniziative congiunte di collaborazione in ambito sanitario”, prevista dall’allegato A alla deliberazione 24 settembre 2019, n. 70 (Approvazione dell’accordo quadro di collaborazione sullo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria tra la Regione Toscana e l’Health Human Resources Development Center - HHRDC “Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane in Sanità”, Commissione Nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese, sottoscritto in data 24 giugno 2019), azioni che si concentrino dunque anche sulle tematiche di:

- analisi dello stato di salute dei lavoratori cinesi e delle loro famiglie;
- analisi delle condizioni di igiene e sicurezza sul posto di lavoro delle imprese che impiegano la manodopera di cui sopra;
- sensibilizzazione e presa di coscienza dei propri diritti in ambito sanitario e lavorativo nei lavoratori cinesi e dei doveri dei titolari delle attività in cui tali soggetti sono impiegati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia de Robertis

Il Segretario
Marco Casucci

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 24 settembre 2019, n. 143

Commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente medico - Gastroenterologia, bandito da Estar. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” ed in particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale e tecnico;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 89 del 14 giugno 2019, con cui è stato designato il Dr. Alessandro Natali nel ruolo di membro effettivo della Commissione di concorso per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico - Gastroenterologia per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese;

Vista la nota di ESTAR del 11 settembre 2019, con la quale viene comunicato che il Dr. Natali ha rinunciato all’incarico e viene, pertanto, richiesta una nuova designazione;

Individuato il nuovo componente effettivo di spettanza regionale, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il sorteggiato, oltre ad accettare l’incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componente effettivo della commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di Dirigente medico - Gastroenterologia per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, bandito da ESTAR, il Dr. Andrea Nucci dell’Azienda Usl Toscana Centro, in sostituzione del Dr. Alessandro Natali.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 24 settembre 2019, n. 144

Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 04 “Firenze Nord - Prato”. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), ed in particolare l’articolo 11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale della Toscana l’esercizio venatorio si svolge in forma

programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati dall'allegato A della legge regionale stessa;

Visti gli articoli 11 bis e 11ter della l.r. 3/1994, che disciplinano gli organi degli ATC, ed in particolare il Comitato di gestione;

Visto in particolare l'art. 11ter, comma 1, della sopracitata l.r. 3/1994 che prevede quanto segue:

“1. Il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:

a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;

b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;

c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale);

d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 08/08/2017, che ha costituito il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 04 “Firenze Nord - Prato”, nominando, tra altri, Mauro Messeri, quale membro di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 11ter della l.r. 3/1994;

Preso atto della nota datata 04/06/2019, con la quale Mauro Messeri, ha dato le proprie dimissioni dall'incarico di membro del Comitato di gestione dell'ATC n.04 “Firenze Nord - Prato”;

Vista la nota inviata dalla Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”, datata 06/09/2019, con la quale, a seguito delle citate dimissioni, ha comunicato, attestando il possesso dei requisiti previsti da normativa, il nominativo del nuovo membro di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 11ter della l.r. 3/1994;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale la nomina dei componenti di cui all'art. 11 ter, comma 1, lett. a), b) e c) della l.r. 3/1994, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'art. 17, comma 3, in base al quale in caso di sostituzione l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 ter, comma 5, della l.r. 3/1994, alla nomina del Comitato di gestione non si applica l'art. 1, comma 1 bis, lett. b) della l.r. 5/2008, nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte dei soggetti designanti;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il designato attesta il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'assenza di cause ostative alla nomina in questione;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di nominare Carlo Bambi quale nuovo membro del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 04 “Firenze Nord - Prato”, in sostituzione di Mauro Messeri, dimissionario;

di dare atto che la nomina in questione avrà validità per la durata residua dell'organismo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 25 settembre 2019, n. 145

Atto Integrativo all'Accordo di Programma ap-

provato con DPGR n. 159 del 25/9/2018 relativo al progetto tematico “Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei” - POR FESR2014-2020 - Azione 6.7.1.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 34 concernente gli “Accordi di Programma”;

Visto il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Richiamato il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale “a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 976 del 29-07-2019 che approva lo schema di Atto integrativo all' Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 159 del 25/09/2018 relativo al progetto tematico “Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei”;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Atto integrativo all'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale e che l'ultima sottoscrizione, con apposizione della marca temporale e contestuale invio agli altri sottoscrittori, sono avvenuti in data 12/9/2019;

DECRETA

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 34 sexies comma 1 della l.r. 40/2009 l' Atto integrativo dell' Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 159 del 25/09/2018 relativo al progetto tematico “Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei”;

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'Atto Integrativo all' Accordo di Programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 82/2005.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1



**ATTO INTEGRATIVO
all'ACCORDO DI PROGRAMMA**

sottoscritto in data 19/09/2018
approvato con D.P.G.R. n.159 del 25/09/2018

PROGETTO TEMATICO “ IL RINASCIMENTO IN TOSCANA: VILLE E GIARDINI MEDICEI ”

Tra

**REGIONE TOSCANA
GALLERIE DEGLI UFFIZI
POLO MUSEALE DELLA TOSCANA
COMUNE DI SERAVEZZA**

I sottoscritti, in rappresentanza della Regione Toscana – Settore Patrimonio Culturale, Siti Unesco, Arte Contemporanea, Memoria, della Regione Toscana – Settore Patrimonio e Logistica, della Gallerie degli Uffizi, del Polo Museale della Toscana e del Comune di Seravezza

PREMESSO QUANTO SEGUE:

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 34 che disciplina gli Accordi di programma;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, Capo II bis "Disciplina degli accordi di programma", così come modificata con legge regionale 14 marzo 2013, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

- l'Accordo di Partenariato (AP) italiano, adottato dalla Commissione europea con decisione 1C(2014)8021 del 29 ottobre 2014;

- la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 "Programma operativo regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. (Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito osservazioni della CE";

- la Delibera di Giunta Regionale n.180 del 02 marzo 2015 "Regolamento (UE) n.1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (CCI 2014 IT16RFOP017)";

- il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Toscana (POR FESR), approvato nella sua ultima versione dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;

- la Delibera di Giunta regionale n.1055 del 2 novembre 2016, con la quale si prende atto della approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 di cui alla Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 15 dicembre 2015;

- la Decisione di Giunta Regionale n.2 del 19 dicembre 2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020;

Considerato che il POR FESR 2014-2020 prevede all'interno dell'Asse 5, l'Azione 6.7.1 *"Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo - Promozione e Valorizzazione della Rete dei Grandi Attrattori Culturali Museali"*, articolata in 5 aree tematiche;

Visto il progetto di area tematica n.3 "Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei" dell'Azione sopra citata che ha come obiettivo l'incremento delle visite, il miglioramento dell'offerta e lo sviluppo di una rete del sistema delle ville medicee musealizzate, in grado di promuovere la conoscenza e la fruizione integrata del grande patrimonio culturale rinascimentale, con particolare riferimento alle ville meno note;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 963 del 03/11/2014 che approva Linee di indirizzo in materia di "Promozione e Valorizzazione della Rete dei Grandi Attrattori Culturali Museali" Programma Regionale FESR 2014-2020;

Considerato che la comune strategia delineata dalle linee di indirizzo di cui alla DGR 963/2014 prevede come procedure di attuazione:

- l'attivazione di un Tavolo di progettazione per la presentazione del progetto di area tematica;
- l'individuazione di un Nucleo tecnico di supporto e valutazione;
- la sottoscrizione per ambito tematico di un Accordo di Programma tra la Regione Toscana, il soggetto capofila e i titolari dei singoli interventi che definisca nel dettaglio il contenuto del progetto, le modalità di intervento e gli oneri finanziari a carico di ciascun ente coinvolto;

Visto il decreto dirigenziale n. 6621 del 22/7/2016 "POR CREO FESR 2014-2020 Asse V Cultura – Azione 6.7.1 Linee guida per l'attuazione ai sensi della DGR n. 963/2014";

Richiamata la Decisione della Giunta regionale n. 7 del 27/2/2017 avente ad oggetto " Aiuti di stato alla cultura - Posizione dell'amministrazione regionale alla luce della Comunicazione della Commissione (GUUE C 262 del 19.7.2016) - sull'applicazione dei criteri-interpretativi al capo III sez. 11, Art. 53 del Regolamento (Ue) N. 651/2014" che all'allegato A definisce NON AIUTI gli interventi finanziati nell'ambito dell'Azione 6.7.1 del POR CREO FESR 2014-2020, tra cui il progetto tematico "Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 915 del 06/08/2018 con cui è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per il progetto tematico "Il Rinascimento in Toscana: Ville e Giardini medicei", sottoscritto in data 19/09/2018 e approvato con D.P.G.R. n. 159 del 25/09/2018, con il quale sono stati avviati gli interventi infrastrutturali:

- "La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento" LOTTO 1 della Regione Toscana , Settore Patrimonio e Logistica
- "Villa Medicea di Poggio a Caiano – restauro e recupero funzionale dello scalone di collegamento tra il giardino superiore e quello inferiore" del Polo museale della Toscana
- "La Grotta degli Animali nel giardino della Villa Medicea di Castello" del Polo museale della Toscana
- "Le cantine della Villa Medicea di Cerreto Guidi: intervento di recupero e restituzione al pubblico" del Polo museale della Toscana
- "Il Palazzo Mediceo di Seravezza: climatizzazione per una migliore fruibilità degli ambienti" del Comune di Seravezza

rinviano a successivi atti integrativi del medesimo Accordo di programma l'inserimento e l'avvio delle altre operazioni previste dallo studio di fattibilità del progetto tematico "Il Rinascimento in Toscana: Ville e Giardini medicei" tra cui l'intervento della Regione Toscana "La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento" LOTTO 2 ;

Visto il decreto dirigenziale n. 15906 del 04/10/2018 di concessione dei contributi di cui al sopra citato Accordo e impegno delle risorse per gli interventi avviati;

Vista l'istanza presentata dalla Regione Toscana in data 14/06/2019 per il finanziamento del 2° lotto dell'intervento "La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento" e il relativo verbale istruttorio di Sviluppo Toscana (pec prot. n. 442 del 14/06/2019) da cui risulta comprovata la copertura finanziaria del cofinanziamento regionale per il lotto 2 e superate le condizioni sospensive espresse nella precedente istruttoria del 03/08/2018;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'integrazione dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 159 del 25/09/2018 relativo al Progetto di Area Tematica "Il Rinascimento in Toscana: Ville e Giardini medicei", nell'ambito dell'Azione 6.7.1.del POR CREO FESR 2014-2020 con lo schema di Atto Integrativo all'Accordo, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, dando avvio all'intervento

infrastrutturale della Regione Toscana "La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento" LOTTO 2;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE

**ATTO INTEGRATIVO
ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA**

Gli art. 1,2,3,4,5 e 9 e la scheda Allegato B)1 dell'Accordo di Programma sono così sostituiti:

**Articolo 1
Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

**Articolo 2
Oggetto e finalità dell'accordo**

Oggetto del presente Accordo è il progetto tematico "Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei" che ha come obiettivo l'incremento delle visite, il miglioramento dell'offerta e lo sviluppo di una rete del sistema delle ville medicee musealizzate, in grado di promuovere la conoscenza e la fruizione integrata del grande patrimonio culturale rinascimentale, con particolare riferimento alle Ville meno note;

Con il presente Accordo si dà attuazione ai seguenti interventi infrastrutturali:

- Regione Toscana – Settore Patrimonio e Logistica : intervento "La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento" Lotto 1 (già realizzato) e Lotto 2 (da avviare);
- Polo Museale della Toscana: intervento "Villa Medicea di Poggio a Caiano – restauro e recupero funzionale dello scalone di collegamento tra il giardino superiore e quello inferiore" (già avviato);
- Polo Museale della Toscana: intervento "La Grotta degli Animali nel giardino della Villa Medicea di Castello"(già avviato);
- Polo Museale della Toscana: intervento " Le cantine della Villa Medicea di Cerreto Guidi: intervento di recupero e restituzione al pubblico" (già avviato);
- Comune di Seravezza: intervento "Il Palazzo Mediceo di Seravezza: climatizzazione per una migliore fruibilità degli ambienti" (già avviato).

Lo studio di fattibilità relativo al progetto tematico "Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei" e gli interventi infrastrutturali sono dettagliati rispettivamente negli allegati A) e B)1-2-3-4-5 del presente Accordo.

L'Accordo prevede un coordinamento tra le strutture operative coinvolte nel progetto tematico (Gallerie degli Uffizi, Regione Toscana – Settore Patrimonio e Logistica, Polo Museale della Toscana, Comune di Seravezza), orientato al perseguimento dei comuni obiettivi.

A tal fine sarà istituito un Tavolo Tecnico di cui al successivo art. 6.

**Articolo 3
Programma di attuazione delle opere e degli interventi e tempi di realizzazione**

Gli interventi oggetto del presente accordo saranno realizzati secondo le tempistiche meglio dettagliate nei relativi cronoprogrammi di cui alle schede: allegati B)1-2-3-4-5 del presente accordo, utilizzando le risorse del POR FESR 2014-2020 Azione 6.7.1 definite nel successivo art. 5.

Il progetto tematico di rete "Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei" ha come soggetto Capofila la Gallerie degli Uffizi che opererà in collaborazione con la Regione Toscana – Settore Patrimonio e Logistica, il Polo Museale della Toscana ed il Comune di Seravezza e prevede una serie di interventi descritti nell' Allegato A) che vengono definiti e attuati con il presente Accordo e con successivi atti integrativi a valere

sulle risorse del POR FESR 2014-2020 - Azione 6.7.1 e su ulteriori fondi messi a disposizione da parte dei soggetti sottoscrittori in linea con i tempi previsti per l'attuazione del Programma.

I soggetti sottoscrittori potranno stipulare successivi atti integrativi del presente Accordo.

Articolo 4 Piano finanziario

Il quadro complessivo delle risorse finanziarie relative ai progetti infrastrutturali del progetto di Area Tematica "Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei" attuati con il presente Accordo risulta essere articolato come segue:

Intervento "La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento" della Regione Toscana – Settore Patrimonio e Logistica

TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO (LOTTO 1 e 2):	€ 7.857.143,00
COSTO TOTALE AMMISSIBILE (LOTTO 1 e 2)	€ 7.857.137,00
CONTRIBUTO AMMISSIBILE POR FESR (LOTTO 1 e 2)	€ 5.499.995,90
di cui LOTTO 1 COSTO TOTALE AMMISSIBILE.....	€ 2.031.504,35
CONTRIBUTO AMMISSIBILE	€ 1.422.053,05
di cui LOTTO 2 COSTO TOTALE AMMISSIBILE.....	€ 5.825.632,65
CONTRIBUTO AMMISSIBILE	€ 4.077.942,85

Intervento "Villa Medicea di Poggio a Caiano – restauro e recupero funzionale dello scalone di collegamento tra il giardino superiore e quello inferiore" del Polo Museale della Toscana:

TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO	€ 400.000,00
COSTO TOTALE AMMISSIBILE (PROG. DEFINITIVO)	€ 355.541,00
CONTRIBUTO AMMISSIBILE POR FESR	€ 248.879,00

Intervento "La Grotta degli Animali nel giardino della Villa Medicea di Castello" del Polo Museale della Toscana:

TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO	€ 650.000,00
COSTO TOTALE AMMISSIBILE (PROG. DEFINITIVO)	€ 589.020,00
CONTRIBUTO AMMISSIBILE POR FESR	€ 412.314,00

- Polo Museale della Toscana: intervento " Le cantine della Villa Medicea di Cerreto Guidi: intervento di recupero e restituzione al pubblico"

TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO	€ 326.330,00
COSTO TOTALE AMMISSIBILE (PROG. DEFINITIVO)	€ 291.572,00
CONTRIBUTO AMMISSIBILE POR FESR	€ 204.100,00

Intervento "Il Palazzo Mediceo di Seravezza: climatizzazione per una migliore fruibilità degli ambienti" del Comune di Seravezza

TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO	€ 262.450,00
COSTO TOTALE AMMISSIBILE (PROG. DEFINITIVO)	€ 244.444,00
CONTRIBUTO AMMISSIBILE POR FESR	€ 171.110,80

I soggetti beneficiari garantiscono la copertura finanziaria di ciascuna operazione per la quota di cofinanziamento pari al 30% del costo totale ammissibile e per la quota di investimento non ammissibile a contributo.

La rendicontazione degli interventi infrastrutturali avverrà secondo le procedure previste dal Programma POR CREO FESR 2014-2020 e dalle linee guida approvate con Decreto dirigenziale n.6621 del 22/07/2016, nel rispetto dei target intermedi di risultato di seguito stabiliti:

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	CRONOPROGRAMMA DI SPESA				TOTALE
	2018	2019	2020	2021	
"La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e	2.031.504,35		2.912.816,32	2.912.816,33	7.857.137,00

adeguamento" (Lotto 1 e Lotto 2) della Regione Toscana					
"Villa Medicea di Poggio a Caiano – restauro e recupero funzionale dello scalone di collegamento tra il giardino superiore e quello inferiore" del Polo Museale della Toscana:	50.000,00	305.541,00			355.541,00
"La Grotta degli Animali nel giardino della Villa Medicea di Castello" del Polo Museale della Toscana:	195.951,42	95.000,00	149.034,29	149.034,29	589.020,00
Polo Museale della Toscana: intervento "Le cantine della Villa Medicea di Cerreto Guidi: intervento di recupero e restituzione al pubblico" del Polo Museale della Toscana	50.000,00	241.572,00			291.572,00
"Il Palazzo Mediceo di Seravezza: climatizzazione per una migliore fruibilità degli ambienti" del Comune di Seravezza		244.444,00			244.444,00
TOTALE	2.327.455,77	886.557,00	3061850,61	3061850,62	9.337.714,00

In linea con il cronoprogramma di spesa sopra riportato la Regione Toscana provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa del contributo spettante per gli interventi da avviare con il presente Accordo di programma, tenuto conto dell'esigibilità degli anticipi da erogare secondo quanto disposto dal DD 6621/2016.

Si dà atto che in corso di attuazione del Programma la quota dei costi complessivi prevista per ciascun beneficiario potrà essere rimodulata nei limiti del costo totale complessivo dello studio di fattibilità così come dettagliato nell' Allegato A) del presente Accordo. L'approvazione dei quadri economici variati e del nuovo costo totale e contributo ammissibile, a seguito di verifica istruttoria di Sviluppo Toscana, verrà approvata in attuazione dell'Accordo con atto amministrativo senza procedere a nuova sottoscrizione di Atti Integrativi all'Accordo stesso.

Articolo 5 **Modalità di erogazione delle risorse e monitoraggio**

La Regione Toscana ha individuato per la gestione delle risorse POR FESR 2014-2020 Sviluppo Toscana SPA tramite apposita convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n. 6289 del 15/7/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento delle funzioni di gestione e controllo e pagamento dell'Azione 6.7.1 del POR FESR 2014-2020.

Pertanto le risorse previste dal presente Accordo saranno erogate da Sviluppo Toscana secondo le modalità di cui al decreto dirigenziale n. 6621 del 22/7/2016 e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Per l'intervento "La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento" LOTTO 2 della Regione Toscana non si applica tale modalità di erogazione del contributo poiché, in un'ottica di semplificazione delle procedure di attuazione, l'impegno di spesa verrà assunto direttamente dall'ufficio regionale del responsabile del procedimento, Settore Patrimonio e Logistica, in qualità di stazione appaltante, senza affidare a Sviluppo Toscana la funzione di Responsabile di pagamento.

Articolo 9 Adempimenti dei firmatari

La Gallerie degli Uffizi, quale soggetto Capofila del progetto di area tematica, coordina i soggetti della rete e assume il ruolo di referente unico nei confronti della Regione Toscana in riferimento al progetto stesso.

Per i progetti di cui al presente Accordo di programma i soggetti beneficiari opereranno da stazione appaltante delle opere ai sensi del Dlgs.n. 50 del 18 Aprile 2016 e successive modificazioni.

La Regione Toscana – Settore Patrimonio Culturale, Siti Unesco, Arte Contemporanea, Memoria, provvederà a monitorare l'andamento dell'Accordo in coerenza con gli obiettivi del POR FESR 2014-2020 e in collaborazione con i soggetti sottoscrittori provvederà :

- a) a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo e a proporre, se necessario, iniziative correttive;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale, ricadente nella propria sfera di competenza, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Per la Regione Toscana

Il Presidente
Enrico Rossi

Per la Gallerie degli Uffizi

Il Direttore
Eike Schmidt

Per il Polo Museale della Toscana

Il Direttore
Stefano Casciu

Per il Comune di Seravezza

Il Sindaco
Riccardo Tarabella

Allegato B1

Titolo Intervento	“La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento”
Beneficiari o/ Soggetto Attuatore	Regione Toscana –(Settore Patrimonio e Logistica)
Area di localizzazione	Comune di Firenze
Gli obiettivi, i contenuti	Il progetto complessivo prevede il restauro per la piena fruibilità del corpo principale della villa medicea di Careggi. L'intervento risulta articolato in lotti funzionali. Nell'ambito del presente Accordo viene finanziato il 1° LOTTO di lavori relativo al recupero del tetto e delle facciate, già realizzato impedendo l'avanzamento degli ammaloramenti al fine di preservare le caratteristiche di grande rilievo architettonico che contraddistinguono l'edificio. Il 2° LOTTO che verrà avviato con successivo atto integrativo prevede il ripristino degli interni con opere di trasformazione funzionale dell'edificio sia sotto l'aspetto impiantistico che tecnologico con interventi di rifunzionalizzazione nel rispetto dell'impianto originario. Nell'ambito del progetto generale di recupero della villa è stata prevista – da un'apposita Commissione composta da rappresentanti della Regione e delle Soprintendenze fiorentine – una futura destinazione a spazi espositivi- servizi con l'individuazione di specifici percorsi per la visione dei prestigiosi ambienti favorendo, così come previsto dalla normativa in materia di beni culturali, la piena fruibilità della villa.
Costo e fonti finanziarie	TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO (LOTTO 1 e 2): € 7.857.143,00 COSTO TOTALE AMMISSIBILE (LOTTO 1 e 2) € 7.857.137,00 CONTRIBUTO AMMISSIBILE POR FESR (LOTTO 1 e 2) € 5.499.995,90 di cui LOTTO 1 COSTO TOTALE AMMISSIBILE.....€ 2.031.504,35 CONTRIBUTO FESR AMMISSIBILE€ 1.422.053,05 COFINANZIAMENTO RT(*)€ 609.451,30 (*decreti dirigenziali di impegno n.364 del 24/1/2014 - n. 6180 del 10/12/2015 - n. 3912 del 24/7/2015 - n. 6660 del 29/12/2015) di cui LOTTO 2 COSTO TOTALE AMMISSIBILE.....€ 5.825.632,65 CONTRIBUTO FESR AMMISSIBILE€ 4.077.942,85 COFINANZIAMENTO RT(**)€ 1.747.689,80 (** cap. 63329 Bilancio RT annualità 2019)
Cronoprogramma delle attività	LOTTO 1 (già realizzato) Progettazione definitiva : inizio 22/01/2010 - fine 16/12/2010 Progettazione esecutiva : inizio 17/12/2010 - fine 20/12/2011 Aggiudicazione lavori: 24/01/2014 Esecuzione lavori: inizio 13/06/2014 - fine 15/7/2016 LOTTO 2 Progettazione definitiva : inizio 22/01/2010 - fine 16/12/2010 Progettazione esecutiva : inizio 08/05/2019 - fine 28/02/2020 Aggiudicazione lavori: 30/11/2020 Esecuzione lavori: inizio 01/12/2020- fine 31/12/2022

DECRETO 25 settembre 2019, n. 146

Comitato regionale di cui all'art. 15 A.C.N. medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali (Intesa 17.12.2015). Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, recepito con Atto d'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 17/12/2015;

Premesso che il suddetto ACN prevede, all'articolo 15, l'istituzione, presso ciascuna Regione, di un Comitato paritetico composto da:

- quattro rappresentanti delle Aziende, individuati dalla Regione
- cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione;

Considerato che lo stesso articolo 15 dell'ACN sopra citato prevede che l'Assessore alla Sanità o suo delegato integri la parte pubblica e presieda il Comitato, e stabilisce inoltre che la composizione, l'attività e le funzioni del Comitato siano definite a livello regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2019, n. 890 che demanda al Presidente della Giunta regionale la costituzione del nuovo Comitato regionale di cui all'articolo 15 dell'ACN sopra citato, prevedendone la seguente composizione:

- a) presidente: l'Assessore regionale al Diritto alla Salute o un suo delegato;
- b) membri di parte pubblica individuati dalla Amministrazione Regionale: i funzionari referenti per la materia specialistica ambulatoriale presso le Aziende Usl Toscana Nord Ovest, Toscana Centro, Toscana Sud Est e della Società della Salute Bassa Val di Cecina, di cui 4 titolari e 4 supplenti;
- c) membri di parte medica di cui n. 4 titolari e n. 4 supplenti designati dal Sindacato SUMAI, e n. 1 titolare e n. 1 supplente designati da Federazione CISL Medici;

Considerato che la stessa DGR n. 890/2019 demanda al Presidente della Giunta regionale la costituzione del Comitato e che, ai sensi della stessa DGR, la composizione del Comitato rientra nei casi esclusi dall'applicazione della l.r. 5/2008, articolo 1, comma 1 bis, lettere b) e c);

Vista la nota del 28 agosto 2019 del Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale con la quale vengono proposti i nominativi dei membri di parte pubblica e vengono trasmesse le designazioni dei membri di parte medica;

Vista inoltre la nota dell'Assessore regionale al Diritto alla salute, con la quale viene delegato per la Presidenza del Comitato il Dr. Mauro Maccari, Dirigente responsabile del Settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità;

Considerato che nella nota sopra citata il Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale ha attestato, per il Dr. Maccari, la conciliabilità dell'incarico con il normale svolgimento delle mansioni e la compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti proposti per la nomina, oltre ad accettare l'incarico, attestano il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto, altresì, che il Comitato regionale oggetto della presente nomina resta in carica fino alla costituzione del nuovo Comitato regionale in seguito alla sottoscrizione del nuovo Accordo collettivo nazionale e che per la partecipazione al Comitato non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di costituire il Comitato regionale di cui all'articolo 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, recepito con Atto d'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 17/12/2015, e di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 890/2019, nominando i seguenti componenti:

Presidente

- Mauro Maccari, delegato dall'Assessore regionale al Diritto alla salute

Membri di parte pubblica titolari:

- Bruno Latella (Azienda Usl Toscana Centro)
- Fabio Michelotti (Azienda Usl Toscana Nord Ovest)
- Gabriella Gaggi (Azienda Usl Toscana Sud Est)
- Franco Berti (Società della Salute Bassa Val di Cecina)

Membri di parte pubblica supplenti:

- Gioacchino Amato (Azienda Usl Toscana Centro)
- Antonella Tomei (Azienda Usl Toscana Nord Ovest)
- Paola Bruni (Azienda Usl Toscana Sud Est)

- Donatella Pagliacci (Società della Salute Bassa Val di Cecina)
 Membri di parte medica titolari:
 - Lucia Pierazzoli (SUMAI - Azienda Usl Toscana Centro)
 - Oriana Frediani (SUMAI - Azienda Usl Toscana Centro)
 - Carlo Panesi (SUMAI - Azienda Usl Toscana Nordovest))
 - Chiara Vezzosi (SUMAI - Azienda Usl Toscana Sud Est))
 - Maria Antonia Pata (Federazione CISL Medici - Azienda Usl Toscana Centro)
 Membri di parte medica supplenti:
 - Andrea Tori (SUMAI - Azienda Usl Toscana Centro)
 - Leonardo Marini (SUMAI - Azienda Usl Toscana Centro)
 - Giuseppe Pitanti (SUMAI - Azienda Usl Toscana Nord Ovest)
 - Fausto Pennarola (SUMAI - Azienda Usl Toscana Sud Est)
 - Caterina Perra (Federazione CISL Medici - Azienda Usl Toscana Centro).

Il Comitato così costituito avrà durata fino alla nomina del nuovo Comitato regionale in seguito alla sottoscrizione del nuovo Accordo collettivo nazionale.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
 Enrico Rossi

DECRETO 27 settembre 2019, n. 147

Accordo di programma "MERCATO DEI FIORI DI PESCIA - MODIFICA - INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER DESTINAZIONE DEI RIBASSI D'ASTA" tra Regione Toscana e Comune di Pescia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-

ministrativi) per il quale "a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 459 dell'8/4/2019 che approva lo schema di Accordo di programma ad essa allegato "MERCATO DEI FIORI DI PESCIA - MODIFICA - INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER DESTINAZIONE DEI RIBASSI D'ASTA" tra Regione Toscana e Comune di Pescia;

Preso atto che:

1) con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 19-09-2019 il Comune di Pescia ha approvato l'accordo di programma di cui sopra;

2) la sottoscrizione dell'accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione, con apposizione della marca temporale e contestuale invio agli altri sottoscrittori sono avvenuti in data 26/9/2019;

DECRETA

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 34 sexies comma 1 della l.r. 40/2009 l'"Accordo di programma "MERCATO DEI FIORI DI PESCIA -MODIFICA- INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER DESTINAZIONE DEI RIBASSI D'ASTA" tra Regione Toscana e Comune di Pescia.

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009.

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
 Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

**MERCATO DEI FIORI DI PESCIA
MODIFICA-INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
PER DESTINAZIONE DEI RIBASSI D'ASTA**

(Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, degli artt. 34 bis e ss. della l.r. 40/2005 e della l.r. 35/2011)

REGIONE TOSCANA

con sede in palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, 50122 Firenze
rappresentata dal Presidente dott. Enrico Rossi

e

COMUNE DI PESCIA

piazza Giuseppe Mazzini n. 1, 51017 Pescia (Pt)
rappresentato dal Sindaco sig. Oreste Giurlani

PREMESSO:

A) con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 2016, n. 175 è stato approvato l'Accordo di Programma per manutenzione e valorizzazione del Mercato dei Fiori di Pescia;

A1) in detto accordo, che faceva seguito a pregressi accordi e protocolli con il Comune di Pescia, si stabiliva:

1) di provvedere a lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell'immobile Comicent e quindi assicurare continuità allo svolgimento del servizio pubblico di mercato dei fiori in modo da porre le premesse per il mantenimento dei livelli occupazionali legati allo svolgimento del medesimo mercato;

2) di avviare un percorso di valorizzazione dell'immobile al fine di prevedere l'eventuale possibilità di utilizzazione del Comicent anche a fini diversi dallo svolgimento del mercato dei fiori attesa la sua particolare tipologia costruttiva ed ubicazione nella città (grande piazza coperta priva di colonne, adiacente la rete ferroviaria e circondato da viabilità sovracomunale), pur nella considerazione che l'immobile principale conserva ampiamente lo scopo per il quale molti anni fa e venne realizzato con risorse statali (fini agrosilvo-pastorali);

A2) ai fini appena detti, la Regione ha messo a disposizione € 3.000.000,00 (euro tre milioni), stanziati dall'articolo 7 della legge regionale n. 67 del 4 ottobre 2016, a favore del Comune di Pescia da erogarsi in tre rate di pari importo:

1) la prima entro il 31-12-2016, liquidata con decreto dirigenziale n. 14369/2016, cui doveva seguire l'invio al competente settore della Giunta regionale entro il 31 marzo 2017 di allegati tecnici su interventi di immediato avvio dell'immobile Comicent ;

2) la seconda la seconda al progetto esecutivo di sistemazione del Comicent entro il 30 settembre 2017;

3) la terza al relativo provvedimento di aggiudicazione dei lavori di sistemazione entro il 30 giugno 2018;

B) con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2017, n. 150 del di approvazione della **MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER MANUTENZIONE e VALORIZZAZIONE DEL MERCATO DEI FIORI DI PESCIA:**

1) si è dato corso ad una richiesta del Commissario prefettizio in carica dal 27-6-2017 per dimissioni anticipate del sindaco che, tra l'altro, richiedeva "una revisione/rimodulazione del cronoprogramma

tecnico attuativo dell'Accordo di Programma [...] che tenga conto dei seguenti obiettivi e delle relative tempistiche" secondo questa tabella:

Obiettivo	Data	Erogazione dal parte della Regione Toscana
Presentazione del progetto definitivo [...]	30.11.2017	€ 1.000.000,00
Affidamento lavori	30-11-2018	€ 1.000.000,00

2) si è stabilito che il Comune di Pescia trasmettesse entro 60 giorni alla Giunta regionale l'elenco completo delle opere necessarie agli interventi di immediato avvio del Mercato dei Fiori di Pescia con l'indicazione analitica dei relativi costi e delle relative priorità e il relativo cronoprogramma;

3) si confermavano gli obblighi di rendicontazione di tutti gli interventi oggetto del d.p.g.r. 175/2016 stabilendo altresì che in difetto di adempimento degli obblighi di trasmissione appena detti, la Giunta regionale procedesse alla revoca del contributo già concesso con il decreto dirigenziale n. 14369/2016 e, in caso di inadempienza agli obblighi di rendicontazione ulteriori, dei contributi successivi.

PRESO ATTO che:

- a) il Comune di Pescia ha adempiuto gli obblighi stabiliti dal d.p.g.r. 150/2017;
- b) in particolare, l'aggiudicazione definitiva è avvenuta il 12 e 19 novembre 2018;
- c) con decreto dirigenziale 15229 dell'11-10-2017 sono stati impegnati € 2.000.000,00 (euro duemilioni) di cui:
 - c1) liquidati al Comune di Pescia € 1.000.000,00 nel 2018, relativamente all'impegno assunto sull'esercizio 2017;
 - c2) liquidati al Comune di Pescia € 888.419,51 nel 2019, relativamente all'impegno assunto sull'esercizio 2018;
- d) la liquidazione di cui al punto c2) è avvenuta per un importo inferiore all'originario importo impegnato e pari ad € 1.000.000,00 per il 2018, in quanto si è verificato un ribasso di gara pari a € 111.580,49 (euro centoundicimilacinquecentootanta/49);
- e) la somma di cui al punto d) e pari ad € 111.580,49 risulta essere stata reimputata sull'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2021, con la DGR n. 363/2019;

VISTA la richiesta del Comune di Pescia trasmessa via pec il 5-3 u.s. con la quale:

- a) si chiede di poter destinare ad ulteriori lavori di manutenzione del Mercato dei Fiori di Pescia il ribasso d'asta appena detto;
- b) si trasmette:
 - b1) studio di fattibilità dell'intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria immobile ex Comicent – Opere di immediato avvio inerenti alla sostituzione di una parte dei discendenti pluviali;
 - b2) lo studio di fattibilità tecnico-economica comprensivo di:
 - relazione generale;
 - computo metrico-estimativo ed elenco prezzi unitari per un importo di € 104.402, 38 (euro centoquattromilaquattrocentodieci/38);
 - quadro tecnico-economico per un importo complessivo dei lavori di € 130.177,24 (euro centotrentamilaquattrocentosette/24);
 - b3) copia della deliberazione della Giunta municipale del comune di Pescia n. 50 del 4-3-2019 di approvazione del progetto;

PRESO ATTO che la differenza fra il citato importo relativo al quadro tecnico-economico dei nuovi lavori da realizzare ed i citati realizzati ribassi d'asta, pari a € 18.596,75, è a carico del comune di Pescia;

Visti:

- 1) l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- 2) il capo II bis del titolo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo di programma, ad integrazione e modifica degli Accordi di Programma per manutenzione e valorizzazione del Mercato dei Fiori di Pescia di cui ai d.p.g.r. 175/2016 e 150/2017 ed in continuità con le loro finalità, destina i ribassi di asta relativi ai lavori finanziati con i citati precedenti accordi, pari a € 111.580,49 (euro centoundicimilacinquecentootanta/49), ad ulteriori interventi di manutenzione del medesimo Mercato.

2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Erogazione e controlli

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente accordo, il Comune di Pescia trasmette alla Giunta regionale il cronoprogramma dell'implementazione degli interventi finanziati con i ribassi d'asta di cui all'articolo 1 ed inerenti alla sostituzione di una parte dei discendenti pluviali del Mercato dei Fiori, come da documentazione del Comune trasmessa alla Giunta regionale il 5-3-2019, citata in premessa.

2. La Regione eroga le risorse di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità:

- a) acconto nella misura del 60% del contributo al momento della comunicazione del comune di Pescia che nulla osta all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
- b) saldo del restante 40% a seguito della certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera, da realizzare entro il 31-12-2019.

3. Il comune di Pescia:

- a) conferma entro trenta giorni successivi dalla comunicazione di cui alla lettera a) del comma 2 l'avvenuto avvio della procedura di gara, pena la revoca del finanziamento;
- b) rendiconta l'attuazione di tutte le fasi del cronoprogramma di cui al comma 1; in difetto di adempimento ed in caso di ritardi, la Giunta regionale procede alla revoca del contributo, salvo eventi imprevedibili o forza maggiore.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di tutti gli interventi ribaditi dall'articolo 3 del d.p.g.r. 150/2017.

Art. 3

Collegio di vigilanza

1. Si conferma il Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 5 del d.p.g.r. 175/2016.
2. A modifica del comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 175/2016, la dr.ssa Carla Donati è sostituita dal dott. Paolo Pantuliano, dirigente regionale.

Art. 4

Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma di integrazione e modifica degli Accordi di Programma di cui ai d.p.g.r. 175/2016 e 150/2017, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della l.r. 40/2009.
2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies l.r. 40/2009); dalla data di pubblicazione fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti. Il presente accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.
3. Ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 241/1990, il presente accordo è sottoscritto in forma digitale e l'originale dell'accordo e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

GIUNTA REGIONALE**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1160

Art. 57 della LR 10/2010 - Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA relativo al progetto di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 18,00 MW in località Murci, Podere San Domenico nel Comune di Scansano (GR)” di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 24 del 20 gennaio 2014. Proponente: Ecosyntax S.r.l., DINIEGO.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 concernente “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 104/2017 - “Attuazione della Direttiva 2014/52/UE” in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

Vista la L. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Vista la L.R. 40/2009 - “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

Visto il D.Lgs 42/2004 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Richiamata la propria delibera:

C.R. n. 37/2015 “Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”;

Visto che

- con delibera G.R. n. 24 del 20 Gennaio 2014 era stata espressa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni

di cui al previgente art.57 della L.R. 10/2010, pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 17,4 Mwp in un’area collinare, con una estensione di circa 36 ha, posto in località Murci, Podere San Domenico nel Comune di Scansano (GR);

- al punto 4 del deliberato della suddetta delibera DGR 24/2014 era stato fissato il termine quinquennale di efficacia della VIA di cui trattasi a decorrere dalla pubblicazione della stessa, effettuata nella specie sul B.U.R.T. n. 4 del 29/01/2014;

Visto che

- con istanza depositata ai sensi dell’art. 57 della L.R. 10/10 dalla società ECOSYNTAX S.r.l. (Proponente) presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA) in data 30/01/2019, successivamente perfezionata con nota depositata in data 06/03/2019, è stata richiesta la proroga di anni cinque (5) del termine di validità della VIA di cui alla sopra citata Delibera della Giunta Regionale n. 24 del 20/01/2014, relativa all’intervento in oggetto;

- nell’istanza medesima risultano esplicitate le motivazioni della mancata presentazione dell’istanza per il rilascio del titolo autorizzativo dovute:

- alla revisione della potenza di connessione e della Soluzione Tecnica Minima Garantita (STMG) da parte di TERNIA rispetto a quanto esaminato nel progetto sottoposto a VIA;

- ad una nuova soluzione dell’opera di connessione, da parte di TERNIA, che prevede una Sottostazione di smistamento in entra-esce sulla linea a 132 kV a singola sbarra. Tale opera, da realizzarsi sempre entro il perimetro già autorizzato con decreto VIA pubblicato nel BURT n.4 del 29 gennaio 2014, occuperà uno spazio molto inferiore rispetto al precedente, circa ml.60 x ml.40.

Preso atto che ad oggi le opere di che trattasi non sono state autorizzate e, conseguentemente, non sono state realizzate;

Visto l’art. 57 della suindicata L.R. n. 10/10 riguardante la “Proroga dei termini” dei provvedimenti di VIA;

Dato atto che

- con nota del 13/03/2019, il Settore VIA procedente ha comunicato al Proponente ed agli altri Soggetti interessati, l’avvio del procedimento di proroga richiesto ed ha indetto, allo scopo, apposita Conferenza di Servizi Istruttoria ex art. 14, comma 1, della L. 241/90, finalizzata ad effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo in

oggetto, nonché ad acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti interessati, dandone avviso sul sito Web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. 40/2009;

- nell'ambito del procedimento è pervenuta una osservazione del pubblico, da parte del Comitato Scansano SOS Geotermia;

- la Conferenza dei Servizi ha svolto i propri lavori nelle sedute in data 10/05/2019 e 25/07/2019 e, sulla base della documentazione agli atti, dei pareri e contributi espressi dagli Enti interessati, dagli uffici di competenza ed in particolare dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Arezzo, Siena e Grosseto e dal Settore regionale Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio- la medesima Conferenza ha evidenziato la necessità che "...il progetto sia sottoposto ad una nuova valutazione di impatto ambientale, al fine anche di approfondire le criticità evidenziate della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Arezzo, Siena e Grosseto e dal Settore regionale Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio nei relativi pareri espressi alla luce dell'attuale quadro normativo in materia di paesaggio di cui al PIT/PPR approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015";

Dato atto che l'approfondita attività istruttoria della Conferenza di Servizi, in merito alla richiesta di proroga di cui in oggetto, è stata espletata alla luce di tutti i pareri e contributi tecnici acquisiti, nonché di quanto emerso dalla discussione svolta durante le due sedute di Conferenza, anche con il contraddittorio del Proponente, tenuto conto, dell'osservazione pervenuta, tutto quanto come documentato nel verbale di seduta conclusiva dei lavori della CdS, tenutasi in data 25/07/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Rilevato che:

- le risultanze istruttorie così come emerse dall'attività svolta dalla Conferenza di Servizi hanno sostanzialmente evidenziato elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga oggetto di esame;

- con riferimento alla verifica dello stato di ottemperanza delle prescrizioni impartite dalla VIA del 2014 - da attuare prima dell'autorizzazione - il Proponente ad oggi non ha ancora provveduto a fornire alcun elaborato;

- il progetto per la realizzazione di un di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 17,4 Mwp posto in località Murci, Podere San Domenico nel Comune di Scansano (GR) oggetto della richiesta di proroga della VIA del 2014 è - oggi - non autorizzato e non realizzato;

Dato atto che, conseguentemente a quanto emerso dai lavori della CdS, il Settore VIA procedente, con propria

nota del 30/07/2019, ha provveduto a comunicare alla Società ECOSYNTAX srl., ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, i motivi che non consentono di accordare la proroga di che trattasi, in particolare:

- l'integrazione al PIT, con valenza di Piano paesaggistico, così come approvata con Delibera C.R. n. 37/2015, che rende necessaria l'acquisizione di nuove valutazioni in merito alle condizioni ambientali e territoriali di specie, volte ad accertare allo stato attuale la sussistenza della sostenibilità ambientale dei progetti di che trattasi;

- la ricaduta dell'intervento, per alcune parti marginali, in vincolo paesaggistico di cui all'art.142 comma lettera g) - territori coperti da foreste e boschi - del Dlgs 42/2004, per cui si applicano le prescrizioni di cui all'Allegato 8B~del PIT/PPR con particolare riferimento all'art. 12.3' punto 1 e punto 3 che risultano disattese, verificato che l'intorno paesaggistico presenta importanti beni culturali (con particolare riferimento all'abitato di Saturnia) la cui percezione visiva verrebbe, da e verso gli stessi, irrimediabilmente compromessa;

- la non conformità con la sopraggiunta variante parziale al piano Strutturale del Comune di Scansano, approvata Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 14.04.2016 nelle cui Norme, all'art. 23 c.9.6, definisce le prescrizioni in materia di energia rinnovabile e dove, riguardo il solare fotovoltaico, stabilisce che la realizzazione degli impianti è da localizzare in aree appartenenti o in stretta contiguità, ad aree destinate ad attività estrattive, industriali o artigianali o in centri per lo stoccaggio e la trasformazione di prodotti agricoli non appartenenti ad aziende agricole;

- le importanti dimensioni dell'impianto fotovoltaico 36 Ha che comporterebbero un forte impatto paesaggistico estetico precettivo nei confronti dei beni paesaggistici e culturali presenti con conseguente compromissione dell'esistente paesaggio agrario di notevole valore;

- il consolidato assetto socio-economico-ambientale del contesto territoriale di riferimento;

Visto che nulla è pervenuto in esito alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 da parte della società ECOSYNTAX srl;

Valutato, per tutto quanto sopra esposto, in particolare alla luce dell'attuale assetto programmatico e al consolidato assetto ambientale del contesto territoriale di riferimento, di confermare le valutazioni espresse nel citato verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 25/07/2019 e ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della proroga richiesta;

Ritenuto di condividere le valutazioni e le conclusioni espresse dalla Conferenza di Servizi come sopra riportate ed illustrate;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di negare, per le motivazioni espresse in premessa e meglio dettagliate nel verbale di seduta di CdS in data 25/07/2019, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale – all. A), la proroga del termine di efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla delibera G.R. n. 24 del 20 Gennaio 2014, proroga richiesta dalla società ECOSYNTAX Srl, con istanza in data 30/01/2019;

2) di dare atto che è facoltà per il proponente di presentare nuova istanza di avvio di un procedimento di VIA, che tenga conto e risolva le problematiche espresse nell'istruttoria del presente procedimento;

3) di notificare, a cura del Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale, il presente atto alla società ECOSYNTAX srl;

4) di comunicare, a cura del Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale il pre-

sente atto agli Uffici, alle Agenzie Regionali ed agli altri Soggetti interessati;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico regionale

CONFERENZA DI SERVIZI (artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 25 Luglio 2019
(seconda seduta)

Oggetto: L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di "Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 18,00 MW in località Murci, Podere San Domenico nel Comune di Scansano (GR). Proponente: ECOSYNTAX S.r.l.,

VISTI

- La L.R. 1/2009;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 104/2017;
- la L.R. 10/2010;
- la L. 241/1990;
- la L.R. 40/2009;
- la L.R. 30/2015
- la L.R. 65/2014;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO che

- ai fini dell'esame e valutazione della richiesta di proroga in oggetto, pervenuta in data 30/01/2019 (prot AOOGR/43972) presso il competente Settore regionale VIA e perfezionata in data 14/7/2016, è stata indetta la presente Conferenza di Servizi Istruttoria ex art. 14, comma 1, della L. 241/90;

- nell'ambito della prima seduta della Conferenza - svoltasi in data 10 maggio 2019 - previa regolare convocazione del Settore procedente del 13/03/2019 prot. n. 0116338 e di cui qui si intendono integralmente richiamati i contenuti documentati nell'apposito Verbale - sono stati trattati in sintesi i seguenti aspetti:

- la peculiare finalità della Conferenza istruttoria di specie volta all'esame della proroga di VIA;
- il riepilogo del procedimento di VIA del 2013-2014 con relativa descrizione del progetto dell'impianto fotovoltaico già proposto e delle caratteristiche delle aree interessate dallo stesso; quindi il richiamo delle valutazioni svolte al riguardo e conseguenti determinazioni conclusive concernenti la pronuncia favorevole di VIA con prescrizioni (delibera G.R. n. 24/2014 avente durata quinquennale);
- la descrizione della documentazione complessivamente depositata dal proponente (consistente in: Relazione Tecnica, Elaborato inserimento catastale dell'area interessata dall'intervento, provvedimento conclusivo di VIA, visura camerale, visure catastali Cappellani - Magini; particelle Cappellani - Magini, Opzione acquisto Cappellani, Magini - FISI, Opzione cessione FISI-Ecosyntax srl); a corredo dell'istanza di proroga in esame dalla quale si evincono le motivazioni addotte dallo

stesso a sostegno della proroga richiesta nonché le sue dichiarazioni circa lo stato di attuazione di delle prescrizioni VIA impartite con la pronuncia del 2014;

- è stato poi dato atto dei pareri e contributi tecnici pervenuti presso il Settore VIA procedente in data anteriore alla seduta;
- il proponente ha proceduto ad esporre le motivazioni della propria richiesta facendo in proposito riferimento ai problemi per l'acquisizione dei terreni interessati dal progetto e aziendali che la società ha avuto negli ultimi anni, ad oggi in via di risoluzione, ha inoltre informato che le prescrizioni attengono a fasi successive all'acquisizione dell'autorizzazione;
- di seguito, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Uffici pubblici presenti in seduta, hanno svolto i rispettivi interventi in tema di aggiornamento di normative, Piani, atti in genere sopravvenuti e relativa verifica delle attuali condizioni del contesto ambientale e territoriale interessato dall'opera di che trattasi; il Sindaco del Comune di Scansano, a questo proposito, ha ribadito gli elementi riportati nel parere già inviato, per i quali l'Amministrazione ha espresso contrarietà alla proroga della pronuncia di VIA sul progetto in esame, tra i quali la vocazione agricola del territorio con particolare riferimento all'istituzione della DOC del Morellino di Scansano.

gli elementi raccolti nel procedimento e la discussione sviluppata al riguardo durante la seduta hanno rilevato la necessità, ai fini della conclusione del procedimento in oggetto, di acquisire i contributi tecnici dei Settori regionali competenti in materia di paesaggio, di pianificazione del territorio, di biodiversità e in materia di pianificazione e autorizzazione energetica;

la Conferenza ha quindi disposto l'aggiornamento dei propri lavori ad una successiva seduta (inizialmente prevista per il 18 giugno 2019) al fine di poter svolgere più precisi approfondimenti relativamente ai richiamati nuovi aspetti della pianificazione ed, in genere, di tutti gli atti sopravvenuti.

DATO ATTO che

- con lettera prot. AOOGR/386089/P.140 del 28/09/2016, trasmessa a tutti i soggetti interessati, il Settore VIA procedente ha quindi provveduto ad inviare il verbale della prima seduta della CDS e contestualmente a modificare, per esigenze di ufficio, la convocazione della seconda seduta prevista per il 18.06.2019, al giorno 20.06.2019;

- con nota acquisita al Prot. 0233232 del 10/06/2019, il Proponente ha chiesto l'accesso agli atti in relazione ai contributi istruttori eventualmente sopraggiunti successivamente alla Conferenza di Servizi del 10/05/2019; in esito a detta richiesta il Settore VIA procedente con nota del 13/06/2019 ha trasmesso al Proponente i contributi istruttori di: Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, Regione Toscana - Settore "Servizi Pubblici Locali Energia e inquinamenti" e Regione Toscana Settore - " Settore Tutela della Natura e del Mare"

- con nota Prot. 0224348 del 03/06/2019 il Settore VIA procedente ha comunicato a tutti i soggetti invitati il rinvio della seconda riunione della conferenza di servizi al 21/06/2019 a causa di altra Conferenza di Servizi, convocata da altro settore;

- in data 19/06/2019 Prot.0245194 il Proponente, in riscontro alla richiesta della SABAP per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria.

- conseguentemente con successiva comunicazione del 19/06/2019 Prot.AOOGR/0245755 il Settore medesimo, al fine di consentire ai soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi la valutazione della nuova documentazione inviata, è stata comunicata la nuova convocazione per la data odierna della **seconda seduta** della Conferenza di Servizi Istruttoria in oggetto alla quale sono stati invitati i seguenti Soggetti:

- Provincia di Grosseto
- Comune di Scansano
- Comune di Manciano
- Unione Comuni Colline del Fiora
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Arezzo, Siena e Grosseto



- Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale
- Autorità Idrica Toscana
- Acquedotto del Fiora
- ARPAT - Settore VIA e VAS
- Azienda USL Toscana Sud Est
- IRPET
- TERNA Rete Italia SpA

i seguenti settori regionali:

- Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti
- Settore Tutela della natura e del mare
- Settore Genio Civile Toscana Sud
- Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua
- Settore Programmazione Viabilità
- Settore Progettazione e realizzazione viabilità, Arezzo, Siena e Grosseto
- Settore Pianificazione del Territorio
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio
- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente
- Settore Autorità di gestione Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole

- dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi istruttoria è stato dato avviso sul sito Web della Regione Toscana, ai sensi della L.R. 40/2009;

- l'odierna riunione avente luogo in data 25.07.2019 presso gli uffici del Settore VIA-VAS- Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana, in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana 1, è stata aperta alle ore 10.20 dalla Responsabile del Settore procedente Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Settore Autorità di gestione Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole	Marco Minucci	Delegato
ARPAT – Settore VIA-VAS	Antongiulio Barbaro	Responsabile
Comune Scansano	Roberto Bucci	Responsabile

Sono presenti:

- in rappresentanza della Società richiedente il Dott. Abraham Martin, accompagnato dai tecnici così come riportati nel foglio firme conservato agli atti del settore VIA;

sono inoltre presenti i funzionari regionali Anna Maria De Bernardinis e Francesca Materazzi del Settore VIA;

la Responsabile del Settore VIA, Arch. Carla Chiodini, richiama la finalità della presente seduta che - come si rileva dal primo verbale del 10 maggio u.s. - è volta ad acquisire puntuali approfondimenti della pianificazione ed in genere dei rilevanti atti sopraggiunti in materia rispetto alla pronuncia di VIA rilasciata in data 20 gennaio 2014, sull'opera in parola, ciò quale presupposto necessario per poter stabilire l'attualità (o meno) della sostenibilità ambientale del progetto posto che - ad oggi - le singole matrici potrebbero risultare modificate e, come tali, suscettibili di riesame;

pertanto, al fine di avviare una corretta e proficua discussione dei soggetti presenti, l'Arch. Carla Chiodini innanzitutto illustra l'istruttoria sin qui svolta dando lettura del Verbale del 10 maggio u.s. che contiene le prime valutazioni di competenza dei soggetti partecipanti a quella seduta e dei pareri e contributi tecnici pervenuti e dell'osservazione in data anteriore alla stessa che sostanzialmente così si sono espressi:

- **Acquedotto del Fiora** con nota prot.AOOGRT/139038 del 28/03/2019, segnala la presenza nell'area interessata dal progetto di due condotte idriche gestite dalla stessa Società e invita il proponente a richiedere, al momento della progettazione esecutiva, il tracciamento dei sottoservizi per verificare eventuali interferenze tra l'intervento e le reti di cui sopra. .

- **Settore Programmazione Viabilità** con nota prot. AOOGRT/170006 del 18/04/2019, non rileva elementi di particolare rilevanza in relazione alle strade regionali ed alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM..

- **Settore Genio Civile Toscana Sud** con nota prot. 181666 del 02/05/2019, non esprime valutazioni ostative in merito, con alcune prescrizioni;

- **Provincia di Grosseto** con nota prot.187446 del 07/05/2019, non rileva condizioni ostative o altri elementi di criticità rispetto ai contenuti del vigente strumento di pianificazione provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.C.P. n.20 del 11/06/2010)

- **Comune di Scansano** con nota prot. 189256 del 08/05/2019, evidenzia come l'area oggetto dell'istanza di proroga sia una di notevole pregio paesaggistico a vocazione agricola e interessata all'istituzione della DOC del Morellino di Scansano e pertanto anche alla luce del vigente quadro programmatico, di pianificazione ed, in genere, degli atti sopravvenuti a seguito della VIA del 2014, esprime parere CONTRARIO all'istanza di proroga in oggetto.

L'Arch Carla Chiodini richiama inoltre l'**osservazione**, già pervenuta in data anteriore alla prima seduta e ne riassume i rispettivi contenuti come di seguito:

L'osservazione fa riferimento alla L.R. 11/2011 della Regione Toscana in cui sono individuate come aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra le "Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e Aree I.G.P. Ricorda che l'area rientra nella DOCG del Morellino di Scansano e Aree I.G.P., è Distretto Rurale della Maremma e vanta caratteristiche di integrità paesaggistica, ed evidenzia le seguenti problematiche :

- 1) il consumo improprio di suolo agricolo (36 ha),
- 2) l'impatto sui terreni dovuto alle opere infrastrutturali e/o all'utilizzo inevitabile di prodotti per la pulitura dei pannelli che andrebbero a ricadere nel sistema idrico;
- 3) la modificazione del paesaggio oltre che l'impatto visivo in considerazione dell'estensione eccessiva dell'impianto;
- 4) i benefici economici limitati a pochi soggetti;

L'Arch Carla Chiodini informa poi i presenti che successivamente alla seduta della CDS del 10 maggio sono pervenuti presso questo Settore **ulteriori contributi tecnici** - quali quello dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 16/05/2019 prot.n. 0199775), e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Arezzo, Siena e Grosseto (nota del 22/05/2019 prot.n. 0208475) - qui di seguito riportati:

L'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota del 16/05/2019 rileva che:

"In merito al procedimento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa e delle pregresse istruttorie acquisite agli atti, considerate le competenze di questa Autorità derivanti dai propri strumenti di pianificazione vigenti, ai soli fini della istanza di proroga della D.G.R. n. 24 del 20 gennaio 2014, si conferma e si precisa quanto segue.

-Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA) – Il PGRA (approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017, consultabile sul sito www.appenninosettentrionale.it) rappresenta lo strumento di pianificazione di riferimento per la pericolosità ed il rischio di alluvioni nel territorio del bacino; il PGRA sostituisce il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per quanto riguarda la pericolosità da alluvione. Nella definizione delle previsioni urbanistiche le amministrazioni sono tenute al rispetto della disciplina di PGRA con particolare riferimento al Capo II, Sezione I "Pericolosità da alluvione – Norme e indirizzi a scala di bacino".

Sulla base della documentazione trasmessa, l'ambito territoriale interessato dal progetto in argomento sembra risultare esterno alle aree classificate a pericolosità idraulica. Pertanto non è dovuto il parere di

questa Autorità di bacino ai sensi del PGRA.

-Piano di bacino stralcio "Assetto Idrogeologico"(PAI), per la pericolosità e il rischio da frana - Il PAI "frane"(Deliberazione 25 gennaio 2005 n. 12, Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Ombrone, in BURT n. 7 del 16.2.2005)), in seguito all'approvazione del PGRA, mantiene i propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica del bacino. Il PAI, pertanto, è lo strumento del Piano di Bacino per l'individuazione delle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante e definisce, in base al proprio quadro conoscitivo, norme e condizioni di uso a cui le amministrazioni si devono attenere per la predisposizione dei propri strumenti urbanistici e per le

eventuali varianti. Si precisa in proposito che, con decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 6 del 19 febbraio 2018, si è preso atto dei quadri conoscitivi in merito alla pianificazione di bacino, trasferiti dalla regione Toscana con nota n. 2617 del 06.07.2017.

Lo shape-file disponibile è consultabile all'indirizzo:

http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841.

In riferimento all'ambito territoriale in argomento si conferma che l'area interessata dalle opere in progetto non ricade in pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata del PAI, così come già indicato nel "Contributo sulle integrazioni presentate" rif. 8595, AOO-GRT/216259/N.010.020 del 26/08/2013 del Bacino Regionale Ombrone. Al Comune di Scansano – che legge per conoscenza – si ricorda che il contributo sopra richiamato precisava comunque che "in sede di adozione del nuovo strumento di governo del territorio, i suddetti fenomeni di dissesto (come evidenziato nello Studio geologico redatto a supporto del SIA ndr) dovranno essere considerati come aree a pericolosità geomorfologica elevata, inoltre dovrà essere applicato sulle stesse l'art. 14 delle Norme di Piano del PAI" (pag. 1).

-Piano di Gestione Acque delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG) – Il PdG, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 consultabile sul sito www.appenninosettentrionale.it, rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica nel distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei. Le nuove previsioni non dovranno quindi produrre deterioramento di corpi idrici eventualmente interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano. "

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Arezzo, Siena e Grosseto con nota del 22/05/2019 rileva che:

" (.....)

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Viste le leggi regionali n. 10/2010;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27.04.2015, pubblicata nel B.U.R.T. n. 27 del 20.05.2015, con riferimento alla scheda di Ambito 18 "Maremma Grossetana", agli Abachi regionali delle Invarianti e la Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all'Elaborato 8B.

Richiamato che ai sensi del Capo Vil, art. 20, comma 4 "Conformazione e adeguamento al Piano degli attivi di governo del territorio" della Disciplina di Piano del PIT-PPR, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica sono soggetti al procedimento di Conformazione/Adeguamento al PIT-PPR.

Che le previsioni in oggetto, per essere adeguate al PIT-PPR, devono allinearsi alla disciplina d'uso prevista per lo specifico ambito, garantendo il perseguimento degli obiettivi di qualità ivi contenuti e assicurare la coerenza con le Direttive ed il rispetto delle Prescrizioni, come anche specificato nell'ambito dell'Accordo sottoscritto tra Regione Toscana e MIBAC il 17.05.2018.

Atteso che la richiesta in argomento interessa ambiti di rilievo paesaggistico ed eventuali beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Premesso che i contenuti della Variante in un procedimento di adeguamento devono prendere in considerazione come premessa il quadro delle tutele, in riferimento al quale orientare la pianificazione in ragione delle direttive e delle criticità rivelate dal PIT-PPR.

Premesso che il territorio del Comune di Scansano ricade "Ambito 18 Maremma Grossetana" del PIT-PPR e che per tale Ambito il Piano ha identificato, da una premessa storico-evolutiva dell'assetto antropico del territorio, criticità, obiettivi e prescrizioni da attuare; che per tale ambito il Piano ha identificato, data una premessa storico- evolutiva dell'assetto del territorio, criticità, obiettivi e prescrizioni da attuare.

AB
M



Per quel che concerne la tutela diretta l'ambito comunale del territorio di Scansano è interessato dai seguenti provvedimenti di tutela paesaggistica:

vincolo ope legis ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) "i territori coperti da foreste e da boschi";

Dato atto che si ritiene necessaria acquisire la verifica eventuale interferenza sulla intervisibilità per la presenza di beni architettonici della Parte II del Codice, per i quali deve essere verificata l'eventuale interferenza sulla intervisibilità;

In riferimento a quanto sopra, quindi, si richiama la necessità di esplicitare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla relativa scheda di Ambito e nei confronti della Disciplina Statuaria del PIT-PPR

In merito all'ambito tutelato de iure (territori boscati) si richiama l'esplicitazione all'ottemperanza all'Elaborato 8B della Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR, in cui essendo indicate le direttive e le criticità rilevate in relazione ad essi, si prescrivono le azioni e le strategie che gli enti territoriali sono chiamati ad attuare.

Pertanto, al fine di poter esprimere il parere di competenza si chiede di acquisire con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima della convocazione della conferenza) la seguente documentazione:

1) Relazione a firma di dottore forestale per la verifica dimostrata puntuale e certificata dal tecnico circa l'eventuale rispetto degli obiettivi, direttive e prescrizioni dell'art 12 dell'allegato 8B del P.I.T. nonché della disciplina d'Ambito "18 Maremma Grossetana" (INVARIANTI STRUTTURALI, INDIRIZZI PER LE POLITICHE DISCIPLINA D'USO), della Disciplina Generale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con delibera di Consiglio Regionale (n.37 del 27.03.2015) e di coerenza rispetto alla disciplina statutaria del PIT-PPR (con particolare riferimento alle invariante 1/1, invariante 1/2, invariante 1/4, invariante II; i paesaggi rurali storici della toscana, visibilità caratteri percettivi -intervisibilità assoluta e ponderata)

2) Rilievo forestale e florovetazionale, nel quale vengano puntualmente censite le essenze arboree presenti, in particolare dovranno essere individuate le alberature costituenti il soprassuolo, determinandone l'età, la specie, la formazione di appartenenza e la consistenza; produrre una più approfondita e dettagliata carta tematica relativa alla vegetazione e flora presenti.

3) Caratterizzazione vegetazionale dell'area attraverso un apposito studio fitosociologico finalizzato a connotare gli habitat presenti.

4) verifica e valutazioni, con idonea elaborazione cartografica riguardo la presenza di ricettori sensibili, sia interni che esterni per un ampio e congruo intorno, di interesse paesistico, culturale ed ambientale, che potrebbero essere comunque interessati dall'intervento in oggetto....";

L'Arch. Chiodini informa che il Proponente, presa visione del sopra riportato parere della Soprintendenza, in data 19/06/2019 (protocollo regionale n. 0245194) ha presentato documentazione integrativa volontaria che è stata trasmessa a tutti i soggetti invitati alla conferenza dei Servizi assieme alla comunicazione di rinvio della seduta.

La Responsabile procede quindi ad illustrare gli ulteriori pareri e contributi istruttori ad oggi pervenuti.

L'Arch. Chiodini informa innanzitutto che, con riferimento alla necessità emersa nella scorsa riunione, di acquisire i contributi tecnici dei Settori regionali competenti in materia di paesaggio, di pianificazione del territorio, di biodiversità e in materia di pianificazione e autorizzazione energetica, ai fini della conclusione del procedimento, in esito a specifica richiesta formulata allo scopo dal settore VIA procedente nell'ambito della nota di trasmissione del verbale della seduta del 10/05/2019, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici e ne dà lettura:

- nota del 03/06/2019 Prot. 0224068 del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti nella quale viene rilevato che:

"Alla data di approvazione della pronuncia di VIA in questione (20 gennaio 2014) in materia di energia, i riferimenti statali e regionali, di cui sopra, per gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 1 MW erano:

• *PIER 2008 "Piano di Indirizzo Energetico Regionale", approvato con deliberazione di consiglio regionale del 08/07/2008.*

• *Legge Regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)", nonché, in sua attuazione, la 3. Deliberazione Consiglio Regionale n. 68 del 2011*

"Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio")", così come integrata dalla DGR n. 107 del 20-02-2012.

- Delibera Consiglio regionale Toscana n.15 dell'11 febbraio 2013 "Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'articolo 205 quater, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)".
- D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- DM Burden Sharing (Dm 15 marzo 2012).
- Strategia energetica nazionale (SEN) 2013 approvata con decreto interministeriale dell'8 marzo 2013.

Ad oggi in materia di energia, i riferimenti per gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 1 MW sono:

1. PAER 2015 "Piano Ambientale ed Energetico Regionale" approvato con deliberazione di consiglio regionale n.10 dell'11 febbraio 2015;
2. Allegato 3 alla Scheda A.3 dello stesso PAER "Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra";
3. La DCR di cui alla lettera c) succitata;
4. Le Linee Guida di cui alla lettera d) succitata;
5. Il DM Burden sharing di cui alla lettera e) succitata;
6. Strategia energetica nazionale (SEN) 2017 approvata con decreto interministeriale del 10 novembre 2017. Concentrandosi sugli atti nominalmente cambiati:

(prima del 20/01/2014)

- Il PIER 2008 si poneva l'obiettivo del 20% di FER al 2020 per quanto riguarda l'insieme dei consumi da usi elettrici e termici dell'energia (escluso quindi il settore dei trasporti).

Per il fotovoltaico si stimava un contributo di circa 150 MW pur dando conto che il contributo, in fase di forte modifica degli scenari, avrebbe potuto essere assai maggiore.

Si dava conto della possibilità data dalle norme nazionali di realizzare gli impianti fotovoltaici in aree agricole pur sottolineando che "è tuttavia necessario assicurare l'armonizzazione di tali opportunità con le esigenze proprie della gestione del territorio, per garantire, come continua il comma 7 dello stesso articolo, la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari, la tutela delle biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"

- La LR 11/2011 e la conseguente DCR 68/2011 costituiscono una prima applicazione della disciplina delle "aree non idonee" che la legislazione statale (D.M. 10-9-2010. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) ha voluto riservare alle sole regioni. Negli stessi atti è contenuto un quadro organico di prescrizioni e limitazioni inerenti il fotovoltaico a terra.

- La SEN 2013 sulle rinnovabili intendeva superare gli obiettivi della c.d. strategia europea '20-20- 20', contribuendo in modo significativo alla riduzione di emissioni: ci si attende un 19-20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi, che corrisponderebbe sui consumi primari energetici a circa il 23%.

Al riguardo la SEN 2013 stimava un possibile contributo del fotovoltaico al 2020 pari ad una produzione in Italia di circa 30 TWH.

(ad oggi)

- Il PAER 2015 in materia di rinnovabili riprende gli obiettivi minimi assegnanti dal DM Burden sharing 2012 alla Toscana: 16,5 % di consumi da FER termiche ed elettriche su tutti i consumi energetici, equivalenti a più del 20% sul consumo solo termico ed elettrico. Stima un possibile contributo del fotovoltaico al 2020 di 900 MW di potenza installata in Toscana.

Parallelamente al PIER, il PAER da conto che "alcune tipologie di fonti o di impianti possono avere impatti non del tutto positivi su alcune matrici ambientali. È pertanto obiettivo del PAER minimizzare l'impatto non positivo che l'utilizzo di alcune fonti energetiche rinnovabili (o di alcune tipologie di impianto) possono avere su alcune matrici ambientali." Il PAER rimanda al riguardo agli specifici allegati sulle aree non idonee.

- E' al riguardo necessario segnalare che l'Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER, dedicato al fotovoltaico a terra, riprende e conferma in toto la disciplina di cui alla LR 11/2011 e DCR 68/2011.

- Gli obiettivi della SEN 2017 sono spostati al 2030: sulle FER la SEN si pone l'obiettivo di arrivare ad una

quota di rinnovabili di almeno il 28% sui consumi lordi finali al 2030. All'interno di questo obiettivo la parte assegnata al fotovoltaico è peculiare: lo scenario disegnato dalla SEN al 2030 vede sostanzialmente una triplicazione dell'attuale produzione da fotovoltaico (23 TWH al 2015, 27 stimati TWH al 2020, 72 stimati TWH al 2030), che così diventerebbe la principale fonte rinnovabile in Italia.

La SEN, visti questi scenari, sottolinea che è necessario per il futuro sviluppare una regolamentazione che guidi e contenga questa grande crescita del fotovoltaico con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del consumo di suolo, ma non dà al riguardo prescrizioni o indicazioni immediate e dirimenti.

CONCLUSIONI

Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo

Favorevole con le seguenti raccomandazioni (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza): aspetti programmatici:

Energia

In sintesi negli atti di programmazione energetica non si rilevano modifiche al quadro delle limitazioni e delle prescrizioni inerenti il fotovoltaico a terra, avendo il PAER confermato l'impalcatura della LR 11/2011."

nota del 04/06/2019 Prot. 0225884 del Settore Tutela della Natura e del Mare nel quale viene rilevato che:
 "(...) L'impianto per quanto di grande dimensione (36 ettari), risulta esterno a qualsiasi ZSC/ZPS e distante almeno 2,2 Km dalla ZSC/ZPS "Medio corso del Fiume Albegna" IT51A0021

ESPRIME

la seguente valutazione:

In relazione alla richiesta di intervento "realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 18,00 MW in località Murci, Podere San Domenico nel Comune di Scansano (GR), pratica pervenuta ns Uffici in data 14.05.2019 prot. 197480 è possibile concludere in maniera oggettiva che non sono prevedibili incidenze significative sui Siti Natura 2000, (...)".

L'Arch. Carla Chiodini informa che in esito alla trasmissione del verbale della precedente seduta sono pervenuti i contributi tecnici di alcuni settori regionali e ne dà lettura:

- Settore Genio Civile Toscana Sud che nella nota del 18/06/2019 Prot.0244631 conferma quanto riportato nel precedente contributo del 02/05/2019 in cui veniva comunicato che "...ai soli fini della proroga della tempistica di cui alla DGRT 24/2014, non esprime valutazioni ostative in merito.

Si precisa che nelle successive fasi progettuali, qualora gli interventi proposti (a titolo di esempio non esaustivo: fabbricati, manufatti, scarichi, attraversamenti) dovessero interferire con i corsi d'acqua e/o loro pertinenze idrauliche riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, dovranno pervenire a questo Settore specifiche istanze utili al rilascio degli atti autorizzativi/concessori previsti dalla normativa vigente (R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016)";

- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente che nella nota del 19/06/2019 Prot. 0245021 rileva che:

".....Per quanto attiene le materie di competenza si richiama il rispetto di quanto prevede la normativa forestale regionale in materia di vincolo idrogeologico (Legge e Regolamento Forestale della Toscana) e in particolare il rispetto di quanto previsto ai seguenti punti:

1) Titolo II Capo III Sez. II

2) Titolo III

del DPGR 48/R/2003. Le suddette prescrizioni sono comunque già espresse nel provvedimento di VIA di cui alla DGR n°24 del 20 gennaio 2014"

L'Arch. Carla Chiodini informa infine che ai fini dello svolgimento della presente seduta della Conferenza, successivamente al deposito della citata documentazione integrativa volontaria, sono pervenuti i pareri e contributi istruttori (allegati al presente verbale) dei seguenti soggetti e procede a darne lettura:

- Terna (Prot. 257768 del 01/07/2019);

- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente (Prot. 0272183 del 11/07/2019);

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (Prot. 0280332 del 17/07/2019);

- Comune di Scansano (Prot. 0281842 del 18/07/2019);

- Genio Civile Toscana Sud (Prot.0286744 del 23/07/2019);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Arezzo, Siena e Grosseto (Prot.0284223 del 22/07/2019).

Precisa che non è pervenuto alcun contributo tecnico da parte del Settore Pianificazione del Territorio.

A QUESTO PUNTO vengono invitati i presenti a svolgere i rispettivi interventi al riguardo all'oggetto:

il Dott. Barbaro di ARPAT ricorda che la valutazione effettuata dall'Agenzia nell'ambito del presente procedimento di proroga è stata quella di verificare il permanere o meno delle condizioni ambientali e di pianificazione rispetto alle quali sono state effettuate le valutazioni nell'ambito del procedimento di VIA del 2014.

Il Dott. Minucci del Settore Autorità di gestione Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole dichiara che, alla luce del parere del Settore SPL del 03/06/2019, che conferma in toto la disciplina della L.R. 11/2011 e della DCRT 68/2011, per gli aspetti agricoli di competenza non sussistono elementi di novità rispetto alle valutazioni espresse nell'ambito del procedimento di VIA del 2014 dal settore all'epoca competente in materia.

Il Proponente ricorda che si tratta di un'area abbandonata da oltre 20 anni.

L'Arch. Bucci del Comune di Scansano al riguardo concorda con il proponente sul fatto che le aree siano abbandonate tuttavia ricorda che la proposta progettuale non è in linea con le strategie di recupero individuate dall'amministrazione comunale per tali tipi di aree.

Si conclude la discussione.

VISTO che la richiesta di proroga in esame riguarda l'impianto fotovoltaico in oggetto valutato positivamente nel 2014 e, tuttavia, ad oggi non autorizzato e di conseguenza non realizzato.

PRESO ATTO di quanto affermato dal proponente, riguardo le motivazioni della mancata realizzazione dell'intervento, dovute ai problemi per l'acquisizione dei terreni interessati dal progetto e aziendali che la società ha avuto negli ultimi anni, ad oggi in via di risoluzione;

PRESO ATTO che il Proponente ad oggi non ha ancora avviato alcuna attività finalizzata all'ottemperanza delle prescrizioni da attuare prima dell'autorizzazione, riportate nella Delibera G.R. n. 24/2014 recante pronuncia di compatibilità ambientale sull'impianto fotovoltaico in oggetto;

DATO ATTO che l'approfondita attività istruttoria della presente Conferenza di Servizi in merito alla richiesta di proroga di cui in oggetto è stata espletata alla luce di tutti i pareri e contributi tecnici acquisiti, nonché di quanto emerso dalla discussione svolta durante le due sedute, tenuto conto, della osservazione pervenuta;

DATO ATTO che, l'attuale quadro normativo in materia di paesaggio, riferito al PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015 è intervenuto successivamente alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla Delibera G.R. n. 24/2014;

RILEVATO che, con riguardo agli aspetti paesaggistici il Proponente ha presentato integrazioni volontarie consistenti in alcuni foto inserimenti aggiuntivi (*elaborato Verifica ricettori sensibili*) e una nuova relazione forestale con argomentazioni integrative relative al PIT-PPR e sue invarianti strutturali (*Relazione per la verifica rispetto art. 12 allegato 8 B PIT e disciplina ambito 18 maremma grossetana*);

DATO ATTO di quanto osservato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Arezzo, Siena e Grosseto e dal Settore regionale Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio in relazione ai contenuti delle integrazioni volontarie di Giugno 2019;

AS
AS
M

RITENUTO necessario che il progetto sia sottoposto ad una nuova valutazione di impatto ambientale, al fine anche di approfondire le criticità evidenziate della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Arezzo, Siena e Grosseto e dal Settore regionale Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio nei relativi pareri espressi alla luce dell'attuale quadro normativo in materia di paesaggio di cui al PIT/PPR approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015

CONSIDERATO che il progetto ad oggi non ha ancora ottenuto la necessaria autorizzazione paesaggistica;

VALUTATO, per tutto quanto sopra esposto, e in particolare alla luce dell'attuale assetto programmatico e al consolidato assetto socio-economico-ambientale del contesto territoriale di riferimento, che non sussistono i presupposti per il rilascio della proroga richiesta;

VISTA la disciplina regionale in tema di "Proroga dei termini" (art. 57 della vigente L.R. 10/10);

PER TUTTO QUANTO SOPRA visto, esposto e considerato;

LA CONFERENZA

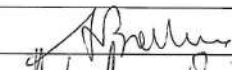
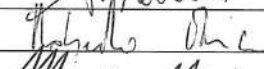
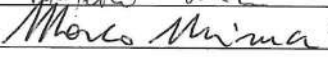
- **CONCLUDE** l'istruttoria in senso **sfavorevole** all'accoglimento della istanza di proroga di VIA di cui in oggetto diretta all'adozione del provvedimento conclusivo di diniego della stessa.

Nel caso il Proponente intenda reiterare la valutazione già svolta si suggerisce di tenere in considerazione i pareri e contributi tecnici acquisiti nell'ambito del presente procedimento al fine di superare le eventuali criticità in essi evidenziati.

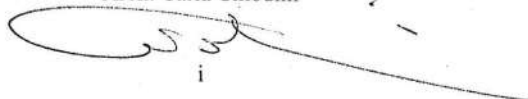
Del presente verbale viene data lettura da parte della Responsabile ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 11:10.

Firenze, 25 luglio 2019

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Antongiulio Barbaro	
Roberto Bucci	
Marco Minucci	

La Responsabile del Settore
VIA, VAS, Opere Pubbliche
di Interesse Strategico regionale
Arch. Carla Chiodini



DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1161

Definizione requisiti, criteri e modalità ex art. 53, comma 2-bis, L.R. 10/2010 per la formazione di un elenco soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica, nell'ambito di procedimenti regionali di VIA.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 - "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Visto il D.Lgs. n.152/2006 - "Norme in materia ambientale" Parte seconda-Procedure per la VAS, per la VIA e per l'AIA - come integrato e modificato dal D. Lgs. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114." ed, in particolare, gli artt. 24-bis e, comma 6, 27-bis riguardanti l'istituto partecipativo dell'Inchiesta pubblica;

Vista la L.R. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" ed, in particolare, l'art. 53 concernente la disciplina regionale dell'Inchiesta Pubblica;

Considerato che con la L.R. n. 25/2018 - "Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/10 e alla l.r. 46/2013." sono state apportate, tra le altre, modifiche ed integrazioni alla disciplina regionale relativa all'inchiesta pubblica, prevedendo, all'art. 53, nuove forme e modalità ai fini dello svolgimento della stessa;

Richiamato, in particolare i comma 2, 2bis e 2ter dell'art. 53 della L.R. 10/2010 ove si stabilisce:

2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal Presidente e da almeno due commissari. Il Presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal Presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il Presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.

2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di Presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione.

2 ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del Proponente;

Visto e considerato che le disposizioni suindicate del comma 2-bis prevedono che, ai fini della indicazione del Presidente dell'inchiesta Pubblica da parte dell'Autorità competente della VIA, il Presidente dell'Inchiesta pubblica debba essere individuato nell'ambito di apposito elenco, da formarsi sulla base di apposita deliberazione della Giunta Regionale che individui i necessari requisiti e presupposti, come espressi nelle norme in parola;

Ritenuto pertanto di procedere, con il presente atto, a specificare e definire requisiti, criteri e modalità ex comma 2-bis in questione;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 12.09.2019;

A voti unanimi

DELIBERA

A) di definire e disciplinare, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli elementi richiamati dal comma 2-bis dell'art. 53 della L.R. 10/2010 ai fini di consentire all'Autorità competente di VIA di indicare, nell'ambito di apposito elenco di soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, il nominativo del Presidente delle inchieste pubbliche di VIA ai sensi del comma 2 medesimo articolo 53.

B) di dare mandato alla suindicata struttura operativa di VIA di predisporre gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza dello stesso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1

Requisiti, criteri e modalità ex art.53, comma 2-bis, LR10/2010 per la formazione di un elenco di soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica, nell'ambito di procedimenti regionali di VIA.

1. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco di soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica**1.1 Requisiti generali**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica è necessario il possesso, alla data della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea; oppure cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge; i soggetti non italiani devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (pari al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue);
- b) possesso dei diritti civili e politici;
- c) titolo di studio: diploma di laurea (DL), di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparato alle classi di laurea magistrale, ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successivo decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle materie di cui alle aree professionali indicate al successivo punto 2; per i titoli di studio conseguiti all'estero dovrà essere presentata la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento ai sensi della legislazione vigente;
- d) requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali: è richiesta, all'atto della manifestazione d'interesse, una comprovata esperienza professionale nelle aree di attività di cui al successivo punto 1.2.

1.2 Requisiti professionali

Possono essere iscritti nell'elenco di cui al punto 1.1 coloro che dimostrano di avere una comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti aree di attività:

a) Area ambientale:

- a1) esperti in tutela ambientale, della biodiversità, del suolo e del sottosuolo con esperienza nell'analisi delle componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna, ecosistema) ovvero nell'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo e del sottosuolo per la valutazione degli effetti e delle incidenze delle opere sugli equilibri ecologici e sulla conservazione della biodiversità, nonché per l'individuazione delle necessarie misure di mitigazione e compensazione degli impatti e delle incidenze ambientali derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere;
- a2) esperti con una qualificazione specialistica nell'inquinamento e nel risanamento delle diverse matrici ambientali in relazione agli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti dalle pertinenti normative di settore a livello comunitario e nazionale;
- a3) esperti con qualificazione specialistica in analisi e valutazione degli effetti e delle incidenze sull'ambiente naturale e antropico, anche in termini cumulati e sinergici, determinati dalle emissioni associate ad impianti industriali e alle infrastrutture civili lineari/puntuali.

b) Area economica:

- b1) esperti in materia di pianificazione e programmazione in grado di analizzare e valutare i rapporti di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e di programmazione settoriale previsti ai vari livelli, comunitario, nazionale e locale, in relazione agli effetti ambientali attesi;
- b2) esperti in analisi economica sistematica con competenze in ambito ambientale, in grado di valutare gli effetti, anche economici, sulla comunità territoriale in cui insiste l'opera sottoposta a valutazione.

c) Area giuridica:

- c1) magistrati e avvocati, anche dello Stato, che abbiano maturato esperienze in diritto dell'ambiente;
- c2) professori universitari in materie giuridiche, con competenze in ambito di: diritto dell'ambiente, diritto amministrativo, diritto pubblico anche comparato, diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale;
- c3) professori universitari in scienze politiche, con competenze in ambito ambientale e nella gestione dei

conflitti e dei processi decisionali.

d) Area salute pubblica:

d1) esperti con qualificazione specialistica e comprovata esperienza nell'analisi e nella valutazione degli impatti di progetti civili, industriali ed infrastrutturali sulla salute umana.

2. Criteri di valutazione dei requisiti

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è considerata "comprovata esperienza professionale" lo svolgimento di attività professionale direttamente riferibile alle singole aree di attività di cui al precedente punto 1.2 per un periodo complessivo non inferiore ad anni 5 (cinque).

Qualora il candidato abbia già assunto incarico di componente del Comitato di Inchiesta pubblica (Presidente o Commissario) il periodo complessivo di cui sopra è ridotto ad anni 3 (tre).

I requisiti di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di cui al paragrafo 4 per la presentazione delle manifestazioni d'interesse all'iscrizione nell'elenco.

3. Cause ostative all'iscrizione nell'elenco per svolgimento del ruolo di presidente

Non possono svolgere il ruolo di Presidente d'inchiesta pubblica e quindi non possono essere iscritti nell'elenco, i soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, l'ambiente, il sentimento per gli animali e la salute pubblica, nonché coloro che non siano di condotta incensurabile, così come disciplinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

4. Modalità di formazione dell'elenco di soggetti qualificati a svolgere il ruolo di presidente di inchiesta pubblica.

La competente struttura operativa di VIA di cui all'art. 47, comma 2, della L.R. 10/2010:

a) predisporre apposito avviso pubblico "per la formazione dell'elenco di soggetti qualificati a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica", nel quale sono evidenziati gli elementi di cui ai sopraelencati paragrafi 1, 2 e 3 indicando le modalità e il termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse a cui devono essere allegati il Curriculum vitae del candidato unitamente alla dichiarazione del medesimo di non trovarsi nelle condizioni descritte al paragrafo 3 ;

b) dispone la pubblicazione dell'avviso sul BURT, nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e sul sito Web regionale della VIA;

c) a seguito della presentazione delle manifestazioni d'interesse, verifica il possesso dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle cause ostative sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e sulla base di quanto dichiarato nel Curriculum vitae, potendo richiedere agli interessati, ove ritenuto opportuno e senza formalità alcuna, delucidazioni e chiarimenti in merito;

d) forma l'elenco degli iscritti rispettando l'ordine cronologico di ricezione della domanda;

e) cura la pubblicazione dell'elenco sul sito Web regionale della VIA.

L'elenco ha una validità di 5 (cinque) anni ed è aggiornato almeno ogni 3 (tre) anni.

5. Modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere.

5.1 Selezione del soggetto incaricato

Il soggetto da incaricare per lo svolgimento del ruolo di Presidente di inchiesta pubblica è selezionato fra i soggetti iscritti nell'elenco, previa verifica dell'assenza dei motivi di inconfiribilità di cui al paragrafo 5.2.

Nella prima selezione successiva all'istituzione dell'elenco, il soggetto da incaricare è selezionato sulla base del criterio dell'ordine di arrivo delle domande.

Le selezioni successive alla prima sono effettuate nel rispetto del principio di rotazione e di parità di genere tra gli iscritti nell'elenco. Pertanto, i soggetti da incaricare sono selezionati applicando il duplice criterio dello scorrimento dell'elenco in base all'ordine di arrivo delle domande e dell'alternanza di genere rispetto agli incarichi precedentemente conferiti.

5.2 Motivi di inconferibilità dell'incarico

a) L'accertamento della sussistenza, in capo al candidato selezionato, di una delle cause ostative descritte al paragrafo 3 determina l'inconferibilità/ decadenza dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

b) Il soggetto individuato deve inoltre dichiarare di non avere e non avere intrattenuto nei due anni precedenti, rapporti di collaborazione o consulenza, comunque denominati, anche svolti a titolo gratuito, con il Proponente e/o imprese ad esso correlate; dovrà altresì dichiararsi disponibile a non assumere, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque denominati, anche a titolo gratuito, con il Proponente per il quale è stato svolto il singolo incarico e/o imprese ad esso correlate.

c) Il soggetto individuato deve altresì dichiarare di non ricadere nelle seguenti situazioni di conflitto di interesse:

- nei due anni precedenti al conferimento dell'incarico non deve essere stato componente della giunta o del consiglio del/i comune/i territorialmente interessato/i dagli impatti;
- non deve avere residenza e/o domicilio nel/i comune/i territorialmente interessato/i dagli impatti;
- non deve essere proprietario di immobili e non deve avere interessi di rilevanza economica (per esempio essere socio e/o titolare di attività economiche) nel/i comune/i territorialmente interessato/i dagli impatti.

L'accertamento della sussistenza dei motivi di inconferibilità di cui ai punti b) e c) determina l'inconferibilità / decadenza dell'incarico.

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1165

Modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata e standardizzata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 126/2016. Attuazione dell'art. 98bis della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, "Norme sul sistema delle autonomie locali" e in particolare l'articolo 98 bis della legge medesima, il quale disciplina il caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione, per l'adempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione, previsti da disposizioni statali, di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", e in particolare l'articolo 2, che prevede l'adozione, con accordi o intese in sede di Conferenza Unificata, di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive, e l'obbligo delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle suddette istanze, segnalazioni e comunicazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli medesimi, attribuendo alla Regione, previa assegnazione di un congruo termine, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti;

Visti gli Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU), del 22 febbraio 2018 (Repertorio atti n. 18/CU) e del 17 aprile 2019 (Repertorio atti n. 28 CU) e del 25 luglio 2019 (Repertorio atti n. 73/CU) concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e di edilizia, i quali definiscono esaurientemente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati e della documentazione da allegare e sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, tenendo conto delle specifiche normative regionali;

Considerato che gli Accordi stabiliscono i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni, comunicazioni (segnatamente i comuni singoli o associati e le unioni di comuni cui i comuni partecipanti hanno affidato le funzioni, le province) sono tenute ad adempiere agli obblighi di pubblicazione;

Considerato che gli Accordi prevedono, per taluni moduli, che le Regioni, entro termini definiti, provvedano a personalizzare la modulistica unica nazionale sulla base delle normative regionali di settore, e che pertanto, in tali casi, l'obbligo di pubblicazione concerne la modulistica unica approvata dalla Regione, mentre, in assenza di normativa regionale in materia, l'obbligo concerne direttamente la modulistica unica nazionale;

Considerato che spetta alla Regione provvedere anche alla successiva manutenzione della modulistica unica regionale, e in particolare agli aggiornamenti conseguenti a adeguamenti normativi o a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche meramente formali;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a), a norma del quale la Regione ha facoltà di nominare commissari quando l'esercizio di generali poteri sostitutivi o la nomina di commissari sono previsti espressamente da leggi statali o regionali;

Considerato che l'articolo 98 bis della l.r. 68/2011 prevede, prima dell'esercizio del potere sostitutivo a norma della l.r. 53/2001, che la struttura regionale competente svolga a livello tecnico un'attività di monitoraggio in collaborazione con gli enti locali, per verificare la pubblicazione della modulistica e la rimozione di quanto risulta pubblicato in difformità, e che, a seguito di detto monitoraggio, provveda alla segnalazione della mancata pubblicazione o della mancata rimozione di modulistica non conforme, assegnando agli enti interessati un congruo termine per l'adempimento;

Considerato che, a norma dell'articolo 98 bis della l.r. 68/2011, occorre prevedere, con una o più deliberazioni della Giunta regionale, in relazione agli obblighi di pubblicazione di moduli unificati e standardizzati in materia di attività edilizia e di attività produttive di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo 126/2016:

- i casi in cui l'obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto mediante collegamento a pagine web contenenti la modulistica aggiornata, ovvero a piattaforme sulle quali è resa disponibile la modulistica interessata purché ne sia garantito l'accesso in modalità non autenticata;

- le modalità della collaborazione richiesta agli enti locali, e i termini entro i quali deve svolgersi;

- i termini di svolgimento del monitoraggio e la sua eventuale ripetizione nel tempo, in particolare in relazione a modulistica nuova o oggetto di aggiornamento, fermo restando l'effettuazione del monitoraggio in presenza di puntuali rilievi pervenuti da cittadini o imprese e la previsione di una frequenza biennale, trattandosi di obblighi che coinvolgono la generalità degli enti interes-

sati e che comportano la continuità dell'adempimento nel tempo;

- le modalità della segnalazione sulla sussistenza dell'inadempimento o sulla mancata collaborazione;

Considerato che:

a) l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata sul sito istituzionale dell'ente interessato, per la finalità di semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese cui è posto e per espressa indicazione dell'articolo 98 bis della l.r. 68/2011, comporta la contestuale rimozione dal sito della modulistica precedentemente in uso non più conforme;

b) nel caso di esercizio associato di comuni, gli obblighi ricadono sull'ente responsabile dell'esercizio associato, ma i singoli comuni non possono restare esclusi da ogni obbligo, dovendo eliminare dal proprio sito istituzionale la modulistica non conforme e pubblicare il link al sito dell'ente responsabile dell'esercizio;

c) l'obbligo di pubblicazione, ferma restando la rimozione della modulistica non conforme, deve ritenersi assolto anche mediante: il collegamento a pagine web contenenti modulistica unificata aggiornata, e in particolare mediante il link alla pagina web della Regione Toscana "Modulistica unica regionale per le attività produttive e l'attività edilizia"; il collegamento al servizio telematico di Accettatore unico di livello regionale STAR; il collegamento ad altre piattaforme alle quali sia garantito l'accesso in modalità non autenticata;

d) la struttura regionale competente è da individuarsi nel Settore affari istituzionali e delle autonomie locali, della Direzione degli affari legislativi, giuridici e istituzionali, cui sono attualmente riferite la competenze sul coordinamento delle attività regionali di semplificazione;

e) il monitoraggio dei siti istituzionali finalizzato a verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata è operazione che richiede evidentemente la collaborazione dell'ente interessato;

f) il monitoraggio dei siti istituzionali può essere generale, quando è finalizzato a verificare l'adempimento di tutti gli enti interessati agli obblighi di pubblicazione, ovvero specifico, quando è finalizzato a verificare l'adempimento di un singolo ente, su segnalazione di cittadini o imprese;

g) è necessario tenere in considerazione l'eventualità di approvazioni successive in tempi ravvicinati di ulteriore modulistica al fine di definire modalità di svolgimento dei vari monitoraggi generali in tempi compatibili tra di loro, consentendo la possibilità di unificarli o di spostarli in avanti fino a sei mesi;

h) in caso di modifiche di minore rilievo alla modulistica unificata, deve essere consentito di evitare l'onere di un ulteriore monitoraggio generale e di spostarne lo svolgimento a quello successivo;

i) è necessario scandire le varie fasi del processo di monitoraggio, per consentire la massima collaborazione e l'efficacia delle verifiche cui è preordinato: comunicazione dell'avvio, visita dei siti istituzionali, segnalazione degli esiti negativi o positivi, eventuale avvio del procedimento sostitutivo; in particolare, devono essere individuati i soggetti di livello tecnico dell'ente locale che sono il riferimento necessario della struttura regionale competente quali il Segretario dell'ente e uffici competenti per materia; appare comunque necessario che del monitoraggio sia direttamente informato il livello politico di vertice dell'ente;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 27 maggio 2019, recante "Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 17 aprile 2019 (Repertorio atti n. 28 CU). Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e turistiche", sono stati approvati nuovi moduli unificati e che occorre prevedere che le disposizioni dalla presente deliberazione si applicano anche al monitoraggio già previsto dal punto 4 della medesima deliberazione 687/2019;

Considerato che, a norma dell'articolo 98 bis della l.r. 68/2011, le deliberazioni della Giunta regionale che approvano successivi moduli unificati e standardizzati possono disporre a integrazione o in deroga alle previsioni della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 12 settembre 2019;

Esperita la procedura concertativa di cui all'articolo 14 del Protocollo di intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A "Modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata e standardizzata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 126/2016", parte integrante della presente deliberazione.

2. Le disposizioni di cui all'Allegato A si applicano anche alle attività di monitoraggio che devono essere effettuate a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 687/2019. Il monitoraggio sulla modulistica approvata con la citata deliberazione n. 687/2019 sarà effettuato in concomitanza con quello sulla modulistica adottata con l'accordo del 25 luglio 2019 (Repertorio atti

n. 73/CU), fermi restando gli obblighi pubblicazione fissati alle date stabilite da ciascun accordo.

3. Disposizioni speciali, integrative o derogatorie di quelle dell'Allegato A alla presente deliberazione, possono essere dettate da successive deliberazioni della Giunta regionale, che approvano nuovi moduli unificati e standardizzati a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 126/2016, ovvero dispongono aggiornamenti o modifiche ai moduli unici già standardizzati.

4. Il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali è individuato quale struttura competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione.

5. La presente deliberazione è trasmessa, a cura del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali, ai comuni, alle unioni di comuni, alle province, alla Città metropolitana di Firenze, all'Anci Toscana e all'UPI Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A - Modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata e standardizzata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 126/2016

§1. Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 In attuazione dell'articolo 98 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le disposizioni del presente allegato sono dettate in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata e standardizzata in materia di attività produttive e di edilizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".
- 1.2 Per ottemperare agli obblighi di cui al punto 1, l'ente locale è tenuto:
- a) a pubblicare sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata più recente della modulistica unificata e standardizzata, rendendola facilmente reperibile; l'obbligo concerne
 - la modulistica unica approvata dalla Regione, previo adattamento alle vigenti normative regionali di settore della modulistica unica nazionale adottata con l'accordo o l'intesa di cui all'articolo 2 del d. lgs. 126/2016;
 - direttamente la modulistica unica nazionale laddove non sussista normativa regionale in materia;
 - b) a eliminare contestualmente dal proprio sito istituzionale la modulistica precedentemente in uso, al fine di non generare confusione nell'utenza con modulistica non conforme, e comunque modulistica integrativa o aggiuntiva o richiesta di informazioni integrative o aggiuntive non conformi alla modulistica di cui alla lettera a), salvo che ciò corrisponda a deroghe espressamente previste dalla normativa statale o regionale.
- 1.3 Nel caso di esercizio associato del Suap mediante unione di comuni o convenzione, gli obblighi di cui al punto 1.2 ricadono integralmente sull'unione o, in caso di convenzione, sull'ente responsabile dell'esercizio associato; ricade altresì sui singoli comuni associati l'obbligo di aggiornare i propri siti istituzionali, che devono risultare almeno privi di modulistica obsoleta e completi di link alla pagina del Suap associato.
- 1.4 Per l'individuazione delle modalità e dei termini per l'adeguamento della modulistica nazionale alle normative regionali di settore e del termine entro il quale gli enti locali interessati devono provvedere alla pubblicazione, si fa riferimento alle previsioni dell'accordo o dell'intesa con i quali, a norma dell'articolo 2 del d. lgs. 126/2016, sono approvati i moduli unificati e standardizzati.

§ 2. Casi in cui l'obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto con collegamenti a pagine web e piattaforme

- 2.1 Fermo restando l'obbligo di cui al punto 1.2, lettera b), di eliminare la modulistica precedentemente in uso, l'obbligo di cui al punto 1.2, lettera a), di pubblicare sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata della modulistica, si considera assolto anche quando l'ente utilizza, in alternativa, una delle seguenti modalità:
- a) il collegamento a pagine web contenenti la modulistica unificata aggiornata; rientra in detta modalità la pubblicazione - sul proprio sito istituzionale - del link alla pagina web "*Modulistica unica regionale per le attività produttive e l'attività edilizia*" del sito della Regione Toscana ove i moduli sono pubblicati;
 - b) il collegamento al servizio telematico di Accettatore unico di livello regionale – STAR (per le pratiche SUAP), tramite cui sono resi disponibili i moduli unici per attività produttive e per attività edilizia inseriti nella banca dati regionale SUAP;

- c) il collegamento ad altre piattaforme su cui è resa disponibile la modulistica unificata e standardizzata purché ne sia garantito l'accesso in modalità non autenticata.

§3 Monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione

- 3.1. Per verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1, la struttura regionale competente, Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali, procede con monitoraggi generali e specifici dei siti istituzionali degli enti locali interessati.
- 3.2. Il monitoraggio generale è rivolto a tutti gli enti locali tenuti all'adempimento, ed è attivato ogni volta che, a norma dell'articolo 2 del d. lgs. 126/2016, con l'accordo o con l'intesa ivi previsti sono adottati nuovi moduli unificati e standardizzati, ovvero sono disposti aggiornamenti o modifiche ai moduli unici già standardizzati.
- 3.3. Se, prima della data stabilita per l'avvio del monitoraggio generale, intervengono un nuovo accordo o una nuova intesa di approvazione di modulistica unificata e standardizzata, la struttura regionale competente può differire il monitoraggio generale, che dovrebbe avere luogo a seguito del primo accordo o della prima intesa, attivandolo dopo la scadenza del secondo termine stabilito per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Del differimento delle attività di monitoraggio generale è data comunicazione agli enti locali interessati. Lo svolgimento differito del monitoraggio non incide sugli obblighi di pubblicazione, che restano fissati alle date previste per l'attuazione di ciascun accordo o intesa.
- 3.4. Se nel corso di un monitoraggio generale interviene un nuovo accordo o una nuova intesa che comportano a loro volta l'attivazione di un monitoraggio generale, la struttura regionale competente, in alternativa allo svolgimento di più monitoraggi generali consecutivi, può rimodulare le attività di monitoraggio se del caso anche unificando le diverse scadenze stabilite dal monitoraggio medesimo in corso unificandole e riattivandole dopo la scadenza del secondo termine stabilito per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Della rimodulazione è data comunicazione agli enti locali interessati precisando, ove occorra, le attività che si aggiungono a integrazione delle precedenti ovvero il differimento dei termini. Gli obblighi di pubblicazione restano comunque fissati alle date previste per l'attuazione di ciascun accordo o intesa.
- 3.5. Se un monitoraggio generale è stato già concluso e nei successivi sei mesi interviene un nuovo accordo o una nuova intesa che comportano l'attivazione di un ulteriore monitoraggio, la struttura regionale competente può differire l'avvio dell'ulteriore monitoraggio fino a sei mesi dalla conclusione del precedente.
- 3.6. Il monitoraggio generale è comunque attivato entro due anni dalla conclusione del precedente, su iniziativa della struttura regionale competente, per la verifica della permanenza dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione cui al paragrafo 1.
- 3.7. In caso di segnalazioni pervenute da cittadini o imprese in ordine alla mancata pubblicazione della modulistica unica sul sito istituzionale di un singolo ente locale o alla presenza di modulistica non più conforme, il monitoraggio ha carattere specifico ed è attivato nei confronti dell'ente locale interessato. La struttura regionale competente può comunque procedere all'attivazione del monitoraggio generale in caso di pluralità di segnalazioni che, per il tipo di modulistica e per il numero di enti locali coinvolti, possono far ritenere che si è in presenza di un diffuso inadempimento degli obblighi di pubblicazione.
- 3.8. Quando le modifiche alla modulistica unificata e standardizzata di cui al paragrafo 1 riguardano interventi di carattere meramente formale, ovvero sono conseguenti all'entrata in vigore di nuova disciplina regionale, l'atto regionale che dispone le modifiche può stabilire che la verifica dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione della modulistica aggiornata sia svolta successivamente, in occasione del primo monitoraggio generale utile.

§4 Svolgimento del monitoraggio e modalità di collaborazione con gli enti locali

- 4.1. La struttura regionale competente, scaduto il termine assegnato dall'accordo o dall'intesa per la pubblicazione della modulistica sui siti istituzionali degli enti locali, comunica agli enti locali interessati la data dalla quale effettuerà il monitoraggio.
- 4.2. Nella comunicazione l'ente locale è invitato a collaborare al monitoraggio, verificando tempestivamente il corretto aggiornamento del proprio sito istituzionale e, qualora il sito non consenta fin dalla prima pagina l'immediata individuazione della collocazione dei moduli, indicando le pagine in cui i moduli sono stati collocati, in modo da facilitare le operazioni di verifica.
- 4.3. In caso di segnalazioni di cui al punto 3.7, la struttura regionale competente effettua d'ufficio il monitoraggio specifico, provvedendo direttamente, senza necessità di previa comunicazione, alle operazioni di cui al punto 4.4.
- 4.4. Alla data stabilita, la struttura regionale competente avvia il monitoraggio. Il monitoraggio consiste nella visita del sito istituzionale degli enti, nella verifica del funzionamento dei collegamenti utilizzati, nella verifica dei contenuti delle pagine web di cui alla lett. a) del punto 2.1 nonché nell'accesso alle piattaforme su cui è resa disponibile la modulistica unificata e standardizzata di cui alla lett. c) del punto 2.1. In questa prima fase il monitoraggio è diretto a accertare l'avvenuta pubblicazione della modulistica unica standardizzata e la contestuale rimozione della modulistica precedentemente in uso non più conforme, anche mediante confronto per le vie brevi con gli uffici degli enti medesimi. A conclusione di detta fase, la struttura regionale competente trasmette via PEC agli enti locali, a seconda dei casi:
 - a) la segnalazione che nelle pagine del sito effettivamente esaminate comprensive di quelle comunicate dall'ente locale secondo quanto previsto al punto 4.2 non risulta pubblicata la modulistica di cui al paragrafo 1, o risulta pubblicata modulistica non conforme; nella segnalazione sono altresì indicati le attività da svolgere per assolvere all'obbligo di pubblicazione e un congruo termine, comunque non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni lavorativi, per provvedere all'adempimento, dandone comunicazione alla struttura regionale medesima;
 - b) la comunicazione che nelle pagine del sito effettivamente esaminate risulta pubblicata la modulistica di cui al paragrafo 1, e risulta assente modulistica non conforme. Spetta in ogni caso all'Ente Locale garantire il mantenimento nel tempo di detta situazione e lo svolgimento di tutti gli accertamenti necessari per la completa rimozione dal sito di modulistica non conforme eventualmente presente.
- 4.5. La comunicazione di cui al punto 4.1, nonché le segnalazioni e la comunicazione di cui al punto 4.4 sono inviate al Segretario dell'ente e, in relazione alla modulistica da pubblicare, al responsabile del SUAP o del SUE ovvero, in assenza di SUE, al responsabile dell'ufficio edilizia, nonché, per conoscenza, all'organo politico di vertice dell'ente, sindaco del comune o sindaco della Città metropolitana o presidente dell'unione di comuni o presidente della provincia. Esse sono altresì inviate all'Anci Toscana o all'Upi Toscana, quando il monitoraggio è svolto, rispettivamente, sui siti istituzionali dei comuni e delle unioni di comuni, ovvero della Città metropolitana e delle province.
- 4.6. In caso di esercizio associato, la comunicazione di cui al punto 4.1, nonché le segnalazioni e la comunicazione di cui al punto 4.4 sono inviate al Segretario di ogni singolo Comune associato.
- 4.7. Il monitoraggio generale si considera concluso alla data della trasmissione dell'ultima delle segnalazioni o comunicazioni di cui al medesimo punto 4.4. Il monitoraggio specifico si conclude alla data della trasmissione della segnalazione o della comunicazione di cui al punto 4.4.
- 4.8. La struttura regionale competente verifica, entro trenta giorni dal termine assegnato per l'adempimento ai sensi del punto 4.4. lettera a), la conclusione del monitoraggio, se gli enti per

i quali è stata effettuata la segnalazione di cui al punto 4.4, lettera a), hanno adempiuto ai loro obblighi, avviando la procedura sostitutiva in caso di mancato adempimento o di adempimento parziale. Le verifiche sull'adempimento di quanto indicato nelle segnalazioni sono svolte seguendo l'ordine alfabetico delle denominazioni degli enti e la data di svolgimento è riportata nel decreto di diffida; è onere dell'ente locale dare comunicazione dell'avvenuto adempimento quando questo si verifica oltre i termini indicati dal punto 4.4, lettera a).

- 4.9. Nel decreto di diffida del Presidente della Giunta regionale, adottato a norma del regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)", sono indicate le attività di monitoraggio svolte e l'inadempimento riscontrato, nonché gli specifici comportamenti richiesti all'ente locale ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui al paragrafo 1.

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1170

Modifica della DGRT 868/2019 recante “Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) - Documento di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 199 “Piani regionali”;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’articolo 9 “Contenuti del piano regionale” e l’articolo 10 “Procedimento per l’approvazione del piano regionale”;

Vista la legge regionale legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)”;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare le disposizioni procedurali di cui al Titolo II, Capo I;

Richiamato in particolare l’articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014 secondo cui l’atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti contiene anche il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio, unitamente alla nomina del garante quale responsabile della sua attuazione;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1112 del 16/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell’articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014 (Norme per il Governo del territorio) e dell’articolo 17 del regolamento 4/R/2017”;

Visti in particolare gli articoli 3 e seguenti delle linee guida di cui alla precedente alinea;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 868 del 05/07/2019 “Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) – Documento di

avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014” (pubblicata sul BURT numero 29, parte II, del 17/07/2019);

Visto il documento preliminare n. 24 del 05/07/2016 approvato dalla Giunta regionale ed avente ad oggetto “Modifica Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) - Informativa ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto regionale”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 18 maggio 2016 con il quale è stata nominata Garante regionale dell’informazione e della partecipazione, di cui all’art. 37 della l.r. 65/2014, l’Avv. Francesca De Santis;

Richiamato l’allegato A della d.g.r.t 868/2019 ed in particolare il paragrafo 7 “Il programma dettagliato delle attività di informazione e di partecipazione”;

Considerato che il Piano regionale dei rifiuti di cui all’articolo 9 della l.r. 25/1998 è atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 11 comma 1 della l.r. 65/2014;

Considerato che, per errore formale, è stata esclusa l’applicazione dell’articolo 4 delle linee guida approvate con DGRT 1112/2017;

Ritenuto opportuno integrare e riapprovare il programma suddetto prevedendo, nella fase intercorrente tra l’avvio del procedimento e l’adozione del piano, un incontro pubblico aperto alla collettività ai sensi dell’articolo 4 delle linee guida approvate con DGRT 1112/2017;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente “Il programma dettagliato delle attività di informazione e di partecipazione” modificato come sopra;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 19/09/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare l’allegato 1 al presente atto contenente “Il programma dettagliato delle attività di informazione e di partecipazione”, che modifica e sostituisce il programma di cui all’art. 7 dell’allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 868 del 05/07/2019 (Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) - Documento di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014)”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul

B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato 1

7. Il programma dettagliato delle attività di informazione e di partecipazione

Il processo di formazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, si svolge dando opportuno spazio ai momenti di confronto, concertazione, informazione e partecipazione, secondo quanto previsto dalle normative regionali in materia di programmazione (l.r. 1/2015), in materia di governo del territorio (l.r. 65/2014) e in materia di Valutazione Ambientale Strategica (l.r. 10/2010) che disciplinano i vari passaggi previsti nel processo di formazione.

Il presente programma delle attività di informazione e partecipazione, di cui all'art. 17 lett. e) della l.r. 65/2014, assicura il rispetto dei livelli prestazionali d'informazione e partecipazione previsti dal regolamento regionale n. 4/R/2017 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione.), nonché dei livelli partecipativi uniformi di cui alle Linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale del 16/10/2017, n. 1112 (Approvazione delle linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014 (Norme per il Governo del territorio) e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017).

Per assolvere all'obbligo d'informazione dei cittadini e soggetti interessati, viene garantita l'accessibilità agli atti e documenti del piano e la trasparenza delle informazioni anche attraverso la pagina web del Garante regionale, nella quale viene inserito il link a tutti i documenti del piano, le attività in corso nelle diverse fasi del procedimento, il rapporto del garante preliminare all'adozione, la delibera di adozione e le successive attività di informazione fino alla delibera di approvazione.

Sulla stessa pagina, ai sensi dell'art. 3 delle Linee guida approvate con DPGR 1112/2017, verrà pubblicata una sintesi dei contenuti del piano.

I cittadini e soggetti interessati potranno sempre chiedere chiarimenti e informazioni scrivendo all'indirizzo:

garante@regione.toscana.it

Al fine di garantire una partecipazione più ampia possibile, tenuto conto dei contenuti e della scala territoriale del piano, vengono adottate le seguenti modalità da attivarsi prima e dopo l'adozione da parte del Consiglio regionale che saranno coordinate nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 36 della l.r. 65/2014 e del divieto di aggravio procedimentale.

Con riferimento alla l.r. 10/2010, l'atto sarà sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), in quanto con la presente modifica del PRB si propone, a seguito di specifica e approfondita valutazione tecnica, ambientale ed economico-finanziaria, l'eventuale superamento della previsione di realizzare un termovalorizzatore già pianificato a fronte del ricorso ad un impianto alternativo. Tali finalità saranno perseguite nel rispetto dell'impostazione strategica contenuta nel piano vigente e senza modifiche agli obiettivi dello stesso.

Con riferimento alla l.r. 1/2015, la concertazione prevista all'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio

2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), si svolgerà in due distinti momenti:

- nella fase preliminare di formazione del piano dopo la trasmissione dell'Informativa al Consiglio e l'espressione degli eventuali indirizzi da parte di quest'ultimo;
- dopo l'adozione del piano in concomitanza con la fase delle osservazioni prevista dalla l.r. 65/2014.

I contributi partecipativi raccolti in tale sede vengono acquisiti dal Garante, che ne dà conto nel rapporto preliminare all'adozione.

Viene così assicurato il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali fin dall'inizio del procedimento.

Con riferimento alla l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio), la attività di partecipazione si dall'avvio del procedimento fino alla approvazione del piano con le modalità di cui al presente programma sotto indicate.

In particolare, nella fase intercorrente tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano verrà attivata la partecipazione di tutti i soggetti interessati attraverso le seguenti modalità:

1. Un form pubblicato sulla pagina web del Garante da compilarsi da parte dell'interessato e nel quale verranno inseriti i dati del partecipante e il contributo partecipativo, attivo per 60 gg.

Dell'attivazione del form sarà data informazione mediante comunicato stampa e avviso sulla pagina web del Garante e nelle pagine web dedicate alla Programmazione - Piani e programmi regionali del sito istituzionale della Regione Toscana.

Tale forma di partecipazione digitale ha l'obiettivo di consentire il coinvolgimento di tutti i cittadini singoli e associati e dei soggetti interessati nella fase di formazione del piano anteriormente all'adozione, come richiede la l.r. 65/2014, tenuto conto della scala regionale.

Il Garante, all'esito di tale partecipazione digitale, procederà ad esaminare da un punto di vista oggettivo e soggettivo i contributi pervenuti.

2. All'esito del form e considerati i contributi pervenuti tramite lo stesso, verrà organizzato un incontro pubblico aperto alla intera collettività ai sensi dell'art. 3 e un incontro pubblico ai sensi dell'art. 4 delle Linee guida approvate con DPGR n. 1112/2017.

Non si ritiene di prevedere incontri ai sensi dell'art. 5 delle linee guida in quanto la modifica di piano non comporta nuove previsioni/prescrizioni localizzative.

Il piano regionale vigente non ha carattere localizzativo per gli aspetti d'interesse della modifica; le eventuali valutazioni e le conseguenti modifiche hanno carattere gestionale e non hanno natura urbanistica.

Nella fase intermedia del procedimento, il Garante redige il rapporto da allegare all'atto di adozione ai sensi dell'art. 18 comma 3 della l.r. 65/2014, pubblicato poi sulla sua pagina web, nel quale evidenzia le iniziative assunte in attuazione del programma e i risultati dell'informazione e partecipazione svolta.

Successivamente all'adozione, il Garante cura le ulteriori attività d'informazione e partecipazione in relazione alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni, di cui darà conto nel rapporto finale da allegare alla delibera di approvazione.

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1171

Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere, Federmeccanica e Confindustria Toscana per valorizzare, sostenere e potenziare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) negli istituti tecnici e professionali.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53;

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione" art. 1 comma 7;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare l'art. 1, commi 784, 785, 786 e 787 con la quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui alle sopra richiamate normative, sono denominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e sono stabilite le nuove durate complessive;

Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 30.05.2016 "Approvazione schema di protocollo d'Intesa fra Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 2016-2020" nella quale sono riportate le linee guida per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro;

Richiamato in particolare l'art. 2 lettera a) del sopracitato protocollo in cui si provvede che la Regione Toscana si impegni a promuovere e sostenere l'implementazione dei progetti di Alternanza scuola-lavoro anche attraverso l'emanazione di appositi avvisi pubblici per il finanziamento di progetti di alternanza;

Vista inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 827 del 30.08.2016 "Alternanza scuola-lavoro. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana finalizzato all'inserimento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nei percorsi di alternanza da realizzare nelle strutture della Giunta Regionale";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 10.01.2017 "Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Partiti Sociali/OOSS per il rafforzamento del raccordo della transizione dalla scuola al mondo del lavoro";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione n. 47 che nel Progetto Regionale 12 "Successo scolastico e formativo" tra le tipologie di intervento n. 2 "Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo" prevede l'Attività di alternanza scuola-lavoro nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;

Vista la "Nota di aggiornamento al DEFR 2019" di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 che ha riconfermato tale attività nell'allegato dedicato ai progetti regionali così come sostituito con DCR 22/2019;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6 del 29 luglio 2019 avente ad oggetto Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019-2021) e delle esigenze di Assistenza Tecnica;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 28 del 25/03/2019 avente ad oggetto "Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto la programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019 - 2021;

Vista inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 05 agosto 2019 che approva gli elementi essenziali dell'Avviso Pubblico per il potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) - ex alternanza scuola-lavoro, che prevede un sostegno finanziario agli istituti tecnici e professionali che si impegnano a svolgere 200 ore aggiuntive di PCTO oltre al minimo stabilito dalla norma nazionale, a valere sul POR TOSCANA 2014-2020. Asse A - Occupazione. Attività A.2.1.5.A);

Considerato che l'interazione tra scuola, mondo pro-

duttivo e territorio risulta essere strategica per l'economia regionale in quanto facilita uno scambio di informazioni continuamente aggiornato sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, sulla reale spendibilità dei titoli di studio nel mercato del lavoro, sulle prospettive di sviluppo nelle professioni, sulle competenze specifiche richieste dal sistema produttivo, sulle condizioni migliori per organizzare efficacemente gli spazi di autonomia e di flessibilità a disposizione delle scuole;

Considerato, inoltre, che le politiche regionali sostengono e supportano le relazioni tra mondo della scuola e mondo del lavoro al fine di facilitare la transizione anche in termini di adeguamento delle competenze alle trasformazioni digitali odierne, nel quadro della Quarta Rivoluzione Industriale;

Considerato, infine, che con la citata Legge di Bilancio 145/2018 sono state considerevolmente ridotte le ore dedicate ai percorsi di alternanza scuola lavoro, ora denominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, in particolare per gli istituti tecnici e professionali che per vocazione devono far acquisire ai propri studenti il sapere, ma anche, e soprattutto, il saper fare;

Considerato che la Regione Toscana, Unioncamere, USRT, FEDERMECCANICA e Confindustria Toscana intendono impegnarsi per realizzare azioni volte a valorizzare, sostenere e potenziare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento al fine di garantire a tutti gli studenti un'offerta formativa integrata di avvicinamento al mondo del lavoro e di presiedere in maniera efficace alla gestione della transizione;

Dato atto che il presente protocollo è attuato in coerenza con gli elementi essenziali dell'Avviso Pubblico per il potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) - ex alternanza scuola-lavoro - approvati con la citata delibera 1048/2019 che prevede un sostegno finanziario agli istituti tecnici e professionali che si impegnano a svolgere 200 ore aggiuntive di PCTO oltre al minimo stabilito dalla norma nazionale;

Dato atto, inoltre, che dalla sottoscrizione del protocollo non derivano oneri aggiuntivi rispetto alle risorse richiamate nella decisione n. 6 del 29 luglio 2019 avente ad oggetto Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019-2021) e delle esigenze di Assistenza Tecnica; ed al-

locate sul bilancio regionale coerentemente con il relativo piano finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 14 ottobre 2015 avente ad oggetto "Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati";

Ritenuto, pertanto, opportuno sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Regione Toscana, Unioncamere, USRT, FEDERMECCANICA e Confindustria Toscana;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 24 luglio 2019;

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta del 12 settembre 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare per le ragioni espresse in narrativa lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Unioncamere, USRT, FEDERMECCANICA e Confindustria Toscana, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di autorizzare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione del protocollo;

3. Di dare atto che dalla sottoscrizione del protocollo non derivano oneri aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano finanziario del POR FSE e coerentemente allocate sul bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

UNIONCAMERE
TOSCANA**PROTOCOLLO D'INTESA**

TRA

LA REGIONE TOSCANA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

UNIONCAMERE TOSCANA

FEDERMECCANICA

CONFINDUSTRIA TOSCANA

PER VALORIZZARE, SOSTENERE E POTENZIARE I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L'ORIENTAMENTO NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

La Regione Toscana rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, formazione e lavoro, Cristina Grieco

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
rappresentato dal Direttore Regionale Ernesto Pellecchia

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana (UNIONCAMERE TOSCANA), rappresentata
dal Presidente Riccardo Breda, in nome e per conto delle Camere di Commercio di Arezzo-Siena, Firenze,
Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato

La Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana (da qui in poi denominata
FEDERMECCANICA) rappresentata da Federico Visentin e Confindustria Toscana, rappresentata da Alessio
Marco Ranaldo

AL FINE

di favorire e facilitare l'interazione tra scuola, mondo produttivo e territorio che risulta essere strategica per
l'economia regionale in quanto facilita uno scambio di informazioni continuamente aggiornato sui fabbisogni
professionali e formativi delle imprese, sulla reale spendibilità dei titoli di studio nel mercato del lavoro, sulle
prospettive di sviluppo nelle professioni, sulle competenze specifiche richieste dal sistema produttivo, sulle
condizioni migliori per organizzare efficacemente gli spazi di autonomia e di flessibilità a disposizione degli
istituti tecnici e professionali

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

Con il presente protocollo la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere
Toscana, Federmeccanica e Confindustria Toscana si impegnano a:

1. coordinare le proprie azioni, nel rispetto delle reciproche competenze, per sostenere e supportare le relazioni tra mondo della scuola e mondo del lavoro al fine di facilitare la transizione anche in termini di adeguamento delle competenze alle trasformazioni digitali odierne, nel quadro della Quarta Rivoluzione Industriale;
2. realizzare azioni volte a rafforzare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento al fine di garantire a tutti gli studenti un'offerta formativa integrata di avvicinamento al mondo del lavoro e di presiedere in maniera efficace alla gestione della transizione; facilitare e implementare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, in particolare per gli istituti tecnici e professionali che per vocazione devono far acquisire ai propri studenti il sapere, ma anche, e soprattutto, il saper fare;
3. potenziare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento in coerenza con gli elementi essenziali dell'avviso pubblico regionale, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1048 del 05 agosto 2019, prevedendo un sostegno finanziario agli istituti tecnici e professionali che si impegnano a svolgere 200 ore aggiuntive di PCTO oltre al minimo stabilito dalla norma nazionale;

Art. 2

(Compiti degli enti sottoscrittori)

1. La Regione Toscana si impegna:

- a) realizzare un collegamento organico e dinamico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro e della società civile, in particolare della Toscana;
- b) favorire l'orientamento dei giovani toscani con l'obiettivo di correlare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e di valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e le abilità degli stessi giovani;
- c) potenziare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento destinati agli istituti tecnici e professionali attraverso l'emanazione di un avviso pubblico per la presentazione di progetti di rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, a valere sulle risorse del FSE POR 2014-2020, ASSE A Occupazione, attività A215A) *Alternanza scuola-lavoro*, i cui elementi essenziali sono approvati con la delibera di Giunta regionale n. 1048 del 05 agosto 2019, prevedendo un sostegno finanziario agli istituti tecnici e professionali che si impegnano a svolgere 200 ore aggiuntive di PCTO oltre al minimo stabilito dalla norma nazionale.

2. Unioncamere Toscana, attraverso le Camere di Commercio aderenti, si impegna a:

- a) promuovere e sostenere i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento collaborando d'intesa con la Regione Toscana (RT), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR), Federmeccanica e Confindustria, alle attività di progettazione, di preparazione degli interventi, di coordinamento, di promozione e coinvolgimento delle scuole e delle Organizzazioni, di monitoraggio e di valutazione generale;
- b) promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e il mondo della produzione e del lavoro, sui temi dell'orientamento, della formazione professionale, con l'obiettivo di sviluppare e potenziare le attività per la formazione e per l'occupazione necessarie alla realizzazione dei PCTO;
- c) evidenziare, attraverso la rilevazione dei fabbisogni professionali del territorio, i settori prioritari d'intervento e le figure professionali aggregate più richieste e le relative competenze, sostenendo la transizione dalla scuola e dall'università al lavoro;
- d) collaborare, progettare e realizzare iniziative di orientamento e attività formative nell'ambito dei PCTO anche stipulando, a livello provinciale, convenzioni con le istituzioni scolastiche nonché con le Organizzazioni coinvolte.

3. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con la Direzione Generale e gli Uffici di ambito territoriale, secondo le linee programmatiche del MIUR, si impegna a:

- a) sostenere il processo di innovazione del sistema educativo e formativo locale, al fine di potenziare il ruolo di centralità assunto dall'Istruzione e dalla Formazione, nell'ambito della "società della conoscenza";
- b) proporre alle scuole, un modello per la messa a regime dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento che tenga conto delle proposte "sperimentali" che hanno funzionato e che sono sostenibili ad impatto sistemico, mettendo al centro dell'esperienza l'apprendimento nei luoghi di lavoro, quale elemento irrinunciabile del percorso curricolare, riconoscendone la piena "equivalenza formativa" ai fini dello sviluppo di competenze previste per gli istituti tecnici e professionali;

c) garantire agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, competenze certificate, rilasciate da partner del mondo del lavoro, sulla base degli accordi deliberati, per promuovere il protagonismo degli studenti, agevolare l'orientamento in merito alle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che collegano sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro.

4. Federmeccanica e Confindustria Toscana si impegnano a:

- a) aiutare i giovani a cogliere le opportunità di lavoro e sostenere i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per una formazione di qualità;
- b) diffondere le azioni derivanti dal presente Protocollo presso le imprese e le scuole;
- c) mettere a disposizione dati sui fabbisogni formativi e professionali territoriali inerenti al settore;
- d) mettere a disposizione il modello Traineeship al fine di facilitare le scuole a rispondere all'avviso pubblico regionale e condividere i risultati di progetti pilota sviluppati, anche in materia di attestazione delle competenze acquisite dagli studenti in ambiti lavorativi/organizzativi.

Art. 3

(Strumenti di coordinamento)

Il coordinamento e il monitoraggio delle attività tra i sottoscrittori del presente protocollo per il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento si attuano attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro e già in essere così come definiti dai protocolli di cui alla DGR 510/2016¹ e di cui alla DGR 8/2017²

Art. 4

(Durata)

1. Il presente PROTOCOLLO ha validità a partire dalla data della sua sottoscrizione fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021.

Firenze, li

Per Regione Toscana

Per Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (USRT)

Per l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana (UNIONCAMERE TOSCANA)

Per Federmeccanica

Per Confindustria Toscana

¹ Approvazione schema di Protocollo d'Intesa fra Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 2016-2020

² Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Partecipazioni Statali/OSS per il rafforzamento del raccordo della transizione dalla scuola al mondo del lavoro

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1172

FSE POR Toscana 2014-2020 - Approvazione criteri specifici di selezione per Avviso pubblico sull'Asse A Occupazione, Attività PAD A.2.1.8.A Percorsi ITS con avvio a.f. 2020-2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018 che modifica la precedente n. 9913 del 12.12.2014 di approvazione del Programma Operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1004 del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto della Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 e ss.mm.ii. con cui si approva il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;

Visti i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 04/06/2019;

Vista la DGR 1343/2017 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 29 luglio 2019 avente ad oggetto Regolamento (UE) 1303/2013 - POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Sistema di gestione e controllo (SIGECO). Approvazione modifiche;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori", con cui vengono definiti gli standard organizzativi degli Istituti Tecnici Superiori quali scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale e secondo la programmazione territoriale regionale triennale;

Visto il Decreto interministeriale 7 settembre 2011 recante norme generali concernenti i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM 25 gennaio 2008;

Visto il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 che contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS;

Visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici Superiori (ITS)", nonché la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;

Visto l'Accordo 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, con cui si introducono modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti tecnici Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto interministeriale 7 febbraio 2013;

Visto l'Accordo 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III del DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al capo II del decreto del DPCM 25 gennaio 2008;

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Vista l'intesa ratificata in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016 recante Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del 28/11/2017, n. 1284 che definisce, a livello nazionale, le unità di Costo Standard (UCS) per i percorsi ITS e il relativo documento tecnico;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/697 della COMMISSIONE del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15.03.2017;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla DCR 109/2018 ed in particolare l'allegato dedicato ai Progetti regionali, così come sostituito dalla DCR 22/2019, nel quale ritroviamo tra gli interventi del Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” quello relativo all'approvazione di un avviso per l'attivazione di Percorsi ITS a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020 azione PAD A.2.1.8.A;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 28 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto la programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019 - 2021, che individua gli indirizzi della programmazione regionale relativa all'attivazione dei percorsi formativi finalizzati al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore riferiti alle figure nazionali e in risposta ai fabbisogni e alle esigenze delle filiere produttive del territorio regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 43 del 22 gennaio 2018 con la quale si approvavano i criteri specifici di selezione per Avviso pubblico sull'Asse A Occupazione, Attività PAD A.2.1.8.A Percorsi ITS con avvio aa.ff. 2018-2019, 2019-2020 e 2020/2021 a valere sulle risorse del FSE POR Toscana 2014-2020;

Visto il Decreto n. 1936 del 09-02-2018, attuativo della citata DGR 43/2018, che approva l'avviso per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di percorsi ITS sull'Asse A Occupazione, Attività PAD A.2.1.8.A con avvio aa.ff. 2018-2019, 2019-20 e 2020-21;

Dato atto delle nuove norme intervenute sia a livello comunitario che a livello regionale relativamente agli ITS e rispettivamente l'individuazione da parte della Commissione delle unità di costo standard per i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui al citato regolamento delegato (UE) 2019/697, come modalità di semplificazione e di rendicontazione della spesa e l'aggiornamento dei criteri di selezione approvati dal

Comitato di Sorveglianza del FSE nella seduta del 04 giugno 2019;

Ritenuto necessario, per quanto sopra e in coerenza con gli atti della programmazione citati, riapprovare gli elementi essenziali per l'approvazione dell'avviso pubblico sull'Asse A “Occupazione, Attività PAD A.2.1.8.A” relativamente ai percorsi ITS con avvio nell'a.f. 2020/2021, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituiscono i corrispondenti criteri approvati con la citata DGR 43/2018;

Ritenuto di finanziare l'attività A.2.1.8.A Percorsi ITS con avvio nell'a.f. 2020/2021 con risorse complessive pari ad € 2.625.400,00 e di prenotare tali risorse a valere sul bilancio 2019 su stanziamento in competenza pura, come segue:

Esercizio 2020

Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 622.237,67

Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA STATO € 427.228,46

Cap. 62426 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA RT € 195.009,21

Totale euro 1.244.475,34

Esercizio 2021

Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 690.462,33

Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA STATO € 474.071,36

Cap. 62426 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA RT € 216.390,97

Totale euro 1.380.924,66;

Dato atto infine che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana 2014/2020 per l'attività A.2.1.8.A esse saranno destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati finanziabili;

Considerato infine che i destinatari dell'azione sono i giovani fino a 29 anni e che pertanto l'intervento rientra nell'ambito del Progetto Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani;

Dato atto che il presente intervento rientra nelle Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 così come previsto dalla Decisione n. 16 del 15/05/2017 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018, “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7

del 07 gennaio 2019, “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;

Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 23/09/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto espresso in narrativa, gli elementi essenziali per l’approvazione dell’avviso pubblico sull’Asse A “Occupazione, Attività PAD A.2.1.8.A” relativamente ai Percorsi ITS con avvio nell’a.f. 2020/2021, contenuti nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituiscono i corrispondenti criteri approvati con la DGR 43/2018;

2. di dare mandato al Dirigente regionale competente in materia di chiudere l’avviso approvato con decreto n. 1936 del 09-02-2018 e di emanare, in attuazione della presente deliberazione e in coerenza con gli elementi di cui all’Allegato A), un nuovo avviso per la realizzazione dei percorsi ITS in avvio nell’a.f. 2020/2021;

3. di finanziare l’attività A.2.1.8.A Percorsi ITS con avvio nell’a.f. 2020/2021 con risorse complessive pari ad € 2.625.400,00 e di prenotare tali risorse a valere sul bilancio 2019 su stanziamento in competenza pura, come segue:

Esercizio 2020

Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 622.237,67

Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA STATO € 427.228,46

Cap. 62426 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA RT € 195.009,21

Totale euro 1.244.475,34

Esercizio 2021

Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 690.462,33

Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA STATO € 474.071,36

Cap. 62426 “POR FSE 2014/2020 - ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA RT € 216.390,97;

4. di dare atto che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana 2014/2020 per l’attività A.2.1.8.A esse saranno destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati finanziabili;

5. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia, nonché dell’approvazione della variazione di bilancio di cui sopra.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

**FSE POR TOSCANA 2014-2020 ASSE
A – Occupazione
Azione A.2.1.8**

**AVVISO alle FONDAZIONI ITS per il finanziamento dei PERCORSI di ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE (ITS) con avvio nell'a.f. 2020/2021**

Finalità dell'intervento

Rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche attraverso l'offerta di percorsi di istruzione tecnica superiore nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del territorio regionale nonché soddisfare la richiesta delle imprese nell'attuale fase di transizione tecnologica verso Industria 4.0, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0 in cui l'istruzione tecnica superiore ha un ruolo centrale.

L'azione oggetto del presente avviso rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Beneficiari

I progetti devono essere presentati ed attuati dalle Fondazioni ITS della Toscana.

Ogni fondazione ITS della Toscana potrà presentare al massimo due proposte progettuali come soggetto unico proponente.

Inoltre, con l'obiettivo di ampliare e completare al massimo livello possibile l'offerta formativa di istruzione tecnica superiore della Toscana e di preparare gli studenti a un mondo del lavoro sempre più caratterizzato da competenze tecniche, trasversali e interdisciplinari, con particolare attenzione alle filiere ICT e Costruzioni e Abitare e alla innovatività propria delle curvature dei percorsi significative e caratterizzanti il tessuto produttivo ed economico della regione, come ad esempio quelle dei settori del marmo e della camperistica, ogni fondazione ITS della Toscana potrà presentare ulteriori 2 proposte progettuali in associazione temporanea con una o più Fondazioni ITS della Toscana. Il capofila dell'associazione temporanea deve essere la Fondazione ITS della Toscana titolare al rilascio del titolo della figura professionale in uscita.

Finanziamento

Per l'attuazione del presente intervento è disponibile la cifra complessiva di Euro 2.625.400,00 a valere sul POR F.S.E. 2014-2020 di cui all'attività PAD A.2.1.8.A Percorsi ITS.

Qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana 2014/2020 per l'attività percorsi ITS derivanti da economie, revoche, rinunce e nuove assegnazioni, esse saranno destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati finanziabili per l'anno formativo 2020/2021.

Ogni percorso ITS della durata di due anni sarà cofinanziato dalla regione con risorse del FSE nella misura del 50% del costo totale del progetto.

Il finanziamento della pubblico non può comunque essere complessivamente superiore ai 2/3 del costo totale del progetto.

L'importo finanziabile di ogni progetto, in quota parte, è calcolato sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) definite a livello nazionale con Decreto Dipartimentale prot. 1284 del 28.11.2017 art. 4 ovvero:

- per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 1800 ore di attività al costo complessivo di euro 330.349,00;
- per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 2000 ore di attività al costo complessivo di euro 340.335,00.

Qualora il costo complessivo del progetto a chiusura dell'intervento risultasse inferiore al costo preventivato, il finanziamento pubblico assegnato verrà ricalcolato in maniera proporzionale, in modo da garantire il contributo della fondazione rispetto al costo complessivo preventivato e rendicontato.

Destinatari

Giovani fino a 29 anni in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e i giovani che hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno.

Tipologia interventi finanziabili e spese ammissibili

L'avviso finanzia: percorsi di Istruzione Tecnica Superiore ITS nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività della Regione Toscana, secondo quanto indicato nella programmazione territoriale triennale approvata con DGR 664/2019;

I percorsi biennali di Istruzione Tecnica Superiore devono essere progettati in modo da formare tecnici in possesso delle competenze tecniche e tecnologiche anche trasversali e interdisciplinari richieste dalle imprese nella presente fase di transizione tecnologica e in coerenza con la Decisione di Giunta Regionale n. 28 del 25/03/2019 avente ad oggetto "Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019".

Il numero degli allievi per ogni percorso è fissato in 25 con avvio dei percorsi entro il 30 ottobre 2020; la durata è di quattro semestri per un numero complessivo totale di ore formative di 1800 o di 2000 ore; la docenza è composta:

- per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro in possesso di una specifica esperienza professionale nel settore, valorizzando in particolare il personale delle imprese che fanno parte della Fondazione ITS della Toscana. A tali formatori deve essere riservata una quota di ore di docenza pari almeno al 50% del monte ore corso;
- per non più del 25% da docenti universitari;

lo stage ha una durata che rappresenti almeno il 30% del monte ore complessivo del percorso da svolgere anche in altre regioni italiane o all'estero in uno dei paesi della UE e anche in forma di apprendistato.

Durata degli interventi

I progetti devono concludersi entro il termine massimo di 28 mesi dalla data di avvio.

La data di avvio del progetto è la data della sottoscrizione della convenzione tra Fondazione ITS della Toscana e Regione Toscana o dell'autorizzazione all'avvio anticipato.

Le proposte progettuali devono pervenire entro il 31/01/2020 al settore regionale competente.

Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di Euro 2.625.400,00 a valere sul POR F.S.E. 2014-2020 di cui all'attività PAD A.2.1.8.A Percorsi ITS.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana 2014/2020 per l'attività percorsi ITS derivanti da economie, revoche, rinunce e nuove assegnazioni, esse saranno destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati finanziabili per l'anno formativo 2020/2021.

		Punteggio Massimo
1	Qualità e coerenza progettuale	100
	Finalizzazione: coerenza e congruenza degli obiettivi formativi e progettuali rispetto all'avviso regionale e rispetto alla norma nazionale che disciplina il percorso ITS progettato.	40
	Chiarezza e coerenza	
	Coerenza interna dell'articolazione del percorso	
2	Innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità	
	Carattere Innovativo	35
	Risultati attesi	
	Sostenibilità	
	Trasferibilità (ovvero il monitoraggio e la valutazione e la informazione e la disseminazione)	
3	Soggetti coinvolti	

	Quadro organizzativo della Fondazione ITS	10
	Rete di relazioni	
4	Priorità	
	<i>Strategia Industria 4.0 (Decisione Giunta regionale n.9/2017):</i> Coerenza con gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale nell'ambito della Strategia Industria 4.0 in particolare per la presenza di strumenti di sviluppo delle competenze tecniche, trasversali e interdisciplinari.	15
	<i>Pari opportunità:</i> Il perseguimento del principio di pari opportunità e non discriminazione e quello delle pari opportunità di genere	
	<i>Approccio individualizzato:</i> Adeguatezza delle misure adottate per favorire un approccio individualizzato	
	<i>Integrazione delle misure:</i> Collegamento con altre misure attivate dalla Regione in ambito di supporto all'integrazione fra istruzione, formazione e lavoro	

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100 di cui almeno 55/85 sui criteri 1, 2 e 3. A parità di punteggio sarà data precedenza in graduatoria al progetto col punteggio maggiore sul criterio 2.

Normativa di riferimento per la gestione e modalità di rendicontazione

La normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione dei fondi destinati agli interventi sopra descritti è la DGR 1343/2017, limitatamente alla sezione A, che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020.

La modalità di rendicontazione è UCS per ITS di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/697 della COMMISSIONE del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1173

**Garanzia Giovani PON-IOG Fase 2 - Misura 3
Accompagnamento al lavoro. Elementi essenziali per
l'adozione dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti au-
torizzati e accreditati ai servizi al lavoro e l'attuazione
della misura da parte dei Centri per l'Impiego.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11/07/2014 della Commissione Europea che ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” in Italia;

Visto l'Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (PON YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

Visto che con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11.07.2014, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

Visto che dal 1° Gennaio 2017 (nota ANPAL n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite ad ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di Certificazione del PON IOG del ciclo di programmazione 2014-2020, così come il personale già assegnato alle Autorità di Gestione e Certificazione;

Vista l'adesione dell'Autorità di Gestione del PON IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 19 gennaio 2017, nel quale all'Allegato VI del Regolamento sono specificate le condizioni relative al rimborso sulla base di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del PON IOG;

Visto che la spesa si ritiene ammissibile, a seguito della modifica apportata al programma approvato dalla Decisione C(2017) 8927 del 18.12.2017, a decorrere dal 1° dicembre 2017;

Vista la Convenzione tra ANPAL e la Regione Toscana, relativa all'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo 2018 e sottoscritta in data 16 aprile 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 10 settembre 2018 che approva il Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani relativo all'attuazione della Seconda Fase del PON IOG in coerenza con:

- le finalità e l'impianto metodologico del Piano Italiano di Attuazione della Garanzia Giovani e del PON IOG;
- le schede di misura approvate dal Comitato Politiche Attive in data 20 settembre 2018;
- la ripartizione finanziaria delle sole risorse aggiuntive di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018;

Viste le Linee Guida per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG - Fase 2, trasmesse da ANPAL con nota prot. 11366 del 14 settembre 2018;

Vista la Nota operativa recante “Disposizioni per la gestione: misura 3, combinazione delle misure 5 e 3 e la

versione aggiornata della scheda Misura 5 e 3", trasmessa da ANPAL con nota prot. 11274 del 09 agosto 2019;

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i;

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n. 47 del 15/03/2017;

Vista la "Nota di aggiornamento al DEFR 2019" di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 109 del 18.12.2018 e in particolare l'Allegato 1, così come integrato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 10 aprile 2019 n. 22 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019. Integrazione della sezione programmatica della nota di aggiornamento al DEFR 2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015";

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 avente ad oggetto "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 28 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il "Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6 del 29-07-2019, "Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019 § 2021) e delle esigenze di Assistenza Tecnica";

Considerato che nel "Piano di attuazione della Garanzia per i giovani della Regione Toscana" è prevista la Misura 3 "Accompagnamento al lavoro" avente la funzione di attivare interventi di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro;

Preso atto, inoltre, che nel citato Piano si prevede l'attuazione della suddetta misura 3 "Accompagnamento al lavoro" attraverso i Centri per l'impiego e i soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale, e che per la partecipazione di questi ultimi si prevede l'adozione di un Avviso pubblico;

Considerato che il Responsabile di Misura per la Misura 3 "Accompagnamento al lavoro" è indicato nel

Settore "Lavoro" all'interno della Direzione Lavoro, come previsto nella Delibera di Giunta Regionale n. 896 del 13 settembre 2016 e s.m.i.;

Considerato che la realizzazione della misura 3 "Accompagnamento al lavoro" sarà riconosciuta esclusivamente al conseguimento del risultato, sulla base degli importi previsti dal Programma Garanzia Giovani, in funzione della tipologia e durata del contratto e del profiling del giovane;

Considerato che per la realizzazione della Misura 3 "Accompagnamento al lavoro", nella II Fase del Programma Garanzia Giovani, sono stanziati € 2.502.306,00;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto "Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e ARTI per la partecipazione dei Centri per l'Impiego alla Misura 3 "Accompagnamento al lavoro della nuova Garanzia Giovani del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)";

Tenuto conto che con la sopra citata Delibera di Giunta Regionale 504 del 16 aprile 2019 si è proceduto a destinare per le attività a valere sulla Misura 3 "Accompagnamento al lavoro" una dotazione finanziaria nei confronti di ARTI per la partecipazione dei Centri per l'Impiego determinata in € 1.000.000,00 assumendo a tale scopo una prenotazione a favore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego per un importo totale di € 1.000.000,00 sul bilancio gestionale 2019/2021 annualità 2019 sui pertinenti capitoli di uscita come meglio sotto specificato:

- prenotazione n. 2019986 sul capitolo di uscita 62538 (competenza pura) per € 795.900,00;

- prenotazione n. 2019987 sul capitolo di uscita 62539 (competenza pura) per € 204.100,00;

Ritenuto opportuno destinare l'importo residuo pari ad € 1.502.306,70 sulla Misura 3 "Accompagnamento al lavoro della nuova Garanzia Giovani del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)" per l'adozione dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro;

Ritenuto opportuno pertanto approvare con il presente atto, ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014, gli elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro 2 (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Dato atto che le risorse complessivamente destinate all'Avviso e pari ad Euro 1.502.306,70, i cui elementi

essenziali vengono approvati col presente atto (Allegato A), risultano da prevedersi - in relazione alla presunta esigibilità della spesa - secondo la seguente articolazione per annualità e capitolo di bilancio:

- anno 2019 per € 101.939,00 suddivisi nei seguenti capitoli:

- € 39.795,00 sul capitolo di uscita n. 62534 (competenza pura), quale contributo risorse UE;

- € 10.205,00 sul capitolo di uscita n. 62535 (competenza pura) quale contributo risorse Stato;

- € 39.795,00 sul capitolo di uscita n. 62536 (competenza pura) quale contributo risorse UE;

- € 10.205,00 sul capitolo di uscita n. 62537 (competenza pura) quale contributo risorse Stato;

- € 1.453,00 sul capitolo n. 62376 (competenza pura), quale contributo risorse UE, dando atto che le stesse saranno stornate con successiva variazione di bilancio in via amministrativa a pertinente capitolo ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

- € 486,00 sul capitolo 62377 (competenza pura), quale contributo risorse Stato, dando atto che le stesse saranno stornate con successiva variazione di bilancio in via amministrativa a pertinente capitolo ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

anno 2020 per € 1.400.367,70 suddivisi nei seguenti capitoli:

- € 236.223,12 sul capitolo di uscita n. 62534 (competenza pura) quale contributo risorse UE, dando atto che le stesse saranno oggetto di rimodulazione con spostamento dello stesso importo sull'annualità 2020 per il tramite di successiva variazione di bilancio in via amministrativa;

- € 60.576,88 sul capitolo di uscita n. 62535 (competenza pura) quale contributo risorse Stato dando atto che le stesse saranno oggetto di rimodulazione con spostamento dello stesso importo sull'annualità 2020 per il tramite di successiva variazione di bilancio in via amministrativa;

- € 878.329,53 sul capitolo di uscita n. 62536 (competenza pura) quale contributo risorse UE dando atto che le stesse saranno oggetto di rimodulazione con spostamento dello stesso importo sull'annualità 2020 per il tramite di successiva variazione di bilancio in via amministrativa;

- € 225.238,17 sul capitolo di uscita n. 62537 (competenza pura) quale contributo risorse Stato dando atto che le stesse saranno oggetto di rimodulazione con spostamento dello stesso importo sull'annualità 2020 per il tramite di successiva variazione di bilancio in via amministrativa;

Precisato che tuttavia che la copertura finanziaria degli importi sopra richiamati risulta attualmente assicurata unicamente a valere sugli stanziamenti dell'annualità 2019 del Bilancio di previsione 2019/2021 e che relativamente alla quota che risulterà esigibile nell'anno 2020 sarà provveduto ad opportuna rimodulazione con successiva variazione di bilancio in via amministrativa;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle relative prenotazioni di spesa a valere sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, secondo il dettaglio contenuto nella sottoriportata tabella:

Capitolo - annualità 2019	Tipologia stanziamento	Quota risorse 2019	Quota risorse 2020
62534	Competenza pura	€ 39.795,00	€ 236.223,12
62535	Competenza pura	€ 10.205,00	€ 60.576,88
62536	Competenza pura	€ 39.795,00	€ 878.329,53
62537	Competenza pura	€ 10.205,00	€ 225.238,17
62376	Competenza pura	€ 1.453,00 (*)	€ 0,00
62377	Competenza pura	€ 486,00 (*)	€ 0,00
Totale		€ 101.939,00	€ 1.400.367,70

(*) somme oggetto di storno a pertinente capitolo per motivi di classificazione economica della spesa

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia, nonché - per le somme oggetto di storno per motivi di corretta classificazione economica della spesa e per i casi in cui si rende necessaria opportuna rimodulazione delle risorse tra le annualità 2019 e 2020 - all'approvazione delle corrispondenti variazioni di bilancio in via amministrativa;

Ritenuto di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Lavoro di provvedere all'approvazione degli atti necessari all'attuazione della misura 3 "Accompagnamento al lavoro";

Vista la L.R. n. 75 del 27.12.2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021";

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 12 settembre 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare con il presente atto, ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014, gli elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro 2 (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di dare atto che le risorse complessivamente destinate all'Avviso e pari ad Euro 1.502.306,70, i cui elementi essenziali vengono approvati col presente atto (Allegato A), risultano da prevedersi - in relazione alla presunta esigibilità della spesa - secondo la seguente articolazione per annualità e capitolo di bilancio:

- anno 2019 per € 101.939,00 suddivisi nei seguenti capitoli:

- € 39.795,00 sul capitolo di uscita n. 62534 (competenza pura), quale contributo risorse UE;

- € 10.205,00 sul capitolo di uscita n. 62535 (competenza pura) quale contributo risorse Stato;

- € 39.795,00 sul capitolo di uscita n. 62536 (competenza pura) quale contributo risorse UE;

- € 10.205,00 sul capitolo di uscita n. 62537 (competenza pura) quale contributo risorse Stato;

- € 1.453,00 sul capitolo n. 62376 (competenza pura), quale contributo risorse UE, dando atto che le stesse saranno stornate con successiva variazione di bilancio in via amministrativa a pertinente capitolo ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

- € 486,00 sul capitolo 62377 (competenza pura), quale contributo risorse Stato, dando atto che le stesse saranno stornate con successiva variazione di bilancio in via amministrativa a pertinente capitolo ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

- anno 2020 per € 1.400.367,70 suddivisi nei seguenti capitoli:

- € 236.223,12 sul capitolo di uscita n. 62534 (competenza pura) quale contributo risorse UE, dando atto che le stesse saranno oggetto di rimodulazione con spostamento dello stesso importo sull'annualità 2020 per il tramite di successiva variazione di bilancio in via amministrativa;

- € 60.576,88 sul capitolo di uscita n. 62535 (competenza pura) quale contributo risorse Stato dando atto che le stesse saranno oggetto di rimodulazione con spostamento dello stesso importo sull'annualità 2020 per il tramite di successiva variazione di bilancio in via amministrativa;

- € 878.329,53 sul capitolo di uscita n. 62536 (competenza pura) quale contributo risorse UE dando atto che le stesse saranno oggetto di rimodulazione con spostamento dello stesso importo sull'annualità 2020 per il tramite di successiva variazione di bilancio in via amministrativa;

- € 225.238,17 sul capitolo di uscita n. 62537 (competenza pura) quale contributo risorse Stato dando atto che le stesse saranno oggetto di rimodulazione con spostamento dello stesso importo sull'annualità 2020 per il tramite di successiva variazione di bilancio in via amministrativa;

3. di dare atto che la copertura finanziaria degli importi sopra richiamati risulta attualmente assicurata unicamente a valere sugli stanziamenti dell'annualità 2019 del Bilancio di previsione 2019/2021 e che relativamente alla quota che risulterà esigibile nell'anno 2020 sarà provveduto ad opportuna rimodulazione con successiva variazione di bilancio in via amministrativa;

4. di procedere alle relative prenotazioni di spesa a valere sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, secondo il dettaglio contenuto nella sottoriportata tabella:

SEGUE TABELLA

Capitolo - annualità 2019	Tipologia stanziamento	Quota risorse 2019	Quota risorse 2020
62534	Competenza pura	€ 39.795,00	€ 236.223,12
62535	Competenza pura	€ 10.205,00	€ 60.576,88
62536	Competenza pura	€ 39.795,00	€ 878.329,53
62537	Competenza pura	€ 10.205,00	€ 225.238,17
62376	Competenza pura	€ 1.453,00 (*)	€ 0,00
62377	Competenza pura	€ 486,00 (*)	€ 0,00
Totale		€ 101.939,00	€ 1.400.367,70

(*) somme oggetto di storno a pertinente capitolo per motivi di classificazione economica della spesa;

5. di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Lavoro di provvedere all'approvazione degli atti necessari all'attuazione della misura 3 "Accompagnamento al lavoro";

6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia, nonché - per le somme oggetto di storno per motivi di corretta classificazione economica della spesa e per i casi in cui si rende necessaria opportuna rimodulazione delle risorse tra le annualità 2019 e 2020 - all'ap-

provazione delle corrispondenti variazioni di bilancio in via amministrativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
 Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI PER L'ADOZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI SOGGETTI AUTORIZZATI E ACCREDITATI AI SERVIZI AL LAVORO E L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3 "ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO" DA PARTE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

1. Premessa e finalità

Il presente atto intende definire gli elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro e l'attuazione della misura 3 "Accompagnamento al lavoro" da parte dei Centri per l'Impiego, nell'ambito del piano regionale PON IOG - Fase 2

2. Soggetti destinatari

La misura è destinata ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non seguono corsi di formazione, non lavorano ai sensi del D.Lgs 150/2015 (Not in Education, Employment or Training - NEET) e che abbiano sottoscritto un apposito Patto di Servizio, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, presso un Centro per l'Impiego della Toscana.

3. Soggetti attuatori

1. Centri per l'Impiego dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI;
2. Agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione sul territorio della Regione Toscana, ai sensi degli artt. 122-134 Sezione I Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/02;
3. Soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, iscritti nell'elenco regionale alla Sezione "Servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro", ai sensi degli Artt.135-152 Sezione II Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/02.

4. Tipologie di interventi ammissibili

L'intervento, finanziato a valere sui fondi di Garanzia Giovani PON IOG - Fase 2 ha la finalità di attivare interventi di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, attraverso:

- scouting delle opportunità
- definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring
- matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.

La realizzazione della misura "Accompagnamento al lavoro" è da intendersi quale effettivo avviamento al lavoro del giovane preso in carico, mediante la stipula di un contratto di lavoro. Non saranno riconosciute le attività di accompagnamento al lavoro realizzate a favore di giovani non iscritti al Programma Garanzia Giovani.

5. Quantificazione del contributo e profilatura

L'Accompagnamento al lavoro sarà riconosciuto ai Centri per l'Impiego ovvero ai soggetti autorizzati/accreditati sulla base degli importi previsti dal Programma Garanzia Giovani, indicati nella tabella seguente.

Gli importi sono definiti in funzione della categoria di profilazione del giovane (calcolata automaticamente al momento del primo colloquio del giovane presso il Centro per l'Impiego), del tipo e della durata del contratto.

Tali importi sono esenti IVA.

Tipologie di assunzione	1 - BASSA	2- MEDIA BASSA	3 – MEDIA ALTA	4 - ALTA
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000
Apprendistato II livello, Tempo determinato o di somministrazione superiore o uguale a 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato o di somministrazione superiore o uguale a 6 mesi	600	800	1.000	1.200

6. Modalità di erogazione del contributo

Le risorse disponibili saranno erogate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURT, sino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo da parte dei soggetti attuatori relativamente alle attività concluse.

La comunicazione delle attività concluse dovrà avvenire su base mensile, inserendo in un'unica istanza di contributo tutte le attività concluse nel mese precedente.

Ai fini del riconoscimento delle attività di "Accompagnamento al lavoro", il soggetto autorizzato/accreditato dovrà inviare preventivamente alla Regione Toscana un riepilogo sotto forma di foglio elettronico con i riferimenti anagrafici e contrattuali dei lavoratori secondo il format che sarà approvato con l'Avviso.

La Regione Toscana verificherà il raggiungimento del risultato, ossia l'assunzione del lavoratore, attraverso il controllo dei dati e del contratto di lavoro inseriti nell'apposita interfaccia del Sistema IDOL e della relativa comunicazione obbligatoria.

7. Risorse disponibili

Le risorse disponibili per l'attuazione del nuovo avviso pubblico regionale sono complessivamente 2.502.306,70 Euro a valere sulle risorse di Garanzia Giovani PON IOG - Fase 2 (Misura 3 Accompagnamento al Lavoro), secondo la seguente ripartizione:

€ 1.000.000,00 destinato alle attività di accompagnamento al lavoro svolte dai Centri per l'impiego, per il quale con Delibera di Giunta Regionale 504 del 16 aprile 2019, è stata assunta una prenotazione a favore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego sul bilancio gestionale 2019/2021 annualità 2019;

€ 1.502.306,70 destinato alle attività di accompagnamento svolte dai soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro.

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1174

DGR 733/2018 - Interventi in materia di incentivi ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione: cambio destinazione risorse regionali e assegnazione ulteriori risorse FSE 2014-2020 per la copertura delle domande relative all'annualità 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei programmi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Viste la decisione di esecuzione C(2014)9913 del 12 dicembre 2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione" in Italia CCI2014IT05SFOP015 e la Decisione della Commissione C(2018)5127 del 26 luglio 2018 che la modifica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1004

del 18 settembre 2018, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione C(2018)5127 del 26 luglio 2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 - "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 47/R, del 04/08/2003 e s.m.i.;

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per l'anno 2018, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 27 settembre 2017 e la successiva Nota di aggiornamento al DEFR 2018 approvata, con Deliberazione del consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017, con particolare riferimento al Progetto regionale 11 Politiche per il diritto e la dignità del lavoro, che tra le misure previste per realizzare l'intervento "Occupazione sostenibile e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro" individua l'adozione di un avviso per incentivi a sostegno dell'occupazione rivolti a varie tipologie di lavoratori;

Viste le Delibere G.R. n. 241 del 04/03/2019 e la D.G.R. n.972 del 29/07/2019 recanti l'approvazione delle modifiche, rispettivamente Versione VIII e Versione IX, del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020, approvato D.G.R. n. 197 del 02/03/2015 ;

Vista la Decisione n. 19 del 6/2/2017 avente ad oggetto la ricognizione delle zonizzazioni funzionali alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree interne);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 733 del 02/07/2018 avente ad oggetto l'approvazione degli interventi in materia di incentivi ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018-2020;

Preso atto che con la suddetta Delibera le risorse destinate all'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018-2020 risultano pari complessi-

vamente a euro € 8.983.967,98 di cui Risorse Regionali per € 1.400.000,00 e Risorse del POR FSE 2014/2020 a valere sull'Asse A - Occupazione, Attività A.1.1.1 A) e Attività A.3.1.1 A), e sull'Asse B - Inclusione sociale e lotta alla povertà per € 7.583.967,98;

Visto il suddetto Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018-2020, di cui al Decreto Dirigenziale n.13481 del 27/07/2018 e s. m. e i. con le relative prenotazioni di spesa;

Richiamato l'art. 2 Risorse finanziarie in cui si precisa che "tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo";

Preso atto della numerosità delle domande di contributo pervenute a valere sulle risorse disponibili a valere sull'Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n.13481 del 27/07/2018 e s. m. e i.;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 588 del 17/1/2019 con il quale si è proceduto a sospendere le misure dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018-2020, relative alle assunzioni per l'anno 2019 e destinate a donne disoccupate over 30, lavoratori licenziati, soggetti over 55, soggetti svantaggiati, stabilendo che le domande di contributo presentate fino al 30/1/2019, data di pubblicazione del suddetto atto sul BURT, sono comunque istruite;

Dato atto che l'Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 13481 del 27/07/2018 e s. m. e i. resta attivo per le misure dedicate a giovani laureati e dottori di ricerca e soggetti disabili;

Tenuto conto che le domande pervenute fino alla sospensione predisposta con il sopra citato DD 588/2019, presentate a valere sull'Avviso pubblico approvato con il sopra citato DD 13481/2018, sulle misure "donne disoccupate over 30" e "soggetti licenziati a partire dall'1/1/2008", "soggetti disoccupati over 55", "soggetti svantaggiati" non sono state completamente evase per mancanza di copertura finanziaria;

Richiamata la modifica del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD). Versione VIII approvata con Delibera di G.R. n.241 del 04/03/2019 che prevede un stanziamento aggiuntivo di risorse pari ad € 1.400.000 sull'Attività A.1.1.1.a - Incentivi all'assunzione e alla trasformazione dei contratti di lavoro verso forme stabili;

Ritenuto pertanto, necessario, al fine di dare copertura finanziaria alle domande ricevute e non evase sull'Av-

viso Occupazione 2018-2020 sulle misure licenziati a partire dall'1/1/2008", "soggetti disoccupati over 55" e "soggetti svantaggiati", di destinare una parte delle risorse aggiuntive, definite con la sopracitata Delibera di G.R. n.241/2019 a valere sul POR FSE 2014/2020 Asse A - Attività A.1.1.1.a - "Incentivi all'assunzione e alla trasformazione dei contratti di lavoro verso forme stabili", per un importo pari ad € 1.100.000,00, disponibili sul Bilancio gestionale 2019/2021 sull'annualità 2019 sui pertinenti capitoli di uscita, come meglio sotto specificato, assumendo a tale scopo le seguenti prenotazioni di spesa:

per € 535.000,00 sul cap. n. 61835 (competenza pura)

- POR FSE 2014/20 - Asse A Occupazione - Quota UE

per € 367.331,00 sul cap. n. 61836 (competenza pura)

POR FSE 2014/2020 - ASSE A - QUOTA STATO

per € 153.132,79 sul cap. n. 61837 (competenza pura)

POR FSE 2014/2020 - ASSE A - QUOTA REGIONE
TRAMITE RECUPERO ANTICIPAZIONE RISORSE
UE E STATO -

per € 14.536,21 sul cap. n. 62182 (competenza pura)

POR FSE 2014/2020 - ASSE A - QUOTA REGIONE

per € 15.000,00 sul cap. n. 62485 (competenza pura)

POR FSE 2014/20 - Asse A Occupazione - Quota UE

per € 10.299,00 sul cap. n. 62486 (competenza pura)

POR FSE 2014/2020 - ASSE A - QUOTA STATO

per € 4.701,00 sul cap. n. 62487 (competenza pura)

POR FSE 2014/2020 - ASSE A - QUOTA REGIONE;

Preso atto della necessità, a seguito di suddetta integrazione di risorse a valere sul POR FSE in favore della Misura C, D, E "licenziati a partire dall'1/1/2008", "soggetti disoccupati over 55" e "soggetti svantaggiati", di procedere corrispondentemente anche all'aumento delle risorse destinate alla Misura A "donne disoccupate over 30" per un importo di euro 803.500,00;

Dato atto che la somma già destinata con la DGR 733/2018 alla Misura C,D,E "licenziati a partire dall'1/1/2008", "soggetti disoccupati over 55" e "soggetti svantaggiati" a valere sul capitolo 61348 (risorse regionali) annualità 2018 del bilancio di previsione 2018/2020 nell'ambito del complessivo importo di euro 1.000.000,00 risulta - per la somma di euro 200.500,00 - essere già stata impegnata per tale Misura sia sull'annualità 2018 (euro 4.000,00) che sull'annualità 2019 (euro 196.500,00);

Dato atto che la copertura finanziaria dell'importo di euro 803.500,00 risulta assicurata dalle risorse attualmente disponibili sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019:

- capitolo n. 61348 (competenza pura) per € 316.000,00 (ivi compreso l'importo di euro 4.000,00 già impegnato per la misura C,D,E "licenziati a partire dall'1/1/2008", "soggetti disoccupati over 55" e "sogget-

ti svantaggiati” nell’anno 2018 come meglio sopra specificato)

- capitolo n. 62484 (competenza pura) per € 487.500,00

che vengono destinate e pertanto prenotate con il presente atto ai fini dell’integrazione del finanziamento della Misura A “donne disoccupate over 30”;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la Legge Regionale del 27/12/2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021”;

Visto il parere favorevole del Comitato Direzionale nella seduta tenutasi in data 12/09/2019;

Tutto ciò premesso;

A voti unanimi

DELIBERA

di destinare al finanziamento delle domande ricevute e non evase sull’Avviso Occupazione 2018-2020 sulle misure C,D,E “licenziati a partire dall’1/1/2008”, “soggetti disoccupati over 55” e “soggetti svantaggiati”, quota delle risorse aggiuntive, definite con la sopraccitata Delibera di G.R. n. 241/2019 a valere sul POR FSE 2014/2020 Asse A - Attività A.1.1.1.a - “Incentivi all’assunzione e alla trasformazione dei contratti di lavoro verso forme stabili”, per un importo pari ad € 1.100.000,00, disponibili sul Bilancio gestionale 2019/2021 sull’annualità 2019, dando atto che la copertura finanziaria della somma complessiva risulta assicurata sui seguenti pertinenti capitoli di uscita, assumendo a tale scopo le seguenti prenotazioni di spesa:

- per € 535.000, 00 sul cap. n. 61835 (competenza pura) - POR FSE 2014/20 - Asse A Occupazione - Quota UE

- per € 367.331,00 sul cap. n. 61836 (competenza pura) POR FSE 2014/2020 - ASSE A - QUOTA STATO

- per € 153.132,79 sul cap. n. 61837 (competenza pura) POR FSE 2014/2020 - ASSE A - QUOTA REGIONE TRAMITE RECUPERO ANTICIPAZIONE RISORSE UE E STATO -

- per € 14.536,21 sul cap. n. 62182 (competenza pura) POR FSE 2014/2020 - ASSE A - QUOTA REGIONE
- per € 15.000,00 sul cap. n. 62485 (competenza pura) POR FSE 2014/20 - Asse A Occupazione - Quota UE
- per € 10.299,00 sul cap. n. 62486 (competenza pura) POR FSE 2014/2020 - ASSE A - QUOTA STATO
- per € 4.701,00 sul cap. n. 62487 (competenza pura) POR FSE 2014/2020 - ASSE A - QUOTA REGIONE;

2. di dare atto altresì della necessità, a seguito di quanto esplicitato al punto n. 1, di procedere corrispondentemente anche all’aumento delle risorse destinate alla Misura A “donne disoccupate over 30” per un importo di euro 803.500,00;

3. di procedere pertanto alla destinazione del citato importo di euro 803.500,00 di risorse regionali, già finalizzato con la citata DGR 733/2018 al finanziamento della Misura C,D,E “licenziati a partire dall’1/1/2008”, “soggetti disoccupati over 55” e “soggetti svantaggiati”, in favore della Misura A “donne disoccupate over 30”, tramite relativa assunzione delle prenotazioni di spesa a valere sul bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019:

- capitolo di uscita n. 61348 (competenza pura) per € 316.000,00;

- capitolo di uscita n. 62484 (competenza pura) per € 487.500,00;

4. di dare atto infine che il quadro complessivo delle risorse destinate all’ Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per gli anni 2018-2020 con la DGR n. 733/2018, così come modificato dal presente atto, risulta pertanto pari a complessivi euro 10.087.967,98;

5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

6. di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Lavoro della Direzione Lavoro, di provvedere per quanto di propria competenza ad attuare le modifiche apportate con il presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1176

L.R. 3/94. Approvazione dei PIANI di prelievo sulla specie cervo nei distretti dell'ATC Pisa 14. Sostituzione allegato A) della DGRT 1067 del 5 agosto 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1067 del 5 agosto 2019 con la quale è stato approvato il piano di gestione e il calendario venatorio per la specie Cervo nelle aree non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2019-2020;

Considerato che l'8 agosto 2019, successivamente alla approvazione della suddetta Delibera è stato presentato dall'ATC Pisa 14, il piano di prelievo per 4 distretti di propria competenza, identificati dai codici DCS PI 01, DCS PI 02, DCS PI 05, DCS PI 07;

Considerata la richiesta di parere sui suddetti Piani inviata ad ISPRA con nota di cui prot. 312189 del 12 agosto 2018;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta richiesta, contenuto nella nota di cui prot. n. 50683 del 27 agosto 2019;

Visto l'art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;

Considerato che il suddetto parere ISPRA risulta favorevole ai piani di prelievo numerici proposti;

Viste le indicazioni contenute nel parere di Ispra relativamente ai tempi di prelievo;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 "La gestione dei cervidi nelle aree problematiche", usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: "Gli obiettivi di gestione stabiliti dall'Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l'agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l'organizzazione territoriale esposta in precedenza, l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltretutto alla riduzione delle densità nelle aree

problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E' di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l'attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all'applicazione dell'art. 19 ("Controllo della fauna selvatica") della legge 157/92.";

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di cervo di cui al presente atto;

Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei di cervo suddetti si situano in diversi casi in prossimità di aree viticole di pregio;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della gestione non conservativa individuato all'art. 6 bis, comma 2, lettera I, della l.r. 3/1994, adottare tempi più estesi per il prelievo della specie cervo nelle aree non vocate, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato "a scalare" ai sensi dell'art. 67 comma 8 del D.P.G.R. 48/R del 2017, permette di modulare il completamento del piano per le diverse componenti, realizzandosi in due periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume "Ungulate Management in Europe: Problems and Practices", Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra citate, e allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse classi di sesso ed età, di mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta inviata a Ispra, ovvero di consentire per tutte le classi di sesso ed età il prelievo, nei casi del presente atto, dal 1° ottobre al 15 marzo 2020, con l'eccezione dei maschi adulti che possono essere abbattuti sino al 15 febbraio 2020;

Visti i nuovi piani dei Distretti dell'ATC Pisa 14 identificati dai codici DCS PI 01, DCS PI 02, DCS PI 05, DCS PI 07 e ritenuto per maggiore chiarezza e completezza di inserire tali piani nell'allegato A) della suddetta delibera della Giunta regionale n. 1067 del 5 agosto 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, i piani di prelievo della specie cervo dei Distretti dell'ATC Pisa 14 identificati dai codici DCS PI 01, DCS PI 02, DCS PI 05, DCS PI 07, inserendo i piani di tali unità di gestione nell'allegato A) della delibera della Giunta regionale n. 1067 del 5 agosto 2019;

2) di sostituire l'allegato A) della delibera della Giunta Regionale n. 1067 del 5 agosto 2019 con l'allega-

to 1 di cui al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di null'altro variare riguardo ai contenuti la delibera della Giunta regionale n. 1067 del 5 agosto 2019, rimandando ad essa per i tempi di prelievo e le altre modalità di attuazione dei piani.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

[illegible]

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1177

Piani di prelievo del cervo nei comprensori A.C.A.T.E.R. Occidentale, Centrale e Orientale della Toscana per l'annata venatoria 2019-2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 7 bis, comma 1;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita:” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

Visto il D.P.G.R. 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”, ed in particolare il Capo IV “Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico”, articoli dal 76 al 85;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per

la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto il documento “Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 628 del 12 giugno 2017, e sul quale era stato acquisto parere favorevole dell'ISPRA (nota di cui prot. 19813/T-A29B del 20 aprile 2017);

Vista la proposta di Programma annuale operativo, di cui all'art. 82 del sopra richiamato D.P.G.R. 48/R/2017, per la specie cervo nel comprensorio Acater Occidentale, per la parte relativa alla Regione Toscana relativo all'annata venatoria 2019-2020, redatta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 79 dello citato regolamento conformemente alle suddette “Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”;

Vista la proposta di Programma annuale operativo, di cui all'art. 82 del sopra richiamato D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017, per la specie cervo nel comprensorio Acater Centrale, per la parte relativa alla Regione Toscana, per l'annata venatoria 2019-2020, redatta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 79 stesso regolamento conformemente alle suddette “Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”;

Vista la proposta di Programma annuale operativo, di cui all'art. 82 del sopra richiamato D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017, per la specie cervo nel comprensorio Acater Orientale, per la parte relativa alla Regione Toscana, per l'annata venatoria 2019-2020, redatta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 79 stesso regolamento conformemente alle suddette “Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”;

Considerato che le suddette proposte di Programma operativo contengono, tra l'altro, le proposte di prelievo annuale 2019 – 2020 della specie cervo (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascun Comprensorio e per ciascuna unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie);

Rilevato che ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 20/2002 e degli articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016 Giunta regionale approva, previo parere dell'ISPRA, piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo;

Considerato che con nota del 25 luglio 2019 di cui prot. n. AOOGRT/0290476 sono state inviate a ISPRA le citate proposte di programma operativo per i comprensori Acater Orientale e Centrale contenenti i piani di prelievo e i calendari di caccia per la specie cervo in ciascuno

dei suddetti comprensori, al fine di acquisire il suddetto parere;

Considerato che con nota del 2 settembre 2019 di cui prot. n. AOOGR/0327589 è stata inviata a ISPRA la proposta di programma operativo per il comprensorio Acater Occidentale contenente il piano di prelievo e il calendario di caccia per la specie cervo nel suddetto comprensorio, al fine di acquisire il suddetto parere;

Visti i pareri dell'ISPRA favorevoli con prescrizioni ai piani e ai tempi di prelievo proposti contenuti nelle note di cui prot. 49106 dell'8 agosto 2019 per i comprensori Acater Orientale e Centrale e prot. 53585 del 13 settembre, per il comprensorio Acater Occidentale;

Ritenuto necessario adeguare i piani di prelievo del cervo dei tre Comprensori Acater ai sopra citati pareri di ISPRA relativamente alle singole unità di gestione ricadenti in Toscana, in cui il suddetto Istituto ha suggerito modifiche nella struttura e quantità dei capi in prelievo;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che i piani di cui al presente atto rappresentino analoghe modalità di attuazione;

Considerato quanto previsto all'art. 21, comma 1 lett. m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;

Ritenuto che i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche ed il tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, assolvano alle necessità previste all'art. 6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;

Ritenuto opportuno, al fine di massimizzare i risultati di prelievo, dare facoltà agli ATC di provvedere alla applicazione del prelievo "a scalare" sui capi previsti nei piani approvati con il presente atto;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche ai piani di prelievo necessarie alla correzione di meri errori mate-

riali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il piano di prelievo per l'anno 2019-2020 del Comprensorio Acater Occidentale di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell'art. 82 del D.P.G.R. 48/R/2017, per i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione del Comprensorio di gestione del cervo Appenninico denominato Acater Occidentale, per la parte relativa alla Regione Toscana;

2. di approvare il piano di prelievo per l'anno 2019-2020 del Comprensorio Acater Centrale di cui all'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell'art. 82 del D.P.G.R. 48/R/2017, per i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione del Comprensorio di gestione del cervo Appenninico denominato Acater Centrale, per la parte relativa alla Regione Toscana;

3. di approvare il piano di prelievo per l'anno 2019-2020 del Comprensorio Acater Orientale di cui all'allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell'art. 82 del D.P.G.R. 48/R/2017, per i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione del Comprensorio di gestione del cervo Appenninico denominato Acater Orientale, per la parte relativa alla Regione Toscana;

4. di disporre che i Piani di prelievo di cui al presente atto abbiano validità sino al 15 marzo 2020;

5. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, che il calendario venatorio con i tempi di caccia per l'attuazione dei piani di prelievo di cui al presente atto distinto per classi di sesso e di età sia il seguente:

Classe di sesso e di età	Periodo
maschi adulti (classi III-IV)	Dal 1 ottobre 2019 al 15 febbraio 2020
maschi sub-adulti (classe II)	Dal 1 ottobre 2019 al 15 marzo 2020
maschi giovani (classe I)	Dal 1 ottobre 2019 al 15 marzo 2020
femmine adulte (classi II e sup.), femmine giovani (classe I) e piccoli di entrambi i sessi (classi 0)	Dal 1 gennaio 2020 al 15 marzo 2020

6. di stabilire che per l'attuazione dei piani di prelievo della specie cervo nel comprensorio Acater Occidentale, nel comprensorio Acater Centrale e nel comprensorio Acater Orientale, di cui al presente atto:

- si applichino le modalità indicate nella delibera n.632/2016 e che pertanto, la caccia di selezione sia esercitabile, nei periodi sopra indicati, per cinque giorni alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì;

- le giornate di caccia, assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti, debbono essere annotate utilizzando i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002;

- che nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio, i prelievi e le giornate di caccia debbono essere annotati anche nel tesserino venatorio, cartaceo o digitale, di cui all'articolo 6 della l.r. 20/2002;

- si applichi l'articolo 21, comma 1, lett. m) dalla legge 157/1992 che prevede la possibilità di esercitare la

caccia di selezione agli ungulati anche su terreno coperto da neve;

- gli ATC possono disporre la modalità di assegnazione "a scalare" dei capi previsti nei Piani per i Distretti di propria competenza;

7. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare modifiche ai piani di prelievo necessarie alla correzione di eventuali errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A - estratto del Programma annuale operativo per l'anno 2019-2020 del Comprensorio Acater OCCIDENTALE												
SPECIE CENSITA	COMPENSORIO (2017)	COD_UDG	TIPOLOGIA UDG	NOME DISTRETTO / ISTITUTO	AREA VOCATA/NON VOCATA (PROBLEMATICA)	N. TOTALE CAPI IN PRELIEVO	(in prelievo) N. MASCHI CLASSE III e IV	(in prelievo) N. MASCHI CLASSE II	(in prelievo) N. MASCHI CLASSE I	(in prelievo) N. FEMMINE (CLASSE II, III)	(in prelievo) N. FEMMINE (CLASSE I)	(in prelievo) N. PICCOLI
CERVO	LU 12	DCS_LU_10	DISTRETTO	AG1-EXLU11	AREA VOCATA	45	5	5	4	9	6	16
CERVO	LU 12	DCS_LU_11	DISTRETTO	AG2-EXLU11	AREA VOCATA							
CERVO	LU 12	DCS_LU_12	DISTRETTO	AG3-EXLU11	AREA VOCATA							
CERVO	LU 12	DCS_LU_13	DISTRETTO	AG4-EXLU11	AREA VOCATA							
CERVO	LU 12	DCS_LU_14	DISTRETTO	AG5-EXLU11	AREA VOCATA							
CERVO	LU 12	AFV_LU_01	AFV	MONTE PRUNESE	AREA VOCATA	6	0	1	1	1	1	2
COMPENSORIO ACATER OCCIDENTALE - DGLU11						51	5	6	5	10	7	18
CERVO	LU 12	DCS_LU_15	DISTRETTO	AG1-EXLU12	AREA VOCATA	15	1	2	1	4	3	4
CERVO	LU 12	DCS_LU_16	DISTRETTO	AG2-EXLU12	AREA VOCATA							
CERVO	LU 12	DCS_LU_17	DISTRETTO	AG3-EXLU12	AREA VOCATA							
COMPENSORIO ACATER OCCIDENTALE - DGLU12						15	1	2	1	4	3	4

VANTAGE POINTS (ESAUSTIVO)
VANTAGE POINTS A BLOCCHI (ESAUSTIVO)
TRANSETTO DIURNO O NOTTURNO (ESAUSTIVO)
CONTEGGIO DEI MASCHI BRAMITANTI (ESAUSTIVO)
DISTANCE SAMPLING (CAMPIONE)

VANTAGE POINTS
VANTAGE POINTS A BLOCCHI
TRANSETTO DIURNO O NOTTURNO
DISTANCE SAMPLING
ANALISI CAPI POST MORTEM
OSSERVAZIONI DURANTE USCITE DI CACCIA

ALLEGATO B - estratto del Programma annuale operativo per l'anno 2019-2020 del Comprensorio Acater Centrale

ACATER COMPRESORIO CENTRALE - FIDC02										
COD_LUG	NOME DISTRETTO / ISTITUTO	ATC	TIPOLOGIA LUG	SPECIE	VOCAZIONE	(in prefisso) N. MASCHI CLASSE III e IV	(in prefisso) N. MASCHI CLASSE II	(in prefisso) N. MASCHI CLASSE I	(in prefisso) N. FEMMINE (CLASSI LUL e ILL)	N. TOTALE CAPIN PRELIEVO
IAV_FI_10	IL PASSEGGERE	FID4	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	CERVO	AREA VOCATA	1	0	0	1	2
IAV_FI_11	LE PASCHERE	FID4	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	CERVO	AREA VOCATA	0	0	0	1	4
IAV_FI_26	IL MACETO ROVIGNALE	FID4	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	CERVO	AREA VOCATA	0	0	0	1	4
IAV_FI_14	IL PERO	FID4	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	CERVO	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	1	0	0	1	2
IAV_FI_19	LA DOGANA	FID4	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	CERVO	AREA VOCATA	0	1	1	1	3
IAV_FI_22	LA TRAVERSA	FID4	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	CERVO	AREA VOCATA	0	1	1	1	7
IAV_FI_32	PANNA	FID4	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	CERVO	AREA VOCATA	0	1	1	1	2
DCS_FI_01	MONTI CANDA - ZRV PIETRAMALA - ZRV PIANCALDOI	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	0	1	1	1	2
DCS_FI_02	BORDIGNANO	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	0	1	1	1	5
DCS_FI_03	BRUSCOLI	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	1	0	0	1	2
DCS_FI_04	CASTRO SAN MARTINO - ZRV PRATOILINO	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	0	1	1	1	8
DCS_FI_13	MIGNETO - ZRV S. GAVINO	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	1	1	1	2	6
DCS_FI_14	PANNA - ZRV CARAGGIO - ZRV POSGIO PARADISO	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	1	1	1	3	8
DCS_FI_22	MONTICUCOLI - ZRV BOVECCHIO	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	0	1	1	1	9
TOTALE						6	9	9	22	76
ACATER COMPRESORIO CENTRALE - FIDC01										
COD_LUG	NOME DISTRETTO / ISTITUTO	ATC	TIPOLOGIA LUG	SPECIE	VOCAZIONE	(in prefisso) N. MASCHI CLASSE III e IV	(in prefisso) N. MASCHI CLASSE II	(in prefisso) N. MASCHI CLASSE I	(in prefisso) N. FEMMINE (CLASSI LUL e ILL)	N. TOTALE CAPIN PRELIEVO
IAV_PO_01	JAVELLO	FID4	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	CERVO	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	1	2	1	3	10
DCS_PO_01	LA RASA	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	2	2	1	5	16
DCS_PO_02	GAVIGNO - ZRV LE FORNACI	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	2	2	1	5	15
DCS_PO_03	CAVAREZANO	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	2	2	1	4	5
DCS_PO_04	SASSETA - ZRV MULLINACCIO	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	2	2	1	3	13
DCS_PO_05	MIGLIANA	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	1	2	2	5	7
DCS_PO_06	VERNO	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	1	1	1	4	12
DCS_PO_07	MONTENBIRLO - ZRV MONTEFERRATO - ZRV VALIANO - ZRV CASTELLO	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	2	1	2	6	17
DCS_PO_08	LA FORESTA	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	1	2	1	6	16
DCS_PO_09	CAVANA RIO BUTI - ZRV CARTEANO - ZRV VILLANOVA - ZRV COTONE	FID4	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	1	1	1	3	10
TOTALE						15	17	12	44	140
ACATER COMPRESORIO CENTRALE - FIDC03										
COD_LUG	NOME DISTRETTO / ISTITUTO	ATC	TIPOLOGIA LUG	SPECIE	VOCAZIONE	(in prefisso) N. MASCHI CLASSE III e IV	(in prefisso) N. MASCHI CLASSE II	(in prefisso) N. MASCHI CLASSE I	(in prefisso) N. FEMMINE (CLASSI LUL e ILL)	N. TOTALE CAPIN PRELIEVO
IAV_PT_01	ALTO OMBRONE	PT11	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	CERVO	AREA VOCATA	0	1	1	2	5
IAV_PT_02	COLLE ALBERTO	PT11	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	CERVO	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	1	1	1	5	13
DCS_PT_01	DDG 1	PT11	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	8	6	4	28	41
DCS_PT_02	DDG 2	PT11	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	5	4	3	19	27
DCS_PT_03	DDG 3	PT11	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	1	1	0	6	14
DCS_PT_04	DDG 4	PT11	DISTRETTO	CERVO	AREA VOCATA	1	1	0	6	6
DCS_PT_07	USCINE 7	PT11	DISTRETTO	CERVO	AREA NON VOCATA (PROBLEMATICA)	5	6	4	31	84
TOTALE						21	20	13	93	267

ALLEGATO C - estratto del Programma annuale operativo per l'anno 2019-2020 del Comprensorio Acater ORIENTALE												
SPECIE CENSITA	COMPRESORIO (2017)	COD_UDG	TIPOLOGIA UDG	NOME DISTRETTO / ISTITUTO	AREA VOCATA/NON VOCATA (PROBLEMATICA)	N. TOTALE CAPI IN PRELIEVO	(in prelievo) N. MASCHI CLASSE III e IV	(in prelievo) N. MASCHI CLASSE II	(in prelievo) N. MASCHI CLASSE I	(in prelievo) N. FEMMINE (CLASSE II, III)	(in prelievo) N. FEMMINE (CLASSE I)	(in prelievo) N. PICCOLI
CERVO	FI04	DCS_FI_08	DISTRETTO	BADIA DI SUSINANA	AREA VOCATA	90	8	12	9	21	14	26
CERVO	FI04	DCS_FI_10	DISTRETTO	PALAZZUOLO - ZRV LA SOGLIA - ZRV I CANCELLI	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_11	DISTRETTO	GAMBERALDI	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_12	DISTRETTO	ABETO - ZRV LE VILLETTE - ZRV DOGARA - ZRV CASTAGNETO	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_18	DISTRETTO	MONTE CARNEVALONE	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_19	DISTRETTO	MONTE GIANNI - ZRV BOTTEGHETTE - ZRV VANGIOLINO	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_20	DISTRETTO	VALLE ACERRETA	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_21	DISTRETTO	BOCCHETTA CA' DEL VENTO	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_17	DISTRETTO	LA GIOGANA	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_25	DISTRETTO	VTIGLIANO	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_26	DISTRETTO	AMPINANA	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_27	DISTRETTO	MONTE PESCHENA - ZRV CORELLA	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_28	DISTRETTO	MURAGLIONE - ZRV MOIA	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_29	DISTRETTO	CORELLA - ZRV CORELLA - AAV IL LAGO	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_30	DISTRETTO	CASTAGNO - M.TE MASSICIAIA	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_49	DISTRETTO	CRESPINO - ZRV CAMPO PICCINO	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_36	DISTRETTO	RINCINE	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_37	DISTRETTO	POMINO - ZRV PETROGNANO	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_38	DISTRETTO	VIERLE	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_39	DISTRETTO	PELAGO	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_50	DISTRETTO	GUGENA	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_51	DISTRETTO	CONSUMA	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	DCS_FI_52	DISTRETTO	DIACCETO - ZRV PRATO BARONE	AREA VOCATA							
CERVO	FI04	AFV_FI_20	AFV	GALLIANA	AREA VOCATA	6	1	0	1	1	1	2
CERVO	FI04	AFV_FI_31	AFV	ORTACCI	AREA VOCATA	3	0	0	0	1	1	1
CERVO	FI04	AFV_FI_28	AFV	MUGELLANA	AREA VOCATA	5	1	0	0	1	1	2
CERVO	FI04	AAV_FI_22	AAV	MONTEDOMINI	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0

CERVO	FID4	AFV_FI_29	AFV	NIPPOZZANO SELVAPIANA	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERVO	FID4	AAV_FI_01	AAV	BADIA A SUSINIANA	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERVO	FID4		AREE A DIVIETO	PN FORESTE CASENTINESI E ALTRE AREE A DIVIETO DI CACCIA	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPENSORIO ACATER ORIENTALE - FIDC01																			
						104	10	12	10	10	24	17	31						
CERVO	AR01	DCS_AR_113	DISTRETTO	ALTO CASENTINO	AREA VOCATA	160	17	19	14	52	16	42							
COMPENSORIO ACATER ORIENTALE - ARDC31 FALTERONA																			
						160	17	19	14	52	16	42							
CERVO	AR01	DCS_AR_02	DISTRETTO	CASENTINO 2	AREA VOCATA	112	11	15	10	37	10	29							
CERVO	AR01	DCS_AR_14	DISTRETTO	CASENTINO 4	AREA VOCATA														
CERVO	AR01	AAV_AR_12	AAV	TRAMOGGIANO	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0							
COMPENSORIO ACATER ORIENTALE - ARDC32 PENNA																			
						112	11	15	10	37	10	29							
CERVO	AR2	DCS_AR_22	DISTRETTO	ZRV TRAMARECCHIA + ZRV STIAVOLA + ZRV MOTOLANO + ZRV PIEVE S. STEFANO	AREA VOCATA	8	1	1	1	3	1	1							
CERVO	AR2	DCS_AR_07	DISTRETTO	AREA VOCATA	AREA VOCATA														
CERVO	AR2	AAV_AR_06	AAV	LA CONCA	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0							
CERVO	AR2	AAV_AR_09	AAV	PICCHIO VERDE	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0							
CERVO	AR2	AFV_AR_02	AFV	SINTIGLIANO	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0							
CERVO	AR2	AFV_AR_06	AFV	FRESCIANO	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0							
CERVO	AR2		OASI	MONTE MODINA	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0							
CERVO	AR2		OASI	ALTO TEVERE	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0							
CERVO	AR2		RISERVA NATURALE	MONTE NERO	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0							
CERVO	AR2		RISERVA NATURALE	SASSO SIMONE	AREA VOCATA	0	0	0	0	0	0	0							
COMPENSORIO ACATER ORIENTALE - ARDC33 ALTA VALTIBERINA																			
						8	1	1	1	3	1	1							

VANTAGE POINTS (ESAUSTIVO)
VANTAGE POINTS A BLOCCHI (ESAUSTIVO)
TRANSETTO DIURNO O NOTTURNO (ESAUSTIVO)
CONTEGGIO DEI MASCHI BRAMITANTI (ESAUSTIVO)
DISTANCE SAMPLING (CAMPIONE)

VANTAGE POINTS
VANTAGE POINTS A BLOCCHI
TRANSETTO DIURNO O NOTTURNO
DISTANCE SAMPLING
ANALISI CAPI POST MORTEM
OSSERVAZIONI DURANTE USCITE DI CACCIA

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1178

Regolamento (UE) n. 1308/2013 richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra. Espressione di parere favorevole.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

Visti in particolare l'articolo 96 (Procedura nazionale preliminare) e l'articolo 105 (Modifiche del disciplinare) del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi rispettivamente alla procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) ed in particolare l'articolo 36, concernente la modifica dei disciplinari di produzione, e l'articolo 32 concernente la protezione della Unione Europea e la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine (DO) e delle indicazioni geografiche (IG);

Visto inoltre l'articolo 29, comma 6 della legge n. 238/2016, in cui si dispone che "Le DOCG e le DOC possono utilizzare nella etichettatura un nome geografico più ampio ... qualora sia espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione e a condizione che tale nome geografico più ampio sia separato dal nome geografico della denominazione e delle menzioni DOCG e DOC";

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativo alla procedura nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP ed IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010, ed in particolare gli articoli 4 (Documentazione da presentare), 6 (Esame domanda da parte della Regione) e 10 (Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 *octodecies* del regolamento CE n. 1234/2007);

Considerato che tale decreto è tuttora vigente, nelle more della adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 32 della Legge 238/2016 sopra citata, con il quale verrà stabilita la nuova procedura nazionale per il

conferimento della protezione delle DO e delle IG e per la modifica dei disciplinari di produzione;

Vista la legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed in particolare l'articolo 29 che prevede l'espressione del parere da parte della Giunta Regionale sulle istanze di registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Vista l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra", avanzata in data 28 novembre 2018 dal Consorzio Valdarno di Sopra DOC, agli atti del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" (di seguito Settore), competente in materia, comprensiva della documentazione richiesta dalla procedura nazionale di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Tenuto conto che il Settore ha effettuato l'istruttoria tecnica dell'istanza sopra richiamata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 2 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 sopra citato, i cui esiti sono riportati nel verbale agli atti del Settore medesimo, da cui risulta che l'istanza di modifica del disciplinare in questione è meritevole di approvazione, ma che, per le implicazioni che comportano alcune modifiche proposte sull'intera filiera produttiva, richiede un approfondimento a livello nazionale relativamente ai seguenti aspetti:

- l'obbligatorietà di riservare la denominazione Vald'Arno di Sopra al solo vino biologico,
- l'introduzione della tipologia "Maritaggio",
- la modifica della denominazione da "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" in "Vald'Arno di Sopra",
- la soppressione delle due sottozone "Pietraviva" e "Pratomagno",
- l'introduzione di tipologie di prodotto monovarietalì riferite a vitigni la cui presenza, sul territorio di produzione (in termini di superficie vitata), è estremamente scarsa (ad esempio Orpicchio, Fogliatonda, Gratenà);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34

della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Considerato che, tra le altre disposizioni, tali regolamenti hanno distinto le modifiche dei disciplinari, a seconda della loro rilevanza, in "domande unionali" e "domande ordinarie";

Richiamata la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del 30 gennaio 2019 (Prot. n. 6694), con la quale, nelle more dell'adeguamento della normativa nazionale alla normativa comunitaria sopra citata, il Ministero ha definito le disposizioni transitorie per la presentazione delle domande di modifica dei disciplinari di produzione, precisando che, in attuazione dell'articolo 15, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 2019/33, le domande di modifica dell'Unione e quelle cosiddette "ordinarie" devono essere presentate separatamente;

Considerato che la proposte di modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra", pur comprendendo sia modifiche "unionali" che modifiche "ordinarie", è stata presentata con una unica istanza, in quanto antecedente alla entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 33/2019 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 34/2019 (14 gennaio 2019);

Preso atto che l'avviso relativo alla avvenuta presentazione della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra", avanzata dal Consorzio, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 5, Parte Seconda, del 30 gennaio 2019 e che sono state effettuate le opportune consultazioni sul territorio con la filiera vitivinicola regionale in data 20 gennaio 2019, così come richiesto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 sopra citato;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole all'istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra", rinviando agli opportuni approfondimenti da parte del competente Ufficio del Ministero gli aspetti sopra richiamati;

Ritenuto altresì di trasmettere tale istanza, unitamen-

te al presente atto, al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, e, per conoscenza, al Consorzio Valdarno di Sopra DOC;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di prendere atto degli esiti della istruttoria tecnica svolta dal Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", in merito alla istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra", riportati nel verbale agli atti del Settore medesimo;

2) di esprimere parere favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra", avanzata dal Consorzio Valdarno di Sopra DOC, in data 28 novembre 2018, rinviando agli opportuni approfondimenti da parte del competente Ufficio del Ministero i seguenti aspetti:

- l'obbligatorietà di riservare la denominazione Vald'Arno di Sopra al solo vino biologico,
- l'introduzione della tipologia "Maritaggio",
- la modifica della denominazione da "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" in "Vald'Arno di Sopra",
- la soppressione delle due sottozone "Pietraviva" e "Pratomagno",
- l'introduzione di tipologie di prodotto monovarietalì riferite a vitigni la cui presenza, sul territorio di produzione (in termini di superficie vitata), è estremamente scarsa (ad esempio Orpicchio, Fogliatonda, Gratenà);

3) di incaricare il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" di inviare il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per conoscenza, al Consorzio Valdarno di Sopra DOC, in qualità di soggetto che ha presentato la richiesta, unitamente alla istanza di modifica dei disciplinari di produzione corredata dalla documentazione presentata dal medesimo Consorzio e all'estratto del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana contenente l'avviso relativo alla avvenuta presentazione della richiesta medesima.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Piano di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree vocate dei comprensori della toscana. Annata venatoria 2019-20.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)” e in particolare gli articoli da 64 a 73;

Viste la Delibera della Giunta Regionale n. 42 del 14 gennaio 2019, relativa alla approvazione dei piani annuali di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 970 del 22/07/2019 relativa alla approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2019-20, ed in particolare l'Allegato B, ove sono riportati i tempi per la caccia al cinghiale in braccata nelle aree vocate alla specie nei diversi Comprensori regionali;

Considerato che ai sensi dell'art. 28 bis della l.r. 3/94 risulta necessario approvare i piani di prelievo del cinghiale nelle aree vocate alla specie, effettuati nei periodi previsti dall'art. 18 della L. 157/92, sulla base delle proposte inviate dagli ATC per i distretti ed istituti di propria competenza e dai soggetti titolari per le ulteriori Unità di Gestione della specie;

Viste le proposte di piano sinora pervenute, relative alle Unità di Gestione (Distretti e Aziende Faunistiche) dei Comprensori delle Province toscane, inserite nel portale specifico messo a disposizione dalla Regione da

parte degli ATC e dei rispettivi titolari, contenenti i dati circa le superfici, le caratteristiche ambientali, i cacciatori presenti, i prelievi effettuati nelle annate precedenti e le proposte di prelievo per l'annata venatoria corrente, il tutto suddiviso per ciascuna Unità di gestione;

Considerato che a seguito dell'istruttoria svolta sulle suddette richieste, appaiono confermati gli obiettivi previsti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione vigenti;

Considerato opportuno, per quanto previsto dall'articolo 69 del citato DPGR 48/R/2017 attuare il prelievo sulla specie cinghiale anche nelle Aziende Agrituristiche Venatorie poste in area vocata alla specie cinghiale, secondo i piani minimi individuati per ciascuna Azienda;

Visti gli Allegati A, B, C, D, E, F, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti i piani di prelievo sulla specie cinghiale per ciascun Comprensorio e per ciascuna Unità di gestione in cui è suddiviso il territorio vocato cacciabile della Regione;

Ritenuto necessario che i quantitativi dei piani di prelievo per ciascuna Unità di Gestione (Distretti o Aziende) di cui agli allegati suddetti, siano da considerarsi come obiettivo minimo da raggiungersi nella prossima annata venatoria;

Richiamato il parere di ISPRA del 22 settembre 2016 Prot. n. 56424 nel quale Ispra ha precisato che la L. 157/1994 non prevede l'espressione di parere da parte dell'Istituto sui piani di prelievo del cinghiale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della L. 157/92;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per quanto espresso in premessa, i piani minimi di prelievo sul cinghiale nelle aree vocate dei Comprensori e delle unità di gestione in cui è diviso il territorio regionale cacciabile contenuti negli Allegati A, B, C, D, E, F, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che i piani suddetti sono relativi alla stagione venatoria 2019-2020;

3) di stabilire che gli ATC ed i titolari delle Aziende Venatorie diano attuazione ai piani di ciascuna Unità di Gestione di propria competenza, nei tempi indicati per ciascun Comprensorio nell'Allegato B della Delibera della Giunta Regionale n. 970 del 22/07/2019 e con le modalità previste nella suddetta delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO
A

**CINGHIALE AREE VOCATE - PIANO DI PRELIEVO ANNATA VENATORIA 2019/2020
COMPENSORI "AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO", "VALTIBERINA",
MASSA**

Codice UDG	COMPENSORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_AR_01	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	A_01 Cortona	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	9496	830
DGC_AR_02	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	B_01 Castiglion Fiorentino	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	8592	630
DGC_AR_03	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	B2_01 Castiglion Fiorentino bis	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	523	40
DGC_AR_04	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	C_01 Arezzo	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	14481	1140
DGC_AR_05	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	D_01 Subbiano Capolona	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4376	405
DGC_AR_06	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	E_01 Civitella Monte San Savino	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	11210	890
DGC_AR_07	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	F_01 Valdambra	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	11501	1340
DGC_AR_08	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	G_01 Valdarno	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	12159	860
DGC_AR_09	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	H_01 Alto Casentino	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	17741	650
DGC_AR_10	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	I_01 Pratignano casentinese	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	11617	600
DGC_AR_11	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	L_01 Chitignano Chiusi verna	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	9819	300
ZRV_AR_02	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	BOCCAGNANUZZO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	152	16
ZRV_AR_05	AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	CASTEL DERNIA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	491	30

ZRV_AR_13	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	LE TERRACCE	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	155	16
ZRV_AR_26	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	SCURAGNOLO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	206	14
AAV_AR_02	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	BADICROCE	AGRITURISTICO VENATORIA	829	32
AAV_AR_12	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	TRAMOGGIANO	AGRITURISTICO VENATORIA	268	15
AAV_AR_03	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	CAMPRIANO	AGRITURISTICO VENATORIA	493	20
AAV_AR_05	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	DUDDOVA	AGRITURISTICO VENATORIA	249	20
AAV_AR_07	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	MODENA	AGRITURISTICO VENATORIA	377	10
AAV_AR_11	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	SETONA	AGRITURISTICO VENATORIA	200	20
AAV_AR_10	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	S. ERCOLANO CELERE	AGRITURISTICO VENATORIA	299	12
AAV_AR_01	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	BACIANO	AGRITURISTICO VENATORIA	297	30
AAV_AR_08	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	PALAZZUOLO	AGRITURISTICO VENATORIA	438	32
AAV_AR_04	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	CASAMORA	AGRITURISTICO VENATORIA	403	30
AFV_AR_11	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	MONTELUCCI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	426	60
AFV_AR_16	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	RENACCI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	631	60
AFV_AR_07	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	GARGONZA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	457	100
AFV_AR_09	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	LA BIGATTIERA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	476	40
AFV_AR_18	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	POGGITAZZI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	425	48
AFV_AR_10	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	MONTEGIOVI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	514	60
AFV_AR_12	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	MONTELLUNGO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	666	60

AFV_AR_17	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	SETTEPONTI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1795	200
AFV_AR_14	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	PIEVE A PRESCIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	390	60
AFV_AR_03	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	FABBRICHE	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	833	112
AFV_AR_13	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	MONTOZZI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1901	200
AFV_AR_15	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	POLVANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	453	20
AFV_AR_04	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	IMPIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	361	24
	AREZZO-VALDARNO- VALDICHIANA-CASENTINO	CINGHIALE	TOTALE		125703	9026

Codice UDG	COMPENSORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_AR_31	VALTIBERINA	CINGHIALE	A_02	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	8719	305
DGC_AR_32	VALTIBERINA	CINGHIALE	B_02	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5155	250
DGC_AR_33	VALTIBERINA	CINGHIALE	C_02	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6567	460
DGC_AR_34	VALTIBERINA	CINGHIALE	C1_02	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	668	35
DGC_AR_35	VALTIBERINA	CINGHIALE	D_02	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5072	270
DGC_AR_38	VALTIBERINA	CINGHIALE	E_02	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	7234	430
AFV_AR_08	VALTIBERINA	CINGHIALE	LA BARBOLANA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1740	210
AFV_AR_01	VALTIBERINA	CINGHIALE	CASTELNUOVO COLLACCHIONI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1483	52
AFV_AR_02	VALTIBERINA	CINGHIALE	SINTIGLIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	413	14
AFV_AR_06	VALTIBERINA	CINGHIALE	FRESCIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	550	40
	VALTIBERINA	CINGHIALE	TOTALE		37601	2066

Codice UDG	COMPENSORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_MS_01	MASSA	CINGHIALE	CARRARA MASSA MONTIGNOSO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5183	216
DGC_MS_02	MASSA	CINGHIALE	AULLA FOSDINOVO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6885	368
DGC_MS_03	MASSA	CINGHIALE	CASOLA FIVIZZANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	7326	368
DGC_MS_04	MASSA	CINGHIALE	FIVIZZANO COMANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6894	364
DGC_MS_05	MASSA	CINGHIALE	BAGNONE	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4984	160
DGC_MS_06	MASSA	CINGHIALE	FILATTIERA PONTREMOLI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6003	344
DGC_MS_07	MASSA	CINGHIALE	PONTREMOLI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	8090	300
DGC_MS_08	MASSA	CINGHIALE	PONTREMOLI ZERI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	8367	120
DGC_MS_09	MASSA	CINGHIALE	VILLAFRANCA MULAZZO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6811	296
DGC_MS_10	MASSA	CINGHIALE	PODENZANA TRESANA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5343	288
DGC_MS_11	MASSA	CINGHIALE	LICCIANA NARDI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3369	180
AAV_MS_02	MASSA	CINGHIALE	MONTAGNA VERDE	AGRITURISTICO VENATORIA	378	20
AAV_MS_04	MASSA	CINGHIALE	MADONNA DEL MONTE	AGRITURISTICO VENATORIA	362	10
AFV_MS_01	MASSA	CINGHIALE	GROppo DEL VESCOVO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1494	45
AFV_MS_02	MASSA	CINGHIALE	MONTE GIOGO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1871	80

AFV_MS_03	MASSA	CINGHIALE	SASSO BIANCO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	877	50
AFV_MS_04	MASSA	CINGHIALE	VALLE DEL MOMMIO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	780	60
	MASSA	CINGHIALE	TOTALE		75016	3269

**CINGHIALE AREE VOCATE - PIANO DI PRELIEVO ANNATA VENATORIA 2019/2020 COMPENSORI
"FIRENZE-PRATO 4", FIRENZE 5"**

Codice UDG	COMPENSORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_FI_01	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	PELAGO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2.415,00	200
DGC_FI_02	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	RUFINA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2.992,00	125
DGC_FI_03	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	LONDA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4.762,00	160
DGC_FI_04	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	SAN GODENZO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5.774,00	260
DGC_FI_05	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	DICOMANO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4.061,00	210
DGC_FI_06	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	VICCHIO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	7.840,00	380
DGC_FI_07	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	MARRADI AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	11.035,00	210
DGC_FI_08	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	PALAZZUOLO SUL SENIO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6.954,00	240
DGC_FI_09	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	FIRENZUOLA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	17.374,00	650
DGC_FI_10	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4.965,00	410
DGC_FI_11	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	BARBERINO DI MUGELLO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6.884,00	320
DGC_FI_12	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	PONTASSIEVE AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4.883,00	440
DGC_FI_13	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	BORGO SAN LORENZO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6.537,00	470

DGC_FI_14	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	CALENZANO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4.856,00	230
DGC_FI_15	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	FIESOLE AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1.375,00	140
DGC_FI_16	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	VAGLIA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2.848,00	220
DGC_FI_17	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	SESTO FIORENTINO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1.420,00	160
DGC_PO_01	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	CANTAGALLO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	7.095,00	110
DGC_PO_02	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	VERNIO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6.006,00	230
DGC_PO_03	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	VAIANO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1.781,00	200
DGC_PO_04	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	PRATO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1.013,00	170
DGC_PO_05	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	MONTEMURLO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	304,00	50
DGC_PO_06	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	CARMIGNANO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	848,00	100
ZRV_FI_01	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	BARCO RIFREDO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	1.023,12	30
ZRV_FI_03	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	BOTTEGHETTE	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	25,05	10
ZRV_FI_07	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	CAMPO PICCINO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	28,49	10
ZRV_FI_13	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	COLLA DI CASAGLIA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	717,93	30
ZRV_FI_16	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	CORELLA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	327,40	30
ZRV_FI_20	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	I CANCELLI	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	50,80	5
ZRV_FI_25	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	LA SOGLIA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	3,95	5
ZRV_FI_35	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	MOIA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	127,45	10
ZRV_FI_38	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	PIEDIMONTE CAMPANARA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	392,80	30

ZRV_FI_44	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	PRATO BARONE	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	5,15	5
ZRV_FI_47	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	S. DONATO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	40,63	10
ZRV_FI_56	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	STARNIANO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	476,40	20
ZRV_FI_62	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	VANGIOLINO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	83,22	10
ZRV_PO_03	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	COTONE	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	443,32	60
ZRV_PO_05	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	LE FORNACI	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	69,27	10
ZRV_PO_07	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	MULINACCIO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	22,37	10

ZRV_PO_11	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	VILLANOVA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	495,68	30
AAV_FI_01	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	BADIA A SUSINANA	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	873,85	20
AAV_FI_06	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	FARNETO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	441,64	11
AAV_FI_07	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	GALIGA	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	525,28	60
AAV_FI_08	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	I LEONI IL MONTE	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	547,89	10
AAV_FI_09	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	IL LAGO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	276,80	20
AAV_FI_10	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	IL PASSEGGERE	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	296,28	20
AAV_FI_11	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	LE MASCHERE	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	153,63	10
AAV_FI_16	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	PETROIO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	245,11	50
AAV_FI_18	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	POGGIO AI SEGUGI	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	747,27	20
AAV_FI_20	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	MASSETO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	238,95	20
AAV_FI_21	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	PANZANO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	464,46	10
AAV_FI_23	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	COLLEFERTILE	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	247,69	14

AAV_FI_24	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	BRENZONE	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	211,05	10
-----------	-------------------	-----------	----------	---------------------------------------	--------	----

AFV_FL_03	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	BIVIGLIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	653,00	13
AFV_FL_05	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	CAFAGGIOLO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	683,28	67
AFV_FL_13	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	I CINI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	396,95	40
AFV_FL_18	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	LA CASA E IL CORNIOLO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	436,47	15
AFV_FL_19	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	LA DOGANA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	422,67	45
AFV_FL_20	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	GALLIANA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	554,91	20
AFV_FL_22	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	LA TRAVERSA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	505,79	28
AFV_FL_23	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	LE FONTI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	416,62	30
AFV_FL_28	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	MUGELLANA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	824,00	16
AFV_FL_29	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	NIPOZZANO SELVAPIANA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	575,66	45
AFV_FL_31	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	ORTACCI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	490,06	3
AFV_FL_32	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	PANNA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	677,08	13
AFV_FL_37	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	QUONA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	614,50	47
AFV_FL_40	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	SCHIFANOIA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	584,54	27
AFV_FL_41	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	TAGLIAFERRO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	505,03	65
AFV_FL_42	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	VAGLIA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	883,88	40
AFV_FL_43	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	VALDASTRA SASSOLO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	438,00	12
AFV_FL_47	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	VOLMIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	423,00	20

AFV_PO_01	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	JAVELLO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	374,41	8
AFV_FI_48	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	LA MARTINA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	340,39	30
	FIRENZE – PRATO 4	CINGHIALE	TOTALE		134.085	5.907

Codice UDG	COMPENSORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_FI_32	FIRENZE 5	CINGHIALE	BARBERINO TAVARNELLE AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4454	563
DGC_FI_33	FIRENZE 5	CINGHIALE	GREVE 1 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1052	136
DGC_FI_34	FIRENZE 5	CINGHIALE	GREVE 2 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5489	589
DGC_FI_35	FIRENZE 5	CINGHIALE	VALDARNO 1 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6512	464
DGC_FI_36	FIRENZE 5	CINGHIALE	VALDARNO 2 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2354	238
DGC_FI_37	FIRENZE 5	CINGHIALE	REGGELLO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4385	317
DGC_FI_38	FIRENZE 5	CINGHIALE	SCANDICCI AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2633	218
DGC_FI_39	FIRENZE 5	CINGHIALE	SAN CASCIAVO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3611	261
DGC_FI_40	FIRENZE 5	CINGHIALE	MONTALBANO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2216	275
DGC_FI_41	FIRENZE 5	CINGHIALE	MONTAIONE GAMBASSI AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	7145	586
ZRV_FI_06	FIRENZE 5	CINGHIALE	CALCINAIA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	5,45	2
ZRV_FI_08	FIRENZE 5	CINGHIALE	CASEROTTA LE CORTI	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	300,66	48

ZRV_FL_15	FIRENZE 5	CINGHIALE	CONIO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	60,47	12
ZRV_FL_31	FIRENZE 5	CINGHIALE	LECCIO PONETA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	131,3	24
ZRV_FL_32	FIRENZE 5	CINGHIALE	LOGGIA MOCALE	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	266,03	44
ZRV_FL_33	FIRENZE 5	CINGHIALE	LUCOLENA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	214,05	24
ZRV_FL_40	FIRENZE 5	CINGHIALE	PIEVE A PITIANA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	328,74	36
ZRV_FL_46	FIRENZE 5	CINGHIALE	PRUMMIANO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	198,88	31
ZRV_FL_52	FIRENZE 5	CINGHIALE	SAMMEZZANO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	230,45	25
AAV_FL_03	FIRENZE 5	CINGHIALE	BOSCOTONDO SAN MARIANO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	831	50
AAV_FL_12	FIRENZE 5	CINGHIALE	LE MURA	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	245	30
AAV_FL_14	FIRENZE 5	CINGHIALE	MONTIANI SANTO STEFANO A TIZZANO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	505	33
AAV_FL_15	FIRENZE 5	CINGHIALE	MONTIGNOSO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	201	15
AAV_FL_17	FIRENZE 5	CINGHIALE	PIAGGIA	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	334	9
AFV_FL_01	FIRENZE 5	CINGHIALE	ALIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	405	21
AFV_FL_02	FIRENZE 5	CINGHIALE	BARBIALLA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1441,5	54
AFV_FL_04	FIRENZE 5	CINGHIALE	BONSI TORNIA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	607	74
AFV_FL_06	FIRENZE 5	CINGHIALE	CALIFORNIA E TORRI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	494	24

AFV_FL_07	FIRENZE 5	CINGHIALE	CAPROLO QUERCETO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	386	55
AFV_FL_08	FIRENZE 5	CINGHIALE	COJANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	892	31
AFV_FL_09	FIRENZE 5	CINGHIALE	CORTINA FALAGIANA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	427	30
AFV_FL_10	FIRENZE 5	CINGHIALE	FABBRICA SANTA CRISTINA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	670	25
AFV_FL_11	FIRENZE 5	CINGHIALE	GREVIGIANE	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	492	45
AFV_FL_12	FIRENZE 5	CINGHIALE	GRICCIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	426	20
AFV_FL_15	FIRENZE 5	CINGHIALE	IL CORNO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	583	80
AFV_FL_16	FIRENZE 5	CINGHIALE	IL MONTE	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	365	30
AFV_FL_17	FIRENZE 5	CINGHIALE	IL PALAGIO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	456	60
AFV_FL_21	FIRENZE 5	CINGHIALE	LA STRISCIA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	402	33
AFV_FL_24	FIRENZE 5	CINGHIALE	LORO MARTIGNANA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	727	35
AFV_FL_25	FIRENZE 5	CINGHIALE	MELETO CANNETO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	209	20
AFV_FL_26	FIRENZE 5	CINGHIALE	MITIGLIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	401	28
AFV_FL_27	FIRENZE 5	CINGHIALE	MONTECCHIO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	379	40
AFV_FL_30	FIRENZE 5	CINGHIALE	OLIVETO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	695	22
AFV_FL_34	FIRENZE 5	CINGHIALE	PETROGNANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	415	12
AFV_FL_35	FIRENZE 5	CINGHIALE	PILLO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	538	45
AFV_FL_36	FIRENZE 5	CINGHIALE	PITIANA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	393	70
AFV_FL_38	FIRENZE 5	CINGHIALE	SAN VIVALDO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	429	55

AFV_FI_39	FIRENZE 5	CINGHIALE	SANT'ANTONIO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	523	30
AFV_FI_44	FIRENZE 5	CINGHIALE	VICCHIO GIGLIOLA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	443	30
AFV_FI_45	FIRENZE 5	CINGHIALE	VICCHIAMAGGIO NOZZOLE	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	442	20
AFV_FI_46	FIRENZE 5	CINGHIALE	VICO D'ELSA SCIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	847	62
AFV_FI_50	FIRENZE 5	CINGHIALE	CERRETO GUIDI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	624	4
AFV_FI_51	FIRENZE 5	CINGHIALE	ROBBIANA NOVELLA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	481	22
	FIRENZE 5	CINGHIALE	TOTALE		59.296	5.107

ALLEGATO C

**CINGHIALE AREE VOCATE - PIANO DI PRELIEVO ANNATA VENATORIA
2019/2020 COMPENSORI "SIENA3 E SIENA 8"**

Codice UDG	COMPRESORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_SI_01	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO CASALE D'ELSA AV	4163	550
DGC_SI_02	SIENA 3	CINGHIALE	AV	3788	535
DGC_SI_03	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO CASTELNUOVO EST AV	4157	720
DGC_SI_04	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO CHIANTI AV	8264	1120
DGC_SI_05	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO CHIUSDINO AV	3437	300
DGC_SI_06	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO GAIOLE AV	9088	1280
DGC_SI_07	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO LA SELVA AV	4505	700
DGC_SI_08	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO MONTAGNOLA AV	8957	1250
DGC_SI_09	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO MONTALCINO BLU AV	3246	500
DGC_SI_10	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO MONTALCINO ROSSO AV	2457	370
DGC_SI_11	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO MONTALCINO VERDE AV	4175	480
DGC_SI_12	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO MONTICIANO AV	7277	700
DGC_SI_13	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO MURLO AV	6690	780
DGC_SI_14	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO RADICONOLI AV	3876	480
DGC_SI_15	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO SAN GIMIGNANO AV	4140	650
DGC_SI_16	SIENA 3	CINGHIALE	DISTRETTO VAL DI MERSE AV	3315	560
AAV_SI_03	SIENA 3	CINGHIALE	AAV BERIGNONE	432	21
AAV_SI_04	SIENA 3	CINGHIALE	AAV BOSCAGLIA	164	8
AAV_SI_07	SIENA 3	CINGHIALE	AAV CERRECCIA	382	20
AAV_SI_09	SIENA 3	CINGHIALE	AAV FONTERUTOLI	330	20
AAV_SI_10	SIENA 3	CINGHIALE	AAV FOSINI	301	13
AAV_SI_13	SIENA 3	CINGHIALE	AAV IL SANTO	564	60

AAV_SI_14	SIENA 3	CINGHIALE	AAV LA ROSA	191	5
AAV_SI_15	SIENA 3	CINGHIALE	AAV LA SELVA	189	16
AAV_SI_17	SIENA 3	CINGHIALE	AAV MONTALTO	207	10
AAV_SI_16	SIENA 3	CINGHIALE	AAV LURIANO	657	25
AFV_SI_03	SIENA 3	CINGHIALE	AFV ANQUA	640	90
AFV_SI_04	SIENA 3	CINGHIALE	AFV ARCENO	442	38
AFV_SI_05	SIENA 3	CINGHIALE	AFV BAGNAIA	688	55
AFV_SI_06	SIENA 3	CINGHIALE	AFV CAMPRIANO	392	40
AFV_SI_08	SIENA 3	CINGHIALE	AFV CASABIANCA	489	20
AFV_SI_09	SIENA 3	CINGHIALE	AFV CASALE DEL BOSCO	446	30
AFV_SI_11	SIENA 3	CINGHIALE	AFV CASTELL'IN VILLA	636	68
AFV_SI_13	SIENA 3	CINGHIALE	AFV CASTIGLION DEL BOSCO	527	80
AFV_SI_17	SIENA 3	CINGHIALE	AFV CINCIANO LE FONTI	454	41
AFV_SI_20	SIENA 3	CINGHIALE	AFV FAGNANO	609	32
AFV_SI_21	SIENA 3	CINGHIALE	AFV FELSINA	557	86
AFV_SI_22	SIENA 3	CINGHIALE	AFV GAIOLE SUD	961	70
AFV_SI_24	SIENA 3	CINGHIALE	AFV IL GRILLO	1293	80
AFV_SI_25	SIENA 3	CINGHIALE	AFV IL MONTE	623	30
AFV_SI_33	SIENA 3	CINGHIALE	AFV MONTEPESCHINI	461	25
AFV_SI_35	SIENA 3	CINGHIALE	AFV MONTESOLI	641	90
AFV_SI_37	SIENA 3	CINGHIALE	AFV OLLI	81	42
AFV_SI_39	SIENA 3	CINGHIALE	AFV PENTOLINA	1042	200
AFV_SI_41	SIENA 3	CINGHIALE	AFV POGGIO AI QUERCIONI	548	34
AFV_SI_42	SIENA 3	CINGHIALE	AFV POGGIO ALLE MURA	810	76
AFV_SI_43	SIENA 3	CINGHIALE	AFV QUERCETO	714	46
AFV_SI_46	SIENA 3	CINGHIALE	AFV S.ANGELO IN COLLE	537	48
AFV_SI_49	SIENA 3	CINGHIALE	AFV SCORGIANO IL TERMINE	1053	23
AFV_SI_51	SIENA 3	CINGHIALE	AFV SETTEFONTI	666	82
AFV_SI_53	SIENA 3	CINGHIALE	AFV TERRAROSSA	682	95
AFV_SI_54	SIENA 3	CINGHIALE	AFV BOSCAGLIA	442	25
	SIENA 3	CINGHIALE	TOTALE	101386	12719

Codice UDG	COMPRESORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_SI_35	SIENA 8	CINGHIALE	DISTRETTO AMIATA AV	10674	1030
DGC_SI_36	SIENA 8	CINGHIALE	DISTRETTO MONTE CETONA AV	8857	550
DGC_SI_37	SIENA 8	CINGHIALE	DISTRETTO RAPOLANO ASCIANO AV	3752	430
DGC_SI_38	SIENA 8	CINGHIALE	DISTRETTO VAL DI CHIANA NORD AV	6432	580
DGC_SI_39	SIENA 8	CINGHIALE	DISTRETTO VAL DI CHIANA SUD AV	3846	410
AAV_SI_01	SIENA 8	CINGHIALE	AAV AIOLA	488	6
AAV_SI_02	SIENA 8	CINGHIALE	AAV ARMAIOLO	507	62
AAV_SI_06	SIENA 8	CINGHIALE	AAV CARPINAIA	230	27
AAV_SI_18	SIENA 8	CINGHIALE	AAV PALAZZO VENTURI	783	73
AAV_SI_12	SIENA 8	CINGHIALE	AAV I POGGI	403	15
AFV_SI_01	SIENA 8	CINGHIALE	AFV ABBADIA A SICILLE	418	86
AFV_SI_07	SIENA 8	CINGHIALE	AFV CARPINAIA	524	27
AFV_SI_12	SIENA 8	CINGHIALE	AFV CASTELVECCHIO	781	100
AFV_SI_19	SIENA 8	CINGHIALE	AFV DOLCIANO MONTELUCE	401	10
AFV_SI_38	SIENA 8	CINGHIALE	AFV PALAZZO MASSAINI	876	36
AFV_SI_52	SIENA 8	CINGHIALE	AFV SPINETO	684	90
	SIENA 8	CINGHIALE	TOTALE	39655	3532

ALLEGATO
D

**CINGHIALE AREE VOCATE - PIANO DI PRELIEVO ANNATA VENATORIA 2019/2020
COMPENSORI "PISA 14" "PISA 15" "LIVORNO 9", "LIVORNO 10"**

Codice UDG	COMPENSORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_PI_01	PISA 14	CINGHIALE	CASCIANA TERME AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1023	42
DGC_PI_02	PISA 14	CINGHIALE	CASTELLINA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1572	53
DGC_PI_03	PISA 14	CINGHIALE	CHIANNI 1 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1483	81
DGC_PI_04	PISA 14	CINGHIALE	CHIANNI 2 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2190	131
DGC_PI_05	PISA 14	CINGHIALE	CRESPINA LARI FAUGLIA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2880	151
DGC_PI_06	PISA 14	CINGHIALE	GUARDISTALLO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	871	52
DGC_PI_07	PISA 14	CINGHIALE	LAJATICO 1 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1196	92
DGC_PI_08	PISA 14	CINGHIALE	MONTECATINI 1 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3068	274
DGC_PI_09	PISA 14	CINGHIALE	MONTECATINI 2 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1852	178
DGC_PI_10	PISA 14	CINGHIALE	MONTESCUDAIO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	479	29
DGC_PI_11	PISA 14	CINGHIALE	MONTEVERDI AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5549	272
DGC_PI_12	PISA 14	CINGHIALE	MONTI PISANI AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5908	506
DGC_PI_13	PISA 14	CINGHIALE	RIPARBELLA 1 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1069	46
DGC_PI_14	PISA 14	CINGHIALE	RIPARBELLA 2 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2059	145
DGC_PI_15	PISA 14	CINGHIALE	SANTA LUCA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1560	164
ZRV_PI_01	PISA 14	CINGHIALE	BADIA AIALE	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	344,66	18
ZRV_PI_07	PISA 14	CINGHIALE	ECINA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	157,37	14
ZRV_PI_11	PISA 14	CINGHIALE	I GIARDINI	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	228,87	13
ZRV_PI_14	PISA 14	CINGHIALE	IL RIACCIO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	205,55	17
ZRV_PI_18	PISA 14	CINGHIALE	LATIGNANO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	244,45	9
ZRV_PI_29	PISA 14	CINGHIALE	MONTEVERDI	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	6,76	3
ZRV_PI_36	PISA 14	CINGHIALE	RIPARBELLA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	49,59	5
AAV_PI_02	PISA 14	CINGHIALE	CONSALVO	AGRITURISTICO VENATORIA	286	12
AAV_PI_03	PISA 14	CINGHIALE	FAUGLIA TRIPALLE	AGRITURISTICO VENATORIA	426	8
AAV_PI_05	PISA 14	CINGHIALE	LE TEGOLE	AGRITURISTICO VENATORIA	247	8
AAV_PI_06	PISA 14	CINGHIALE	MOCAJO	AGRITURISTICO VENATORIA	361	20
AFV_PI_02	PISA 14	CINGHIALE	BADIA DI MORRONA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	416	12
AFV_PI_06	PISA 14	CINGHIALE	GELLO MATTACCINO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	491	14

AFV_PI_09	PISA 14	CINGHIALE	IL TERRICCIO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1350	50
AFV_PI_11	PISA 14	CINGHIALE	MIEMO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	2098	320
AFV_PI_14	PISA 14	CINGHIALE	PAGLIANA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	471	15
AFV_PI_20	PISA 14	CINGHIALE	QUERCETO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1059	22
AFV_PI_21	PISA 14	CINGHIALE	RICRIO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	274	30
AFV_PI_25	PISA 14	CINGHIALE	VILLETTA CANNETO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1007	56
DGC_PI_40	PISA 14	CINGHIALE	LAJATICO 2 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	554	31
	PISA 14	CINGHIALE	TOTALE		43.036	2.893

Codice UDG	COMPRESORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_PI_17	PISA 15	CINGHIALE	CASTELNUOVO 1 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2253	70
DGC_PI_18	PISA 15	CINGHIALE	CASTELNUOVO 3 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2821	200
DGC_PI_19	PISA 15	CINGHIALE	PALAIA 1 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2616	220
DGC_PI_20	PISA 15	CINGHIALE	PALAIA 2 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6129	430
DGC_PI_21	PISA 15	CINGHIALE	POMARANCE 1 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2277	80
DGC_PI_22	PISA 15	CINGHIALE	POMARANCE 2 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1652	120
DGC_PI_23	PISA 15	CINGHIALE	POMARANCE 3 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1733	70
DGC_PI_24	PISA 15	CINGHIALE	POMARANCE 4 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2642	180
DGC_PI_25	PISA 15	CINGHIALE	VOLTERRA 1 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3696	230
DGC_PI_26	PISA 15	CINGHIALE	VOLTERRA 2 AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2411	90
AFV_PI_01	PISA 15	CINGHIALE	ARIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	620,85	44
AFV_PI_05	PISA 15	CINGHIALE	COZZANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	448,12	64
AFV_PI_07	PISA 15	CINGHIALE	GHIZZANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	671	44
AFV_PI_08	PISA 15	CINGHIALE	IL ROGLO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	471,41	28
AFV_PI_10	PISA 15	CINGHIALE	MELETO CANNETO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	643,5	44
AFV_PI_12	PISA 15	CINGHIALE	MONTEGEMOLI SERRA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	2122,15	260
AFV_PI_13	PISA 15	CINGHIALE	MONTELOPIO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	396,78	16
AFV_PI_15	PISA 15	CINGHIALE	PECCIOLI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	641,64	18
AFV_PI_18	PISA 15	CINGHIALE	PIGNANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	513,61	40
AFV_PI_19	PISA 15	CINGHIALE	PRATELLO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	432,04	25
AFV_PI_22	PISA 15	CINGHIALE	SCOPICCI SAN MICHELE	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	437,07	13
AFV_PI_24	PISA 15	CINGHIALE	USIGLIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	420	75
AFV_PI_30	PISA 15	CINGHIALE	LA PIANORA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	401,03	20

	PISA 15	CINGHIALE	TOTALE		36.449	2.381
--	---------	-----------	--------	--	--------	-------

Codice UDG	COMPRESORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_LI_01	LIVORNO 9	CINGHIALE	COLLINE LIVORNESI AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	10000	500
DGC_LI_02	LIVORNO 9	CINGHIALE	BIBBONA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	674	120
DGC_LI_03	LIVORNO 9	CINGHIALE	SASSETTA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3604	80
DGC_LI_04	LIVORNO 9	CINGHIALE	CASTAGNETO AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3112	140
DGC_LI_05	LIVORNO 9	CINGHIALE	CAMPIGLIA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2159	80
DGC_LI_06	LIVORNO 9	CINGHIALE	VAL DI CORNIA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1984	250
AAV_LI_01	LIVORNO 9	CINGHIALE	INSUESE	AGRITURISTICO VENATORIA	299	10
AAV_LI_02	LIVORNO 9	CINGHIALE	LA TORRE	AGRITURISTICO VENATORIA	285	10
AAV_LI_03	LIVORNO 9	CINGHIALE	LE ARCADE	AGRITURISTICO VENATORIA	411	60
AAV_LI_04	LIVORNO 9	CINGHIALE	POGGIOLITONE	AGRITURISTICO VENATORIA	487	12
AAV_LI_05	LIVORNO 9	CINGHIALE	SAN BIAGIO	AGRITURISTICO VENATORIA	489,032	40
AFV_LI_01	LIVORNO 9	CINGHIALE	CITAI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1825	70
AFV_LI_06	LIVORNO 9	CINGHIALE	VILLA DONORATICO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	904	40
AAV_LI_06	LIVORNO 9	CINGHIALE	VALLELUNGA 2	AGRITURISTICO VENATORIA	322	26
DGC_LI_13	LIVORNO 10	CINGHIALE	ELBA AV	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4675	300
	LIVORNO 9 e 10	CINGHIALE	TOTALE		31.230	1.738

ALLEGATO E

CINGHIALE AREE VOCATE - PIANO DI PRELIEVO ANNATA VENATORIA 2019/2020 COMPENSORI "GROSSETO 6 E GROSSETO 7"

Codice UDG	COMPENSORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_GR_01	GROSSETO 6	CINGHIALE	ROCCASTRADA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4405	296
DGC_GR_02	GROSSETO 6	CINGHIALE	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2894	232
DGC_GR_03	GROSSETO 6	CINGHIALE	FRASSINE	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2005	120
DGC_GR_04	GROSSETO 6	CINGHIALE	MONTEROTONDO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4453	289
DGC_GR_05	GROSSETO 6	CINGHIALE	MASSA SUD	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6709	351
DGC_GR_06	GROSSETO 6	CINGHIALE	TIRLI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3816	108
DGC_GR_07	GROSSETO 6	CINGHIALE	CIVITELLA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3556	176
DGC_GR_08	GROSSETO 6	CINGHIALE	MONTIERI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6130	274
DGC_GR_09	GROSSETO 6	CINGHIALE	MONTEBAMBOLI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1967	99
DGC_GR_10	GROSSETO 6	CINGHIALE	MASSA EST	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2988	159
DGC_GR_11	GROSSETO 6	CINGHIALE	VETULONIA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1959	230

DGC_GR_12	GROSSETO 6	CINGHIALE	MASSA NORD	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2513	53
DGC_GR_13	GROSSETO 6	CINGHIALE	CIVITELLA 2	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5793	360
DGC_GR_14	GROSSETO 6	CINGHIALE	MARSILIANA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3383	135
DGC_GR_15	GROSSETO 6	CINGHIALE	MASSA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2600	117
DGC_GR_16	GROSSETO 6	CINGHIALE	TORNIELLA PILONI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2925	164
DGC_GR_17	GROSSETO 6	CINGHIALE	PRATA NICCIOLETA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3688	189
DGC_GR_18	GROSSETO 6	CINGHIALE	CORNATE	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3641	216
DGC_GR_19	GROSSETO 6	CINGHIALE	SCARLINO GAVORRANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3895	307
DGC_GR_20	GROSSETO 6	CINGHIALE	ROCCATEDERIGHI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4935	236
DGC_GR_21	GROSSETO 6	CINGHIALE	STICCiano	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1586	122
ZRV_GR_04	GROSSETO 6	CINGHIALE	CASALONE	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	201	5
ZRV_GR_19	GROSSETO 6	CINGHIALE	LE COSTE	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	150	3
ZRV_GR_24	GROSSETO 6	CINGHIALE	MONTALTO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	139	3
ZRV_GR_25	GROSSETO 6	CINGHIALE	MONTE ANTICO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	190	5
ZRV_GR_28	GROSSETO 6	CINGHIALE	MONTEMURLO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	21	2
ZRV_GR_37	GROSSETO 6	CINGHIALE	POGGIARELLO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	296	6

ZRV_GR_51	GROSSETO 6	CINGHIALE	VAL DI FARMA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	130	3
ZRV_GR_52	GROSSETO 6	CINGHIALE	VAL DI SERRA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	146	3
AAV_GR_01	GROSSETO 6	CINGHIALE	ABBADIA ARDENGHESCA	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	123	12
AAV_GR_02	GROSSETO 6	CINGHIALE	BAGNOLO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	787	40
AAV_GR_03	GROSSETO 6	CINGHIALE	BANDITACCIA	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	658	30
AAV_GR_04	GROSSETO 6	CINGHIALE	BORGO DI PEROLLA	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	110	8
AAV_GR_06	GROSSETO 6	CINGHIALE	CICALINO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	621	20
AAV_GR_11	GROSSETO 6	CINGHIALE	LAMPUGNANO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	107	8
AAV_GR_17	GROSSETO 6	CINGHIALE	MONTIERI	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	333	13
AAV_GR_19	GROSSETO 6	CINGHIALE	PEROLLA	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	544	20
AAV_GR_20	GROSSETO 6	CINGHIALE	SANT'OTTAVIANO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	484	20
AAV_GR_22	GROSSETO 6	CINGHIALE	CAMPO ALLA PIGNA	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	103	6

AFV_GR_04	GROSSETO 6	CINGHIALE	BADIOLA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	491	30
AFV_GR_08	GROSSETO 6	CINGHIALE	CASENOVOLE	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	386	40
AFV_GR_09	GROSSETO 6	CINGHIALE	CASTEL DI PIETRA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	750	40
AFV_GR_10	GROSSETO 6	CINGHIALE	GIUNCARICO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1077	40
AFV_GR_23	GROSSETO 6	CINGHIALE	MONTENASSI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	428	10
AFV_GR_25	GROSSETO 6	CINGHIALE	MONTEVERDI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1006	85
AFV_GR_27	GROSSETO 6	CINGHIALE	PAGANICO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	679	35
AFV_GR_30	GROSSETO 6	CINGHIALE	PIAN D'ALMA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	593	58
AFV_GR_32	GROSSETO 6	CINGHIALE	PIEVANELLA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	420	25
AFV_GR_34	GROSSETO 6	CINGHIALE	PUNTA ALA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	904	80
AFV_GR_35	GROSSETO 6	CINGHIALE	ROCCA DI FRASSINELLO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	476	34
AFV_GR_37	GROSSETO 6	CINGHIALE	SAN REGOLO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	681	52
AFV_GR_43	GROSSETO 6	CINGHIALE	VALMORA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	795	40
	GROSSETO 6	CINGHIALE	TOTALE		89.669	5.009
Codice UDG	COMPENSORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO

DGC_GR_22	GROSSETO 7	CINGHIALE	SEMPRONIANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	7909	524
DGC_GR_23	GROSSETO 7	CINGHIALE	AMIATA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	9000	568
DGC_GR_24	GROSSETO 7	CINGHIALE	CINIGIANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2738	207
DGC_GR_25	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTE ARGENTARIO OVEST	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2210	123
DGC_GR_26	GROSSETO 7	CINGHIALE	CAMPAGNATICO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2185	204
DGC_GR_27	GROSSETO 7	CINGHIALE	CAPALBIO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1544	257
DGC_GR_28	GROSSETO 7	CINGHIALE	CASTELL AZZARA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3455	211
DGC_GR_29	GROSSETO 7	CINGHIALE	SANTAFIORA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4124	186
DGC_GR_30	GROSSETO 7	CINGHIALE	CANA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	7900	430
DGC_GR_31	GROSSETO 7	CINGHIALE	MAGLIANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2010	290
DGC_GR_32	GROSSETO 7	CINGHIALE	SORANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	9817	537
DGC_GR_33	GROSSETO 7	CINGHIALE	ORBETELLO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1553	117
DGC_GR_34	GROSSETO 7	CINGHIALE	POGGIO ROSSINO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2263	203
DGC_GR_35	GROSSETO 7	CINGHIALE	PANCOLE	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5126	235
DGC_GR_36	GROSSETO 7	CINGHIALE	MANCIANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5499	324
DGC_GR_37	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTICELLO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5207	329

DGC_GR_38	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTORSAIO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	736	84
DGC_GR_39	GROSSETO 7	CINGHIALE	PITIGLIANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4480	324
DGC_GR_40	GROSSETO 7	CINGHIALE	ROCCALBEGNA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5369	345
DGC_GR_41	GROSSETO 7	CINGHIALE	BRACCAGNI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	694	72
DGC_GR_42	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTE ARGENTARIO EST	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1389	32
DGC_GR_43	GROSSETO 7	CINGHIALE	BATIGNANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1421	115
DGC_GR_44	GROSSETO 7	CINGHIALE	SCANSANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3319	141
ZRV_GR_01	GROSSETO 7	CINGHIALE	AQUILAIA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	61	5
ZRV_GR_02	GROSSETO 7	CINGHIALE	CADONE	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	166	6
ZRV_GR_08	GROSSETO 7	CINGHIALE	DOGANA DI CANA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	79	5
ZRV_GR_10	GROSSETO 7	CINGHIALE	FIBBIANELLO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	360	10
ZRV_GR_13	GROSSETO 7	CINGHIALE	GIOVANNI CARRUCOLI	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	252	9
ZRV_GR_16	GROSSETO 7	CINGHIALE	LA SELVA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	200	5
ZRV_GR_23	GROSSETO 7	CINGHIALE	MARSILIANA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	561	5
ZRV_GR_30	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTICELLO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	243	6
ZRV_GR_41	GROSSETO 7	CINGHIALE	POGGIO FOCO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	319	9

ZRV_GR_44	GROSSETO 7	CINGHIALE	RITONDOLE	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	383	10
ZRV_GR_47	GROSSETO 7	CINGHIALE	SAN QUIRICO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	197	6
ZRV_GR_48	GROSSETO 7	CINGHIALE	SAN VALENTINO	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	301	10
ZRV_GR_49	GROSSETO 7	CINGHIALE	SANTA CATERINA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	63	5
ZRV_GR_55	GROSSETO 7	CINGHIALE	ZANCONA	ZONE DI RISPETTO VENATORIO	73	5
AAV_GR_08	GROSSETO 7	CINGHIALE	CORTEVECCHIA	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	1302	80
AAV_GR_09	GROSSETO 7	CINGHIALE	FANTONE	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	196	40
AAV_GR_10	GROSSETO 7	CINGHIALE	IL SOLENGO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	265	30
AAV_GR_12	GROSSETO 7	CINGHIALE	LE CASACCE	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	265	25
AAV_GR_13	GROSSETO 7	CINGHIALE	LE FORANE	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	0	0
AAV_GR_14	GROSSETO 7	CINGHIALE	MACCHIE ALTE	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	455	30
AAV_GR_15	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONDO NUOVO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	456	35
AAV_GR_16	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTABELLO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	259	16
AAV_GR_23	GROSSETO 7	CINGHIALE	LAGO SCURO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	63	6
AAV_GR_18	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTORIO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	658	36
AFV_GR_01	GROSSETO 7	CINGHIALE	ABBANDONATO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	435	24

AFV_GR_02	GROSSETO 7	CINGHIALE	ACQUISTI		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1284	60
AFV_GR_03	GROSSETO 7	CINGHIALE	AQUILAIA		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	958	40
AFV_GR_05	GROSSETO 7	CINGHIALE	CAMPAGNATICO		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	468	40
AFV_GR_06	GROSSETO 7	CINGHIALE	CAPALBIO		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1393	140
AFV_GR_07	GROSSETO 7	CINGHIALE	CAPANNE RICCI		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	533	0
AFV_GR_11	GROSSETO 7	CINGHIALE	GRANCIA MONTEPESCALI		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	988	80
AFV_GR_12	GROSSETO 7	CINGHIALE	GRASCETONE		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1742	90
AFV_GR_13	GROSSETO 7	CINGHIALE	I TERZI		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	816	110
AFV_GR_14	GROSSETO 7	CINGHIALE	LA CAPITA		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	2269	220
AFV_GR_15	GROSSETO 7	CINGHIALE	LA CAPITANA		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	573	50
AFV_GR_16	GROSSETO 7	CINGHIALE	LA DIANA		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	560	40
AFV_GR_17	GROSSETO 7	CINGHIALE	LAGO ACQUATO		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1720	160
AFV_GR_45	GROSSETO 7	CINGHIALE	MAGLIANO centro		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1053	48
AFV_GR_18	GROSSETO 7	CINGHIALE	MAGLIANO nord		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	451	30
AFV_GR_46	GROSSETO 7	CINGHIALE	MAGLIANO sud		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	385	30
AFV_GR_19	GROSSETO 7	CINGHIALE	MARSILIANA		AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	2259	280

AFV_GR_20	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTAUTO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1054	170
AFV_GR_21	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTEBOTTIGLI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1389	164
AFV_GR_22	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTECUCCO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	504	50
AFV_GR_24	GROSSETO 7	CINGHIALE	MONTEPO'	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	880	80
AFV_GR_26	GROSSETO 7	CINGHIALE	MURALI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1165	120
AFV_GR_28	GROSSETO 7	CINGHIALE	PARRINA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	578	85
AFV_GR_29	GROSSETO 7	CINGHIALE	PERETA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	946	45
AFV_GR_33	GROSSETO 7	CINGHIALE	POLVEROSA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	1500	180
AFV_GR_38	GROSSETO 7	CINGHIALE	SCAGLIATA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	612	40
AFV_GR_39	GROSSETO 7	CINGHIALE	SCORTAIOLA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	991	50
AFV_GR_40	GROSSETO 7	CINGHIALE	SEMENTARECCE	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	645	50
AFV_GR_41	GROSSETO 7	CINGHIALE	STRIBUGLIANO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	563	40
AFV_GR_42	GROSSETO 7	CINGHIALE	TRIANA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	909	62
AFV_GR_44	GROSSETO 7	CINGHIALE	POLVERAIA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	495	35
AFV_GR_47	GROSSETO 7	CINGHIALE	LA LUPARA	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	586	70
	GROSSETO 7	CINGHIALE	TOTALE		127.830	8.935

ALLEGATO F

CINGHIALE AREE VOCATE - PIANO DI PRELIEVO ANNATA VENATORIA 2019/2010 COMPENSORI
"PISTOIA 11", "LUCCA 12"

Codice UDG	COMPENSORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_PT_01	PISTOIA 11	CINGHIALE	DDG 1	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	10.254	419
DGC_PT_02	PISTOIA 11	CINGHIALE	DDG 2	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6.504	155
DGC_PT_03	PISTOIA 11	CINGHIALE	DDG 3	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	9.292	204
DGC_PT_04	PISTOIA 11	CINGHIALE	DDG 4	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	9.697	392
DGC_PT_05	PISTOIA 11	CINGHIALE	DDG 5	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	8.207	450
DGC_PT_06	PISTOIA 11	CINGHIALE	DDG 6	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5.467	487
AAV_PT_01	PISTOIA 11	CINGHIALE	ALTO OMBRONE	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	95	40
AAV_PT_02	PISTOIA 11	CINGHIALE	COLLE ALBERTO	AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA	246	4
AFV_PT_01	PISTOIA 11	CINGHIALE	ANDIA PARADISO	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	784	25
AFV_PT_02	PISTOIA 11	CINGHIALE	GROPPOLI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	325	50
	PISTOIA 11	CINGHIALE	TOTALE		50.871	2.226

Codice UDG	COMPENSORIO	SPECIE	NOME UNITA' DI GESTIONE: DISTRETTO/ISTITUTO	TIPOLOGIA	AUS area utile alla specie (ha)	N. MINIMO CAPI IN PRELIEVO
DGC_LU_01	LUCCA 12	CINGHIALE	1 SERRAVEZZA STAZZEMA NORD	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2.676	100
DGC_LU_02	LUCCA 12	CINGHIALE	2 PIETRASANTA STAZZEMA SUD	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3.057	160
DGC_LU_03	LUCCA 12	CINGHIALE	3 CAMAIORE	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2.932	130
DGC_LU_04	LUCCA 12	CINGHIALE	4 PESCAGLIA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6.327	280
DGC_LU_05	LUCCA 12	CINGHIALE	5 MASSAROSA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4.619	420
DGC_LU_06	LUCCA 12	CINGHIALE	6 MONTI PISANI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5.636	560
DGC_LU_07	LUCCA 12	CINGHIALE	7 BRANCOLIERA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3.514	80
DGC_LU_08	LUCCA 12	CINGHIALE	8 CAPANNORI NORD VILLA BASILICA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	4.648	150
DGC_LU_09	LUCCA 12	CINGHIALE	9 BAGNI DI LUCCA SUD	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6.438	160
DGC_LU_10	LUCCA 12	CINGHIALE	10 BORGO A MOZZANO FABBRICHE DI VERGEMOLI LUCCA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6.638	400
DGC_LU_11	LUCCA 12	CINGHIALE	11 BAGNI DI LUCCA NORD	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6.206	140
DGC_LU_12	LUCCA 12	CINGHIALE	12 GALLICANO MOLAZZANA FABBRICHE DI VERGEMOLI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5.348	190
DGC_LU_13	LUCCA 12	CINGHIALE	13 BARGA COREGLIA ANTELMINELLI	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	7.134	110
DGC_LU_14	LUCCA 12	CINGHIALE	14 CAREGGINE VAGLI CASTELNUOVO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	5.128	220
DGC_LU_15	LUCCA 12	CINGHIALE	15 CASTIGLIONE FOSCIANDORA PIEVE FOSCIANA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	6.879	90
DGC_LU_16	LUCCA 12	CINGHIALE	16 MINUCCIANO CAMPORGIANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	3.732	160

DGC_LU_17	LUCCA 12	CINGHIALE	17 PIAZZA AL SERCHIO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1.504	90
DGC_LU_18	LUCCA 12	CINGHIALE	18 GIUNCUGNANO SILLANO	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	1.547	70
DGC_LU_19	LUCCA 12	CINGHIALE	19 SAN ROMANO VILLA COLLEMANDINA	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE	2.881	180
AFV_LU_01	LUCCA 12	CINGHIALE	MONTE PRUNESE	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	3.955	60
AFV_LU_02	LUCCA 12	CINGHIALE	TENUTA DI FORCI	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	417	52
	LUCCA 12	CINGHIALE	TOTALE		91.216	3.802

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1181

Prezzo di rimborso dei medicinali modifica delibera GRT n. 953 del 22-07-2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 7 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione", comma 1, decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405;

Visto l'articolo 10 "Domande semplificate di AIC per i medicinali generici" decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;

Visto l'articolo 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

Viste le determinazioni adottate dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 326;

Vista la propria deliberazione n. 953 del 22 luglio 2019 concernente il prezzo di rimborso dei medicinali di uguale composizione nel canale assistenza farmaceutica convenzionata;

Preso atto che l'allegato 1 alla delibera n. 953 del 22 luglio 2019 necessita di una continua revisione per:

- a. variazione del prezzo al pubblico;
- b. stati di carenza o di temporanea indisponibilità dei medicinali nel circuito distributivo regionale;
- c. cessazione della commercializzazione dei medicinali;
- d. immissione in commercio di nuovi medicinali che rispondono ai criteri previsti per l'inclusione nell'elenco regionale dei prezzi di rimborso;

Visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale - n. 124 del 26 ottobre 2016 da Regione Toscana – Servizio Sanitario della Toscana - E.S.T.A.R.;

Considerato che al punto 8.11 "Prezzi e revisione dei prezzi" del capitolato normativo di cui alla determinazione dirigenziale ESTAR n. 1204 del 11 ottobre 2016 è riportato che:

- Nel caso in cui il principio attivo sia inserito nella lista dei prezzi massimi di rimborso della Regione Toscana, l'aggiudicatario dovrà, entro 15 giorni dalla

data di adozione dell'atto, in attesa della nuova procedura ristretta, adeguare lo sconto di gara al prezzo di rimborso adottato dalla Regione Toscana nel caso in cui sia più conveniente rispetto al prezzo offerto di gara;

Considerato che l'atto al quale devono far riferimento gli aggiudicatari è la delibera con la quale la Regione Toscana adegua, con frequenza mensile, il prezzo di rimborso dei medicinali di uguale composizione;

Ritenuto pertanto, al fine di rendere più agevole l'attività sia di ESTAR che degli aggiudicatari, suddividere l'allegato 1 in due sezioni, la Sezione A e la Sezione B includendo nella Sezione B i medicinali ad alto costo soggetti a prescrizione medica limitativa classificati in classe "A" di rimborsabilità (L. 537/1993) anche presso il canale assistenza farmaceutica convenzionata, inclusi nel PHT di cui all'allegato 2 della Determina AIFA 29 ottobre 2004 ed acquisiti da ESTAR per essere impiegati all'interno delle strutture delle aziende sanitarie regionali con possibilità di prescrizione extraospedaliera;

Sentite le Organizzazioni Sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato

1. di approvare l'allegato 1 alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di modificare, a far data dal quarto giorno successivo alla data di adozione del presente atto, la delibera Giunta Regionale n. 953 del 22 luglio 2019 sostituendo l'allegato 1 alla medesima con l'allegato 1 alla presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1**Sezione A – Prezzi di rimborso dei medicinali aventi uguale composizione**

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
A10BF01	ACARBOSIO 40 compresse 100 mg	5,63
A10BF01	ACARBOSIO 40 compresse 50 mg	5,63
M01AB16	ACECLOFENAC 40 compresse riv 100 mg	5,64
M01AB16	ACECLOFENAC 30 bustine 100 mg	8,09
J05AB01	ACICLOVIR 25 compresse 200 mg	11,29
J05AB01	ACICLOVIR 25 compresse 400 mg	9,01
J05AB01	ACICLOVIR 35 compresse 800 mg	25,04
J05AB01	ACICLOVIR flacone 100 ml 8% uso orale	13,90
J05AB01	ACICLOVIR 5 fiale 250 mg	67,52
S01AD03	ACICLOVIR unguento OFT. 4,5 g.3%	5,53
B01AC06	ACIDO ACETILSALICILICO 30 compresse 100 mg	1,41
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO 4 compresse 70 mg	13,48
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO+COLECALCIFEROLO 4 compresse 70 mg+5600 ui	13,60
M05BB03	ACIDO ALENDRONICO+COLECALCIFEROLO 4 compresse 70 mg+2800 ui	11,23
M05BA02	ACIDO CLODRONICO 10 capsule 400 mg	21,67
M05BA02	ACIDO CLODRONICO 6 fiale 300 mg	52,32
B03BB01	ACIDO FOLICO 20 compresse e capsule 5 mg	2,44
B03BB01	ACIDO FOLICO 28 compresse 5 mg	3,41
B03BB01	ACIDO FOLICO 28 compresse 400 mcg	3,13
B03BB01	ACIDO FOLICO 60 compresse e capsule 5 mg	6,60
B03BB01	ACIDO FOLICO 120 compresse e capsule 5 mg	11,24
B03BB01	ACIDO FOLICO 120 compresse 400 mcg	10,05
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO 5 fiale 5 ml 500 mg	3,60
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO 6 fiale 5 ml 500 mg	4,28
A05AA02	ACIDO URSODEOSSICOLICO 20 compresse e capsule 150 mg	4,03
A05AA02	ACIDO URSODEOSSICOLICO 20 compresse e capsule 300 mg	5,24
A05AA02	ACIDO URSODEOSSICOLICO 20 compresse e capsule 450 mg r.p	8,16
A05AA02	ACIDO URSODEOSSICOLICO 20 compresse e capsule R.P 225 mg	6,53
N03AG01	ACIDO VALPROICO 40 compresse 200 mg	3,48
N03AG01	ACIDO VALPROICO gocce orali 40 ml 20%	4,18
N03AG01	ACIDO VALPROICO 40 compresse 500 mg	7,17

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N03AG01	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30 compresse 300 mg rp	5,04
N03AG01	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30 compresse 500 mg rp	8,17
D05BB02	ACITRETINA 20 capsule 25 mg	23,89
D05BB02	ACITRETINA 30 capsule 10 mg	17,00
C01CA24	ADRENALINA 5 fiale 0,5mg/1ml	1,17
C01CA24	ADRENALINA 5 fiale 1mg/1ml	1,44
G04CA01	ALFUZOSINA 30 compresse 10 mg rp	8,78
M04AA01	ALLOPURINOLO 30 compresse 300 mg	2,05
M04AA01	ALLOPURINOLO 50 compresse 100 mg	1,25
N02CC05	ALMOTRIPTAN 3 compresse 12,5 mg	8,68
N02CC05	ALMOTRIPTAN 6 compresse 12,5 mg	17,36
N05AD01	ALOPERIDOLO gocce 30 ml 2 mg/ml	1,86
J01GB06	AMIKACINA 1 fiala 500 mg	3,89
C01BD01	AMIODARONE 20 compresse 200 mg	4,52
N05AL05	AMISULPRIDE 30 compresse 200 mg	24,63
N05AL05	AMISULPRIDE 30 compresse 400 mg	49,24
C08CA01	AMLODIPINA 14 compresse 10 mg	3,26
C08CA01	AMLODIPINA 28 compresse 5 mg	3,74
J01CA04	AMOXICILLINA 12 capsule 500 mg	1,90
J01CA04	AMOXICILLINA 12 compresse sol/mast 500 mg	1,90
J01CA04	AMOXICILLINA 12 compresse 1 g	3,27
J01CA04	AMOXICILLINA 12 compresse sol/mast 1 g	3,27
J01CA04	AMOXICILLINA flacone 100 ml sospensione os 5%	2,12
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 140 ml	13,20
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 35 ml	3,20
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 70 ml	6,42
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO 12 buste 875 mg+125	7,90
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO 12 compresse 875 mg+125 mg	7,90
J01CA01	AMPICILLINA 12 compresse 1000 mg	3,11
J01CR01	AMPICILLINA+ SULBACTAM 1 fl 1g+ 500 mg/3,2 ml	2,52
J01CR01	AMPICILLINA+ SULBACTAM 1 fl 500 mg+ 250 mg/1,6 ml	1,81
L02BG03	ANASTROZOLO 28 compresse 1 mg	35,80
N05AX12	ARIPRAZOLE 28 compresse 10 mg	24,90

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N05AX12	ARIPIRAZOLO 28 compresse oro 10 mg	24,90
N05AX12	ARIPIRAZOLO 28 compresse 15 mg	24,90
N05AX12	ARIPIRAZOLO 28 compresse oro 15 mg	24,90
N05AX12	ARIPIRAZOLO 28 compresse 5 mg	24,90
N05AX12	ARIPIRAZOLO soluzione orale 1 mg/ml 150 ml	37,53
C07AB03	ATENOLOLO 42 compresse 100 mg	5,53
C07AB03	ATENOLOLO 50 compresse 100 mg	6,02
C07AB03	ATENOLOLO 50 compresse 50 mg	4,92
C07CB03	ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 100+25 mg	4,33
C07CB03	ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 50+12,5 mg	2,78
C07CB03	ATENOLOLO+CLORTALIDONE 30 compresse 50+12,5mg	4,03
C10AA05	ATORVASTATINA 10 compresse 10 mg	2,14
C10AA05	ATORVASTATINA 10 compresse 20 mg	3,78
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 10 mg	4,35
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 20 mg	7,96
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 40 mg	9,56
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 80 mg	13,00
A03BA01	ATROPINA 5 fiale 0,5 mg /ml	1,62
L04AX01	AZATIOPRINA 50 compresse 50 mg	13,38
J01FA10	AZITROMICINA 3 compresse 500 mg	6,32
J01FA10	AZITROMICINA 200 MG/5ML polvere per sospensione. orale	7,08
J01CA06	BACAMPICILLINA 12 compresse 1,2 g	7,17
M03BX01	BACLOFENE 50 compresse 25 mg	9,09
R03BA01	BECLOMETASONE 200 dosi 250 mcg uso respiratorio	25,32
R03BA01	BECLOMETASONE 200 dosi 50 mcg uso respiratorio	6,00
R03BA01	BECLOMETASONE 0,8MG/2ML 20 flaconcini per aerosol	8,77
C09AA07	BENAZEPRIL 14 compresse 10 mg	2,93
C09AA07	BENAZEPRIL 28 compresse 5 mg	3,11
C09BA07	BENAZEPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 10+2,5 mg	4,08
H02AB01	BETAMETASONE 10 compresse effervescenti 0,5 mg	1,01
H02AB01	BETAMETASONE 10 compresse effervescenti 1 mg	2,08
H02AB01	BETAMETASONE 3 fiale 4 mg im-ev	2,30
H02AB01	BETAMETASONE 1,5 mg/1ml 6 fiale da 2 ml	2,50

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C10AB02	BEZAFIBRATO 30 compresse 400 mg rp	6,05
L02BB03	BICALUTAMIDE 28 compresse 150 mg	124,00
L02BB03	BICALUTAMIDE 28 compresse 50 mg	29,83
S01EE03	BIMATOPROST collirio 30 monodose 0,4 ml 0,3 mg/ml	17,47
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 1,25 mg	2,41
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 2,5 mg	2,62
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 3,75 mg	2,84
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 5 mg	4,48
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 7,5 mg	3,37
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv riv 10 mg	4,91
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 2,5mg/6,25 mg	4,23
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 5 mg/6,25	4,23
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 10 mg/6,25	4,23
S01EA05	BRIMONIDINA collirio 5 ml 2mg/ml	4,50
S01EC04	BRINZOLAMIDE collirio 5 ml 10mg/ml	6,92
G02CB01	BROMOCRIPTINA 30 compresse 2,5 mg	5,52
N04BC01	BROMOCRIPTINA 20 capsule 10 mg	13,32
N04BC01	BROMOCRIPTINA 30 capsule 5 mg	10,48
R03BA02	BUDESONIDE 100 unita' 200 mcg uso respiratorio	15,13
R03BA02	BUDESONIDE 120 unita' 200 mcg uso respiratorio	11,36
R03BA02	BUDESONIDE 20 unita' 0,25 mg uso respiratorio	13,13
R03BA02	BUDESONIDE 20 unita' 0,5 mg uso respiratorio	20,17
R03BA02	BUDESONIDE 200 unita' 200 mcg uso respiratorio	27,53
R03BA02	BUDESONIDE 50 unita' 400 mcg uso respiratorio	15,13
R03BA02	BUDESONIDE 60 unita' 400 mcg uso respiratorio	11,36
N02AE01	BUPRENORFINA 3 cerotti 35 mcg/h	17,60
N02AE01	BUPRENORFINA 3 cerotti 52,5mcg/h	26,08
N02AE01	BUPRENORFINA 3 cerotti 70 mcg/h	32,45
N06AX12	BUPROPIONE 30 compresse 150 mg rm	23,72
G02CB03	CABERGOLINA 8 compresse 0,5 mg	29,94
G02CB03	CABERGOLINA 2 compresse 0,5 mg	9,47
A12AA04	CALCIO CARBONATO 30 compresse eff 1 g	4,52
A12AA04	CALCIO CARBONATO 30 buste 1 g	4,52

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 30 buste 1000 mg/880 UI	4,23
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 30 compresse eff/mast. 1000 mg/880 UI	4,23
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 60 compresse mast/orod 500 mg+400 UI	5,02
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 60 compresse mast/orod. 600 mg+400 UI	7,61
A12AX	CALCIO FOSFATO+COLECALCIFEROLO 30 bustine 800UI+1,2 g	6,23
D05AX02	CALCIPOTRIOLO 0,005% mg/g crema tubo 30 g	8,92
D05AX02	CALCIPOTRIOLO 0,005% mg/g unguento tubo 30 g	8,92
D05AX02	CALCIPOTRIOLO 30ml 0,005% - uso dermatologico soluzione	8,11
A11CC04	CALCITRIOLO 30 capsule 0,25 mcg	3,97
A11CC04	CALCITRIOLO 30 capsule 0,50 mcg	6,63
C09CA06	CANDESARTAN 28 compresse 8 mg	5,83
C09CA06	CANDESARTAN 28 compresse 16 mg	7,55
C09CA06	CANDESARTAN 28 compresse 32 mg	9,29
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 16 mg/12,5 mg	7,28
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 32 mg/12,5 mg	9,13
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 32 mg/25 mg	9,13
C09BA01	CAPTOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE 12 compresse 50 mg+25 mg	1,88
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 compresse 400 mg	3,89
N03AF01	CARBAMAZEPINA 50 compresse 200 mg	3,60
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 compresse 200 mg r p	3,23
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 compresse 400 mg r m	5,59
N03AF01	CARBAMAZEPINA 20 mg/ml sciroppo flacone da 250 ml	5,41
C07AG02	CARVEDILOLO 28 compresse 6,25 mg	3,62
C07AG02	CARVEDILOLO 30 compresse 25 mg	6,06
J01DC04	CEFACLOR 8 compresse 500 mg sol	5,21
J01DC04	CEFACLOR 8 capsule 500 mg	5,21
J01DC04	CEFACLOR flacone 100 ml 5% 250 mg/5ml os	6,98
J01DC04	CEFACLOR 6 compresse 750 mg	9,16
J01DB01	CEFALEXINA 8 compresse 500 mg	3,33
J01DB01	CEFALEXINA FLAC. sospensione os 250 mg/5 ml 100 ml	4,97
J01DB04	CEFAZOLINA 1 fiala i.m. 1 g	1,89
J01DD08	CEFIXIMA granulato per sospensione orale 100mg/5ml	10,07
J01DD08	CEFIXIMA 5 compresse 400 mg	9,66

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
J01DD08	CEFIXIMA 5 compresse orosolubili/dispersibili 400 mg	9,66
J01DD01	CEFOTAXIMA 1 fiala 1 g	3,40
J01DD01	CEFOTAXIMA 1 fiala 500 mg	2,68
J01DD13	CEFPODOXIMA granulato sospensione orale 100 ml 0,8%	8,39
J01DD13	CEFPODOXIMA 12 compresse 100 mg	8,60
J01DD13	CEFPODOXIMA 6 compresse 200 mg	8,77
J01DC10	CEFPROZIL 6 compresse 500 mg	8,65
J01DD02	CEFTAZIDIMA im 1 fiala 1g/3 ml	4,63
J01DD02	CEFTAZIDIMA im 1 fiala 500 mg/1,5ml	2,01
J01DD04	CEFTRIAXONE im 1 fiala 250 mg/2ml	1,87
J01DD04	CEFTRIAXONE im 1fiala 500 mg/2 ml + f 2 ml	3,28
J01DD04	CEFTRIAXONE im 1fiala 1 g + f 3,5 ml	4,96
J01DC02	CEFUROXIMA 12 compresse 250 mg	5,60
J01DC02	CEFUROXIMA 1fiala 1g + f 4 ml	3,07
J01DC02	CEFUROXIMA 6 compresse 500 mg	5,60
M01AH01	CELECOXIB 20 capsule 200 mg	7,00
R06AE07	CETIRIZINA 20 compresse 10 mg	3,60
R06AE07	CETIRIZINA gocce os 20 ml 10 mg/ml	5,90
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 10 mg 50 capsule ⁽³⁾	10,17
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 25 mg 50 capsule ⁽³⁾	25,41
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 50 mg 50 capsule ⁽³⁾	49,28
L04AD01	CICLOSPORINA microemulsionata 100 mg 30 capsule ⁽³⁾	55,34
J01MA02	CIPROFLOXACINA 10 compresse 250 mg	3,52
J01MA02	CIPROFLOXACINA 12 compresse 750 mg	16,63
J01MA02	CIPROFLOXACINA 6 compresse 500 mg	6,13
G03HA01	CIPROTERONE 300mg/3ml im 1 fiala 3 ml	13,90
G03HA01	CIPROTERONE 25 compresse 50 mg	19,85
G03HA01	CIPROTERONE 30 compresse 100 mg	42,08
G03HB01	CIPROTERONE+ETINILESTRADIOLO 21 compresse riv. (2mg+0,035mg)	4,29
N06AB04	CITALOPRAM 14 compresse 40 mg	6,29
N06AB04	CITALOPRAM 28 compresse. 20 mg	6,29
N06AB04	CITALOPRAM OS gtt fl 15 ml 40 mg/ml	7,15
J01FA09	CLARITROMICINA 12 compresse 250 mg	2,53

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
J01FA09	CLARITROMICINA 125mg/5ml os 100 ml	6,56
J01FA09	CLARITROMICINA 7 compresse 500 mg rp	7,98
J01FA09	CLARITROMICINA 14 compresse 500 mg	8,01
J01FA09	CLARITROMICINA 250 mg/5ml os 100 ml	12,38
J01FF01	CLINDAMICINA 1 fiala 600 mg	4,13
J01FF01	CLINDAMICINA 5 fiale 600 mg	18,79
D07AD01	CLOBETASOLO unguento 30 grammi	3,19
D07AD01	CLOBETASOLO crema 30 grammi	3,19
N06AA04	CLOMIPRAMINA 20 compresse 25 mg	2,05
N06AA04	CLOMIPRAMINA 20 compresse 75 mg r.p.	5,88
N06AA04	CLOMIPRAMINA 50 compresse 10 mg	2,05
N06AA04	CLOMIPRAMINA 5 fiale 25 mg/2 ml	2,24
B01AC04	CLOPIDOGREL 28 compresse 75 mg	12,35
P01BA01	CLOROCHINA 30 compresse 250 mg	2,97
N05AA01	CLORPROMAZINA 25 compresse 25 mg	0,98
N05AH02	CLOZAPINA 28 compresse 100 mg	19,50
N05AH02	CLOZAPINA 28 compresse 25 mg	5,38
A11CC05	COLECALCIFEROLO uso orale 10.000 unita'/ml 10 ml	4,50
A11CC05	COLECALCIFEROLO 1 flaconcino-uso orale 25.000 unita'	4,50
A11CC05	COLECALCIFEROLO 2 flaconcini-uso orale 25.000 unita'	7,00
A11CC05	COLECALCIFEROLO 1 flaconcino - uso orale 50.000 unita'	6,90
A11CC05	COLECALCIFEROLO 2 flaconcini-uso orale 50.000 unita'	12,00
V03AC01	DEFEROXAMINA 10 fiale 500 mg/5ml	43,53
H02AB02	DESAMETASONE gtt 10ml 2mg/ml	4,11
R06AX2T	DESLOTATADINA 20 compresse 5 mg	4,11
M01AB05	DICLOFENAC 20 capsule 75 mg r p	3,98
M01AB05	DICLOFENAC 20 compresse e capsule 100 mg r p	3,17
M01AB05	DICLOFENAC 20 capsule 150 mg r p	7,43
M01AB05	DICLOFENAC 21 compresse e capsule 100 mg r p	4,82
M01AB05	DICLOFENAC 30 compresse 50 mg	3,51
M01AB05	DICLOFENAC 30 buste 50 mg	3,51
M01AB05	DICLOFENAC 30 compresse 75 mg r p	3,86
M01AB05	DICLOFENAC 5 fiale 75 mg 3 ml	1,96

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
M01AB05	DICLOFENAC 6 fiale 75 mg	1,93
D11AX18	DICLOFENAC gel 90 gr 3% uso dermatologico	72,96
D11AX18	DICLOFENAC gel 60 gr 3% uso dermatologico	48,65
C08DB01	DILTIAZEM 14 compresse e capsule 300 mg r p	6,64
C08DB01	DILTIAZEM 36 capsule 200 mg r.p.	13,33
C08DB01	DILTIAZEM 24 compresse e capsule 120 mg r p	5,21
C08DB01	DILTIAZEM 50 compresse 60 mg	4,67
C08DB01	DILTIAZEM 50 compresse 60 mg r m	4,67
N06DA02	DONEPEZIL 28 compresse 10 mg orodispersibili	18,00
N06DA02	DONEPEZIL 28 compresse 10 mg	18,00
N06DA02	DONEPEZIL 28 compresse 5 mg orodispersibili	13,00
N06DA02	DONEPEZIL 28 compresse 5 mg	13,00
S01EC03	DORZOLAMIDE 5 ml 20mg/ml - uso oftalmico soluzione	5,05
S01ED51	DORZOLAMIDE+TIMOLOLO 5ml (20+5) mg/ml uso oftalmico soluzione	7,00
C02CA04	DOXAZOSINA 20 compresse 4 mg	6,48
C02CA04	DOXAZOSINA 30 compresse 2 mg	7,43
G04CA	DOXAZOSINA 20 compresse 4 mg ⁽⁴⁾	6,48
J01AA02	DOXICICLINA 10 compresse 100 mg	2,35
R03DA11	DOXOFILLINA scir 200 ml 20mg/ml	4,22
R03DA11	DOXOFILLINA 20 compresse 400 mg	4,05
N06AX21	DULOXETINA 7 capsule 30 mg	2,19
N06AX21	DULOXETINA 28 capsule 30 mg	8,27
N06AX21	DULOXETINA 28 capsule 60 mg	16,51
G04CB02	DUTASTERIDE 30 capsule 0,5 mg	8,38
R06AX22	EBASTINA 30 compresse orosolubile 30 liofilizzato orale 10 mg	7,06
R06AX22	EBASTINA 30 compresse 10 mg	7,06
N02CC06	ELETRIPTAN 6 compresse 40 mg	18,57
C09AA02	ENALAPRIL 14 compresse 20 mg	2,94
C09AA02	ENALAPRIL 28 compresse 5 mg	3,09
C09BA02	ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg+12,5mg	4,40
C09BA02	ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg+ 6 mg	5,81
C09BB02	ENALAPRIL+LERCANIDIPINA 28 compresse 20 mg + 10 mg	7,93

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
B01AB01	EPARINA SODICA 10 fiale 5.000 ui	9,65
C03DA04	EPLERENONE 30 compresse 25 mg	29,07
C03DA04	EPLERENONE 30 compresse 50 mg	29,07
J01FA01	ERITROMICINA 1 flacone 1000 mg	6,27
J01FA01	ERITROMICINA 1 flacone 500 mg	4,18
N06AB10	ESCITALOPRAM gocce os 15ml	7,89
N06AB10	ESCITALOPRAM 28 compresse riv 10 mg	7,80
N06AB10	ESCITALOPRAM 28 compresse riv 20 mg	16,38
A02BC05	ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 20 mg	5,88
A02BC05	ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 40 mg	7,64
G03CA03	ESTRADIOLO 4 cerotti 50 mcg/die	6,63
G03CA03	ESTRADIOLO 8 cerotti 25mcg/die	5,73
G03CA03	ESTRADIOLO 8 cerotti 50mcg/die	8,45
G03CA04	ESTRIOLO crema vaginale 30 g+ 6 appl.	3,18
G03CA01	ETINILESTRADIOLO 25 compresse 1 mg	8,60
G03CA01	ETINILESTRADIOLO 25 compresse 50 mcg	1,97
M01AH05	ETORICOXIB 20 compresse 60 mg	9,01
M01AH05	ETORICOXIB 20 compresse 90 mg	9,59
M01AH05	ETORICOXIB 5 compresse 120 mg	2,74
L02BG06	EXEMESTANE 30 compresse 25 mg	64,80
C10AX09	EZETIMIBE 30 COMPRESSE 10 MG	21,16
C10BA02	EZETIMIBE+SIMVASTATINA 30 compresse 10 mg+10 mg	17,10
C10BA02	EZETIMIBE+SIMVASTATINA 30 compresse 10 mg+20 mg	17,82
C10BA02	EZETIMIBE+SIMVASTATINA 30 compresse 10 mg+40 mg	18,40
J05AB09	FAMCICLOVIR 21 compresse 250 mg	41,13
J05AB09	FAMCICLOVIR 21 compresse 500 mg	92,26
A02BA03	FAMOTIDINA 10 compresse 40 mg	4,47
M04AA03	FEBUXOSTAT 28 compresse 120 mg	16,97
M04AA03	FEBUXOSTAT 28 compresse 80 mg	16,97
C08CA02	FELODIPINA 14 compresse 10 mg r p	5,31
C08CA02	FELODIPINA 28 compresse 5 mg r p	5,31
C10AB05	FENOFIBRATO 20 capsule 200 mg	3,45
C10AB05	FENOFIBRATO 30 compresse 145 mg	6,77

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 12mcg/ora	5,37
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 25 mcg/ora 10 cm2	13,89
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 50 mcg/ora 20 cm2	22,21
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 100 mcg/ora 40 cm2	44,75
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 75 mcg/ora 30 cm2	36,29
B03AA03	FERROSO GLUCONATO 30 compresse eff 80 mg	5,74
B03AA03	FERROSO GLUCONATO 30 bustine 80 mg	5,74
R06AX26	FEXOFENADINA 20 compresse 120 mg	5,17
R06AX26	FEXOFENADINA 20 compresse 180 mg	5,23
G04CB01	FINASTERIDE 15 compresse riv. 5 mg	8,08
C01BC04	FLECAINIDE 20 compresse 100 mg	6,14
J02AC01	FLUCONAZOLO 10 capsule 100 mg	26,63
J02AC01	FLUCONAZOLO 2 capsule 150 mg	8,28
J02AC01	FLUCONAZOLO 7 capsule 200 mg	33,52
R03BA03	FLUNISOLIDE 1 flacone 30 ml 0,1% uso respiratorio	11,79
R03BA03	FLUNISOLIDE 15 unita' 2 ml 0,05% uso respiratorio	11,29
D07AC04	FLUOCINOLONE ACETONIDE pomata 30 g 0,025%	2,12
N06AB03	FLUOXETINA 28 capsule 20 mg	6,10
N06AB03	FLUOXETINA 28 compresse sol/disp 20 mg	6,10
N06AB03	FLUOXETINA 60 ml 0,4 % os 20 mg/5 ml	7,50
D07AC17	FLUTICASONE 30 g 0,05% - uso dermatologico	4,43
C10AA04	FLUVASTATINA 28 compresse 80 mg r.p	8,82
N06AB08	FLUVOXAMINA 30 compresse 50 mg	5,00
N06AB08	FLUVOXAMINA 30 compresse 100 mg	11,00
R03AC13	FORMOTEROLO 60 capsule 12 mcg + erogatore	17,64
J01XX01	FOSFOMICINA 2 buste 3 g uso orale	6,51
C09AA09	FOSINOPRIL 14 compresse 20 mg	3,73
C09BA09	FOSINOPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg+12,5 mg	3,75
N02CC07	FROVATRIPTAN 6 compresse 2,5 mg	17,19
C03CA01	FUROSEMIDE 20 compresse 500 mg	12,41
C03CA01	FUROSEMIDE 30 compresse 25 mg	1,46
C03CA01	FUROSEMIDE 5 fiale 20 mg 2 ml	1,72
C03CA01	FUROSEMIDE 5 fiale 250 mg	13,38

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N03AX12	GABAPENTIN 30 capsule 400 mg	12,00
N03AX12	GABAPENTIN 50 capsule 100 mg	6,00
N03AX12	GABAPENTIN 50 capsule 300 mg	18,00
N06DA04	GALANTAMINA 28 capsule 8 mg r.p	31,02
N06DA04	GALANTAMINA 28 capsule 16 mg r.p	39,02
N06DA04	GALANTAMINA 28 capsule 24 mg r.p	44,09
C10AB04	GEMFIBROZIL 20 compresse 900 mg	5,58
C10AB04	GEMFIBROZIL 30 compresse 600 mg	5,58
A10BB09	GLICLAZIDE 40 compresse 80 mg	3,34
A10BB09	GLICLAZIDE 60 compresse 30 mg r.m.	6,80
A10BB09	GLICLAZIDE 30 compresse 60 mg r.m.	5,37
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 2 mg	2,12
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 3 mg	3,56
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 4 mg	3,56
B05BA03	GLUCOSIO FLAC 250 ml 10% - uso parenterale	1,59
B05BA03	GLUCOSIO FLAC 250 ml 5% - uso parenterale	1,36
B05BA03	GLUCOSIO FLAC 500 ml 10% - uso parenterale	1,90
B05BA03	GLUCOSIO FLAC 500 ml 5% - uso parenterale	1,63
A04AA02	GRANISETRONE 3 mg/3ml 1 fiala	15,97
A04AA02	GRANISETRONE 10 compresse 1 mg	44,01
A04AA02	GRANISETRONE 5 compresse 2 mg	44,01
D01BA01	GRISEOFULVINA 20 compresse 125 mg	1,40
M01AE01	IBUPROFENE 30 buste 600 mg	3,72
M01AE01	IBUPROFENE 30 compresse 400 mg	2,78
M01AE01	IBUPROFENE 30 compresse 600 mg	3,72
D06BB10	IMIQUIMOD 5% crema 12 bustine da 250 mg	55,89
C03BA11	INDAPAMIDE 30 compresse r p 1,5 mg	5,39
C03BA11	INDAPAMIDE 30 compresse 2,5 mg	3,69
C03BA11	INDAPAMIDE 50 compresse e capsule 2,5 mg	5,74
R03BB01	IPRATROPIO BROMURO 10 unita' 2 ml 0,025% - uso respiratorio	3,53
C09CA04	IRBESARTAN 28 compresse 150 mg	6,44
C09CA05	IRBESARTAN 28 compresse 300 mg	8,65
C09DA04	IRBESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 150 mg/12,5 mg	5,77

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C09DA04	IRBESARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 300 mg/12,5 mg	7,79
C09DA04	IRBESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 300 mg/25 mg	7,79
J04AC01	ISONIAZIDE 50 compresse 200 mg	5,50
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse 40 mg r.p.	4,31
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 capsule 50 mg r p	6,54
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 60 mg r p	6,50
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse 40 mg	3,77
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 50 compresse 20 mg	3,23
D10BA01	ISOTRETINOINA 30 capsule 10 mg	14,29
D10BA01	ISOTRETINOINA 30 capsule 20 mg	25,07
J02AC02	ITRACONAZOLO 8 capsule 100 mg	7,50
C01EB17	IVABRADINA 56 compresse 5 mg	19,80
C01EB17	IVABRADINA 56 compresse 7,5 mg	19,80
J01FA07	JOSAMICINA 12 compresse 1 gr disp.	11,25
M01AE03	KETOPROFENE 28 capsule 200 mg r p	8,98
M01AE03	KETOPROFENE 30 capsule 100 mg	4,61
M01AE03	KETOPROFENE 30 capsule e compresse 200 mg r p	8,98
M01AE03	KETOPROFENE 30 capsule 50 mg	2,41
M01AE03	KETOPROFENE 30 buste 50 mg	2,41
M01AE03	KETOPROFENE 30 bustine bipar 80 mg	2,84
M01AE03	KETOPROFENE 6 fiale 100 mg	3,28
M01AE03	KETOPROFENE 6 fiale 160 mg	3,28
M01AB15	KETOROLAC 3 f 1 ml 30 mg	2,16
R06AX17	KETOTIFENE 15 compresse 2 mg r p	2,67
R06AX17	KETOTIFENE sciroppo fl 200 ml	4,12
C08CA09	LACIDIPINA 28 compresse 4 mg	9,12
C08CA09	LACIDIPINA 14 compresse 6 mg	6,79
J05AF05	LAMIVUDINA 28 compresse 100 mg	55,31
N03AX09	LAMOTRIGINA 28 compresse disp 25 mg	4,73
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 50 mg	16,37
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 100 mg	29,97
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 200 mg	50,40
A02BC03	LANSOPRAZOLO 14 compresse orodispersibili 15 mg	3,86

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
A02BC03	LANSOPRAZOLO 14 compresse orodispersibili 30 mg	6,18
A02BC03	LANSOPRAZOLO 15* 14 capsule 15 mg	3,86
A02BC03	LANSOPRAZOLO 30* 14 capsule 30 mg	6,18
S01EE01	LATANOPROST 2,5ml 50 mcg/ml - uso oftalmico	6,98
S01ED51	LATANOPROST/TIMOLOLO 1 fl 2,5 ml uso oftalmico	9,50
L04AA13	LEFLUNOMIDE 30 compresse 20 mg	56,14
C08CA13	LERCANIDIPINA 28 compresse 10 mg	5,63
C08CA13	LERCANIDIPINA 28 compresse 20 mg	9,12
L02BG04	LETROZOLO 30 compresse 2,5 mg	66,06
N03AX14	LEVETIRACETAM os 300 ml 30 g	37,97
N03AX14	LEVETIRACETAM 60 compresse 500 mg	37,67
N03AX14	LEVETIRACETAM 30 compresse 1000 mg	36,16
N03AX14	LEVETIRACETAM Soluzione Orale 150 ml 100 mg/ml 1 siringa 3 ml	25,32
N03AX14	LEVETIRACETAM Soluzione Orale 150 ml 100 mg/ml 1 siringa 1 ml	25,32
R06AE09	LEVOCETIRIZINA 20 compresse 5 mg	3,63
N04BA02	LEVODOPA + BENSERAZIDE 50 compresse 200 + 50 mg	10,18
N04BA02	LEVODOPA-CARBIDOPA 30 compresse 200+50 mg r m	7,38
N04BA02	LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 100+25 mg r m	7,38
N04BA02	LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 250+25 mg	6,07
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 50 mg/12,5 mg/200 mg	53,00
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 75 mg/18,75 mg/200 mg	57,86
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 100 mg/25 mg/200 mg	53,00
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 125 mg/31,25 mg/200 mg	57,86
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 150 mg/37,5 mg/200 mg	53,00
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 200 mg/50 mg/200 mg	53,00
01MA12	LEVOFLOXACINA 5 compresse 250 mg	3,90
J01MA12	LEVOFLOXACINA 5 compresse 500 mg	6,25
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 25 mcg	1,78
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 50 mcg	1,78
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 75 mcg	1,78
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 100 mcg	1,89
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 125 mcg	1,91
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 150 mcg	1,95

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 175 mcg	2,35
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 compresse 200 mcg	2,41
J01AA04	LIMECICLINA 28 CAPSULE 408 mg	6,67
C09AA03	LISINOPRIL 14 compresse 20 mg	3,30
C09AA03	LISINOPRIL 14 compresse 5 mg	2,10
C09BA03	LISINOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20+12,5 mg	2,80
N05AN01	LITIO CARBONATO 50 capsule 300 mg	3,64
R06AX13	LORATADINA 20 compresse 10 mg	3,63
C09CA01	LOSARTAN 21 compresse 12,5 mg	4,70
C09CA01	LOSARTAN 28 compresse 50 mg	8,25
C09CA01	LOSARTAN 28 compresse 100 mg	10,50
C09DA01	LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 100+25 mg	6,90
C09DA01	LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 50 + 12,5 mg	6,90
C10AA02	LOVASTATINA 30 compresse 20 mg	8,54
C10AA02	LOVASTATINA 30 compresse 40 mg	8,54
C08CA11	MANIDIPINA 28 compresse 20 mg	11,33
L02AB01	MEGESTROLO 30 compresse 160 mg	60,69
M01AC06	MELOXICAM 30 compresse 15mg	6,02
M01AC06	MELOXICAM 30 compresse 7,5 mg	4,90
N06DX01	MEMANTINA 56 compresse 10 mg	19,00
N06DX01	MEMANTINA 28 compresse 20 mg	19,00
N06DX01	MEMANTINA 10 mg/ml soluz orale flac 50 ml erogazione	52,72
A07EC02	MESALAZINA 20 supposte 500 mg	15,58
A07EC02	MESALAZINA 20 contenitori monodose gel rettale 500 mg	15,58
A07EC02	MESALAZINA 28 supposte 1 g	34,44
A07EC02	MESALAZINA 24 compresse 800 mg	11,26
A07EC02	MESALAZINA 50 compresse e capsule 400 mg	12,48
A07EC02	MESALAZINA 50 capsule 400 mg r m	12,48
A07EC02	MESALAZINA 50 compresse 500 mg	17,64
A07EC02	MESALAZINA 60 compresse 400 mg	15,07
A07EC02	MESALAZINA 60 compresse 400 mg r m	15,07
A07EC02	MESALAZINA 60 compresse 800 mg	23,79
A07EC02	MESALAZINA 60 compresse 800 mg r m	23,79

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
A07EC02	MESALAZINA 7 contenitori monodose 4 gr	34,44
A07EC02	MESALAZINA 7 contenitori monodose 2 gr	22,96
A10BA02	METFORMINA 30 compresse 500 mg	1,27
A10BA02	METFORMINA 50 compresse 500 mg	1,97
A10BA02	METFORMINA 30 compresse 850 mg	2,23
A10BA02	METFORMINA 40 compresse 850 mg	2,53
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 1000 mg	3,64
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 750 mg r.p	5,61
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 1000 mg r.p	5,61
A10BD02	METFORMINA + GLIBENCLAMIDE 500 mg/5mg 36 compresse	2,35
G02AB01	METILERGOMETRINA 0,2 mg/ml 6 fiale da 1 ml uso parenterale	2,43
A03FA01	METOCLOPRAMIDE 10 mg/2ml 5 fiale da 2 ml	1,40
C07AB02	METOPROLOLO 28 compresse 200 mg r p	5,63
C07AB02	METOPROLOLO 30 compresse 100 mg	2,95
C07AB02	METOPROLOLO 50 compresse 100 mg	3,82
L01BA01	METOTREXATO 5 flaconcini iniett. 5mg/2ml	11,19
L01BA01	METOTREXATO sc 4 sir 7,5 mg	20,79
L01BA01	METOTREXATO sc 4 sir 10 mg	26,96
L01BA01	METOTREXATO sc 4 sir 15 mg	40,52
L01BA01	METOTREXATO sc 4 sir 20 mg	53,60
L01BA01	METOTREXATO sc 4 sir 25 mg	65,78
J01XD01	METRONIDAZOLO 1 fiala 500 mg 100 ml	5,09
J01XD01	METRONIDAZOLO 20 compresse e capsule 250 mg	1,59
N06AX11	MIRTAZAPINA 30 compresse orodisp. 30 mg	16,17
R03DC03	MONTELUKAST 28 compresse 10 mg	14,50
R03DC03	MONTELUKAST 28 compresse masticabili 4 mg	14,50
R03DC03	MONTELUKAST 28 compresse masticabili 5 mg	14,50
R03DC03	MONTELUKAST 28 bustine 4 mg	14,50
J01MA14	MOXIFLOXACINA 5 compresse 400 mg	8,75
C02AC05	MOXONIDINA 28 compresse 0,2 mg	6,35
C02AC05	MOXONIDINA 28 compresse 0,4 mg	10,45
N02AA01	MORFINA CLORIDRATO 5 f. 10 mg 1ml	3,46
N02AA01	MORFINA CLORIDRATO 5 f. 20 mg 1ml	4,90

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N07BB04	NALTREXONE 14 compresse 50 mg	25,34
M01AE02	NAPROXENE 20 compresse 750 mg r p	7,68
M01AE02	NAPROXENE 30 buste 500 mg	4,78
M01AE02	NAPROXENE 30 buste 550 mg	4,78
M01AE02	NAPROXENE 30 compresse. 500 mg	4,78
M01AE02	NAPROXENE 30 compresse e capsule 550 mg	4,78
C07AB12	NEBIVOLOLO 28 compresse 5 mg	6,10
C07BB12	NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 5 mg/12,5 mg ⁽²⁾	5,97
C07BB12	NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 5 mg + 25 mg ⁽²⁾	5,97
C08CA05	NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg r.p.	5,52
C08CA05	NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg r.c	5,52
C08CA05	NIFEDIPINA 14 compresse 60 mg r.p.	8,21
C08CA05	NIFEDIPINA 14 compresse 60 mg r.c	8,21
C08CA05	NIFEDIPINA 50 compresse e capsule 20 mg r.p.	5,63
M01AX17	NIMESULIDE 30 buste 100 mg	2,36
M01AX17	NIMESULIDE 30 compresse e capsule 100 mg	2,36
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 10 mg	6,86
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 15 mg	9,63
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 5 mg	6,08
G03DB04	NOMEGESTROLO 30 compresse 5 mg	7,00
H01CB02	OCTREOTIDE 5 FIALE 100 mcg	26,80
H01CB02	OCTREOTIDE 5 FIALE 50 mcg	15,99
H01CB02	OCTREOTIDE 1 FIALA 1 mg	50,98
N05AH03	OLANZAPINA 28 compresse 2,5 mg	9,90
N05AH03	OLANZAPINA 28 compresse 5 mg	19,50
N05AH03	OLANZAPINA 28 compresse orodispersibili 5 mg	19,50
N05AH03	OLANZAPINA 28 compresse 10 mg	33,50
N05AH03	OLANZAPINA 28 compresse orodispersibili 10 MG	33,50
C09CA08	OLMESARTAN 28 compresse 10 mg	5,83
C09CA08	OLMESARTAN 28 compresse 20 mg	8,17
C09CA08	OLMESARTAN 28 compresse 40 mg	8,17
C09BD02	OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA 28 compresse 20+5 mg	9,13
C09BD02	OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA 28 compresse 40+5 mg	9,13

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C09BD02	OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA 28 compresse 40+10 mg	10,00
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 20/12,5 mg	7,33
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 20/25 mg	7,33
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 40/12,5 mg	7,33
C09DA08	OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 40/25 mg	7,33
C10AX06	OMEGA POLIENOICI 85% 20 capsule molli 1000 mg	10,17
C10AX06	OMEGA POLIENOICI 84% 20 capsule molli 1000 mg	10,17
A02BC01	OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 10 mg	3,09
A02BC01	OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 20 mg	5,63
A04AA01	ONDANSETRONE 1 fiala 2ml 2mg/ml	6,19
A04AA01	ONDANSETRONE 1 fiala 4ml 2mg/ml	8,21
A04AA01	ONDANSETRONE 6 compresse 4 mg	23,89
A04AA01	ONDANSETRONE 6 film/compresse orodispersibili 4 mg	23,89
A04AA01	ONDANSETRONE 6 compresse 8 mg	38,69
A04AA01	ONDANSETRONE 6 film/compresse orodispersibili 8 mg	38,69
G04BD04	OSSIBUTININA CLORIDRATO 30 compresse 5 mg	5,22
N03AF02	OXCARBAZEPINA 50 compresse 300 mg	9,81
N03AF02	OXCARBAZEPINA 50 compresse 600 mg	18,87
N02AA05	OXICODONE 28 compresse 5 mg r p	4,99
N02AA05	OXICODONE 28 compresse 10 mg r p	8,60
N02AA05	OXICODONE 28 compresse 20 mg r p	16,97
N02AA05	OXICODONE 28 compresse 40 mg r p	30,28
N02AA05	OXICODONE 28 compresse 80 mg r p	54,06
N02AA055	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 10 mg+5 mg rp	15,10
N02AA055	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 20 mg+10 mg rp	26,27
N02AA055	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 40 mg+20 mg rp	46,12
N02AA055	OXICODONE/NALOXONE 28 compresse 5 mg+2,5 mg rp	10,52
N05AX13	PALIPERIDONE 28 compresse 3 mg r p	60,06
N05AX13	PALIPERIDONE 28 compresse 6 mg r p	60,06
N05AX13	PALIPERIDONE 28 compresse 9 mg r p	101,35
A02BC02	PANTOPRAZOLO 14 compresse 20 mg	3,94
A02BC02	PANTOPRAZOLO 14 compresse 40 mg	7,30
H05BX02	PARACALCITOLE 28 capsule 1mcg	80,49

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
H05BX02	PARACALCITOLLO 28 capsule 2 mcg	161,00
H05BX02	PARACALCITOLLO 5 mcg/ml soluzione iniettabile 5 fiale da 1 ml	78,97
N02AA59	PARACETAMOLO + CODEINA FOSFATO 16 compresse 500 +30 mg	3,16
N06AB05	PAROXETINA 28 compresse 20 mg	6,49
C09AA04	PERINDOPRIL 30 compresse 4 mg ⁽²⁾	7,14
C09AA04	PERINDOPRIL 30 compresse 8 mg ⁽²⁾	7,14
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/5 mg ⁽²⁾	8,94
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/10 mg ⁽²⁾	8,94
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 8 mg/5 mg ⁽²⁾	9,33
C09BB04	PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 8 mg/10 mg ⁽²⁾	10,56
C09BA04	PERINDOPRIL+INDAPAMIDE 30 compresse 2 mg/0,625 mg ⁽²⁾	10,40
C09BA04	PERINDOPRIL+INDAPAMIDE 30 compresse 4 mg/1,25 mg ⁽²⁾	10,40
C09BA04	PERINDOPRIL+ INDAPAMIDE 30 compresse 8 mg/2,5mg ⁽²⁾	12,07
S01EB01	PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 4%10 ml	1,95
S01EB01	PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 2%10 ml	1,96
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 compresse 15 mg	10,00
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 compresse 30 mg	15,00
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 compresse 45 mg	30,94
A10BD05	PIOGLITAZONE + METFORMINA 56 cpr riv 15 mg + 850 mg	24,62
J01CA12	PIPERACILLINA 1 fiala 1g	3,28
J01CA12	PIPERACILLINA 1 fiala 2g	4,44
J01CR05	PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 1 fiala (2+0,25) g i.m	6,66
J01CR05	PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 1 fiala (2+0,25) g e.v	6,66
M01AC01	PIROXICAM 30 compresse e capsule 20 mg	2,84
M01AC01	PIROXICAM 30 compresse sol 20 mg	2,84
M01AC01	PIROXICAM 6 fiale 20 mg/1 ml	3,12
C03DA02	POTASSIO CANRENOATO 20 compresse 100 mg	3,59
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 0,18 mg	5,00
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 0,7 mg	18,00
N04BC05	PRAMIPEXOLO 10 compresse 0,26 mg r p	2,38
N04BC05	PRAMIPEXOLO 10 compresse 0,52 mg r p	4,79
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 1,05 mg r p	28,99
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 2,1 mg r p	57,97

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 compresse 3,15 mg r p	86,96
B01AC22	PRASUGREL 28 compresse 10 mg	39,68
B01AC22	PRASUGREL 28 compresse 5 mg	39,68
C10AA03	PRAVASTATINA 10 compresse 20 mg	1,41
C10AA03	PRAVASTATINA 14 compresse 40 mg	6,00
H02AB07	PREDNISONE 10 compresse 25 mg	4,58
H02AB07	PREDNISONE 10 compresse 5 mg	1,26
H02AB07	PREDNISONE 20 compresse 5 mg	2,54
N03AX16	PREGABALIN 14 capsule 25 mg - IT: epilessia	1,97
N03AX16	PREGABALIN 14 capsule 25 mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti ⁽¹⁾	1,97
N03AX16	PREGABALIN 14 capsule 75 mg - IT: epilessia	4,89
N03AX16	PREGABALIN 14 capsule 75 mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti ⁽¹⁾	4,89
N03AX16	PREGABALIN 56 capsule 75mg - IT: epilessia	19,56
N03AX16	PREGABALIN 56 capsule 75mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti ⁽¹⁾	19,56
N03AX16	PREGABALIN 14 capsule 150 mg - IT: epilessia	7,31
N03AX16	PREGABALIN 14 capsule 150 mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti ⁽¹⁾	7,31
N03AX16	PREGABALIN 56 capsule 150 mg - IT: epilessia	29,19
N03AX16	PREGABALIN 56 capsule 150 mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti ⁽¹⁾	29,19
N03AX16	PREGABALIN 56 capsule 300 mg - IT: epilessia	43,79
N03AX16	PREGABALIN 56 capsule 300 mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti ⁽¹⁾	43,79
C01BC03	PROPAFENONE 30 compresse 150 mg	3,54
C01BC03	PROPAFENONE 30 compresse 300 mg	6,46
V03AB14	PROTAMINA IV 1 fiala 50 mg/5 ml 1%	2,63
N05AH04	QUETIAPINA 6 compresse 25 mg	1,84
N05AH04	QUETIAPINA 30 compresse 25 mg	9,27
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 100 mg	40,00
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 200 mg	50,00
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 300 mg	60,00
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 50 mg r p	31,49
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 150 mg r p	47,83
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 200 mg r p	63,76
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 300 mg r.p.	71,88
N05AH04	QUETIAPINA 60 compresse 400 mg r.p.	95,64

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C09AA06	QUINAPRIL 14 compresse 20 mg	2,21
C09AA06	QUINAPRIL 28 compresse 5 mg	2,34
C09BA06	QUINAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg +12,5 mg	2,22
A02BC04	RABEPRAZOLO 14 compresse 10 mg	3,21
A02BC04	RABEPRAZOLO 14 compresse 20 mg	5,89
G03XC01	RALOXIFENE 14 compresse riv 60 mg	8,85
G03XC01	RALOXIFENE 28 compresse riv 60 mg	17,11
C09AA05	RAMIPRIL 14 compresse 5 mg	2,17
C09AA05	RAMIPRIL 28 compresse 10 mg	5,69
C09AA05	RAMIPRIL 28 compresse 5 mg	3,28
C09AA05	RAMIPRIL 28 compresse e capsule 2,5 mg	2,74
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 28 capsule 5 mg + 5 mg	5,83
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 28 capsule 5 mg+10 mg	7,67
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 28 capsule 10 mg +5 mg	6,88
C09BB07	RAMIPRIL+AMLODIPINA 28 capsule 10 mg +10 mg	8,71
C09BB07	RAMIPRIL +AMLODIPINA 30 capsule 5 mg + 5 mg	6,12
C09BB07	RAMIPRIL+ AMLODIPINA 30 capsule 5 mg + 10 mg	8,04
C09BB07	RAMIPRIL+AMLODIPINA 30 capsule 10 mg + 5 mg	7,22
C09BB07	RAMIPRI+AMLODIPINA 30 capsule 10 mg + 10 mg	9,14
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 2,5 mg/12,5 mg	1,74
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 5 mg/25 mg	2,38
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 2,5 mg + 12,5 mg	2,60
A02BA02	RANITIDINA 10 compresse effervescente/solubile 300 mg	8,19
A02BA02	RANITIDINA 10 fiale 50 mg	6,72
A02BA02	RANITIDINA 20 compresse 150 mg	3,29
A02BA02	RANITIDINA 20 compresse effervescente 150 mg	3,29
A02BA02	RANITIDINA 20 compresse 300 mg	7,42
N04BD02	RASAGILINA 28 compresse 1 mg	57,99
A10BX02	REPAGLINIDE 90 compresse 0,5 mg	7,80
A10BX02	REPAGLINIDE 90 compresse 1 mg	7,80
A10BX02	REPAGLINIDE 90 compresse 2 mg	7,80
J04AB02	RIFAMPICINA 1 flac. sciroppo 60 ml 2%	2,32
J04AB02	RIFAMPICINA 8 capsule 300 mg	3,08

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N05AX08	RISPERIDONE 1 mg/ml os gtt 100 ml	36,95
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 1 mg	14,63
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 2 mg	27,06
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 3 mg	38,14
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 4 mg	63,25
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 1,5 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 3 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 4,5 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 capsule 6 MG	43,15
N06DA03	RIVASTIGMINA cerotti transdermici 30 unita' 4,6 mg/die	45,39
N06DA03	RIVASTIGMINA cerotti transdermici 30 unita' 9,5 mg/die	49,39
N02CC04	RIZATRIPTAN 3 compresse oro e 3 liofilizzato orale da 10 mg	8,28
N02CC04	RIZATRIPTAN 3 compresse 10 mg	8,28
N02CC04	RIZATRIPTAN 6 compresse oro e 6 liofilizzato orale da 10 mg	14,16
N02CC04	RIZATRIPTAN 6 compresse 10 mg	14,16
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 0,25 mg	2,26
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 0,5 mg	4,50
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 1 mg	5,41
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 2 mg	10,79
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 5 mg	22,53
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 2 mg r p	9,50
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 4 mg r p	18,00
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 8 mg r p	33,00
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 5 mg	5,35
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 10 mg	6,50
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 20 mg	9,83
C10AA07	ROSUVASTATINA 28 compresse 40 mg	10,23
R06AX28	RUPATADINA 30 compresse 10 mg	6,94
R03AC02	SALBUTAMOLO 200 dosi 100 mcg uso respiratorio	2,51
R03AK04	SALBUTAMOLO+IPRATROPIO Bromuro 15 ML 0,375%+0,075% Nebul/Oral	6,80
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONE 120 dosi 25+50 mcg - uso respiratorio	27,84
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONE 120 dosi 25 mcg+125 mcg - uso respiratorio	30,00
R03AK06	SALMETEROLO/FLUTICASONE 120 dosi 25 mcg+250 mcg - uso respiratorio	45,00

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
A03BB01	SCOPOLAMINA BUTILBROMURO 6 fiale 20 mg/ml	1,80
N04BD01	SELEGILINA 50 compresse 5 mg	10,76
N06AB06	SERTRALINA 15 compresse 100 mg	6,00
N06AB06	SERTRALINA 15 compresse 50 mg	4,63
N06AB06	SERTRALINA 30 compresse 100 mg	11,99
N06AB06	SERTRALINA 30 compresse 50 mg	6,00
V03AE02	SEVELAMER 180 compresse 800 mg	117,00
V03AE02	SEVELAMER OS POLV 60 buste 2,4g	128,98
C10AA01	SIMVASTATINA 10 compresse 20 mg	2,48
C10AA01	SIMVASTATINA 10 compresse 40 mg	3,73
C10AA01	SIMVASTATINA 20 compresse 10 mg	1,91
C10AA01	SIMVASTATINA 28 compresse 20 mg	5,62
C10AA01	SIMVASTATINA 28 compresse 40 mg	8,81
B05BB01	SODIO CLORURO flacone 250 ml 0,9% - uso parenterale	1,40
M05BA06	SODIO IBANDRONATO 1 compressa 150 mg	13,00
M05BA07	SODIO RISEDRONATO 4 compresse 35 mg	10,98
M05BA07	SODIO RISEDRONATO 28 compresse 5 mg	11,47
M05BA07	SODIO RISEDRONATO 2 compresse 75 mg	12,00
C07AA07	SOTALOLO 40 compresse 80 mg	3,38
C07AA07	SOTALOLO 50 compresse 80 mg	4,66
J01FA02	SPIRAMICINA 12 compresse 3.000.000 UI	6,58
C03DA01	SPIRONOLATTONE 16 capsule 25mg	2,33
C03DA01	SPIRONOLATTONE 10 compresse 100 mg	4,49
A02BX02	SUCRALFATO 30 buste 2 g	4,92
A02BX02	SUCRALFATO 40 compresse 1 g	5,47
A02BX02	SUCRALFATO 40 compresse masticabili 1 g	5,47
N02CC01	SUMATRIPTAN 4 compresse 100 mg	13,00
N02CC01	SUMATRIPTAN 4 compresse 50 mg	6,00
N02CC01	SUMATRIPTAN 6 mg/0,5 ml soluzione iniettabile	39,78
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule 0,5 mg	24,32
L04AD02	TACROLIMUS 30 capsule 5 mg	241,51
L04AD02	TACROLIMUS 60 capsule 1 mg	104,09
G04BE08	TADALAFIL 12 compresse 20 mg	72,00

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
L02BA01	TAMOXIFENE 20 compresse 20 mg	4,58
L02BA01	TAMOXIFENE 30 compresse 10 mg	5,06
L02BA01	TAMOXIFENE 30 compresse 20 mg	8,71
G04CA02	TAMSULOSINA 20 capsule 0,4 mg	4,41
J01XA02	TEICOPLANINA fiale 200 mg	31,21
C09CA07	TELMISARTAN 28 compresse 20 mg	3,80
C09CA07	TELMISARTAN 28 compresse 40 mg	4,00
C09CA07	TELMISARTAN 28 compresse 80 mg	5,50
C09DA07	TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 40 mg/12,5 mg	6,50
C09DA07	TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 mg/12,5 mg	7,35
C09DA07	TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 mg/25 mg	7,35
M01AC02	TENOXICAM 30 buste 20 mg	7,79
M01AC02	TENOXICAM 30 compresse 20 mg	7,79
R03DA04	TEOFILLINA 30 compresse e capsule 200 mg r p	2,31
G04CA03	TERAZOSINA 30 compresse 2 mg	7,90
G04CA03	TERAZOSINA 10 compresse 2 mg	2,06
G04CA03	TERAZOSINA 14 compresse 5 mg	3,86
G04CA03	TERAZOSINA 28 compresse 5 mg	5,51
D01BA02	TERBINAFINA 8 compresse 250 mg	9,69
N07XX06	TETRABENAZINA 112 compresse 25 mg	150,19
G03CX01	TIBOLONE 30 compresse 2,5 mg	11,28
B01AC05	TICLOPIDINA 30 compresse 250 mg	3,27
S01ED01	TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml	1,98
S01ED01	TIMOLOLO 0,5% 25 flaconcini monodose	1,98
S01ED01	TIMOLOLO 0,5% 20 flaconcini monodose 0,35 ml	1,98
S01ED01	TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml	1,90
S01ED01	TIMOLOLO 0.25% 25 flaconcini monodose	1,90
S01ED01	TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml senza conservanti	3,10
S01ED01	TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml senza conservanti	2,92
R03BB04	TIOTROPIO fl uso respiratorio ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ 30 capsule 10 mcg	39,39
J01GB01	TOBRAMICINA 1 fiala 100 mg	2,89
J01GB01	TOBRAMICINA 1 fiala 150 mg	3,47
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse e capsule 25 mg	12,50

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse 50 mg	20,00
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse 100 mg	40,00
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse 200 mg	75,00
C03CA04	TORASEMIDE 14 compresse 10 mg	2,30
C09AA10	TRANDOLAPRIL 14 capsule 2 mg	3,72
S01EE04	TRAVOPROST uso oftalmico un flacone 2,5 ml 40 mcg/ml	10,61
S01ED51	TRAVOPROST+TIMOLOLO 2,5 ml 40 mcg/ml + 5 mg/ml uso oftalmico	15,26
H02AB08	TRIAMCINOLONE 3 fl 1ml 40 mg	5,83
J05AB11	VALACICLOVIR 21 compresse 1000 mg	59,82
J05AB11	VALACICLOVIR 42 compresse 500 mg	59,82
J05AB14	VALGANCICLOVIR 60 compresse riv 450 mg	929,44
C09CA03	VALSARTAN 14 compresse e capsule 40 mg	2,40
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse e capsule 80 mg	5,60
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse e capsule 160 mg	7,20
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse 320 mg	10,00
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 +12,5 mg	4,95
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 160 + 12,5 mg	6,15
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 160 + 25 mg	6,15
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 320 + 12,5 mg	9,00
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 320+ 25 mg	9,00
N06AX16	VENLAFAXINA 10 capsule e compresse 150 mg r p	8,01
N06AX16	VENLAFAXINA 14 capsule e compresse 75 mg r p	5,60
N06AX16	VENLAFAXINA 28 capsule e compresse 37,5 mg r p	5,60
C08DA01	VERAPAMIL 30 compresse e capsule 120 mg r p	4,09
C08DA01	VERAPAMIL 30 compresse 80 mg	2,04
C08DA01	VERAPAMIL 30 capsule e compresse 240 mg r p	8,31
N05AE04	ZIPRASIDONE 56 capsule 20 mg	62,22
N05AE04	ZIPRASIDONE 56 capsule 40 mg	62,22
N05AE04	ZIPRASIDONE 56 capsule 60 mg	73,20
C09AA15	ZOFENOPRIL 28 compresse 30 mg	8,89
C09BA15	ZOFENOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse (30+12,5) mg	10,41
N02CC03	ZOLMITRIPTAN 3 compresse 2,5 mg	7,54
N02CC03	ZOLMITRIPTAN 6 compresse orosolubili 2,5 mg	17,84

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
N03AX15	ZONISAMIDE 28 capsule 50 mg	7,39
N03AX15	ZONISAMIDE 56 capsule 100 mg	35,72

⁽¹⁾ vd. Comunicato AIFA del 13/07/2017, in relazione alla sostituibilità con generici di pari indicazione terapeutica già in commercio.

⁽²⁾ vd. Elenco per principio attivo - Lista di Trasparenza Farmaci Equivalenti – AIFA

⁽³⁾ vd Determina AIFA N 5/2016 Prot. 3613 del 12 gennaio 2016

⁽⁴⁾ Ricomprende anche la ATC C02CA04 per le indicazioni terapeutiche corrispondenti

⁽⁶⁾ Ogni capsula erogata rilascia 10 mcg di Tiotropio

ALLEGATO 1**Sezione B – Prezzi di rimborso dei medicinali aventi uguale composizione**

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
L01XX35	ANAGRELIDE 100 capsule 0,5 mg	341,34
C02KX01	BOSENTAN 56 compresse 62,5 mg	425,00
C02KX01	BOSENTAN 56 compresse 125 mg	425,00
L01BC06	CAPECITABINA 60 compresse 150 mg	32,14
L01BC06	CAPECITABINA 120 compresse 500 mg	213,19
J05AF10	ENTECAVIR 30 compresse 1 mg	180,00
J05AF10	ENTECAVIR 30 compresse 0,5 mg	180,00
L03AX13	GLATIRAMER 12 siringhe preimpilate 40 mg/ml 1 ml	859,40
L03AX13	GLATIRAMER 28 siringhe 20 mg/ml	893,77
L01XE01	IMATINIB 30 compresse 400 mg	300,00
L01XE01	IMATINIB 120 compresse e capsule 100 mg ⁽⁵⁾	300,00
J01XX08	LINEZOLID 10 compresse 600 mg	479,99
L04AA06	MICOFENOLATO MOFETILE 100 compresse/capsule 250 mg	89,42
L04AA06	MICOFENOLATO MOFETILE 50 compresse 500 mg	74,97
L04AA06	MICOFENOLATO SODICO 100 compresse 180 mg	83,48
L04AA06	MICOFENOLATO SODICO 50 compresse 360 mg	83,48
J05AB04	RIBAVIRINA 42 compresse 200 mg	165,62
J05AB04	RIBAVIRINA 84 capsule 200 mg	331,28
J05AB04	RIBAVIRINA 140 capsule 200 mg	462,88
J05AB04	RIBAVIRINA 168 compresse/capsule 200 mg	555,47
N07XX02	RILUZOLO 56 compresse 50 mg	224,88
G04BE03	SILDENAFIL 90 compresse riv 20 mg	678,52
G04BE08	TADALAFIL 56 compresse 20 mg	733,81
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 5 mg	14,81
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 20 mg	59,28
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 100 mg	296,39
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 140 mg	414,97
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 180 mg	533,53
L01AX03	TEMOZOLOMIDE 5 capsule 250 mg	741,04
J01GB01	TOBRAMICINA 56 fiale aerosol 300 mg	1.271,63
G04BE09	VARDENAFIL 12 COMPRESSE 20 mg	46,08
J02AC03	VORICONAZOLO 28 compresse 50 mg	229,08
J02AC03	VORICONAZOLO 28 compresse 200 mg	150,00

Medicinali con uguale composizione a medicinali inclusi nell'elenco allegato alla Determina AIFA 2/11/2010 (G.U. 261 del 8/11/2010). Si ricorda che i medicinali inclusi nell'elenco allegato alla Determina AIFA 2/11/2010 sono concedibili solo attraverso la distribuzione diretta delle Aziende Sanitarie Regionali mentre quelli aventi la stessa composizione (principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica, numero di unità posologiche) immessi in commercio successivamente alla pubblicazione della Determina AIFA 2/11/2010, sono inclusi nel PHT di cui all'allegato 2 della Determina AIFA 29 ottobre 2004 ed erogabili anche attraverso il canale assistenza farmaceutica convenzionata.

⁽⁵⁾ Relativamente alle sole indicazioni terapeutiche non ricomprese in quelle sottoindicate:

- il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117);
- il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117).

DELIBERAZIONE 24 settembre 2019, n. 1185

Individuazione delle aree oggetto di trasferimento e consegna tra Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, Regione Toscana e Comune di Prato del tracciato delle gore che attraversano l'area urbana di Prato e relativo verbale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Dato atto che:

- la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 ha stabilito all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2 il trasferimento delle funzioni in materia di difesa del suolo dalle province alla Regione Toscana a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- con la l.r. 80/2015 la Regione Toscana ha assunto tutte le funzioni in materia di difesa del suolo al fine di soddisfare esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popolazioni e di riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana, e provvede alla tutela del proprio territorio in conformità ai principi del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della normativa comunitaria di riferimento;

- la Regione Toscana, sulla base di quanto disposto dalla l.r.80/2015 esercita "tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato";

Premesso che:

- nel comune di Prato (PO) è presente un sistema di gore (o sistema gorile), che è costituito da un insieme di canali artificiali di derivazioni di acqua dal fiume Bisenzio che furono realizzati per soddisfare le necessità agricole, di alimentazione di opifici e, infine, di bonifica del territorio e pertanto afferenti al Demanio idrico dello Stato;

- dette gore, in ragione della loro funzionalità, furono inizialmente gestite dal Consorzio del fiume Bisenzio al Cavalciotto e Gore per l'attingimento delle acque;

- con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.304 del 20/06/1984, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.33 del 20/06/1984, la Regione Toscana ha dichiarato che le suddette gore sono state oggetto, a cura e spese del Comune di Prato, di ripetuti interventi resisi necessari per adeguare le gore al nuovo uso di fognatura e che da quel momento non sono state più utilizzabili dal Consorzio del fiume Bisenzio al Cavalciotto e Gore per l'attingimento delle acque;

- in ragione di ciò la Deliberazione n.304/1984 ha affermato espressamente che le gore utilizzate come fognature possono essere gestite unicamente dal Comune di Prato, visto che ai sensi dell'art.6 della L.319/1976 il servizio di fognatura è competenza esclusiva dei comuni;

- la suddetta Deliberazione ha perciò preso atto che i diritti e le facoltà sulle gore spettanti al Consorzio del fiume Bisenzio al Cavalciotto e Gore e descritte dal quadro di unione delle Tavole catastali allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale di Prato n.999 del 31.10.1983, sono state cedute dallo stesso Consorzio al Comune di Prato che le ha accettate;

Tenuto conto che la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, la Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'Acqua e il Comune di Prato, congiuntamente hanno svolto attività istruttorie volte ad individuare l'effettiva funzionalità dei canali in oggetto anche a seguito degli ulteriori sviluppi sul territorio intervenuti successivamente a quanto preso atto con la D.C.R. n. 304 del 1984;

Dato atto che è stato verificato dai soggetti sopra elencati che:

- il tracciato delle gore che attraversa il tratto cittadino del Comune di Prato non ricade nel reticolo idrografico della Regione Toscana approvato, in ultimo, con DCRT n. 20 del 26/03/2019;

- il sistema delle gore, ricadente all'interno dell'area urbana delimitata a nord dall'opera di presa di Cavalciotto che attinge l'acqua dal Bisenzio e si immette nel Gorone, ad est il fiume Bisenzio e il confine territoriale con il Comune di Campi Bisenzio ad ovest il tracciato principale della gora del Pero/Bresci/Petriccio, a sud il limite del sistema fognario del Comune di Prato, è stato trasformato in una rete fognaria e pertanto non vi sono più ragioni per mantenere tali tratti di gore all'interno del demanio idrico dello Stato ai sensi del art. 823 del C.C;

Tenuto conto che il trasferimento della proprietà di detti beni deve essere disposto mediante verbale di trasferimento e consegna dalla Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio al Comune di Prato, con spese a carico di quest'ultimo;

Ritenuto opportuno che la Regione Toscana, organo deputato alla tutela del demanio idrico a seguito del trasferimento di funzioni disposto con decreto legislativo n. 112/98, dichiarare, sottoscrivendo il verbale suddetto, che i tratti delle gore in oggetto non hanno la natura di corso d'acqua e che dalla data della sottoscrizione del predetto verbale sulle aree oggetto del trasferimento viene meno la competenza della stessa;

Visto lo schema di verbale di cessione concordato fra la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, la Regione Toscana e il Comune di Prato;

Vista la planimetria cartografica che ha individuato il perimetro dell'area urbana della città di Prato all'interno della quale ricadono tutti i beni del tracciato delle gore oggetto di trasferimento;

Vista la delibera di giunta del comune di Prato n. 60. del 31/07/2019 con la quale è stata approvata l'acquisizione al demanio dell'Ente, a titolo non oneroso, dei beni immobili appartenenti al Demanio dello Stato contenuti all'interno del perimetro sopra descritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che approva, conseguentemente, l'allegata bozza di "Verbale di trasferimento" alla quale è unita, a sua volta quale parte integrante, la planimetria in riferimento al trasferimento in proprietà dei beni appartenenti allo Stato ubicati nel territorio comunale;

Ritenuto pertanto di approvare il predetto verbale, allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale, e il relativo allegato 1 al verbale stesso, riportante la cartografia per l'individuazione dell'area urbana della città di Prato all'interno della quale ricadono tutti i beni del tracciato delle gore oggetto di trasferimento;

Visto il parere del CD in data 21 marzo 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, lo schema di verbale di cessione, allegato "A" alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, tra la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, la Regione Toscana e il Comune di Prato, finalizzato al trasferimento e alla consegna dei beni consistenti nel tracciato delle gore che attraversano l'area urbana della città di Prato, come meglio delimitata dal perimetro indicato all'allegato 1 al verbale predetto;

2. di dare mandato al dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua, territorialmente competente:

- per la sottoscrizione dello stesso in rappresentanza della Regione Toscana;

- di procedere alla ricognizione delle concessioni demaniali di uso delle aree oggetto di trasferimento al fine di dichiarare la loro decadenza;

- di procedere alla ricognizione delle concessioni di acque pubbliche insistenti sui tracciati delle gore oggetto di trasferimento, per verificare, laddove sussistano i presupposti, il loro mantenimento, provvedendo all'adeguamento dei titoli relativi in armonia col mutato contesto;

3. di dare atto che, alla data della sottoscrizione, sulle aree oggetto del trasferimento verrà meno la competenza della Regione Toscana ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

VERBALE DI TRASFERIMENTO

L'anno 2019 il giorno ____ del mese di ____, presso la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, in Firenze, Via Laura 64,

sono presenti:

- L'..... nato a, nella qualità di direttore pro-tempore della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio con sede in Firenze, Via Laura, 64, la quale, costituita a norma del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e del D.Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, agisce in nome e per conto del Demanio pubblico dello Stato – ramo idrico, codice fiscale 97905270589, munito dei necessari poteri stante le previsioni di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13/12/2016 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 01/02/2017, nonché conferiti dal Direttore dell'Agenzia del Demanio con Determinazioni n. e n. del Direttore dell'Agenzia del Demanio;
- Il dott.... nato a, nella qualità di.....il quale agisce in nome e per conto del Comune di Prato, CF. 00337360978, con sede in....., giusta delega.....;
- Il dott. nato a, nella qualità di.....il quale agisce in nome e per conto della Regione Toscana, CF., con sede in..... ,giusta delega.....;

PREMESSO

- che nel comune di Prato (PO) è presente sin da epoca remota un sistema di gore (o sistema gorile), che è costituito da un insieme di canali artificiali di derivazioni di acqua dal fiume Bisenzio che furono realizzati per soddisfare le necessità agricole e di bonifica del territorio;
- che dette gore, in ragione della loro funzionalità, furono inizialmente gestite dal Consorzio del fiume Bisenzio al Cavalciotto e Gore per l'attingimento delle acque;
- che con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.304 del 20/06/1984 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.33 del 20/06/1984, la Regione Toscana ha dichiarato che le suddette gore sono state oggetto, a cura e spese del Comune di Prato, di ripetuti interventi resisi necessari per adeguare le gore al nuovo

uso di fognatura e che da quel momento non sono state più utilizzabili dal Consorzio del fiume Bisenzio al Cavalciotto e Gore per l'attingimento delle acque;

- che in ragione di ciò la Deliberazione n.304/1984 ha affermato espressamente che le gore utilizzate come fognature, possono essere gestite unicamente dal Comune di Prato, visto che ai sensi dell'art.6 della L.319/1976, il servizio di fognatura è competenza esclusiva dei comuni;
 - che la suddetta Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana ha perciò preso atto che i diritti e le facoltà spettanti al Consorzio del fiume Bisenzio al Cavalciotto e Gore sulle gore, descritte dal quadro di unione delle Tavole catastali allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale di Prato n.999 del 31.10.1983, sono stati ceduti dallo stesso Consorzio al Comune di Prato che le ha accettate;
 - che la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 ha previsto all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2 il trasferimento delle funzioni in materia di difesa del suolo dalle province alla Regione Toscana a decorrere dal 1 gennaio 2016;
 - che in base alla suddetta L.R. n.80/2015 la Regione Toscana ha assunto tutte le funzioni in materia di difesa del suolo al fine di soddisfare esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popolazioni e di riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana, e provvede alla tutela del proprio territorio in conformità ai principi del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della normativa comunitaria di riferimento;
 - che la Regione Toscana, sulla base di quanto disposto dalla l.r.80/2015 esercita "tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato";
 - che la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, Regione Toscana e Comune di Prato, congiuntamente hanno svolto attività istruttorie volte ad individuare l'effettiva funzionalità dei canali in oggetto anche a seguito degli ulteriori sviluppi sul territorio intervenuti successivamente a quanto preso atto con la D.C.R. n. 304 del 1984;
-

CONSIDERATO

che a seguito di istruttoria avviata con il tavolo tecnico aperto tra Agenzia del demanio, Regione Toscana e Comune di Prato, è stato verificato che il tracciato delle gore che attraversa il tratto cittadino del Comune di Prato, è stato di fatto trasformato in rete fognaria, in particolare si fa riferimento all'area urbana così di seguito delimitata: a nord dall'opera di presa di Cavalciotto che attinge l'acqua dal Bisenzio e si immette nel Gorone, ad est il fiume Bisenzio e il confine territoriale con il Comune di Campi Bisenzio ad ovest il tracciato principale della gora del Pero/Bresci/Petriccio (linee rosse tratteggiate), a sud il limite del sistema fognario del Comune di Prato (linea nera tratteggiate), delimitazioni meglio indicate in rosso e nero nella mappa allegata, che fa parte integrante del presente atto (all.1),

CONSIDERATO INOLTRE

che la Regione Toscana, organo deputato alla tutela del demanio idrico a seguito del trasferimento di funzioni disposto con decreto legislativo n. 112/98, mediante congiunta istruttoria con l'Agenzia del demanio e con il Comune di Prato, dichiara, sottoscrivendo il presente verbale, che i suddetti tratti delle gore non hanno la natura di corso d'acqua e conseguentemente non vi sono ragioni per mantenerle all'interno del demanio idrico dello Stato ai sensi dell'art. 823 c.c.

VISTA

la titolarità assunta dal Comune di Prato sulle gore appartenute al Consorzio del fiume Bisenzio al Cavalciotto e Gore a seguito della Deliberazione n.304/1984 e il comportamento *uti dominus* avuto dal Comune nel corso degli anni successivamente a tale deliberazione;

VISTO

l'art. 143 del D.lgs. 152/2006;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

....., in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio E.P.E., la quale, agisce in nome e per conto del Demanio pubblico dello Stato – ramo idrico

TRASFERISCE

a titolo gratuito al Comune di Prato tutti beni consistenti nel tracciato delle gore e afferenti catastalmente al sistema gorile, che attraversa il tratto cittadino del Comune di Prato,

contenuti all'interno dell'area urbana così di seguito delimitata: a nord dall'opera di presa di Cavalciotto che attinge l'acqua dal Bisenzio e si immette nel Gorone, ad est il fiume Bisenzio e il confine territoriale con il Comune di Campi Bisenzio, ad ovest il tracciato principale della gora del Pero/Bresci/Petriccio (linee rosse tratteggiate), a sud il limite del sistema fognario del Comune di Prato (linea nera tratteggiata) come sopra individuati e ricompresi nel perimetro come evidenziato in colore rosso e nero nella mappa allegata, che fa parte integrante del presente atto (Allegato 1), che li acquisisce al demanio comunale ex art.824 c.c., fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi eventualmente maturati dalla data della deliberazione regionale n. 304 citata in premessa ad oggi. Dalla data di sottoscrizione del presente verbale sulle aree oggetto del trasferimento, in quanto non più afferenti al demanio idrico, viene meno ogni competenza della Regione Toscana. Da tale data non potranno più esplicare alcun effetto gli atti concessori eventualmente insistenti su tale aree ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 e della l.r.80/2015.

Per quanto attiene a eventuali condutture artificiali presenti all'interno del tracciato, che servano a derivare l'acqua dal fiume Bisenzio, la Regione Toscana e il Comune di Prato si impegnano a verificare, laddove sussistano i presupposti, il mantenimento delle stesse, provvedendo all'adeguamento dei titoli relativi in armonia col mutato contesto.

Gli adempimenti amministrativi e ipocatastali, nonché di ricognizione catastale, relativi al presente atto presso gli uffici competenti saranno svolti a cura e onere del Comune di Prato, il quale ha pieno mandato a procedere unilateralmente in tal senso.

Le spese relative al presente atto sono a carico del Comune di Prato.

La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal T.U. approvato con D.P.R. 26.04.1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Il presente verbale, unitamente agli estremi degli adempimenti presso gli uffici competenti di cui sopra, sarà trasmesso dal Comune di Prato all'Agenzia del Demanio e alla Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato, a cura della Regione Toscana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Agenzia del Demanio

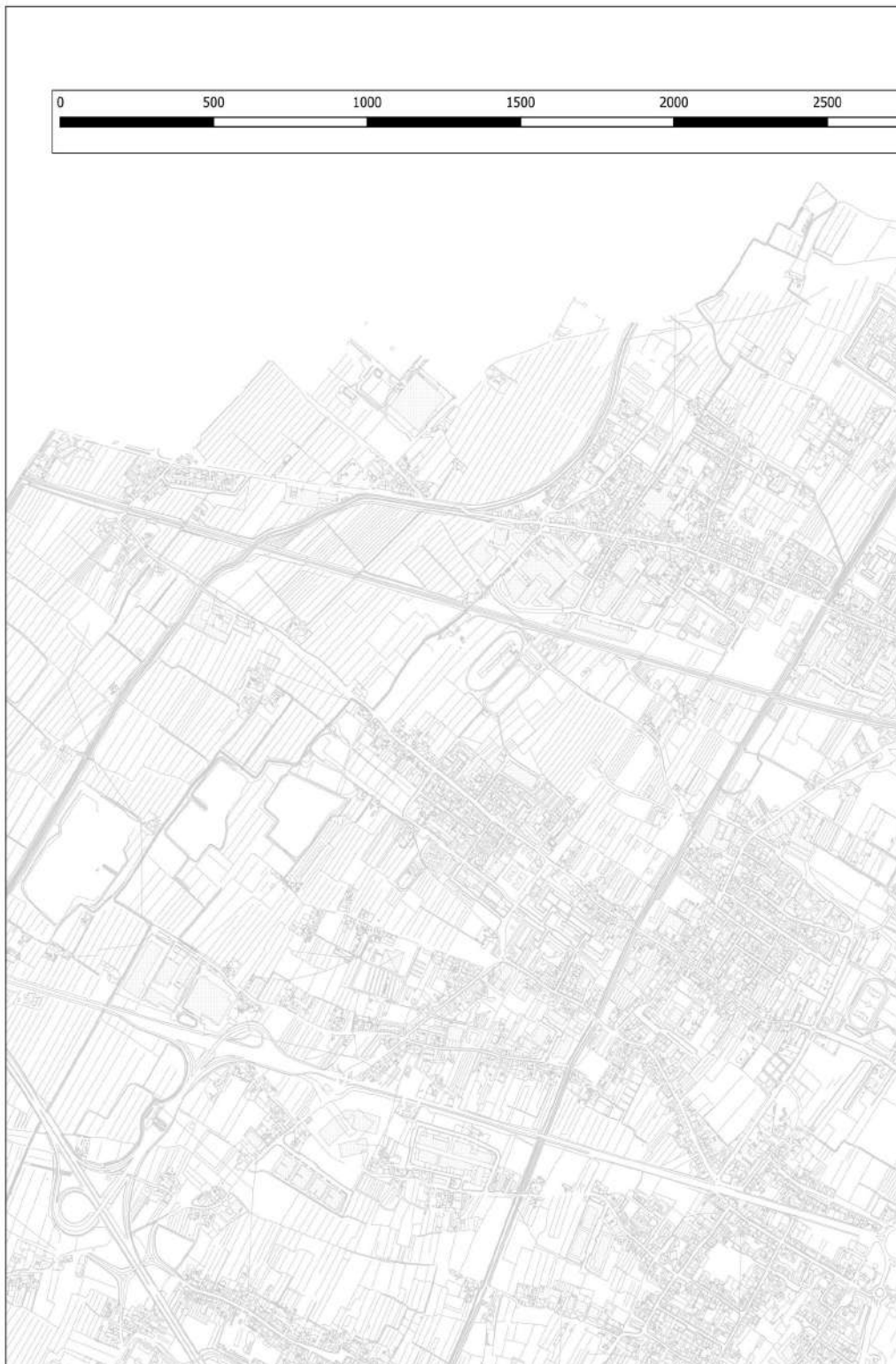
.....

Comune di Prato

.....

Regione Toscana - Dirigente del Settore Valdarno centrale e tutele dell'acqua

.....



GIUNTA REGIONALE**- Dirigenza-Decreti**

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 20 settembre 2019, n. 15391
 certificato il 20-09-2019

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 Intervento Casse di espansione Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1. Impegno di spesa e liquidazione per occupazione temporanea e restituzione aree di cantiere.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede, inoltre, che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di erosione e alluvione;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Richiamate le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi", con la quale il Commissario di Governo ha disposto di procedere direttamente all'attuazione, tra gli altri, dell'intervento denominato "Casse di espansione di Figline lotto Restone", individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per la sua attuazione;
- n. 9 del 15 marzo 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";
- n. 17 del 23.05.2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi", con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l'allegato B recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

Dato atto che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati, è compreso l'intervento denominato "Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone

e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1 - codice 09IR010/G4" e, ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2016, il Settore Genio Valdarno Superiore è stato individuato quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'intervento;

Richiamato il punto 8 del dispositivo dell'ordinanza del Commissario n. 9 del 15/3/2016 nel quale si dispone "di individuare, in deroga all'art. 6 D.P.R. 327/2001 e per ragioni di snellezza e celerità operativa nello svolgimento dei necessari procedimenti espropriativi, come ufficio per le espropriazioni il settore specifico di riferimento di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'intervento come stabilito dagli atti commissariali e come titolare del predetto ufficio il dirigente del medesimo settore di riferimento";

Richiamata l'ordinanza del Commissario n. 60 del 16/12/2016 che approva la nuova versione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di programma del 25/11/2015, in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza commissariale n. 4/2016;

Visto in particolare l'Art. 7 delle disposizioni per l'attuazione, approvate con Ord. n. 60 del 16/12/2016, che dispone che l'ufficio per le espropriazioni, individuato nel settore per l'esecuzione dell'intervento, sia competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura espropriativa, ad eccezione degli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento dei beni;

Ricordato che l'approvazione ed autorizzazione del progetto dell'opera da parte del Commissario, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 D.L.91/2014 conv. in L. 116/2014, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;

Vista l'Ordinanza n. 55 del 28/11/2016 che ha approvato il progetto definitivo dell'intervento "Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1", che ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 327/01 ha disposto la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto, nonché variante allo strumento urbanistico del comune di Figline e Incisa Valdarno e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione delle opere in oggetto;

Considerato che ai fini dell'esecuzione dei lavori si è provveduto con decreto dirigenziale n.14534/2017 all'occupazione delle aree che saranno interessate da espropri, nonché all'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di alcune aree ai sensi dell'art. 49

D.P.R. 327/01, necessarie per la corretta esecuzione dei lavori;

Dato atto che con Decreto Dirigenziale n.12879 del 09/08/2018, in seguito ad esigenze di natura logistica e di sicurezza, si era provveduto:

- a disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.P.R. 327/01, l'occupazione temporanea delle aree di cui alle particelle n.1114 e n.458, Foglio 42 (Allegato 1 del suddetto Decreto) del NCT del Comune di Figline Incisa Valdarno per l'allestimento del cantiere base, per 12 mesi, ed a determinare l'indennità da corrispondere agli aventi diritto;

- a disporre contestualmente la restituzione dei terreni ai proprietari delle aree individuate dall'Allegato 1 del Decreto Dirigenziale n. 12879 del 09/08/2018, dove era previsto da progetto l'installazione del cantiere base;

Preso atto che i lavori, la cui durata era inizialmente stimata in 12 mesi, per cause imprevedibili e impreviste, si protrarranno ulteriormente per un periodo presumibile non inferiore ad 1 anno, tenendo conto del possibile condizionamento dovuto alle condizioni meteorologiche e idrologiche per l'esecuzione dei lavori in alveo;

Preso atto che con nota Prot. 266996 del 08/07/2019, la proprietà delle aree sopramenzionate, ITIC IMPIANTI SRL, invitava lo scrivente Settore al pagamento del relativo indennizzo per le 12 mensilità previste dal Decreto Dirigenziale 12879 del 09/08/2018 e contestualmente chiedeva la restituzione delle aree entro la data del 09/08/2019 vista la stipula di un contratto locativo con decorrenza da settembre delle aree occupate temporaneamente;

Ritenuto che le nuove esigenze e le condizioni contrattuali di locazione assunte dalla proprietà con soggetti terzi, potrebbero costituire una ragione di contenzioso e di incertezza nei costi da sostenere da parte dell'amministrazione per proseguire l'occupazione temporanea per l'installazione del cantiere base, tenendo conto del significativo prolungarsi della durata lavori;

Ritenuta quindi opportuna la ricollocazione del cantiere base in differente area, comunque logisticamente funzionale alla realizzazione dei lavori, e di disporre la restituzione delle aree occupate con decreto dirigenziale n.12879 del 09/08/2018, di proprietà ITIC IMPIANTI SRL con il relativo ripristino entro il 24/09/2019, e procedere all'indennizzo per una durata complessiva dell'occupazione temporanea calcolata dalla data del 09/08/2018 alla data del 24/09/2019, in cui verrà redatto specifico verbale di restituzione delle aree;

Accertato che il corrispettivo per l'indennità di occupazione, anche qualora l'espropriato sia una società com-

merciale, non è soggetto ad iva poiché nel caso in esame non ne ricorrono le condizioni;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore della proprietà ITIC IMPIANTI s.r.l. (Codice ContSpec 3083), con sede legale in Via della Pergola 41, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 21.676,03 a valere sul capitolo n. 1112 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto, altresì, di procedere alla liquidazione a favore dei proprietari ITIC IMPIANTI s.r.l, con sede legale a Via della Pergola 41, 50063 Figline Incisa Valdarno (FI), di € 21.676,03 come indennità dell'occupazione temporanea dal 09/08/2018 al 24/09/2019;

DECRETA

1. Di disporre la restituzione al proprietario delle aree come individuate all'Allegato 1 al presente decreto.

2. Di dare atto che l'esecuzione della restituzione dovrà avvenire, previa notifica ai sensi dell'art. 49 c.2 del D.P.R. 327/2001, nelle forme degli atti processuali civili, di un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione, e prescindendo da ogni altro adempimento, con la redazione e sottoscrizione, in contraddittorio con la proprietà, dello Stato di Consistenza e del Verbale di Restituzione delle aree, ovvero con almeno due testimoni che non siano dipendenti del settore regionale di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'opera.

3. Di assumere l'impegno di spesa, di cui all'Allegato 2, a favore di ITIC IMPIANTI SRL (Codice ContSpec 3083), con sede legale in Via della Pergola 41, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), per la somma complessiva di € 21.676,03 a valere sul capitolo n. 1112 della contabilità speciale n. 6010, che presenta la necessaria disponibilità.

di cui all'Allegato 2 di € 21.676,03 a favore di ITIC IMPIANTI SRL, a valere sul capitolo n. 1112 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità, non soggetta a ritenuta d'acconto in quanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 11, comma 5 e seguenti della Legge 30/12/1991 n. 413, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 262 del 27/04/1992.

5. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di espropriazione competente alla realizzazione dei lavori in oggetto citati, è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana Ing. Leandro Radicchi, mentre il Commissario di Governo svolge il ruolo di Autorità espropriante.

6. Di pubblicare il presente atto sul BURT ai sensi 26 c. 7 del D.P.R. n. 327/2001.

7. Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2012 nel sito regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 2 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1

NUMERO PROGRESSIVO	REGIONE TOSCANA - SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE					CALCOLO INDENNITA' AREE EDIFICABILI							
	CASSA D'ESPANSIONE RESTONE E SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO DI PERTINENZA - STRALCIO N. 1 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA (13, MESI) DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO EX ART.49 D.P.R. 327/2001 e s.m. e l. COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - PROVINCIA DI FIRENZE					INDENNITA' PROVVISORIA							
N°	DITTA INTESTATARIA CATASTALE				DATI CATASTALI					VALORE DI MERCATO (aree nel Piano Strutturale a destinazione urbanistica produttiva)	SOPRASUOLO DANNI, MANUFATTI art. 40 DPR 327/01 (da stima)	INDEN. DI OCCUP. TEMP. - 411 giorni AxB/12 x 411/365	TOTALE INDENNITA' PROVVISORIA
	FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	SUPERFICIE	mq	mq	€/mq	N	€				
1	ITIC IMPIANTI S.R.L.	42	458	Semin. Arbor.	6.010,00	A					€	€	
		42	1114	Semin. Arbor.	1.352,00						C		
												D	
											13.302,89		
											8.373,14		
											21.676,03	21.676,03	

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente**

DECRETO 23 settembre 2019, n. 15444
certificato il 23-09-2019

Cessazione del periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire dal 24 settembre 2019.

IL DIRIGENTE

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteorologica e le modalità per la definizione di tali periodi;

- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio - 31 agosto, anche per singoli comuni;

- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;

- il DD n. 14748 dell'11-09-2019 che prorogava il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al 30 settembre 2019 compreso;

Considerato:

- che il territorio regionale è interessato da abbondanti precipitazioni che hanno determinato una generale diminuzione del rischio d'innescio e propagazione di incendi boschivi;

- che pertanto non sussistono più i presupposti che avevano determinato la necessità di prorogare il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi fino al 30 settembre 2019;

DECRETA

- di cessare il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale a partire dal 24 settembre 2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Sandro Pieroni

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 23 settembre 2019, n. 15497
certificato il 24-09-2019

**D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "Incremento della quantità di recupero rifiuti non pericolosi di codice CER 170302 dagli attuali 6.000 t/anno a 20.000 t/anno per la generazione di granulato di conglomerato bituminoso presso lo stabilimento esistente Valli Zabban S.p.A., ubicato in via Fiorentina n. 570 nel Comune di Arezzo", proposto da Valli Zabban S.p.A. Provvedimento conclusivo.**

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla 2014/52/UE;

Viste la parte seconda e la parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30/3/2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16/3/2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10/5/2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1261 del 5/12/2016, relativa alle modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, nonché il Regolamento 19/R del 11/4/2017;

Visto il D.M. 28.3.2018, n. 69, in merito alla ces-

sazione della qualifica di rifiuto ("end of waste") per il conglomerato bituminoso;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 del 18.11.2014;

Ricordato che

l'esistente impianto di produzione e vendita di conglomerati bituminosi a freddo e a caldo per utilizzi stradali, di proprietà della Valli Zabban S.p.A. e ubicato nel Comune di Arezzo in Via Fiorentina n. 570, è stato autorizzato dalla Provincia di Arezzo con il Provvedimento dirigenziale n. 76/EC del 5/5/2015, con validità 15 anni, recante Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i seguenti atti:

- autorizzazione per le emissioni in atmosfera convogliate e diffuse, con contestuale revoca del precedente Provvedimento dirigenziale n. 176/EC del 19/11/2013;
- autorizzazione per gli scarichi idrici;
- iscrizione al numero 71 del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 5/2/1998;

l'attività riguarda il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 5/2/1998, per lo stoccaggio e il trattamento di 6.000 tonnellate annue di rifiuti con codice C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301: conglomerato bituminoso) e 200301 (rifiuti urbani non differenziati: frammenti di piattelli per il tiro al volo), mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere R5 (produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo) e R13 (messa in riserva) della parte IV del D.Lgs. 152/2006;

a seguito del passaggio delle competenze alla Regione Toscana ai sensi della L.R. 21/2015, con successivo Decreto Dirigenziale n. 17098 del 22/11/2017 del Settore regionale Autorizzazioni ambientali, la società Valli Zabban S.p.A. è stata diffidata al rispetto delle prescrizioni di cui al Provvedimento dirigenziale n. 76/EC del 5/5/2015 della Provincia di Arezzo ed inoltre, a porre in essere, nella gestione dello stabilimento, tutte le necessarie azioni per contenere gli impatti legati alle emissioni odorigene generate dal ciclo produttivo, con riferimento al punto emissivo E3;

con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, Settore Autorizzazioni ambientali, n. 14291 del 14/9/2018, è stato rilasciato alla stessa società un aggiornamento dell'AUA relativa al Provvedimento dirigenziale n. 76/EC del 5/5/2015 della Provincia di Arezzo, riguardante le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici, con validità coincidente con quella dell'AUA precedente. Tale atto aggiorna la vigente AUA con riferimento – tra l'altro – ad un nuovo assetto della emissione E3, previsto dal proponente;

con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, Settore Autorizzazioni ambientali, n. 11551 del 11/7/2019, a seguito di segnalazione di ARPAT, è stata disposta nei confronti della società Valli Zabban Spa una diffida al rispetto puntuale e regolare di tutte le prescrizioni di cui al D.D. di AUA n. 14291 del 14/9/2018 di aggiornamento del Provvedimento dirigenziale n. 76/EC del 5/5/2015 della Provincia di Arezzo relativamente all'impianto in esercizio.

ARPAT ha segnalato i seguenti aspetti che "[...] assumono un'importanza significativa quali cause della problematica odorigena, come si riporta di seguito:

"(...) 1. non perfetto inscatolamento area carico dello skip dal mescolatore e del suo raccordo con il tunnel del nastro trasportatore;

2. mancata aspirazione di tutto il comparto rappresentato dal carico skip, trasporto su nastro, scarico sulla testa traslante posta sopra ai silos e silos stessi;

3. sottodimensionamento dell'impianto di aspirazione del tunnel di carico camion risultando lo stesso aperto su due lati;

4. scarsa attenzione operativa da parte degli addetti; presenza di pannelli e porte aperte sull'area di carico, sul tunnel del nastro trasportatore e sulla testa traslante dello skip.

Visto quanto sopra, si propone, pertanto, ai sensi dell'art. 278 comma 1 lettera a), l'emissione di un provvedimento di diffida da parte dell'Autorità Competente, nei confronti della ditta, affinché questa:

a) rispetti quanto disposto dal DD n. 14291 del 14.09.2018;

b) dia conto con una relazione dettagliata, da presentare entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di diffida, dei punti 1., 2 e 3. sopra richiamati, elaborando delle soluzioni progettuali, che prevedano ulteriori azioni di mitigazione, finalizzate alla risoluzione della problematica odorigena e di quanto rilevato durante il sopralluogo;

c) provveda a dotarsi, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di diffida, di una procedura/istruzione operativa per gli addetti, al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto e sensibilizzare il personale, individuando le figure responsabili dell'attuazione di quanto previsto nello stesso documento operativo.";

ARPAT di Arezzo, pur dando atto delle opere di miglioramento effettuate al fine di contenere le emissioni diffuse dell'impianto, il suddetto Dipartimento ritiene che le stesse non siano ancora sufficienti per la risoluzione della problematica e che in particolare, durante gli accertamenti, è stato evidenziato che la problematica odorigena è collegata soprattutto alle emissioni diffuse prodotte dal carico dello skip e dalle operazioni di carico dei camion e pertanto indica la necessità di misure tecniche e gestionali, finalizzate al miglioramento ed implementazione del contenimento delle emissioni

diffuse di impianto a fronte della permanenza delle segnalazioni da parte della popolazione per disagi olfattivi.

Con l'atto di diffida in esame, il competente Settore regionale prescrive, tra l'altro, alla società Valli Zabban Spa:

“[...] 2.1 entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla notifica del presente atto, una relazione dettagliata, con riferimento ai punti 1, 2 e 3 evidenziati nella relazione di sintesi del Dipartimento ARPAT di Arezzo, riportati in premessa, elaborando delle soluzioni progettuali che prevedano le azioni di mitigazione ulteriori, finalizzate alla risoluzione della problematica odorigena e di quanto altro rilevato durante il sopralluogo di cui al verbale ARPAT di sopralluogo ambientale n. 75/2019;

2.2 entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, una procedura/istruzione operativa per gli addetti, al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto e sensibilizzare il personale, individuando le figure responsabili dell'attuazione di quanto previsto nello stesso documento operativo; [...];

Attualmente, a seguito della trasmissione da parte della Società di documentazione tecnica in ottemperanza a quanto prescritto nella suddetta diffida, con nota prot. 321104 in data 26/8/2019 il Settore regionale autorizzante ha richiesto ad ARPAT il parere/contributo di competenza al fine di poter giungere alla definizione della diffida di cui al D.D. n. 11551 del 11/07/2019;

L'attività in esame non è mai stata oggetto di procedimenti in materia di VIA;

Premesso che

il proponente Valli Zabban S.p.A. (con sede legale in via Danubio n. 10 a Sesto Fiorentino (FI) e p. iva 05476750483), con istanza presentata con n. 4 PEC del 11/12/2018, pervenute al protocollo regionale n. 563397, 563400, 563577 e 563596 in data 12/12/2018, ha richiesto alla Regione Toscana – Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) - l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativo all'“Incremento della quantità di recupero rifiuti non pericolosi di codice CER 170302 dagli attuali 6.000 t/anno a 20.000 t/anno per la generazione di granulato di conglomerato bituminoso presso lo stabilimento esistente Valli Zabban S.p.A., ubicato in via Fiorentina n. 570 nel Comune di Arezzo”, trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

l'istanza è stata presentata anche in applicazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, senza apportare modifiche alle strutture già esistenti, con la modifica gestionale sostanziale di cui al capoverso precedente;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 21/12/2018 è stato pubblicato un avviso sul sito web del-

la Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 21/12/2018;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in data 6/2/2019, è pervenuta al protocollo regionale n. 58279 un'osservazione da parte di Legambiente di Arezzo;

il proponente, in data 15/1/2019, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, pari a € 216,82, come da nota di accertamento n. 16110 del 23/1/2019;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7. lettera zb) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'impianto ricade nel campo di applicazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

con la stessa istanza pervenuta il 12/12/2018, il proponente ha chiesto alla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, di impartire, se necessario, le condizioni ambientali (prescrizioni) ove necessario;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 21/12/2018, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Arezzo (Prot. 40916 del 29/1/2019), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 72577 del 14/2/2019), ARPAT (Prot. 104430 del 5/3/2019), Azienda USL Toscana Sud Est (Prot. 112757 del 12/3/2019), Nuove Acque S.p.A. (Prot. 43915 del 30/1/2019) e dei seguenti Settori regionali: Autorizzazioni Ambientali (Prot. 16486 del 14/1/2019), Programmazione Viabilità (Prot. 53579 del 4/2/2019), Tutela della Natura e del Mare (Prot. 91997 del 26/2/2019) e Genio Civile Valdarno Superiore (Prot. 581447 del 27/12/2018);

con nota prot. 121005 del 15/3/2019, con riferimento agli esiti istruttori relativi alla documentazione presentata a corredo dell'istanza, il Settore VIA ha inviato al proponente una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 (preavviso di diniego), in cui sono stati messi in evidenza i motivi ostativi all'espressione di un provvedimento conclusivo di esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Tale comunicazione ha interrotto i termini per concludere il procedimento;

con nota del 25/3/2019, pervenuta al protocollo regionale n. 134067 del 26/3/2019, il proponente ha provveduto a depositare le proprie osservazioni in merito alla suddetta comunicazione;

con nota prot. 137267 del 27/3/2019, il Settore VIA ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati in merito alle osservazioni presentate dal proponente in esito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ha fatto presente al proponente la facoltà di inviare le proprie controdeduzioni all'osservazione pervenuta;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Arezzo (Prot. 161241 del 11/4/2019), ARPAT (Prot. 205205 del 20/5/2019), Azienda USL Toscana Sud Est (Prot. 216451 del 28/5/2019) e dei seguenti Settori regionali: Autorizzazioni Ambientali (Prot. 156407 del 9/4/2019), Tutela della Natura e del Mare (Prot. 162389 del 12/4/2019) e Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti (Prot. 228888 del 6/6/2019);

con nota del 19/4/2019, pervenuta al protocollo regionale n. 174229 in data 23/4/2019, il proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla osservazione pervenuta;

le controdeduzioni del proponente sono state pubblicate sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

con nota prot. 231690 del 7/6/2019, in relazione all'esame della documentazione presentata dal proponente e dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati, al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, il Settore VIA ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;

con la stessa nota del 7/6/2019, il Settore VIA ha disposto la proroga di 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica;

con nota del 22/7/2019, pervenuta al protocollo regionale n. 286419 del 23/7/2019, il proponente ha depositato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

la documentazione integrativa depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

con nota prot. 287008 del 23/7/2019, il Settore VIA ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati sulle integrazioni e i chiarimenti depositati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Arezzo (Prot. 320215 del 26/8/2019), ARPAT (Prot. 305275 del 6/8/2019 e Prot. 330366 del 4/9/2019), Azienda USL Toscana Sud Est (Prot. 335617 del 9/9/2019) e dei seguenti Settori regionali: Autorizzazioni Ambientali (Prot. 323859 del 28/8/2019) e Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti (Prot. 345856 del 17/9/2019);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta da:

- gli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 12/12/2018;

- le osservazioni in esito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, depositate in data 26/3/2019;

- le controdeduzioni all'osservazione pervenuta, depositate in data 23/4/2019;

- la documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 23/7/2019;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il procedimento riguarda l'incremento della quantità di recupero rifiuti non pericolosi di codice CER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301) dagli attuali 6.000 tonnellate annue a 20.000 tonnellate annue per la generazione di granulato di conglomerato bituminoso da utilizzare per la successiva produzione di conglomerato bituminoso vergine a caldo o a freddo o per la vendita diretta, presso lo stabilimento esistente Valli Zabban S.p.A., ubicato in via Fiorentina n. 570 nel Comune di Arezzo e non comporta modifiche alle strutture già esistenti;

la produzione dell'impianto non risulterà aumentata in quanto il suddetto incremento dei rifiuti è contestuale ad una riduzione di pari entità degli inerti. Il proponente inoltre specifica che la gestione dei nuovi quantitativi sarà condotta senza apportare modifiche all'impianto o alle installazioni esistenti;

l'area di insediamento dello stabilimento in esame è situata in via Fiorentina n. 570 nel Comune di Arezzo e si estende per circa 20.000 mq. L'area è identificata dagli strumenti di pianificazione come area D a destinazione produttiva; confina sul lato Nord con lo stabilimento industriale dismesso precedentemente occupato dall'ex-azienda UNAERRE e con un impianto di betonaggio attivo: sul lato Est confina con il predetto stabilimento industriale, mentre il lato Sud con via Fiorentina, oltre la quale è presente un'area mista residenziale, commerciale ed artigianale. Il punto di accesso carrabile e pedonale all'area è sulla via Fiorentina. L'intorno dell'area è caratterizzato da attività di tipo produttivo a Nord rappresentate, oltre alle aziende citate, da un ulteriore distretto produttivo/commerciale posto ad una distanza di circa 300 m dal confine del sito. Sul lato Sud è presente la zona commerciale Pratacci, caratterizzata nella parte più ad Ovest da attività produttive come la lavorazione del legno;

il proponente ha preso in esame, oltre agli aspetti progettuali, le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché le componenti ambientali interessate;

Dato atto che

il Comune di Arezzo, nel contributo istruttorio del 29/1/2019 espresso sulla documentazione iniziale, comunica quanto segue:

“- l'attività è da considerarsi, così come dichiarato anche dal proponente, come nuovo impianto di recupero rifiuti e, visto l'allegato 4 del Piano Regionale Bonifiche, la localizzazione dell'impianto è incompatibile, in quanto rientra fra i criteri escludenti in esso previsti. Si evidenzia infatti che l'impianto rientra totalmente all'interno del centro abitato, il contesto è pienamente urbano e vi insistono numerose abitazioni pressoché confinanti con l'impianto stesso, non riconducibili alla definizione di case sparse;

- per la carenza della documentazione relativa al processo produttivo modificato, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico, la richiesta non è valutabile;

- a margine si fa presente che l'attività in questione, a seguito di numerosi esposti da parte dei cittadini è stata oggetto di ispezione da parte di Arpat con conseguente emissione di prescrizioni ingiuntive, al fine della riduzione degli impatti odorigeni”.

Lo stesso Comune, nel successivo contributo istruttorio del 11/4/2019 espresso sulle osservazioni in esito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, depositate in data 26/3/2019, nel ribadire la precedente nota e allegando n. 5 esposti ricevuti da parte di alcuni cittadini, fa presente quanto segue:

“- il ciclo produttivo proposto si configura come nuovo impianto essendo caratterizzato da fasi tutte diverse dalle precedenti ivi svolte;

- la carenza della documentazione rilevata riguarda nello specifico l'Allegato 6 Valutazione di Impatto Acustico che non riporta valutazioni analitiche e specifiche dello stato modificato, l'Allegato 5 Emissioni in atmosfera che ha carattere del tutto generico e non prende in considerazione il sito specifico ed infine lo studio preliminare che non riporta la descrizione delle fasi che concorrono alla formazione dei prodotti di impianto;

- si ribadisce la criticità dell'impianto in questione, posto all'interno di un centro abitato, anche con riferimento ai numerosi esposti di cui si allega copia, tutti riferiti alle emissioni in atmosfera”.

Lo stesso Comune, infine, nel contributo istruttorio finale del 26/8/2019 espresso sulla documentazione integrativa e di chiarimento presentata in data 23/7/2019, comunica quanto segue:

“- si prende atto dell'analisi effettuata per la valutazione delle emissioni odorigene e si ribadisce la criticità del contesto in cui è localizzato l'impianto e la presenza di numerosi esposti da parte dei cittadini;

- è necessario produrre una analisi del ciclo produttivo completo e la valutazione delle emissioni acustiche dei singoli impianti, al fine di stabilire un profilo complessivo cumulato di emissioni;

- occorre valutare l'impatto della produzione di pol-

veri in termini di concentrazione (microgrammi/m3) nei confronti delle emissioni di fondo”;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo istruttorio del 14/2/2019, rileva quanto segue:

“Riguardo alle problematiche connesse con la pericolosità e il rischio idraulico, si fa presente che è stato approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - PGRA - (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). A tal riguardo si precisa che l'impianto in oggetto ricade esternamente alle aree a pericolosità da alluvione, pertanto non è prevista espressione di parere da parte di questa Autorità.

Riguardo alle problematiche connesse con gli aspetti gestionali della risorsa idrica, si fa presente che è stato approvato il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale -PdG- (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). Considerati gli obiettivi di qualità previsti dal suddetto Piano e quanto riportato nella documentazione trasmessa, si chiede, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, di prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sulla qualità chimica ed ecologica dei corsi d'acqua limitrofi all'impianto. Anche in relazione a questo Piano non è prevista espressione di parere da parte di questa Autorità”;

il gestore del servizio idrico integrato di zona Nuove Acque S.p.A., nel proprio contributo istruttorio del 24/1/2019, precisa quanto segue:

“- non risulta nei pressi dei siti in oggetto la presenza di fonti pubbliche di approvvigionamento idropotabile attualmente in uso o da mantenere come approvvigionamento di riserva;

- lo scarico di reflui in pubblica fognatura non risulta, allo stato attuale, previsto per lo stabilimento in oggetto. Si fa presente che la fognatura pubblica risulta presente lungo Via Fiorentina nelle immediate pertinenze dello stabilimento.

Tuttavia per parte nostra, per quanto riguarda le AMC, vista la tipologia di scarico prodotto, vista l'estensione dell'area e dunque i relativi volumi producibili, considerate le caratteristiche del collettore fognario di Via Fiorentina il quale potrebbe subire delle ripercussioni negative per gli elevati picchi di carico da sostenere, siamo ad esprimere nulla osta al mantenimento della situazione attualmente autorizzata.

Per quanto riguarda invece i reflui di natura civile, essi potranno pervenire nella pubblica fognatura in nostra gestione; in tal caso si prescrive di prendere contatti con i nostri uffici tecnici di area per l'espletamento delle pratiche di allaccio da effettuarsi in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento per il Servizio Idrico Integrato del Gestore Nuove Acque spa - Regolamento Acquedotto e Regolamento Fognatura e Depurazione Approvato con Decreto del Direttore

Generale n. 25 del 10/05/2016 - In vigore dal 11 maggio 2016”;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici pervenuti dagli Uffici regionali interessati, dall’Azienda Sanitaria e da ARPAT:

- ARPAT, nel proprio contributo istruttorio finale del 4/9/2019 (espresso sulla documentazione integrativa e di chiarimento presentata in data 23/7/2019), ritiene che non sia necessario sottoporre il progetto a VIA per quanto riguarda l’impatto acustico, la componente suolo e sottosuolo, l’impatto odorigeno e le emissioni diffuse di polveri, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni. Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche dilavanti, ARPAT evidenzia la necessità di alcuni approfondimenti riferiti a dettagli di progettazione più spinti rispetto a quello preliminare. Evidenzia inoltre alcuni aspetti da approfondire in fase autorizzativa circa i corretti valori limite emissivi per il camino E1;

- l’Azienda USL Toscana Sud Est – Dipartimento della Prevenzione di Arezzo, nel proprio contributo istruttorio finale del 9/9/2019 (espresso sulla documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 23/7/2019), evidenzia un sostanziale chiarimento dei punti critici evidenziati nei precedenti contributi del 28/5/2019 (espresso sulle osservazioni in esito alla comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, depositate in data 26/3/2019) e del 12/3/2019 (espresso sulla documentazione iniziale). Pertanto ritiene che “... non emergano elementi di rilievo tali da richiedere un procedimento di VIA per la modifica proposta in oggetto, fermo restando il contributo tecnico istruttorio degli altri Enti competenti in materia ambientale e una puntuale risposta agli ulteriori chiarimenti ed integrazioni richieste da ARPAT”;

- il Settore regionale autorizzante, nel proprio contributo istruttorio finale del 28/8/2019, comunica che si esprimerà nell’ambito del procedimento di adozione dell’AUA, che afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal D.P.R. n. 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi, facendo proprie eventuali prescrizioni di cui al procedimento di Verifica di assoggettabilità;

- il Settore regionale “Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti”, nel proprio contributo istruttorio del 17/9/2019, prende atto della verifica dei criteri di localizzazione effettuata dal proponente in relazione al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

- il Settore regionale competente in materia di biodiversità, nei propri contributi istruttori del 26/2/2019 e del 12/4/2019, ritiene non necessaria l’attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza; tuttavia individua alcuni elementi migliorativi da raccomandare al proponente a tutela della rete ecologica;

- il Settore regionale “Programmazione Viabilità”, nel

proprio contributo istruttorio del 4/2/2019, non rileva elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;

- il Settore regionale “Genio Civile Valdarno Superiore”, nel proprio contributo istruttorio del 27/12/2018, rappresenta la necessità che il proponente richieda specifica autorizzazione con concessione idraulica ai sensi della normativa vigente per ciascuno dei tre punti di scarico previsti per le acque meteoriche dilavanti;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato atto che il proponente ha chiesto, con la stessa istanza pervenuta il 12/12/2018, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelle che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell’art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, nonché in merito ai pareri ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti:

in merito agli aspetti localizzativi, si rileva che lo stabilimento esistente si colloca in area urbanizzata, con presenza sia di attività industriali e artigianali che di edificato ad uso residenziale. In particolare si osserva che, a Sud dell’impianto, ad una distanza inferiore a 20 metri dal suo perimetro, sono presenti alcune civili abitazioni e sul lato Ovest, a distanza di circa 100 metri, è presente un’estesa area residenziale;

in merito alla componente suolo e sottosuolo, si rileva che lo stabilimento è stato in anni recenti oggetto di un intervento di Messa in sicurezza permanente (MISP) mediante la realizzazione di un “capping” in corrispondenza di due aree dello stabilimento che presentavano superamenti delle CSC per il parametro idrocarburi $C>12$ nei terreni del primo sottosuolo. Il Provvedimento n. 1145 del 07/04/2011 di approvazione del Progetto definitivo di bonifica dell’area dello stabilimento con misure di sicurezza (art. 5 dei D.M. 471/1999) prevede il monitoraggio delle acque sotterranee di pozzi e piezometri appositamente realizzati con cadenza annuale. Tale attività di monitoraggio è prevista in obbligo all’azienda fino al gennaio 2022.

Si osserva che, nella documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 23/7/2019, il proponente ha presentato una proposta di piano di monitoraggio (Allegato 8) da porre in atto a partire dal 2023, in continuità con il piano di monitoraggio già in essere previsto fino al 2022. In essa viene specificato che il piano attuale prevede il monitoraggio di: 1,2-Dicloropropano, Alluminio, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Idrocarburi totali e che i monitoraggi condotti indicano:

- elevate concentrazioni dei parametri Ferro e

Manganese già a monte del flusso idraulico di falda (MW5, MW6, MW7);

- isolate anomalie per il parametro 1,1-Dicloroetilene nel piezometro MW1, sebbene l'intervallo di incertezza della misura potrebbe fornire un valore inferiore al limite normativo;

- per il parametro Idrocarburi totali, oggetto dell'intervento di bonifica mediante Misure di Messa in Sicurezza Permanenti (MISP), i monitoraggi evidenziano l'assenza in tutti i monitoraggi svolti.

Viene proposto il monitoraggio con frequenza annuale di 3 del 7 punti di prelievo attualmente monitorati: MW6 ubicato a monte idrogeologico e MW2, MW3 ubicati a valle idrogeologica e per i seguenti parametri: 1,1-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano), Ferro, Manganese, Idrocarburi totali. In campo saranno rilevati livelli piezometrici, pH, potenziale redox1 conducibilità, ossigeno disciolto e solidi disciolti. Vengono dettagliate le modalità di conduzione delle attività relativamente a modalità di prelievo, custodia dei campioni, misurazione dei parametri in campo. Le analisi saranno eseguite presso laboratorio accreditato con metodiche ufficiali.

Visto quanto sopra si ritiene adeguata la proposta di piano di monitoraggio presentata relativamente ai singoli aspetti. Riguardo ai parametri da analizzare, si ritiene comunque opportuno mantenere il controllo anche per gli altri metalli già attualmente monitorati e non presenti nella proposta (Alluminio, Nichel, Piombo). Inoltre, si ritiene necessario prescrivere al proponente quanto segue:

a) il gestore deve avvisare ARPAT, mediante PEC, della data di effettuazione dei prelievi con almeno 10 gg lavorativi di anticipo;

b) gli esiti dei campionamenti, debitamente commentati, dovranno essere comunicati unitamente ai rapporti di prova ed ai relativi verbali di prelievo, ad ARPAT e alla autorità competente entro tre mesi dalla data dei campionamenti;

in merito alla componente ambiente idrico:

per quanto riguarda gli aspetti idraulici, dalla consultazione degli elaborati geologici facenti parte dello Strumento Urbanistico vigente si evince che l'area in oggetto ricade in zona industriale a pericolosità geologica G2, idraulica I1 e sismica S3. Nel PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale solo la porzione ovest del lotto ricade in P1, mentre gran parte dell'area non è interessata da nessuna classe di pericolosità idraulica. Immediatamente ad ovest del comparto è presente il Borro di San Leo, appartenente al reticolo idrografico, approvato ai sensi della L.R. 79/2012.

Dalla lettura dello studio preliminare ambientale si evince che nell'area dell'impianto sono presenti due pozzi per i quali sono attive le relative concessioni preferenziali; mentre gli scarichi delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) recapitano in tre punti nel Borro di San Leo.

Stante quanto sopra, si rappresenta che il proponente dovrà richiedere per ciascuno dei tre punti di scarico delle AMD nel Borro di San Leo specifica autorizzazione con concessione idraulica al competente Ufficio del Genio Civile ai sensi della normativa vigente;

in relazione alla gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti, dall'analisi della documentazione integrativa e di chiarimento presentata in data 23/7/2019, si osserva che la documentazione nel complesso presentata dal proponente, pur essendo sufficiente per il livello preliminare della progettazione, necessita di alcuni approfondimenti ai fini autorizzativi:

1) presentazione della tavola aggiornata con ubicazione degli stoccaggi temporanei dei rifiuti;

2) dare evidenza che i rifiuti stoccati all'aperto senza copertura non possono dare luogo a dilavamento di sostanze con effetto pregiudizievole per l'ambiente ovvero prevedere un'adeguata copertura degli stessi;

3) previsione di un sistema di trattamento delle AMD anche per l'area impermeabilizzata relativamente alla zona occupata dall'impianto di produzione; infatti, pur prendendo atto delle coperture sovrastanti alcuni carrelli e la zona di carico automezzi, non si ritiene di poter considerare l'area dell'impianto "sotto copertura" in quanto interessata dal transito dei mezzi connessi all'attività lavorativa, con conseguente possibile trascinamento mediante ruote e/o dispersione di materiale/rifiuti. Potranno essere escluse le aree previste dalla norma (v. L.R. 20/2006, art. 2), purché sia data evidenza che le AMD insistenti su tali aree non possono confluire con le AMD delle aree soggette a trattamento di rifiuti;

4) dettagli sul funzionamento dell'impianto di trattamento in discontinuo dell'area del fresato, in particolare sulla relazione tra i vari elementi e la congruità del volume di 10 mc della vasca di sedimentazione con il volume di pioggia atteso;

5) esplicita indicazione della provenienza dei fattori e degli elementi di calcolo usati nella tabella 5 di pag. 15 dell'elaborato prodotto in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990;

6) relativamente all'impianto di trattamento in continuo dell'area deposito inerti dovranno essere chiariti, anche mediante l'ausilio di rappresentazioni grafiche:

a) le modalità con cui verranno prelevate le acque per la bagnatura piazzale e se il prelievo avrà influenza sul trattamento delle stesse, con particolare riguardo alla qualità delle acque recuperate per l'impiego previsto;

b) la nuova configurazione delle rete per la bagnatura dei piazzali, come integrata con il serbatoio;

c) le condizioni per cui avverrà l'avvio allo scarico dalla vasca di sedimentazione;

d) il posizionamento dello scolmatore per la deviazione delle portate che superano quelle di progetto;

7) relativamente alla tavola 1 dell'Allegato 6 "Gestione AMD" prodotta:

a) la suddivisione delle aree dovrà essere coerente con le pendenze da riportare con sufficiente dettaglio su ciascun'area individuata;

b) dovrà contenere il complessivo stato di progetto, comprensivo cioè di tutte le distinte reti di raccolta delle AMD e relativi impianti di trattamento;

c) dovrà riportare il serbatoio di accumulo delle AMD recuperate per la bagnatura del piazzale;

d) dovrà riportare in legenda tutti i simboli impiegati nella tavola;

e) dovranno essere eliminati gli elementi presenti nell'attuale configurazione che verranno dismessi;

f) la revisione dovrà riportare esplicitamente i pozzetti di ispezione distintamente per ciascun impianto di trattamento.

Nel presentare tale documentazione il proponente dovrà tenere conto anche di quanto sotto indicato:

1. l'avvio dei rifiuti prodotti dovrà avvenire o presso gli impianti individuati nell'elaborato prodotto in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 o presso impianti che sono autorizzati alle medesime operazioni in riferimento ai diversi CER;

2. nell'impianto di trattamento dell'area fresato non si potranno bypassare le acque non depurate direttamente nel pozzetto di ispezione o allo scarico (a meno che non sia data adeguata giustificazione, con evidenza del corretto dimensionamento per tale bypass);

in merito alla componente atmosfera:

in relazione agli impatti odorigeni, l'istruttoria ha tenuto conto che risultano pervenuti numerosi esposti riguardanti aspetti relativi a emissioni/odori riconducibili all'attività esistente del proponente, come risulta nei contributi istruttori pervenuti nel corso del procedimento da parte del Comune, dell'Azienda Sanitaria e di ARPAT.

Nella documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 23/7/2019, il proponente ha presentato un documento relativo alla "Mitigazione impatti odorigeni dall'incremento del recupero di conglomerato bituminoso" (Allegato 2), in cui ribadisce che non è previsto l'incremento di produzione di conglomerato bituminoso nel sito produttivo in esame, ma che la variazione della quantità di rifiuti non pericolosi CER 170302 da recuperare in sito per la generazione di granulato di conglomerato bituminoso è sostitutiva delle analoghe quantità di materie prime utilizzate: inerti e bitume. Dichiara altresì che il granulato di conglomerato bituminoso lavorato nelle operazioni di scarifica stradale è ricevuto in stabilimento già stabilizzato ed è stoccato in sito a temperatura ambiente e pertanto non si attendono ulteriori contributi alle emissioni odorigene in quanto allo stato solido il bitume non genera nessun tipo di emissioni.

I contributi alle emissioni dallo stoccaggio di bitume sono stati esaminati sulla base dell'incremento del granulato di conglomerato bituminoso derivante dal recupero di 20.000 t di fresato stradale, rispetto agli

attuali 6.000 t, che permette il recupero di ulteriori 700 t/annue di bitume.

Considerando che i vapori o fumi di bitume sono generati principalmente nelle attività di movimentazione del bitume nella fase di scarico nei serbatoi che avviene a temperature maggiori ai 100 °C e che i fumi di bitume costituiscono la principale fonte di Composti Organici Volatili (COV) all'interno dello stabilimento, con la modifica oggetto del presente procedimento si prevede la riduzione media di circa 2 viaggi settimanali

di bitume e la riduzione di 2 operazioni settimanali di movimentazione bitume ad alta temperatura nel parco serbatoi.

La variazione sopra indicata rappresenta per l'azienda una significativa riduzione dei vapori di bitume emessi dagli impianti di stoccaggio, riducendo così l'impatto al punto di emissione E5.

E' stata fornita anche una valutazione delle emissioni odorigene eseguita mediante misurazioni del parametro odori con "panel test" ai sensi della norma UNI EN 13725:2004 e successiva modellazione delle ricadute al suolo. Le sorgenti di emissioni esaminate sono i tre punti di emissione canalizzati identificati con E1 (emissione forno rotativo), E3 (emissione sfiati parco serbatoi) ed E5 (emissioni area di carico). Per queste sorgenti è stato elaborato il modello di calcolo di ricaduta al suolo per il parametro odori come sorgenti puntiformi.

Come indicato dalle Linee Guida della Regione Lombardia, per valutare i contributi alle emissioni odorigene, a ciascuna sorgente deve essere associata una portata d'odore espressa come flusso di odore in OU/s (portata flusso * valore di concentrazione odori). I valori di flusso di odore utilizzati dal proponente sono stati calcolati sulla base degli esiti dello screening effettuato su misure dirette ai camini.

La simulazione delle emissioni odorigene multi sorgente per i punti di emissione E1, E3 ed E5 è stata eseguita considerando dati misurati a marzo e giugno 2019 tramite esame delle unità olfattometriche svolto mediante panel test con riferimento alla norma comunitaria UNI EN 13725:2004: metodo di olfattometria dinamica, protocollo standard per la stima della concentrazione di odori.

È stato utilizzato il supporto di un software di modellazione gaussiano WinDimula, sviluppato da ENEA per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, nella sua versione (WinDimula 4.8).

Sono state stimate le concentrazioni orarie delle emissioni odorigene considerando:

- i dati meteorologici medi orari: richiesti al Centro Operativo per la Meteorologia dalla Aeronautica Militare Italiana C.O.MET. - Pratica di Mare, Difesa Servizi S.p.A. che dispone della stazione Molin Bianco (aeroporto) ubicata a ca. 1,6 km dal sito in esame;

- il fattore orario delle emissioni con approccio conservativo, considerando emissioni per 9 ore/giorno per

E1 (forno rotativo), 24 ore al giorno per E3 (sfiato parco serbatoi) e 10 ore al giorno per E5 (area carico automezzi);

- il fattore giornaliero delle emissioni con approccio conservativo, considerando emissioni per 7 giorni/settimana;

- la portata di odore considerando dati reali misurati direttamente ai punti di emissione in condizioni operative reali;

- l'attivazione degli effetti del building downwash nel modello di calcolo.

Sulla base delle concentrazioni di ricaduta al suolo ottenuti dal modello di diffusione e ricaduta al suolo per il parametro odori, si osserva che:

- la concentrazione di massima ricaduta al suolo è ubicata esclusivamente all'interno del sito con concentrazioni nell'intervallo tra 0,95 e 1,2 OU/m³;

- le concentrazioni di massima ricaduta al suolo per i cinque recettori principali indicano concentrazioni inferiori a 1 OU/m³;

Considerando quanto indicato dalle Linee Guida della Regione Lombardia per le concentrazioni di odore:

- 1 OUE/m³ il 50% della popolazione percepisce l'odore;

- 3 OUE/m³ l'85% della popolazione percepisce l'odore;

- 5 OUE/m³ il 90-95% della popolazione percepisce l'odore;

i risultati dello studio basato sugli esami del panel test previsti dalla norma UNI EN 13725:2004 indicano un impatto odorigeno, nelle immediate vicinanze dello stabilimento inferiore a 1 OUE/m³ e pertanto rientrante nella casistica meno impattante, in cui il 50 % della popolazione percepisce l'odore.

Tali esiti, seppur lievemente più alti, non risultano significativamente differenti da quelli dello studio presentato nel marzo 2019 e relativo allo stato attuale (quest'ultimo studio peraltro prendeva in considerazione esclusivamente le emissioni E3 ed E5 e non la E1), registrando comunque livelli di concentrazione di odore ai recettori sempre inferiori a 1 OUE/m³.

Si ritiene comunque opportuno che i risultati delle simulazioni effettuate in questa fase siano oggetto di verifica nella successiva fase autorizzativa, con l'inserimento di strumenti di controllo del rispetto delle emissioni odorigene stimate ai camini, nonché di indicazioni tecniche e gestionali necessarie a garantire l'efficienza prevista per i sistemi di abbattimento, la frequenza delle manutenzioni e gli strumenti atti a verificare il corretto funzionamento del processo e degli impianti di abbattimento;

in relazione alle emissioni diffuse di polveri, si rileva che nella documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 23/7/2019, il proponente ha presentato una nuova valutazione, effettuata secondo

l'Allegato 2 del Piano Regionale della Qualità dell'Aria (Allegato 4), nella quale viene corretta e chiarita la modalità di calcolo del contributo dovuto alla frantumazione del fresato e relativa mitigazione.

In particolare tale contributo, erroneamente stimato nella precedente valutazione in 3,30E-05 g/h, è stato ricalcolato e risulta pari a 1,65 g/h. L'ulteriore mitigazione delle emissioni, è stata inserita, nella misura del 95%, motivandola con la presenza nella macchina frantumatrice Centauro di un impianto di abbattimento polveri costituito da n° 4 barre spruzzatrici di acqua, che erogano complessivamente 5,4 l/min. di acqua, come descritto dalla scheda tecnica fornita in Allegato 2 presentato dal proponente.

In conclusione, nel nuovo documento revisionato dal proponente, l'emissione di PM10, a seguito delle modifiche introdotte (fresato stradale che passa da 6.000 ton/anno a 20.000 ton/anno), passerebbe complessivamente da 60,3 g/h a 69,8 g/h, valore comunque inferiore al valore soglia (79 g/h) fissato dalla Tab.16 dell'Allegato 2 del Piano Regionale della Qualità dell'Aria per attività che operano da 200 a 250 gg/anno e recettori sensibili posti a distanza inferiore a 50 m dallo stabilimento.

Pertanto l'incremento previsto risulterebbe compatibile, relativamente alle emissioni diffuse di polveri, con la presenza di recettori sensibili posti a distanza inferiore a 50 m dallo stabilimento.

Dall'esame della documentazione di cui sopra non emergono elementi di rilievo tali da richiedere un procedimento di VIA per la modifica proposta, in relazione alla componente in esame.

Si sottolinea fin da ora la necessità, anche in relazione ai numerosi esposti che continuano a pervenire da parte di cittadini residenti in zona, che i risultati delle simulazioni effettuate in questa fase siano poi oggetto di verifica nella successiva fase autorizzativa, con l'inserimento di strumenti di controllo del rispetto delle emissioni, nonché di indicazioni tecniche e gestionali necessarie a garantire l'efficienza prevista per i sistemi di abbattimento, la frequenza delle manutenzioni e gli strumenti atti a verificare il corretto funzionamento del processo e degli impianti di abbattimento;

in relazione agli aspetti emissivi, con riferimento al camino E1, nella nota pervenuta in data 6/8/2019, ARPAT ha messo in evidenza che il Ministero dell'Ambiente, con una circolare del 5 ottobre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi per l'applicazione del D.M. 69/2018 che, in attuazione dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), ha definito criteri e modalità per la gestione del conglomerato bituminoso (c.d. fresato di asfalto) come end of waste, cioè come non rifiuto.

Secondo il Ministero dell'Ambiente, l'entrata in vigore del D.M. n. 69/2018 ha determinato la cessazione dell'applicazione delle previsioni contenute nel D.M.

05/02/1998 per i rifiuti di conglomerato bituminoso, anche se restano valide ed efficaci le disposizioni relative a:

- limiti quantitativi previsti dall'Allegato 4 al D.M. 05/02/1998;

- norme tecniche di cui all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998;

- valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998;

- norme tecniche e valori limite inseriti nelle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per il recupero di questi rifiuti (ai sensi del Titolo III-bis parte IV e Titolo I, Capo IV, Parte IV del D.Lgs 152/06).

Nel caso specifico, ne consegue che il granulato di conglomerato bituminoso, che il proponente andrebbe ad utilizzare in sostituzione di parte del materiale inerte vergine, cesserebbe la sua qualifica di rifiuto, ma dovrebbe comunque rispettare i limiti emissivi di cui all'Allegato 1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998.

Di quanto indicato al presente paragrafo, deve essere tenuto conto ai fini autorizzativi;

in merito alla componente rumore, si osserva che le misure e stime effettuate attestano il rispetto dei limiti, stante l'elevato rumore residuo di via Fiorentina, ma per il solo periodo diurno.

Si ritiene opportuno comunque prescrivere al proponente, ai fini autorizzativi, quanto segue:

- a) un approfondimento relativo al parametro L95 misura 2, dichiarazione espressa dell'assenza di componenti tonali, dettagli esecutivi dei rilevamenti effettuati dal proponente nel periodo 2017-2019;

- b) l'esecuzione di misure di controllo ai recettori (sia lato via Fiorentina edificio civile che lato San Leo), con tutti gli impianti in funzione (compreso frantumatore);

- c) le misure dovranno fornire anche i livelli della sorgente specifica ai recettori (in previsione della entrata in vigore dei nuovi limiti di sorgente specifica introdotti dal D. Lgs. 42/2017 che potranno rendere necessarie mitigazioni) nonché dei livelli di emissione al confine della ditta, tenendo conto delle ore di lavorazione;

- d) il divieto di svolgimento di lavorazioni notturne in assenza di specifico provvedimento di deroga, comunque di durata limitata rilasciata dall'Amministrazione Comunale. In merito a eventuali lavorazioni notturne, il proponente, nell'ambito della richiesta di deroga acustica, deve prevedere la messa in atto di accorgimenti per ridurre il rumore (sia agendo sulle sorgenti che sulla propagazione del rumore);

in merito alla componente salute pubblica, si prende atto del contributo istruttorio finale del 9/9/2019 pervenuto da parte dell'Azienda USL Toscana Sud Est – Dipartimento della Prevenzione di Arezzo, che evidenzia un sostanziale chiarimento dei punti critici evidenziati nei precedenti contributi;

in merito alla componente flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi, si rileva che l'area in oggetto è esterna ad aree protette, a siti della Rete Natura 2000 e a siti di interesse regionale.

Il contesto in cui è situato lo stabilimento è connotato nella Carta della Rete Ecologica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) regionale come area urbanizzata; tuttavia si segnala che proprio sul confine occidentale dell'area di interesse scorre un corso d'acqua, il Borro di San Leo, attorno al quale è visibile dalle foto aeree una fascia di vegetazione ripariale; tale corso d'acqua è tributario del Torrente Castro, che poi confluisce nel Canale Maestro della Chiana circa due chilometri più a valle; entrambi questi ultimi corsi d'acqua sono connotati nella carta della Rete Ecologica come corridoi fluviali e corridoi ripariali; la carta della Rete Ecologica indica proprio alla confluenza fra il Torrente Castro e la Chiana una "Direttrice di connettività da ricostruire"; il Canale Maestro dopo un tratto di circa 1.700 metri entra nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Ponte Buriano e Penna" (codice IT5180013) e nell'Area Contigua della omonima Riserva Naturale regionale.

La confluenza fra il Canale Maestro della Chiana e l'Arno genera l'area umida di Ponte Buriano, caratterizzata da un ampio canneto, in cui trovano rifugio e sito di riproduzione diverse specie avifaunistiche di interesse per la conservazione e da uno specchio d'acqua piuttosto esteso che poi si espande nel lago de La Penna, a costituire gli habitat caratterizzanti la ZSC e la Riserva Naturale.

Nella scheda d'ambito del PIT, fra gli Indirizzi per le Politiche, si ritrova:

“- n. 9 al fine di migliorare i livelli di permeabilità ecologica del territorio di pianura e fondovalle, promuovere azioni e programmi volti ad assicurare: (...) il miglioramento delle dotazioni ecologiche, anche attraverso la realizzazione di siepi e di zone tampone rispetto al reticolo idrografico;

- n. 16 garantire azioni volte al mantenimento di un equilibrio idrogeologico sostenibile, in termini di: conservazione della qualità e quantità della risorsa idrica, stabilità del reticolo idrografico, delle zone umide e dei sistemi di bonifica”.

Per quanto sopra, si ritiene non necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza, pur individuando alcuni elementi migliorativi da raccomandare al proponente;

Considerato quanto segue, in merito all'osservazione pervenuta da parte di Legambiente – Circolo di Arezzo in data 6/2/2019:

l'osservazione ha messo in evidenza che l'impianto in esame è situato in un'area oggi caratterizzata da un tessuto urbanistico in gran parte di tipo residenziale e terziario, sviluppatosi successivamente alla nascita dell'impianto, e, a parere di Legambiente, le autorizzazioni rinnovate da Provincia e Regione negli ultimi anni sono state concesse senza alcun tipo di indagine e verifica degli impatti su ambiente e salute.

Legambiente sottolinea, pertanto, la necessità che

venga effettuata la procedura di VIA al fine di valutare gli impatti dell'attività nel suo complesso e non solo quelli derivanti dalla variazione di processo legata alla richiesta di autorizzazione in oggetto e come tali valutazioni non possano prescindere dal contesto territoriale in cui tale impianto è ubicato.

In particolare, poi l'osservazione prende in esame alcuni elementi critici contenuti nello Studio Preliminare Ambientale depositato inizialmente dal proponente, così riassumibili:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e l'impatto sulla matrice aria: vengono contestati i valori forniti, viene messa in evidenza la mancanza di modelli di ricaduta al suolo, viene chiesta una campagna di rilevamento della qualità dell'aria e viene osservato che non è presente una valutazione delle emissioni odorigene;

- in merito ai rifiuti: vengono chiesti chiarimenti sull'analisi condotta dei criteri localizzativi definiti nel PRB;

- per quanto riguarda l'impatto su corpi idrici superficiali: viene chiesto di valutare l'impatto degli scarichi sui corpi idrici individuati come recettori;

- per quanto riguarda l'impatto acustico: viene chiesto di valutare il clima acustico nelle ore notturne;

- in merito alla salute pubblica: viene chiesta una valutazione relativamente all'aumento di patologie e sintomatologie nella popolazione residente in zona.

Infine, Legambiente conclude chiedendo che l'impianto in oggetto sia sottoposto a VIA e che vengano valutate altre localizzazioni dell'impianto in aree urbanisticamente più appropriate;

si ritiene che gli elementi di criticità messi in evidenza nell'osservazione siano stati adeguatamente approfonditi dal proponente nella documentazione depositata nel corso del procedimento e, in particolare, nella documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 23/7/2019, nonché nella istruttoria condotta ai fini della adozione del presente decreto, come risulta dai contributi istruttori finali di ARPAT e dell'Azienda Sanitaria e dalle considerazioni sopra riportate nel presente decreto relativamente alle varie componenti interessate nonché nel quadro prescrittivo conclusivo del decreto;

Considerato inoltre quanto segue:

con riferimento all'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, ai fini della normativa VIA, il presente procedimento riguarda un impianto esistente per il quale non sono previste modifiche strutturali, né modifiche al perimetro impiantistico; sono previste esclusivamente modifiche sostanziali a carattere gestionale;

l'impianto è da tempo esistente ed in esercizio e nel corso degli anni le porzioni del territorio circostante sono state progressivamente urbanizzate;

la capacità produttiva dell'impianto in termini di

conglomerato bituminoso prodotto, in uscita, non varierà rispetto allo stato attuale. Verrà tuttavia incrementato l'utilizzo di materie prime seconde (end of waste) in luogo delle materie prime vergini (inerti e bitume), circostanza in linea con la logica dell'economia circolare;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

ai fini della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sulla base del livello definitivo della progettazione:

1. in merito alla gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti, tenuto conto della documentazione agli atti del presente procedimento, il proponente deve presentare gli elaborati di dettaglio indicati nelle considerazioni svolte in premessa al presente atto, in relazione a tale componente ambientale;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza con il supporto tecnico di ARPAT)

2. in merito alla componente atmosfera:

- a) in relazione agli impatti odorigeni, il proponente deve presentare un approfondimento (tenuto conto della documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 23/7/2019, elaborato denominato "Mitigazione impatti odorigeni dall'incremento del recupero di conglomerato bituminoso", Allegato 2), nel quale, sulla base dei risultati delle simulazioni effettuate, prevedere l'inserimento di strumenti di controllo del rispetto delle emissioni odorigene stimate ai camini, nonché indicazioni tecniche e gestionali necessarie a garantire l'efficienza prevista per i sistemi di abbattimento, la frequenza delle manutenzioni e gli strumenti atti a tenere sotto controllo il corretto funzionamento del processo e

degli impianti di abbattimento. A tal fine il proponente deve prendere in esame le specifiche Linee guida di cui alla delibera n.38/2018 del Sistema nazionale di protezione ambientale;

b) in relazione alle emissioni diffuse di polveri, il proponente deve presentare un approfondimento (tenuto conto della documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 23/7/2019 nell'elaborato denominato "Valutazione Emissione polveri con le integrazioni richieste", Allegato 4), nel quale sulla base dei risultati delle simulazioni effettuate, prevedere l'inserimento di strumenti di controllo del rispetto delle emissioni, nonché di indicazioni tecniche e gestionali necessarie a garantire l'efficienza prevista per i sistemi di abbattimento, la frequenza delle manutenzioni e gli strumenti atti a tenere sotto controllo il corretto funzionamento del processo e degli impianti di abbattimento, con particolare riferimento alle bagnature. Per i fini di cui al presente capoverso il proponente, oltre a rispettare quanto previsto dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, deve tenere conto delle indicazioni di cui all'allegato 2 del Piano regionale della qualità dell'aria (approvato con d.c.r. n.72 del 18.7.2018);

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza con il supporto tecnico di ARPAT)

3. in merito alla componente rumore, il proponente deve presentare la documentazione di dettaglio indicata nelle considerazioni svolte in premessa al presente atto in relazione a tale componente ambientale;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza con il supporto tecnico di ARPAT)

4. in merito alla componente suolo e sottosuolo, il proponente deve fornire un aggiornamento del piano di monitoraggio proposto da porre in atto a partire dal 2023, in continuità con il piano di monitoraggio già in essere previsto fino al 2022, tenendo conto di quanto segue:

a) riguardo ai parametri da analizzare, il proponente deve mantenere il controllo anche per gli altri metalli già attualmente monitorati e non presenti nella proposta (Alluminio, Nichel, Piombo);

b) il proponente deve avvisare ARPAT, mediante comunicazione formale, della data di effettuazione dei prelievi, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo;

c) gli esiti dei campionamenti, debitamente commentati, dovranno essere comunicati unitamente ai rapporti di prova ed ai relativi verbali di prelievo, ad ARPAT e alla autorità competente entro tre mesi dalla data dei campionamenti;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza con il supporto tecnico di ARPAT).

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

in merito alla tutela della rete ecologica, dato atto che il proponente ha previsto di convogliare i reflui dello stabilimento nella pubblica fognatura, anziché nel Borro di San Leo:

a) assicurare l'efficienza e l'efficacia del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, per fronteggiare anche eventi piovosi eccezionali e malfunzionamenti, che si provveda al mantenimento dell'integrità delle impermeabilizzazioni delle superfici esterne dell'impianto, come dei contenitori/vasche/serbatoi, attraverso una adeguata manutenzione delle strutture preposte; occorre inoltre che siano adottate idonee pratiche di sicurezza per evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti durante il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo nel sito di lavorazione, ed infine che sia assicurato l'abbattimento efficace delle sostanze inquinanti in atmosfera;

b) dato atto che:

- il proponente prevede la piantumazione di esemplari sempreverdi quale azione di mitigazione, utilizzando bambù (*Bambuseae Phipyllostachys*) e cipresso (*Cipresso Sempervirens*);

- l'art. 80 della L.R. 30/2015 recita:

"comma 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Fico degli Ottentotti (*Carpobrotus sp.pl.*), Fico d'india (*Opuntia ficus-indica*), Amorfa (*Amorpha fruticosa*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*) ed Eucalipto (*Eucalyptus*). (...);"

non usare il bambù per le opere di mitigazione del verde, poiché è una specie che possiede caratteristiche di propagazione invasive, soprattutto se le piantumazioni avvengono in prossimità dei corsi d'acqua che fungono da corridoi di dispersione della specie. Si raccomanda di utilizzare specie autoctone, quali ad esempio biancospino, prugnolo, ciliegi, cerro, roverella, acero campestre, specie tipiche dei filari e delle siepi, che possono concorrere, seppure marginalmente, ad aumentare le dotazioni ecologiche dell'area di interesse;

Ritenuto infine opportuno ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alla vigente normativa e alle vigenti norme di piano, come emerso in sede istruttoria:

per quanto riguarda gli aspetti legati alla pianificazione di Bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, si ricorda che, in relazione al Piano di gestione delle acque, il proponente deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sulla qualità chimica ed ecologica dei corsi d'acqua limitrofi all'impianto;

per quanto riguarda gli scarichi idrici nel Borro di San Leo, il proponente dovrà richiedere per ciascuno dei tre punti di scarico delle AMD previsti specifica autorizzazione con concessione idraulica al competente Ufficio del Genio Civile ai sensi della normativa vigente;

per quanto riguarda l'allaccio alla pubblica fognatura

tura per i reflui di natura civile, il proponente dovrà prendere contatti con il gestore del servizio idrico di zona Nuove Acque S.p.A. per l'espletamento delle pratiche da effettuarsi in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento citato nel proprio contributo istruttorio del 24/1/2019 riportato in premessa;

le misure di prevenzione degli incidenti e degli incendi negli impianti che gestiscono rifiuti, di cui alle circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.1.2019 e 2730 del 13.2.2019;

Dato atto che, nell'ambito del procedimento di modifica della vigente AUA, come segnalato da ARPAT nel presente procedimento, dovrà essere tenuto conto della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 5 ottobre 2018 n. 16293, relativa all'applicazione del D.M. 69/2018, con riferimento alla revisione dei valori limite di emissione del camino E1;

Dato altresì atto che il proponente deve dare riscontro all'atto di diffida adottato dal competente settore regionale, n. 11551 del 11.7.2019, nei termini e con le modalità ivi indicate;

Dato infine atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

l'esercizio dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "Incremento della quantità di recupero rifiuti non pericolosi di codice CER 170302 dagli attuali 6.000 t/anno a 20.000 t/anno per la generazione di granulato di conglomerato bituminoso presso lo stabilimento esistente Valli Zabban S.p.A., ubicato in via Fiorentina n. 570 nel Comune di Arezzo", proposto da Valli Zabban S.p.A. (con sede legale in via Danubio n. 10 a Sesto Fiorentino (FI) e p. iva 05476750483), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R.

10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Valli Zabban S.p.A.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Cultura e Ricerca

Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di Genere, Promozione della Cultura di Pace

DECRETO 25 settembre 2019, n. 15606

certificato il 25-09-2019

Legge regionale 9/2008. Elenco regionale delle Associazioni dei Consumatori. Aggiornamento annuale settembre 2019.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 9/2008 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti" ed in particolare l'articolo 4, che istituisce l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

Visto il regolamento di attuazione della legge, D.P.G.R. 22 ottobre 2008 n. 54/R, ed in particolare l'articolo 14, ai sensi del quale la competente struttura orga-

nizzativa della Giunta procede, entro il 30 settembre di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco regionale con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Rilevato che il procedimento per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori nell'elenco regionale è disciplinato dall'articolo 13 del medesimo regolamento;

Visto il Decreto 13717/2017 "L.R. 9/2008. Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti. Modifiche a decreto 4528/2015. Nuove modalità istruttorie e nuova modulistica per iscrizione e rinnovo iscrizione elenco regionale";

Considerato che entro il termine di cui all'art. 13 del regolamento - 1 marzo 2019 - è stata presentata istanza di iscrizione da parte di:

- Movimento Consumatori Toscana APS - prot. nr. 97419 del 28/02/2019,
- Unione Nazionale Consumatori (UNC) Comitato Regionale Toscana - prot. nr. 100447 del 01/03/2019,
- Adusbef Toscana prot. nr. 101166 del 01/03/2019 e che le istanze sono state accolte;

Preso atto che tutte le sette associazioni già iscritte nell'elenco, in coerenza con l'art. 13 bis del regolamento, hanno prodotto copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti, nonché dichiarazione concernente:

- il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per provincia;
- l'apertura al pubblico dello sportello in misura non inferiore all'80% delle ore annuali dichiarate ai sensi dell'art. 11 ter, comma 2;
- il numero delle pratiche gestite da ogni sportello nell'anno precedente;
- l'elenco delle prestazioni gratuite fornite agli utenti;

Considerato inoltre che le associazioni già iscritte de-

vono dimostrare di aver mantenuto i requisiti di iscrizione di cui all'art. 12 del regolamento;

Considerato che la competente struttura organizzativa della Giunta ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti, come da verbali agli atti, anche tramite sopralluogo presso le sedi delle Associazioni, in base a quanto previsto dall'articolo 13 bis, comma 2;

Considerato che, a seguito delle risultanze negative delle verifiche presso l'associazione Adoc Toscana, come da verbale di istruttoria agli atti, si è proceduto a inviare la comunicazione - ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7/8/1990 n. 241 - dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'elenco e che non sono pervenute controdeduzioni;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l'elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti aggiornato al presente anno (allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto;

DECRETA

- di approvare l'elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, (allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto, aggiornato al corrente anno;

- di rendere partecipe la Direzione "Affari legislativi, giuridici e istituzionali" per la conseguente modifica della composizione del Comitato Regionale Consumatori Utenti ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 9/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Daniela Volpi

SEGUE ALLEGATO

LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2008 N. 9 - ELENCO REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI - AGGIORNAMENTO ANNUALE
2019

Nel mese di settembre dell'anno 2019 risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 9, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

1) ADICONSUM TOSCANA

sede regionale Via Carlo del Prete 135 Firenze, CAP 50127, tel. 055 3269042

2) FEDERCONSUMATORI ED UTENTI TOSCANA

sede regionale Via A. Tavanti 3 Firenze, CAP 50134, tel. 055 217195

3) CONFCONSUMATORI FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA

sede regionale Via della Prefettura 3 Grosseto, CAP 58100, tel. 0564 417849

4) CITTADINANZATTIVA TOSCANA ONLUS

sede regionale Via Bonanno Pisano, CAP 56126, tel. 050 996306

5) CODACONS TOSCANA

sede regionale Via P. Francavilla 14/E Firenze, CAP 50142, tel. 055 7398841

6) MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

sede regionale Via Puccini 85 Pistoia, CAP 51100, tel. 0573 26682

7) UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

sede regionale Via Mattioli 8A Siena, CAP 53100, tel. 0577 286600

8) ADUSBEP TOSCANA ONLUS

sede regionale Lungarno Soderini 11 Firenze, CAP 50124, tel. 055 361935

9) MOVIMENTO CONSUMATORI TOSCANA APS

sede regionale viale I. Nievo 32 Livorno, CAP 57121, tel. 0586 375639

**Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale**
Settore Programmazione Viabilità

DECRETO 25 settembre 2019, n. 15650
certificato il 26-09-2019

**Dismissione di tratto della SP14 TRAVERSA DEI
MONTI posto in località Sant'Angelo in Colle nel Co-
mune di Montalcino (SI).**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285
“Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni
ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di
esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della stra-
da” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n. 88/98 ed il
regolamento attuativo ai sensi dell'art. 22 della Legge
Regionale stessa, approvato con DPGR n. 41/R del
2/8/2004;

Vista la nota della Provincia di Siena prot. n. 16290
del 14/08/2019 assunta al protocollo Regionale in pari
data al num. AOO/GRT/prot n/0314446/O.050.040, con
la quale si richiede alla Regione Toscana l'avvio del pro-
cedimento per la dismissione di un tratto stradale della
S.P. 14 “Traversa dei Monti” posto in Loc. Sant'Angelo
in Colle nel Comune di Montalcino (SI);

Visti i documenti tecnici inviati della Provincia di
Siena, e allegati alla nota di cui sopra, costituiti da:

- Relazione e Parere di competenza del Settore
Viabilità della Provincia di Siena prot. 5774 del
21.03.2019;

- Relazione Illustrativa del Servizio Patrimonio e
Demanio - U.O. Patrimonio della Provincia di Siena prot.
9063 del 08.05.2019 completa di cartografia;

- e la successiva mail integrativa del 19.09.2019
riguardante la classificazione del nuovo tratto già real-
izzato, in cui:

- si afferma che negli anni '70 è stata realizzata dalla
Provincia di Siena una variante in un tratto a “V” mol-
to pericoloso, correggendo una curva a gomito con una
nuova curva e realizzando anche un tratto di collega-
mento fra la nuova curva e l'inizio del centro abitato di
San'Angelo in Colle;

- si evidenzia che una parte del tracciato vari-
ato è già di proprietà privata, che il tratto di
collegamento risulta già classificato quale strada comu-
nale, che la nuova curva risulta già inserita nell'elenco
delle strade provinciali della provincia di Siena, e che la

porzione rimanente originaria risulta invece ancora di
proprietà della Provincia di Siena, ma ha comple-
tamente perso le caratteristiche di strada pubblica, e
attualmente costituisce stradello senza sfondo utilizzato
come accesso ad un immobile privato;

- si dà quindi atto che tale relitto stradale, porzione
della strada originaria, non riveste più alcuna funzione
stradale di interesse pubblico, e che la dismissione
dello stesso non compromette la funzionalità della rete
stradale pubblica locale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale della
Provincia di Siena n. 22 del 26.06.2019 in cui:

- si richiamano la Relazione Illustrativa prot. 9063
del 08.05.2019 e la Relazione Tecnica prot. 5774 del
21.03.2019, sopracitate;

- si evidenzia che spetta alla Regione Toscana la de-
classificazione e dismissione delle Strade Provinciali ai
sensi dell'art. 18 c. 1 del Regolamento Regionale appro-
vato con D.P.G.R. n. 41R del 02.08.2004;

- si delibera di avviare le procedure per la dismis-
sione del tratto di S.P. 14 “Traversa dei Monti” in loc.
Sant'Angelo in Colle posto nel Comune di Montalcino
(SI), come sopra individuato;

Visti gli art. 18 e 19 del Regolamento 41/R soprac-
itato, e considerato pertanto di dover accogliere l'istan-
za suddetta, avanzata dall'Amministrazione Provinciale
di Siena, precisando che:

- la dismissione è stata richiesta per regolarizzare
una situazione costituita in tempo remoto e per la quale
non sono state eseguite le procedure richieste dal
D.LGS. 285/92, e che quindi non è necessario classi-
ficare a S.P. il tratto in variante, che risulta già individuato
come S.P. 14 come da dichiarazione dell'Ente proponen-
te;

- resta impregiudicato e di competenza esclusiva
dell'Amministrazione richiedente la decisione e gli ulte-
riori atti amministrativi inerenti la destinazione finale del
tratto dismesso in questione;

Visti gli atti d'Ufficio;

DECRETA

1. di dismettere, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del Re-
golamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R
del 2.08.2004, il tratto stradale della S.P. 14
“Traversa dei Monti” posto in Loc. Sant'Angelo in
Colle nel Comune di Montalcino (SI), meglio rappresen-
tato in colorazione rossa nello stralcio di mappa cata-
stale allegato al presente decreto sotto il numero 1, derivante
dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Siena e
conservato agli atti d'ufficio;

2. di dare atto che la istanza di dismissione di

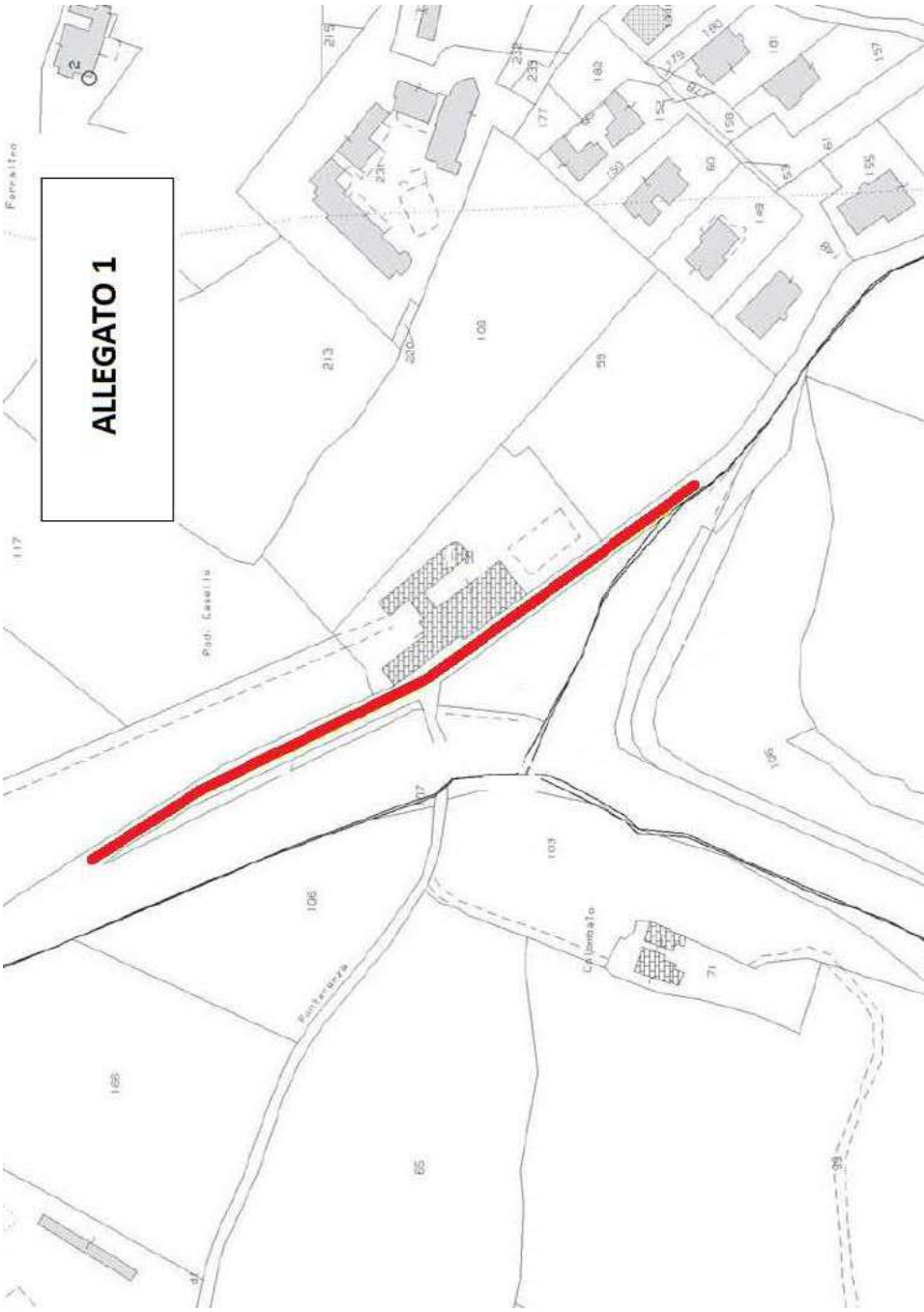
cui al precedente capoverso è stata richiesta dalla Amministrazione Provinciale di Siena ai sensi dell'art 18 del Regolamento Regionale sopra citato;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Siena, che provvederà con i successivi atti di esclusiva propria competenza a stabilire la destinazione finale del tratto in oggetto e agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Marco Ierpi

SEGUE ALLEGATO



**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 25 settembre 2019, n. 15692
certificato il 26-09-2019

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto “Messa in sicurezza operativa -della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi spa nel sito di Piombino”, in Comune di Piombino (LI). Proponente: INVITALIA Spa. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Vista la L.R. 25/2018;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015, come modificata dalla DGR n. 1175 del 09/12/2015, ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Dato atto che

il proponente INVITALIA Spa (Soggetto Attuatore per conto di Regione Toscana) con istanza del 25/1/2019, pervenuta al protocollo regionale il 30/1/2019, ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana “Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale” (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto “Messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi spa nel sito di Piombino”, in Comune di Piombino (LI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 05/09/2018 è stato pubblicato un avviso sul sito *web* della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 01/02/2019;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente in data 25/1/2019 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della LR 10/2010, per un importo complessivo pari a € 5.297,50 come da nota di accertamento n. 16357 del 14/02/2019;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettere d) “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo” e v) “impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti” all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

il Settore VIA, con nota del 01/02/2019, ha richiesto i contributi tecnici istruttori del Comune di Piombino, della Provincia di Livorno, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa (nota del 14/02/2019), del Settore regionale Bonifiche e autorizzazioni rifiuti (nota del 15/03/2019), del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa (nota del 28/03/2019), della Azienda USL Toscana nord ovest (nota del 08/03/2019), dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 11/03/2019), della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (nota del 14/03/2019), del Settore regionale Tutela della natura e del mare (nota del 20/03/2019), di ARPAT (nota del 14/03/2019), di ASA Spa (nota del 19/03/2019), del Settore regionale Programmazione viabilità (nota del 18/03/2019) e della Provincia di Livorno (nota del 21/03/2019);

il proponente, con l'istanza del 25/1/2019, ha richies-

to al Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

il Settore VIA, con nota del 29/03/2019, ha richiesto al proponente integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 48 della LR 10/2010, assegnando quale termine per il deposito della documentazione integrativa richiesta 45 giorni dalla richiesta medesima, e ricordando altresì che ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs 152/2006, è facoltà del proponente richiedere motivatamente, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Il Settore VIA, con la medesima nota, ha motivatamente disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs 152/2006, la proroga di 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica;

il proponente, con nota del 8/5/2019 ha avanzato richiesta di sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti dal Settore VIA regionale di cui al capoverso precedente per un periodo di novanta giorni, in ragione della complessità della documentazione da predisporre.

il Settore VIA, con nota del 09/05/2019 ha concesso, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs 152/2006, la sopracitata richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo di 90 giorni, assegnando quale termine per il deposito della documentazione integrativa e di chiarimento il 12/8/2019;

il proponente con nota del 25/6/2019, pervenuta al protocollo regionale il 26/06/2019, ha inviato le integrazioni richieste, di cui al capoverso precedente;

la documentazione integrativa depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

in merito alla documentazione integrativa depositata il Settore VIA, con nota del 26/06/2019, ha richiesto i contributi tecnici istruttori del Comune di Piombino, della Provincia di Livorno, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli altri Soggetti interessati;

il proponente in data 08/07/2019 ha inviato un elaborato recante precisazioni volontarie -valutazione delle emissioni diffuse;

con nota del 17/07/2019 il Settore VIA ha informa-

to le Amministrazioni ed i Soggetti interessati di cui sopra dell'avvenuto deposito, da parte del proponente, dell'elaborato di cui al precedente capoverso ed ha chiesto ai medesimi di volerne tener conto ai fini dell'espressione del richiesto contributo tecnico;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori del Settore regionale Bonifiche e autorizzazioni rifiuti (nota del 23/07/2019), dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 22/07/2019), del Settore regionale Tutela della natura e del mare (nota del 02/09/2019), di ARPAT (nota del 25/07/2019), del Comune di Piombino (nota del 25/07/2019), di ASA Spa (nota del 19/07/2019) e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (nota del 19/9/2019);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento depositati in data 30/1/2019 e dagli elaborati integrativi depositati in data 26/6/2019 e 8/7/2019, nel complesso così articolata:

documentazione allegata all'istanza depositata il 30/1/2019

- SPA Studio preliminare ambientale (dicembre 2018)
- ALL 1 SPA Valutazione emissioni diffuse (dicembre 2018)
- ALL 2 SPA Valutazione previsionale di impatto acustico (dicembre 2018)
- ALL 3 SPA Screening di VinCA (dicembre 2018)
- ESE Elaborato socio-economico (dicembre 2018)
- ETE Elaborato tecnico-economico (dicembre 2018)
- IN 01 Inquadramento dell'area di intervento nel SIN di Piombino (dicembre 2018)
- IN 02 Planimetria di progetto (dicembre 2018)
- IN 03 Marginamento fisico - Planimetria di progetto e sezione tipologia (dicembre 2018)
- IN 04 Trincea drenante - Planimetria di progetto e sezioni (dicembre 2018)
- IN 05 Impianto TAF - schema funzionale (dicembre 2018)

documentazione integrativa depositata il 26/6/2019

- Prospetto riscontro osservazioni
- SPA Studio preliminare ambientale (giugno 2019)
- ETE Elaborato tecnico economico (giugno 2019)
- ALL 1 SPA Valutazione emissioni diffuse (giugno 2019)
- ALL 2 SPA Valutazione previsionale di impatto acustico (giugno 2019)
- ALL 3 SPA Screening di VINCA (giugno 2019)
- ALL 4 SPA Studio diffusionale odori
- TAV VASS VIA01 interventi di progetto (giugno 2019)
- TAV VASS VIA 02 layout di cantiere (giugno 2019)
- TAV VASS VIA 03 particolare marginamento fisico (giugno 2019)

- TAV VASS VIA 04 sovrapposizione interventi di progetto - ortofoto
- precisazioni depositate il 8/7/2019
- ALL 1 SPA Valutazione emissioni diffuse (luglio 2019)

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto in esame riguarda la messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee; l'area di intervento ricade nel territorio comunale di Piombino (LI) e rientra nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino, istituito con L. 426/98 e perimetrato con DM del 10/01/2000 e DM 07/04/2006;

l'area di intervento è articolata in due macro-aree, caratterizzate da differenti caratteristiche geologiche, idrogeologiche e destinazioni d'uso:

- Macro area Nord;
- Macro area Sud;

relativamente allo stato di qualità delle acque sotterranee, la caratterizzazione delle medesime nelle aree dello stabilimento siderurgico di Aferpi effettuata da INVITALIA nel corso del 2018 ha riguardato 46 piezometri in parte ricadenti in area in area di proprietà, in parte in aree in concessione demaniale. Tale caratterizzazione ha condotto ai risultati delle determinazioni analitiche sui campioni di acqua di falda, suddivisi in base alla macroarea e alla tipologia di falda.

Per la falda profonda, Macroaree Nord e Sud, il monitoraggio della falda effettuato nel corso del 2018 a cura di INVITALIA ha evidenziato che le acque sotterranee nell'area di stabilimento presentano caratteristiche differenti nelle due Macroaree del SIN. Nella Macroarea Nord, i superamenti che, sulla base della definizione dello Studio di Fattibilità rivestono carattere di criticità in quanto superiori a 10 volte il limite CSC ($C > 10$ CSC) sono stati rilevati in prossimità del Fosso Cornia Vecchio, in un unico punto (PZ114bis, Benzene). Nella Macroarea Sud (falda "indifferenziata", riporti+acquifero delle sabbie), i superamenti critici ($C > 10$ CSC) sono stati riscontrati invece in più piezometri e per diversi analiti. In particolare:

- metalli (Arsenico, Cromo VI);
- Idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni (Tetracloroetilene, Tricloroetilene, 1,1 dicloroetilene, 1,2 dicloroetilene, Cloruro di vinile, Sommatoria organoalogenati).

Per quanto riguarda il Manganese (in entrambe le Macroaree) è opportuno chiarire che non se ne è tenuto conto ai fini del progetto di bonifica in quanto i superamenti risultano correlati al chimismo naturale della falda, come evidenziato in specifico report prodotto da ARPAT (gennaio 2019), che sulla base dei dati analitici disponibili "attribuisce come limite superiore per l'area SIN un nuovo valore di fondo naturale in Mn di 1400

µg/l" (a fronte di CSC = 50 µg/l). Sono inoltre considerati di origine naturale e pertanto non indicativi i superamenti in Solfati (conseguenti all'intrusione nell'acquifero del cuneo salino costiero), oltre che del Boro, la cui presenza in concentrazione superiore ai limiti è evidenziata da specifico report 2010 dell'USL6 Dipartimento Val Cornia /Piombino.

Per la falda superficiale il monitoraggio della falda effettuato nel corso del 2018 a cura di INVITALIA ha evidenziato che le acque della falda superficiale (o estesa nei riporti) nella Macroarea Nord presentano superamenti critici ($C > 10$ CSC) diffusi e per diversi analiti.

Per la Macroarea Nord – falda "sospesa" (o estesa nei riporti) si sono verificati "superamenti critici" per:

- Metalli (Alluminio, Arsenico, Manganese, Nichel, Cromo VI);
- Nitriti o Idrocarburi aromatici (Benzene)
- IPA (Benzo(a)-pirene, Benzo(g,h,i)-perilene
- PCB

La principale causa della contaminazione della falda "sospesa", fortemente soggetta ai cicli stagionali di ricarica, è costituita dall'infiltrazione delle acque meteoriche in aree di lavorazione non pavimentate. La falda sospesa è drenata dal sistema della rete idrografica superficiale che circonda la Macroarea nord (Fosso Cornia Vecchio ad ovest, Fosso Base Geodetica a nord; Fosso Tombolo a sud; Fiume Cornia ad est); in base alle conoscenze disponibili la falda sospesa non è in comunicazione con la falda sottostante ad eccezione delle aree del cosiddetto Isolotto di Ischia (settore localizzato posto a SW della Macroarea N), e dell'area del padule;

il progetto in esame, così come modificato nella documentazione integrativa giugno 2019, prevede gli interventi tra loro integrati di seguito elencati:

a) una rete di pozzi di emungimento delle acque di falda profonda nella Macroarea Sud e un singolo pozzo di emungimento nella Macroarea Nord, limitatamente ai superamenti "critici" ($C > 10 \cdot \text{CSC}$) riscontrati nel monitoraggio della falda effettuato nel corso del 2018;

b) un sistema di drenaggio della falda sospesa nei terreni di riporto della Macroarea Nord, composto da una trincea drenante superficiale e da un marginamento fisico, quest'ultimo limitatamente alla sponda sinistra del Fosso Cornia Vecchio;

c) il trattamento delle acque emunte/drenate dai sistemi sopra descritti (impianto TAF) e il relativo scarico in corpo idrico superficiale (mare);

d) la realizzazione del necessario impianto elettrico di alimentazione;

con riguardo alla rete di pozzi di emungimento (punto a) del precedente capoverso) detti anche "pozzi barriera", il progetto in esame, così come modificato nella documentazione integrativa giugno 2019, prevede:

- Macroarea Nord: un solo pozzo di emungimento ubicato in corrispondenza del PZ114bis, in riferimento ai

suindicati valori di concentrazione del Benzene “critici” / $C > 10 \cdot CSC$. Tale pozzo sarà intestato all'interno della falda cosiddetta profonda o prima falda (circa 20 m dal p.c.);

- Macroarea Sud: sistema composto da singoli pozzi in corrispondenza dei settori “critici” e lungo linee di emungimento immediatamente a valle idrogeologico degli stessi, nei seguenti settori: Settore 1) PZ031 + PZ037, Settore 2) PZ050 e Settore 3) PZ096. Complessivamente, sono dunque previsti 16 punti di emungimento intestati all'interno della falda cosiddetta profonda o prima falda (circa 20 m dal p.c.).

Le acque sotterranee verranno emunte da pozzi/piezometri mediante pompe elettrosommerse controllate da trasduttori di livello collegati ad un sistema PLC da cui verranno impostati i livelli piezometrici dinamici da ottenere in pozzo. I volumi di emungimento verranno gestiti mediante sezioni di sollevamento intermedie (S5 ed S7) con recapito finale (TAF). Tutte le linee idrauliche saranno interrato. I pozzi barriera in totale sono 17, di cui 1 nella macro-area nord e 16 nella macro-area sud; di questi 16 pozzi 5 sono esistenti (1 esistente, nella Macroarea Nord e 4 nella macro area sud) mentre 12 sono di nuova realizzazione, tutti ubicati nella macro-area sud;

con riguardo al sistema di drenaggio della falda sospesa macroarea Nord (precedente punto b)), il progetto in esame - così come modificato nella documentazione integrativa giugno 2019 - prevede un sistema di drenaggio anulare (trincee) per l'intercettazione del flusso idrico sotterraneo in uscita dai margini perimetrali di tale acquifero impostato sui materiali di riporto. Il sistema di drenaggio perimetrale sarà di tipo orizzontale ed intercederà perpendicolarmente le linee di flusso in uscita dall'acquifero sospeso; la superficie drenante verrà approfondita verticalmente (profondità variabili tra 2,5 e 8,5 m da p.c.) fino ad intestarsi sul substrato limoso argilloso costituente l'aquiclud del materiale di riporto. In funzione delle portate simulate dal modello numerico di flusso in uscita dai margini del rilevato, il cui sviluppo perimetrale è di circa 11 km, sono stati definiti 6 settori contraddistinti da portate specifiche costanti:

- il settore 1 – NE, che corre parallelamente a via della Base Geodetica ed è lungo circa 1.520 m;

- il settore 2 – E, che si sviluppa lungo il perimetro orientale dell'area Aferpi per circa 1.143 m;

- il settore 3 – SE che percorre il margine del rilevato lungo il Padule per circa 1.444 m;

- il settore 4 – SO – che dall'area del Padule scende fino alla foce del Fosso Cornia Vecchio, lungo 2.292 m;

- il settore 5 – O che corre parallelamente al tratto finale del Fosso Cornia Vecchio ed è lungo 2.645 m;

- il settore 6 – NO, che percorre il limite sud della discarica Rimateria S.p.A. per circa 2.288 m;

il sistema di drenaggio all'interno della trincea prevede l'installazione di un geocomposito (Enkadrain 5006H/T110PP) collegato ad un tubo microfessurato

(Greendrain). Le acque sotterranee intercettate saranno raccolte all'interno di pozzetti da ubicarsi lungo la linea di trincea con interdistanza di circa 100 m, per un totale di 114 pozzetti. All'interno di ciascun pozzetto due pompe sommergibili (una in riserva all'altra) sollevano le acque sotterranee intercettate dalle trincee fino ad una vasca di sollevamento dotata di due pompe centrifughe orizzontali per il rilancio delle acque al TAF. Verranno realizzate 6 vasche di sollevamento, ciascuna a servizio dei pozzetti che insistono all'interno dei 6 settori individuati S1÷S6;

al fine di isolare l'area dei riporti dall'influenza del paleoalveo del Fosso Cornia Vecchio, nella zona occidentale della Macroarea Nord, lungo la sponda sinistra del suddetto fosso, è anche previsto il marginamento fisico dei riporti. Tale marginamento:

- si sviluppa all'incirca dallo spigolo NW del sito / nuovo svincolo Via della Base Geodetica, fino alla foce del corso d'acqua ed ha lunghezza 2.668 m;

- sarà costituito da un diaframma in pali compenetrati soprattutto in ragione dei limiti cantieristici imposti dallo spazio operativo. L'opera sarà approfondita mediamente fino a circa 5 m dal p.c. al fine di garantire un adeguato ammassamento negli strati a bassa permeabilità.

Nello studio preliminare ambientale (giugno 2019) si riporta che il tracciato del marginamento fisico è stato sviluppato anche tenendo conto delle previsioni di infrastrutturazione (nuovo tracciato della SS 398) e di espansione della discarica di Rimateria (area LI53) al fine di escludere le interferenze tra il progetto proposto e le suddette opere;

con riguardo al sistema di trattamento delle acque emunte/drenate (precedente punto c)), il progetto - così come modificato con le integrazioni giugno 2019 - prevede che le acque di falda emunte dalla trincea drenante e dai pozzi/piezometri vengano trattate da un impianto dedicato per il Trattamento delle Acque di Falda (TAF) e gestite secondo quanto disposto dall'art. 243 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione delle acque di falda derivanti da interventi di bonifica. Le acque emunte e/o drenate e trattate saranno immesse in mare. Viene introdotta inoltre la possibilità di riutilizzare le acque trattate nei cicli produttivi degli stabilimenti in esercizio, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e del DM n. 185/2003; a tal fine l'impianto potrà essere implementato con un modulo ad osmosi inversa dedicato. È prevista la realizzazione di un unico impianto TAF che tratterà le acque provenienti dalle Macroaree Nord e Sud; l'impianto verrà realizzato a sud est della discarica Rimateria, nella Macroarea Nord, lungo la principale strada interna dello stabilimento, considerata anche l'espansione nell'area LI53 dell'impianto. Tale posizione è stata individuata in quanto compatibile sia con l'attuale configurazione e funzionamento dello stabil-

imento Aferpi sia con la configurazione futura così come descritta nel Piano industriale. L'impianto TAF è stato dimensionato per il trattamento di una portata massima 4.680 m³/giorno mentre gli eventuali picchi di portata simulati dal modello numerico di flusso (7.000 m³/giorno) saranno gestiti mediante i tank TK1 TK2, aventi capacità di 2.500 m³ ciascuno, con funzione di bacino polmone. L'impianto in progetto è basato sul seguente schema di processo:

- Sezione trattamento chimico-fisica;
- Sezione di filtrazione;
- Sezione di clorazione.

L'impianto è costituito da 3 moduli, ciascuno da 65 m³/h, attivabili progressivamente da 1 a 3 per il trattamento di portate crescenti fino a picchi di 195 m³/h (4680 m³/giorno). I fanghi di processo prodotti dal trattamento chimico fisico e dal controlavaggio della sezione di filtrazione verranno recuperati e trasferiti ad un impianto dedicato per renderli palabili mediante un sistema di ispessitori ed estrattori centrifughi. In merito ai fanghi di processo, in prima approssimazione, è stimata una produzione iniziale di fanghi variabile tra i 4 e gli 8 m³/d; è ipotizzato che tale quantitativo andrà diminuendo durante il pieno funzionamento degli impianti. Le acque trattate verranno scaricate in mare attraverso una tubazione il cui tracciato sarà coincidente con quelli già in uso da parte dello stabilimento industriale, così da ridurre l'interferenza con questo e con il complesso delle iniziative di sviluppo previste per l'area di interesse. In dettaglio la linea attraverserà la zona sud-occidentale della Macroarea Nord, accostandosi successivamente alla strada costiera esterna alle aree Aferpi fino a raggiungere il punto di scarico a mare nel tratto compreso tra la foce del Fosso Cornia Vecchio e la foce del Fiume Cornia;

con riguardo all'impianto elettrico di alimentazione (precedente punto d)), il progetto - così come modificato con le integrazioni giugno 2019 - prevede due connessioni alla rete elettrica esistente all'interno del sito industriale Aferpi gestita da RIU (Rete Interne di Utenza). Per il TAF (realizzato a cielo aperto con le varie componenti predisposte su basamenti in c.a.) è prevista una connessione in MT alla tensione di 10 kV, per una potenza complessiva di circa 330 kW. Questa connessione è previsto abbia origine dalla cabina RIU denominata "ASA" ubicata nei pressi dell'impianto di accumulo e sollevamento delle acque di raffreddamento "progetto Cornia" di ASA. La distanza che separa tale cabina dalla nuova cabina MT/BT è di circa 450 m ed il collegamento avverrà in MT con tensione 10 kV. La nuova cabina di MT/BT prevede due livelli di trasformazione: una trasformazione da 10 kV a 380400 V per una potenza necessaria a coprire la richiesta energetica del TAF calcolata in circa 200 kW ed una trasformazione da 10kV a 3kV per le potenze necessarie a soddisfare la richiesta energetica delle 6 barriere della Macroarea Nord calcolate in circa 130 kW. L'intervento prevede, infatti, comp-

lessivamente la predisposizione di 6 barriere cui fanno capo 114 pozzi ed un pozzo piezometrico denominato PZ114. Per ogni barriera è prevista una stazione di rilancio delle acque emunte dalle barriere stesse verso il TAF. Le stazioni di sollevamento sono identificate da S1 a S6, alle quali afferiscono i pozzi. Per ogni pozzo di barriera sono previste n. 2 pompe sommergibili (di cui una di riserva) a 4 poli della potenza di 0,75 kW/cad. con tensione trifase 380-400 V. Presso le stazioni di sollevamento è quindi prevista una piccola cabina dove avviene la trasformazione della tensione da 3 kV (linea in MT proveniente dal TAF) a BT trifase 380-400V. Le stazioni di sollevamento saranno alimentate direttamente dalla cabina elettrica del TAF per mezzo di linee in MT aventi tensione di 3kV, in ragione di una linea dedicata per ogni stazione.

Per la Macroarea Sud l'impianto di emungimento dalla falda è decisamente più contenuto e pertanto è stata prevista una sola stazione di sollevamento denominata S7. Nella Macroarea Sud sono previsti pozzi aventi profondità di circa 20 m e diametro di 8"; per ogni pozzo è quindi prevista una sola pompa sommersa. Per tale sito è prevista una connessione in BT trifase 380-400 V da 30 kW;

il proponente - nelle integrazioni giugno 2019 - ha preso in considerazione le principali interferenze e criticità durante l'esecuzione dei lavori:

- interferenza con i binari ferroviari all'interno dell'area siderurgica; in corrispondenza del PZ114 sia il tracciato della trincea drenante che il diaframma plastico intersecano il tracciato ferroviario. In corrispondenza del PZ 74 l'interferenza interessa la sola trincea. La programmazione delle lavorazioni nei punti di interferenza sarà concordata con AFERPI concentrando le lavorazioni nei periodi ed orari di inattività dei binari ferroviari in assenza di qualsivoglia alimentazione elettrica;

- interferenza con la viabilità esistente; è stato tenuto conto anche del progetto di potenziamento della strada statale SS398; l'interferenza è limitata alla viabilità di servizio all'interno dell'area siderurgica;

in merito alle terre e rocce da scavo, il progetto prevede che il materiale di risulta dello scotico superficiale, dalle operazioni di scavo e di trivellazione sia opportunamente accatastato in apposite aree di stoccaggio temporaneo in attesa di essere riutilizzato o inviato a discarica. Per il trasporto del materiale da scavo saranno impiegati automezzi con adeguata capacità di trasporto (circa 10 m³/ 25 ton), protetti superiormente con appositi teloni al fine di evitare la dispersione di materiale. Tenuto conto dello sviluppo planimetrico delle opere di progetto, al fine di mitigare l'impatto ambientale dei mezzi gommati nelle aree di cantiere e ridurre le interferenze tra i sottocantieri, è prevista la realizzazione di tre manufatti adibiti allo stoccaggio del materiale proveniente da scavo distribuiti in differenti aree di cantiere, 2 nella Macroarea

Nord e 1 nella Macroarea Sud, aventi dimensioni interne 40x50 m² (capacità circa 2.000 m³ con un'altezza di riempimento di 1.00 m).

Complessivamente è previsto lo scavo dei seguenti quantitativi di terreni:

- Trincea drenante: 77.500 m³
- Pozzi di aggettamento: 8 m³
- Punti di pompaggio: 1.282,5 m³
- Marginamento fisico: 14.350 m³
- Sotto-servizi: 18.730 m³

Per un totale di 111.870,5 m³ di materiale.

In relazione all'inquadramento normativo ai fini dell'utilizzo del materiale in sito, la norma di riferimento è il DPR 120/2017 ed in particolare gli artt. 25 e 26. Il proponente ricorda che Aferpi ha elaborato un'Analisi di Rischio approvata in sede di Conferenza di Servizi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) del 31/05/2016 e che tale Analisi ha costituito riferimento fondamentale per la predisposizione dello Studio di fattibilità di INVITALIA. L'Analisi di Rischio di Aferpi è basata su indagini ambientali effettuate tra il 2006 e il 2013 da Aferpi stessa, i cui certificati di analisi sono allegati all'Analisi di Rischio. Dette analisi ambientali sono, sia per numero che per ubicazione, rappresentative dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo oltre ad essere state effettuate nel rispetto delle procedure di cui all'Allegato 4 del DPR n.120/2017. Le analisi propedeutiche alla gestione delle terre nell'area di intervento sono, pertanto, già disponibili. Considerando l'Analisi di Rischio elaborata da Aferpi ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 ed approvata in sede di Conferenza di Servizi del MATTM del 31/05/2016 le terre conformi alle concentrazioni soglia di rischio possono essere riutilizzate nella medesima area assoggettata all'Analisi di Rischio. Le terre in questione contengono materiali da riporto, occorre dunque dar seguito a quanto disposto all'art. 4, comma 3 del DPR 120/2017. Atteso che il piano di caratterizzazione eseguito in sito ha previsto la ricerca dei parametri minimi previsti dal DPR n. 120/2017 (risultati validati da ARPA) eccezion fatta per il test di cessione, al fine di completare il quadro informativo necessario a confermare l'utilizzo in sito del materiale scavato, sono state avviate le indagini ambientali a ciò finalizzate. Alla luce di tutto quanto sopra, il proponente rileva che la ragionevole certezza del riutilizzo è sostenuta dalla disponibilità di analisi ambientali già rispondenti ai requisiti richiesti dal DPR n. 120/2017, ad esclusione del test di cessione.

Alle pagg. 118 e 162 dello studio preliminare ambientale (SPA-giugno 2019) si riporta che dei 111.840 m³ di materiale di scavo stimato [a pag. 115 dello SPA-giugno 2019 erano 111.870,5 m³ n.d.r.] saranno inviati a discarica:

- i materiali non riutilizzabili per motivi tecnici, ad esempio laddove l'opera da realizzare richieda necessariamente il ricorso a materiale da cava, come per il barri-

eramento fisico e i sotto-servizi, oppure di lasciare dei "vuoti" come nel caso dei pozzi di aggettamento e dei punti di pompaggio; tali materiali ammontano a circa 18.345,5 m³;

- i materiali non riutilizzabili in quanto provenienti da aree non interessate dall'Analisi di Rischio elaborata da Aferpi, essendo incompleto il quadro delle informazioni ad essi relativo, per un totale di circa 2.553 m³;

- i materiali caratterizzati da concentrazioni > CSR così come individuati nell'Analisi di Rischio di Aferpi pari a circa 505 m³,

per un totale di circa 21.403,5 m³ di materiali da inviare a discarica.

Il materiale di cui è previsto l'utilizzo in sito è, pertanto, pari a circa 90.467 m³. Nel caso in cui i test di cessione in corso di esecuzione non rispettassero i parametri di legge per alcuni materiali, i medesimi andranno smaltiti a discarica; ciò comporterebbe un incremento del numero sopra stimato. I materiali che saranno conferiti a discarica saranno gestiti come rifiuti ai sensi della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e del DM 27 settembre 2010 [Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ... n.d.r.];

il proponente - nelle integrazioni giugno 2019 - descrive le fasi di cantierizzazione dell'opera. Preliminarmente alla realizzazione della trincea drenante, al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza durante le operazioni di scavo e consentire di eseguire i lavori senza la presenza dell'acqua, è prevista l'installazione di un sistema di well point (opera provvisoria). L'impianto well point è costituito da una serie di micropozzi di diametro variabile connessi a gruppi aspiranti dedicati mediante una serie di collettori, raccordi e giunti di collegamento. Ogni singolo well point è composto da una tubazione chiusa, alla cui estremità inferiore è posizionato un filtro attraverso il quale avviene l'emungimento dell'acqua dal terreno. Vengono descritte le varie fasi di lavoro ed i mezzi utilizzati per la realizzazione delle opere previste. Secondo il cronoprogramma dei lavori di cui all'All.1 SPA Valutazione delle emissioni diffuse (luglio 2019) sono previsti 20 mesi di durata delle lavorazioni;

il proponente, in luglio 2019, ha presentato l'elaborato All.1 SPA Valutazione delle emissioni diffuse (luglio 2019) recante precisazioni all'elaborato medesimo già depositato in giugno 2019 (Vd. Punto 3.d.1 nota del Settore VIA datata 29/3/2019); viene inoltre precisato che il dato di velocità del vento utilizzato per la stima delle emissioni di PTS e PM10 dovuti alla "formazione e stoccaggio cumuli", pari a 5,8 m/s, è stato desunto dai dati orari della centralina meteo del SIR (Settore Idrogeologico Regionale) della Toscana, posizionata lungo la vecchia Aurelia Campiglia Marittima (LI) ad una distanza dall'impianto di circa 7,5 km. La valutazione delle emissioni diffuse è stata effettuata secondo le "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri

provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” parte integrante del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA), approvato il 18/07/2018 con Del. C.R. n. 72/2018. Vengono individuate le attività significative in termini di emissioni (attività di movimentazione terre, stoccaggio temporaneo, traffico indotto) e stimati i fattori di emissione per ogni singola attività di cantiere al fine di calcolare il rateo emissivo di polveri totali (PTS) e PM10 per ogni fase del cantiere. Il proponente riferisce che l’emissione associata alla voce trasporto materiale su piste non pavimentate può essere efficacemente abbattuta utilizzando sistemi di bagnatura delle piste di cantiere e imponendo una limitazione sulla velocità dei mezzi sulle piste non pavimentate; considerando una quantità media di trattamento con acqua pari a 2 l/mq e un abbattimento medio del 75%, è necessaria una frequenza di bagnatura con intervallo pari a 37 h (corrispondente a circa 1 bagnatura ogni 2 giorni). Il proponente prevede inoltre le modalità operative e gli accorgimenti di seguito indicati:

- copertura dei carichi;
- rispetto di una bassa velocità di transito per i mezzi d’opera nelle zone di lavorazione;
- ottimizzazione delle modalità e dei tempi di carico e scarico, di creazione dei cumuli di scarico e delle operazioni di stesa.

Atteso che secondo il cronoprogramma presentato la maggior parte delle lavorazioni avvengono contemporaneamente il proponente ha scelto, come caso peggiore, di valutare la sovrapposizione di tutte le lavorazioni. Vengono individuati alcuni recettori (R1-R12) posti ad una distanza compresa tra 100 e 150 m dalle aree di lavorazione.

Il valore delle emissioni totale orario nel caso peggiore evidenzia che le emissioni orarie di polveri generate dall’attività di cantiere risultano essere compatibili con un quadro di impatto non significativo sull’atmosfera circostante grazie ad un abbattimento di circa il 70/75% delle emissioni adottando le misure di mitigazione proposte;

il proponente, nelle integrazioni giugno 2019 - ha presentato l’elaborato All.4 SPA Studio diffusionale odori (giugno 2019) recante i possibili effetti ambientali associati alle emissioni di sostanze odorigene dell’impianto di trattamento TAF (Vd. Punto 3.d.2 nota del Settore VIA datata 29/3/2019).

In detto studio viene effettuata la caratterizzazione meteorologica dell’area di studio tramite l’acquisizione dei dati esistenti e stimati gli impatti generati dall’esercizio dell’impianto TAF mediante l’utilizzo di modelli di simulazione previsionali (calpuff model system). Vengono identificate le sezioni dell’impianto TAF con potenziali emissioni diffuse odorigene ed individuati 18 recettori puntuali. Come criterio di accettabilità dei risultati delle simulazioni modellistiche per la valutazione della molestia olfattiva il proponente ha adottato le indi-

cazioni delle Linee Guida (LG) della Regione Lombardia (D.g.r. 15 febbraio 2012 - n. IX/3018) e delle Linee Guida deliberate dalla Giunta Provinciale di Trento. Vengono riportate le mappe di isoconcentrazione, espresse in concentrazione di odore del 98° percentile dei massimi orari, valutati con il coefficiente “peak to mean”. I risultati della modellazione evidenziano come in nessuno dei punti del dominio si riscontrino valori superiori a 1 uo_E/m³. Dalle mappe si nota come nella prima area abitativa, posta a Nord-Ovest dell’impianto, i valori di odore del 98° percentile valutato con parametro “peak to mean” siano inferiori a 0,1 uo_E/m³ configurando una situazione di totale conformità alle LG nazionali e regionali citate. In definitiva, data la natura dell’impianto e delle emissioni viene considerato come trascurabile l’impatto olfattivo associato a tale attività. In conclusione i risultati dello studio mostrano come per lo scenario di esercizio non si rilevino valori significativi di concentrazioni di odore in nessuno dei punti del dominio di calcolo, pertanto non sono state previste particolari misure di mitigazione. Nei recettori individuati vengono stimati valori di concentrazione di odori pari a due ordini di grandezza inferiori rispetto agli indicatori di qualità citati nelle Linee Guida Nazionali e Regionali disponibili per la valutazione della molestia olfattiva; l’impatto odorigeno dell’impianto TAF è ritenuto pertanto trascurabile;

il proponente - nelle integrazioni giugno 2019 - in merito all’ambiente idrico, ricorda che scopo del progetto è quello di impedire l’ulteriore propagazione della contaminazione presente nelle due Macroaree dell’area dello stabilimento siderurgico ex-Lucchini. Le acque trattate verranno scaricate in mare attraverso una tubazione il cui tracciato sarà coincidente con quelli già in uso da parte dello stabilimento industriale così da ridurre l’interferenza con questo e con il complesso delle iniziative di sviluppo previste per l’area di interesse;

il proponente - nelle integrazioni giugno 2019 - ha presentato l’elaborato All.2 SPA Valutazione previsionale di impatto acustico (giugno 2019) e relativi allegati (Vd. Punto 3.c.1 nota del Settore VIA datata 29/3/2019), nel quale, in sintesi, ha individuato i recettori interessati, ha analizzato la classificazione acustica delle aree interessate dal progetto in esame (classe IV e V) nonché dei recettori (classi III e IV), ha preso in considerazione le infrastrutture esistenti (SP40, SS398, linea Ferrovia Campiglia Marittima-Piombino Marittima) ed ha effettuato una campagna di misure nei giorni 5 luglio 2018 e 4 dicembre 2018, in periodo diurno (6:00 alle 22:00). In dettaglio sono state eseguite 7 (sette) misure del livello di rumore ambientale in periodo diurno (6.00 - 22.00) in facciata o in prossimità di ciascuno dei recettori (P1-P7) individuati prima della messa in esercizio dei cantieri. Il software specifico previsionale utilizzato è IMMI 2017; al fine di pervenire ad una stima dei livelli di rumore connessi alle attività condotte nella area di lavoro è stato delineato un quadro dei possibili impianti

e mezzi d'opera presenti, in un'ottica di valutazione previsionale cautelativa, considerando l'eventuale sovrapposizione temporale delle attività. La potenza sonora delle macchine operatrici è stata desunta da bibliografia (non sono disponibili gli spettri in frequenza).

Sono stati implementati 3 scenari:

- attività di marginamento fisico
- realizzazione pozzi
- realizzazione trincee

L'attività di trattamento delle acque di falda è stata considerata in funzione in tutti e tre gli scenari sopra implementati.

Dal confronto tra i risultati relativi ai livelli di pressione sonora emesso ai ricettori ed i limiti fissati dal piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Piombino si evidenziano superamenti (periodo diurno) per i ricettori P2, P3, P4, P5 e P6; dal confronto tra i risultati relativi ai livelli di pressione sonora immesso ai ricettori ed i limiti fissati dal piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Piombino si evidenziano superamenti (periodo diurno) per i ricettori P4, P5 e P6. La verifica del criterio differenziale evidenzia superamenti per i ricettori P2, P3, P4, P5 P6 e P7. In conclusione le simulazioni effettuate in corrispondenza dei punti di misura definiti in seno alla valutazione del clima acustico allo stato attuale, hanno evidenziato criticità associate alle emissioni ed immissione generate dalla realizzazione degli interventi di marginamento, trincea e pozzi, nonché relativamente il criterio differenziale. Nell'elaborato si ricorda che sarà necessario provvedere a richiedere deroga 30 giorni prima dell'avvio dei lavori al Comune di Piombino per attività rumorose temporanee per cantieri edili, stradali ed assimilabili. Le deroghe riguarderanno, per gruppi di ricettore, periodi limitati di tempo (massimo 30 giorni) rispetto l'intera durata del cantiere;

il proponente - nelle integrazioni giugno 2019 - ha presentato l'elaborato All.3 SPA Screening di VINCA (giugno 2019) afferente al sito Rete Natura 2000 ZSC - ZPS "Padule Orti-Bottagone" IT 5160010, localizzato in direzione est rispetto all'area di intervento in progetto ed al sito ZSC IT5160009 "Promontorio di Piombino e Monte Massoncello". Il perimetro più prossimo del sito "Promontorio di Piombino e Monte Massoncello" è distante circa 5 km dall'area di progetto, mentre il sito "Padule Orti-Bottagone" meno di 1 km in linea d'aria. Il proponente ha pertanto considerato di svolgere l'analisi di screening solo sul sito "Padule Orti-Bottagone", poiché il secondo sito è, sia per conformazione orografica che per posizione geografica, da considerarsi non rilevante per i potenziali impatti delle opere in esame.

Secondo il Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino, l'area di intervento ricade negli ambiti della grande industria (D1, D2, D3, D4); secondo il PTC della Provincia di Livorno l'area in esame ri-

cade interamente in "Area industriale". Nell'elaborato di VINCA viene riportata la descrizione naturalistica del sito ed evidenziati i principali elementi di criticità nel sito, nonché le misure di conservazione. Dopo la descrizione del progetto, nell'elaborato di VINCA vengono identificati gli indicatori per valutare la significatività dell'incidenza del progetto sul sito Padule Orti-Bottagone"; nel caso di specie è stato prescelto il disturbo della fauna durante la fase di cantiere e di esercizio dell'opera. In merito all'alterazione di habitat, nell'elaborato di VINCA si evidenzia che nel caso in esame, non si riscontrano impatti diretti e indiretti nella perdita di habitat, essendo la totalità delle lavorazioni svolte all'esterno della ZSC/ZPS. Per l'incidenza connessa alle emissioni in atmosfera, si richiama lo studio diffusionale ed i relativi risultati, e vengono ricordate le misure precauzionali per le polveri che consistono in: bassa velocità di transito per i mezzi d'opera (limite 30 km/h); l'installazione di dispositivi per la bagnatura delle strade e dei cumuli.

In merito al disturbo della fauna (visivo ed acustico), nell'elaborato di VINCA si fa presente che il disturbo di tipo visivo dovuto alla presenza dell'opera risulta non rilevante in quanto l'opera va a insistere in un'area già ad uso industriale; la presenza dell'uomo e di mezzi operativi va quindi considerata come un disturbo già tollerato dalle specie residenti o soggiornanti. Temporanei aumenti del flusso di mezzi sono comunque considerati non rilevanti al fine del disturbo perché di bassa intensità e durata. In relazione al disturbo di tipo acustico, questo è presente esclusivamente in fase di cantiere, dovuto essenzialmente alla presenza dei mezzi impegnati per la realizzazione delle opere di movimento terra. Viene richiamato l'Allegato 3 allo SPA (Valutazione d'Impatto Acustico), da cui - secondo il proponente - si evince che le lavorazioni più prossime al sito sono tali da rispettare i limiti acustici. In merito all'incidenza connessa all'occasionale uccisione di animali che vengono travolti dai veicoli impegnati nell'attività di cantiere (effetto maggiormente significativo laddove siano presenti popolazioni particolarmente vulnerabili o che compiono periodiche migrazioni di massa attraversando le infrastrutture), nell'elaborato di VIAC si osserva che nel caso di specie, all'interno della Valutazione delle emissioni diffuse (allegato 1 allo SPA) viene valutato l'impatto dovuto al transito dei mezzi in area di cantiere. Utilizzando le azioni di mitigazione quali bagnatura, limitazione della velocità di transito e copertura dei carichi è possibile limitare l'impatto dovuto al passaggio dei mezzi rendendolo trascurabile.

In merito all'alterazione della qualità delle acque (caratteristiche chimico-fisiche), nell'elaborato di VINCA si osserva che il bersaglio di tale incidenza è rappresentato da flora e fauna di ambiente acquatico, in particolare dalle componenti più sensibili dello stesso. L'inquinamento da rilascio di sostanze chimiche, più o

meno aggressive od eutrofizzanti, non è generalmente previsto per questo tipo di lavorazioni; nel caso presente, essendo un'opera di messa in sicurezza operativa della falda, l'impatto per questa componente è considerato non significativo.

Nell'elaborato di VINCA si conclude che, in considerazione di quanto sopra, non si ritiene necessario procedere con una valutazione appropriata delle incidenze in quanto è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000. Lo Studio per la Valutazione di Incidenza termina alla Fase I (screening), non ravvisando incidenze negative per l'area protetta derivanti dalla realizzazione dall'opera in progetto;

in merito al paesaggio e beni culturali, il proponente – nello SPA giugno 2019 – fa presente che l'area di intervento risulta interessata dalla presenza di beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

L'analisi dei vincoli evidenzia: l'assenza di vincoli storico artistici imposti con decreto ministeriale; la presenza, in parte dell'area interessata dagli interventi, dei vincoli di cui all'art 142, comma 1, lettera a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (Golfo di Follonica) e lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (Fosso Cornia Vecchio) del D.Lgs 42/2004. Il proponente, nello SPA giugno 2019, riferisce che nel mese di maggio 2018, secondo le direttive della competente Soprintendenza, ha inoltre eseguito una puntuale ricognizione archeologica di superficie.

Con riferimento al PIT con valenza di piano paesaggistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27/03/2015, n. 37, il proponente fa presente che l'area di intervento ricade nell'Ambito n. 16 – “Colline Metallifere e Elba” e più precisamente nella classe “Insediamento produttivo recente”. Lo stabilimento siderurgico di Aferpi è anche ricompreso entro il SIN di Piombino. Il proponente ricorda, infatti, che l'area di intervento è costituita dalle aree in proprietà e in concessione della società Aferpi S.p.A. nel sito di Piombino sulle quali sorge uno stabilimento siderurgico.

Il proponente ricorda altresì che il progetto definitivo, che conterrà una descrizione dettagliata delle opere di progetto e sarà corredato dalla relazione paesaggistica, sarà approvato tramite conferenza di servizi ex art. 252-bis del D.Lgs. n. 152/2006 cui parteciperanno tutti i soggetti titolari del procedimento di approvazione ed autorizzazione.

In relazione all'archeologia, il proponente fa presente che: le opere di progetto non insistono sui siti noti individuati nell'area di intervento; le indagini ambientali effettuate tra il 2006 e il 2018 nell'area di inter-

vento, comprendenti circa 300 sondaggi geognostici, non hanno portato alla luce tracce del passato bensì qualche incertezza di lettura ed interpretazione (limitatamente a 9 sondaggi); il riconoscimento di un livello di sensibilità storico archeologica dell'area (RISCHIO MEDIO) è da ricondurre prevalentemente al fatto che le opere di progetto ricadono entro il raggio di 1 km dai siti noti; le opere di progetto, prevalentemente costituite da scavi effettuati nella Macroarea Nord (trincea drenante e marginamento fisico), raggiungono una profondità media massima di 5 m dal piano campagna, coincidente con l'orizzonte stratigrafico dei “Riporti” costituito da un deposito di origine antropica di composizione estremamente variabile, principalmente scorie, loppa, ceneri, clasti arenacei sul quale, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, è stata edificato l'attuale sito produttivo di Aferpi, così come documentato dalle indagini geognostiche di cui sopra.

Il proponente, pertanto, ritiene che le opere da realizzare rappresentino, esse stesse e nel complesso, una occasione di approfondimento della conoscenza storico-archeologica dell'area in esame e propone la sorveglianza archeologica durante il cantiere. In quella sede, in caso di ritrovamenti archeologici, è previsto di agire come disposto dalla normativa vigente di settore e, in accordo con la Soprintendenza, saranno svolte ulteriori verifiche definite le opportune modalità di recupero/conservazione degli stessi.

Con riguardo al paesaggio, le Tavv. VASS VIA 04 e 01 (di cui alla documentazione integrativa giugno 2019) illustrano la nuova ubicazione delle opere nell'area dello stabilimento Aferpi.

I nuovi pozzi di aggettamento sono previsti solo nella Macroarea Sud; sono 12 del diametro di 8” e della profondità di 20 m da piano campagna (raggiungono la falda profonda). La trincea drenante che corre per circa 11 km nella Macroarea Nord, lungo il confine dell'area dello stabilimento Aferpi, consiste in uno scavo a sezione obbligatoria, mediamente largo 1 m e profondo non più di 5 m dal piano campagna.

Il marginamento fisico previsto lungo il Fosso del Cornia vecchio consiste in uno scavo mediamente largo circa 2 m e profondo anch'esso non più di 5 m dal piano campagna.

Le linee di collettamento del sistema di emungimento così come i cavidotti dell'impianto elettrico di alimentazione comportano anch'essi l'esecuzione di scavi meno profondi degli altri (circa 2 m dal piano campagna); il materiale proveniente dagli scavi sarà per la maggior parte utilizzato in sito, in minima parte smaltito in discarica. La soluzione progettuale adottata (integrazioni giugno 2019) non prevede più la realizzazione di vasche di accumulo né sono previsti ulteriori marginamenti lato mare. Ne deriva che l'impatto sulla componente paesaggio prodotto dai pozzi e della trincea drenante, dal marginamento fisico, dalle tubazioni di col-

lettamento e dai cavi elettrici, trattandosi di opere realizzate nel suolo (scavi), sarà nullo in quanto le suddette opere non produrranno alcuna modifica della morfologia dei luoghi e, a conclusione dei lavori, la presenza delle stesse sarà testimoniata dalla sequenza di tombini ispezionabili necessari alla manutenzione dell'impianto. In particolare, per quanto riguarda il marginamento fisico, il proponente sottolinea che il medesimo sarà ubicato ad est del Fosso Cornia Vecchio ad una distanza media da questo di circa 60 m, ed anche ad est del prolungamento della SS 398 con distanza da quest'ultima che oscilla tra 5 e 6,5 m. Infatti, alla luce degli scambi intercorsi con ANAS S.p.A., responsabile della realizzazione della strada, al fine di evitare qualunque interferenza tra le due opere, la strada ed il marginamento fisico, il proponente ha deciso di "spostare" quest'ultimo più all'interno nell'area Aferpi. Nella nuova posizione, dunque, il marginamento fisico non interferirà in alcuna maniera con il Fosso Cornia Vecchio a meno di non considerare l'impatto indiretto, positivo, sul Fosso suddetto consistente nell'effetto barriera garantito rispetto alla migrazione dei contaminanti nella falda e nel suolo. Unica opera fuori terra su cui soffermare l'attenzione ai fini della verifica dell'inserimento paesaggistico dell'intervento, dunque, è l'impianto TAF. Il suddetto impianto, che ha forma rettangolare, sarà ubicato pressoché al centro della Macroarea Nord, avrà il lato lungo allineato lungo la principale strada interna di Aferpi e sarà posto in prossimità dello "spigolo" sud-orientale della discarica Rimateria. Tale posizione è giustificata dalla necessità di collocare l'impianto di trattamento quanto più possibile in posizione baricentrica rispetto al sistema di emungimento delle acque di falda contaminate (Macroarea Nord e Sud) ed ha l'indubbio vantaggio di consentire alla tubazione di scarico del sistema di emungimento di "intercettare" quella di Aferpi e di correrle parallelamente fino al punto di immissione di questa in mare. In questa maniera si limitano ulteriormente gli scavi e si evita la moltiplicazione dei punti di scarico lungo la costa. Infine, questa ubicazione dello stabilimento risulta compatibile sia con l'attuale configurazione funzionale/operativa dello stabilimento Aferpi che con quella futura indicata nel Piano di sviluppo allegato all'Accordo di Programma ex art. 252-bis. L'impianto TAF sarà costituito, a sua volta, da una serie di impianti interrati al di sopra dei quali si eleveranno due tank di circa 20 m di diametro ognuno, alti 8,70 m. L'ingombro complessivo dell'opera in pianta sarà di circa 55 x 105 m, in alzata di circa 9 m. Nonostante le dimensioni, il proponente fa presente che l'impianto medesimo non sarà visibile da via della Base Geodetica, da Nord, in quanto "schermato" dalla discarica Rimateria la cui altezza sul pc si aggira, allo stato attuale, intorno a 25 m, non sarà visibile dalla Strada Principale delle Principesse in ragione della elevata distanza da quest'ultima – circa 1,8 km - e non sarà visibile dalla costa in quanto posto

ad una distanza dalla stessa di circa 600 m. Per quanto riguarda eventuali visuali dall'alto si rappresenta, infine, che l'impianto TAF sarà interno allo stabilimento siderurgico di Aferpi, di per sé costituito da un complesso di impianti di dimensioni anche superiori rispetto alle sue e che, dunque, potrà considerarsi perfettamente inserito nel contesto. In ogni caso, quale mitigazione paesaggistica, è prevista la realizzazione di un filare di alberi posto in continuità con quello che si sviluppa lungo la strada principale interna dello stabilimento, da realizzare lungo i lati est e sud dell'impianto (lato costa) che schizzerà la vista dell'impianto da parte di coloro che operano nel sito;

il proponente ha analizzato le ricadute socio-economiche dell'intervento (ESE Elaborato socio economico, giugno 2019), evidenziando le finalità dell'intervento. La progettazione preliminare sviluppata riguarda, infatti, gli interventi finanziati con risorse pubbliche, da eseguire in danno ai soggetti responsabili come previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Programma per Piombino del 2014 e come successivamente dettagliato nell'Accordo di Programma ex art. 252- bis. In considerazione degli obiettivi dell'Accordo di Programma ex art. 252-bis per la messa in sicurezza delle acque sotterranee è prevista un'azione articolata in interventi tra loro integrati:

- una rete di pozzi di emungimento delle acque di falda profonda, presente nella macroarea Sud del SIN, limitatamente ai superamenti "critici" che verranno riscontrati dal monitoraggio della falda;

- un sistema di drenaggio della falda sospesa nei terreni di riporto della Macroarea Nord, composto da una trincea drenante superficiale e da un marginamento fisico, quest'ultimo limitatamente alla sponda sinistra del Fosso Vecchio Cornia;

- il trattamento delle acque emunte/drenate dai sistemi sopra descritti.

Con riguardo agli elementi di natura quantitativa, per la fase di esercizio, oltre al personale impiegato nel sito per la gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto, sono garantite possibilità di lavoro per le imprese che effettuano interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, oltre che per le aziende che forniscono i prodotti ausiliari (materie prime, accessori, ecc), ditte di trasporto, società di consulenza e imprese che si occupano dello smaltimento rifiuti. Per la fase di realizzazione viene stimato l'impatto occupazione diretto (74 per il 2019 e 74 per il 2020) e dell'indotto (22 per il 2019 e 22 per il 2020). Il proponente conclude ritenendo positivo l'impatto dell'attività in esame sulla componente socioeconomica;

Preso atto che

con riferimento alla richiesta di integrazioni e chiarimenti avanzata dal Settore VIA di cui alla nota data 29/3/2019, il proponente, con le integrazioni giugno 2019, ha presentato nuovi elaborati datati giugno 2019

(screening VINCA, SPA e relativi allegati, Tavole progettuali) ed ha presentato un prospetto di riscontro puntuale alle richieste di cui alla citata nota del 29/3/2019, nel quale si rinvia al paragrafo dello SPA giugno 2019 e/o allegati ove le richieste medesime vengono trattate;

il progetto in esame, con le integrazioni giugno 2019 - depositate in esito a specifica richiesta di integrazioni e chiarimenti del Settore VIA datata 29/3/2019 - ha subito alcune modifiche rispetto a quanto previsto nella documentazione depositata a corredo dell'istanza, relativamente, tra l'altro, in particolare:

- alla diversa ubicazione dell'impianto TAF (posto in ultimo all'interno dell'area Aferpi) ed al potenziamento della relativa capacità idraulica di trattamento da 3.600 m³ (come previsto nella documentazione depositata a corredo dell'istanza) a 4.680 m³ al giorno e l'aggiunta di un volume di stoccaggio totale, suddiviso in due serbatoi, di 5.000 m³;

- in merito al tracciato delle trincee drenante (che in ultimo non interferisce, in loc. Ischia di Crociano, con il progetto attualmente oggetto di procedimento di VIA regionale avviato il 30/5/2018 e ad oggi non ancora concluso, proposto da RiMateria Spa ed in particolare con il progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53);

- alla eliminazione delle 10 vasche di accumulo e omogeneizzazione (come previsto nella documentazione depositata a corredo dell'istanza). Il progetto prevede in ultimo l'installazione di pompe di aspirazione che inviano l'acqua drenata a stazione di sollevamento mediante una tubazione; le 114 pompe sono ubicate ad interasse di 100 m all'interno di altrettanti pozzetti prefabbricati in c.a. Sono previste inoltre vasche/stazioni di sollevamento, S1÷S6 per la macroarea nord e S7 per la macroarea sud;

Dato atto che

il proponente ha preso in esame il quadro di riferimento programmatico, non rilevando, in generale elementi di contrasto o ostativi rispetto al progetto in esame;

il progetto è posto in area limitrofa ai Siti della rete Natura 2000 ZSC-ZPS "Padule Orti Bottagone" (IT5160010) e ZSC "Promontorio di Piombino e Monte Massoncello" (IT5160009);

Dato atto che

il Comune di Piombino, nel proprio contributo del 25/07/2019, esprime un giudizio complessivamente positivo e suggerisce per la successiva fase progettuale alcuni approfondimenti;

la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, nel proprio contributo tecnico finale del 19/9/2019, relativamente all'ambito paesaggistico, ritiene che le opere siano state sufficientemente illustrate in relazione all'attuale livello di progettazione e per l'impianto TAF approva la proposta riservandosi di valutare nelle succes-

sive fasi progettuali e di autorizzazione; in relazione all'ambito archeologico indica condizioni;

il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, nel proprio contributo del 14/2/2019, esprime nulla-osta limitatamente alle proprie competenze con condizioni e chiede un approfondimento in merito alla distanza del marginamento fisico dal corso d'acqua Cornia vecchio; non sono pervenuti ulteriori contributi;

la Provincia di Livorno, nel proprio contributo tecnico del 21/3/2019 (relativo alla documentazione iniziale), esprime parere favorevole di conformità urbanistica con il PTC vigente con suggerimenti; non rileva competenze in merito alla viabilità;

l'Azienda USL Toscana nord ovest, nel proprio contributo tecnico del 11/3/2019 esprime parere favorevole alla non assoggettabilità alla VIA per l'opera in oggetto;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo tecnico finale del 22/7/2019, svolge specifiche considerazioni e richiami in merito agli strumenti di pianificazione di competenza e conferma che l'opera di bonifica della falda è coerente con il Piano di Gestione Acque;

ASA spa, nel proprio contributo tecnico finale del 19/7/2019, indica approfondimenti e condizioni relativamente alle interferenze con i sottoservizi di competenza per la successiva fase progettuale, di maggior dettaglio, che vengono recepiti nel quadro prescrittivo conclusivo;

ARPAT, nel proprio contributo tecnico finale del 25/7/2019, ritiene che il progetto in esame possa non essere assoggettato a VIA, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni delle quali è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

- il Settore regionale competente in materia di bonifiche ed autorizzazioni rifiuti, nel proprio contributo tecnico finale del 23/7/2019, svolge considerazioni e indica approfondimenti da svolgersi per la successiva fase progettuale;

- il Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, nel proprio contributo tecnico del 28/3/2019, ricorda le principali norme relative agli aspetti di competenza;

- il Settore regionale competente in materia di biodiversità, nella propria nota finale del 2/9/2019, conclude che non sono prevedibili incidenze negative significative sul Sito rete Natura 2000 Padule Orti Bottagone con una indicazione;

- il Settore regionale competente in materia di viabilità non rileva elementi di rilevanza per quanto di competenza;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse

nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del presente atto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, alla documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

per quanto riguarda gli aspetti programmatici

la Provincia di Livorno, nel proprio contributo tecnico del 22/3/2019, ha trasmesso una verifica di conformità urbanistica con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) approvato con atto di C.P. n. 52 del 25.03.2009 ed efficace dal 20.05.2009; nello specifico, l'intervento ricade in ambito del "Sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura del Cornia". L'Amministrazione provinciale esprime parere favorevole di conformità urbanistica con il PTC vigente, con l'indicazione di adottare tutte quelle azioni di mitigazione atte a contenere l'impatto visivo dell'impianto TAF, al fine di prevenire l'eventuale criticità sull'efficacia dell'invariante strutturale del "Sistema territoriale del mare e della linea di costa" costituita dall'orizzonte percettivo paesistico che si estende per la profondità di 1 Km nell'entroterra (Art.58 Disciplina). Nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente, con le integrazioni giugno 2019 (vd. Punto 1.1 nota Settore VIA del 29/3/2019), prevede che le opere in progetto (incluso l'impianto TAF) siano localizzate all'interno del già presente sito industriale e che, pertanto, non sono previsti impatti visivi aggiuntivi rispetto a quanto già presente nell'area;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali

nell'istruttoria regionale si prende atto che Invitalia s.p.a. (agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, "in house" al Ministero dello sviluppo economico) è il soggetto attuatore del Progetto Integrato di intervento sul Sito di Interesse Nazionale di bonifica (S.I.N.) di Piombino (Accordo di Programma del 24/4/2014 stipulato ai sensi dell'art.252 bis, parte IV del D.Lgs 152/2006) avente anche la funzione di Stazione Appaltante a supporto della Regione per l'attuazione degli interventi da realizzare con finanziamento pubblico. Tale accordo di programma prevede la realizzazione di interventi finanziati con risorse pubbliche (copertura economica attraverso la Delibera CIPE n. 47/2014), in danno dei soggetti responsabili, consistenti nella bonifica/messa in sicurezza delle acque sotterranee per le aree di proprietà ed in concessione demaniale al soggetto privato e nella messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali. L'intervento di natura pubblica andrà ad integrarsi con le misure di messa in sicurezza operativa dei suoli realizzate dal soggetto privato non responsabile della contaminazione (ora gruppo "JSW") per le cosiddette aree "ex Lucchini" nell'ambito degli

accordi di programma del 24/4/2014, 30/6/2015 e più recentemente del 24/7/2018, stipulato tra la pubblica amministrazione e la parte privata (Aferpi s.p.a., Piombino Logistics s.p.a. e JSW Steel Italy s.r.l.), ai sensi dell'art.252bis della parte IV del Dlgs n.152/2006.

Nell'istruttoria regionale si dà atto che il quadro progettuale fornito dalla società Invitalia s.p.a. rispecchia complessivamente quanto previsto dallo studio di fattibilità per la "messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale alla Lucchini s.p.a. in A.S. e messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali", nell'ambito dell'Accordo di Programma per Piombino del 24/10/2014, approvato dal MATTM nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 23/7/2014, il cui aggiornamento, reso necessario in seguito alla stipula dell'Accordo di Programma del Giugno 2015 con Aferpi s.p.a., è stato condiviso con gli Enti all'interno del tavolo tecnico del 7/12/2016. L'intervento in questione, finanziato con risorse pubbliche, risulta quindi essere un necessario intervento di risanamento che andrà a ridurre la contaminazione presente per una grossa parte del S.I.N. di Piombino, impedendone un'ulteriore diffusione, e che andrà ad integrarsi con l'intervento privato che le società Aferpi s.p.a., Piombino Logistics s.p.a. e JSW Steel Italy s.r.l. dovranno mettere in pratica nel rispetto dell'Accordo di Programma del 24/7/2018. Si prende altresì atto che la progettazione definitiva sarà oggetto di approvazione ed autorizzazione nell'ambito della procedura di bonifica di competenza ministeriale di cui all'art. 252-bis D.lgs 152/2006; detta progettazione rimane comunque condizionata dallo scenario di reindustrializzazione, ad oggi non disponibile. Si prende atto che il proponente, nelle integrazioni giugno 2019, prevede un intervento con pozzo profondo anche nella macro area nord; si sottolinea in merito il dato ARPAT, della possibile esistenza di fenomeni di contaminazione incrociata (Vd. verbale del tavolo tecnico del 20/11/2018 in merito alla presenza di benzene e alla necessità di chiudere il piezometro "114bis") e di eventuale contributo naturale (ad esempio per i parametri solfati, boro e manganese). Si rileva che per l'intervento con pozzi "profondi" anche in macroarea Nord, dovrà essere evitato, durante le fasi di perforazione, l'innescio di fenomeni di contaminazione incrociata per la messa in comunicazione delle acque circolanti nel riporto superficiale con la sottostante falda acquifera in sabbia. Di ciò è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo;

nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente, nelle integrazioni giugno 2019, in esito a specifica richiesta di cui al punto 3.a.7 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019, non prevede l'ipotesi di costruire anche una barriera idraulica lungo il fronte mare dell'area portuale;

in merito alle interferenze del presente progetto con la viabilità provinciale, la Provincia di Livorno, nel pro-

prio contributo tecnico del 22/3/2019, rileva che le opere previste ricadono interamente al di fuori della fascia di rispetto di cui all'art. 16 del Codice della Strada, pertanto evidenzia l'assenza di competenza;

nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente, nelle integrazioni giugno 2019, ha preso in esame l'interferenza con i binari ferroviari interni all'area siderurgica. In particolare, come descritto dal proponente, in un punto sia il tracciato della trincea drenante che il diaframma plastico intersecano il tracciato ferroviario. In un secondo punto l'interferenza interessa la sola trincea. Il proponente afferma che la programmazione delle lavorazioni nei punti di interferenza sarà concordata con AFERPI concentrando le lavorazioni nei periodi ed orari di inattività dei binari ferroviari in assenza di qualsivoglia alimentazione elettrica.

Il proponente ha preso inoltre in esame l'interferenza con la viabilità esistente e quella da realizzare. Il proponente afferma che il progetto è stato studiato al fine di minimizzare le interferenze con le viabilità urbane in essere, tenuto conto anche del progetto di potenziamento della strada statale SS398, non comportando quindi disturbo al traffico; l'interferenza è limitata alla viabilità di servizio all'interno dell'area siderurgica. Il proponente inoltre segnala che, in ogni caso, le attività che comporteranno un innesto sulle viabilità esistenti dovranno essere gestite garantendo il transito viario, con la sezione corrente o ricorrendo a locali parzializzazioni (a senso unico alternato) nella zona di innesto; ulteriori approfondimenti saranno forniti nell'ambito della progettazione definitiva. Nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente nelle integrazioni giugno 2019, in specifica tavola (VASS VIA 03 -giugno 2019) ha riportato il tracciato della barriera per il marginamento fisico della falda del riporto in rapporto al tracciato previsto per la realizzazione della nuova SS398; dalla figura non emergono intersezioni delle due opere, ma emerge una stretta vicinanza che impone grande attenzione nella fase di progettazione definitiva e la necessità di un confronto approfondito tra le società che realizzano le due opere. Si ricorda infine che, in corrispondenza della discarica Rimateria, è in fase di progettazione lo scarico delle acque meteoriche che attraversa l'area in bonifica fino a raggiungere il fosso Cornia vecchia; di ciò è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo;

in merito alla presenza nell'area vasta di altre opere e/o interventi infrastrutturali previsti e/o realizzati – preso atto della trattazione effettuata dal proponente negli elaborati depositati - si ricorda la necessità che nei successivi livelli di progettazione sia approfondita l'analisi delle interferenze dei medesimi col presente progetto, anche in relazione alle attività di cantiere ed alle eventuali sovrapposizioni delle lavorazioni. In particolare si segnala:

- il progetto proposto da RiMateria Spa - da realiz-

zarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, oggetto di procedimento di VIA regionale avviato il 30/5/2018 e non ancora concluso, con particolare riferimento alla nuova discarica su Area Li53 (si veda anche i successivi capoversi);

- il nuovo tracciato della SS 398 val di Cornia – bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombino – lotto 7 svincolo di geodetica – Gagno (ex Autostrada A12 Rosignano -Civitavecchia lotto 7 bretella di Piombino), proposto da ANAS Spa, attualmente in fase di progettazione esecutiva ed in relazione al quale è in corso presso il Ministero dell'Ambiente la procedura di Verifica di attuazione ai sensi dell'art. 216 c. 27 del D.Lgs 50/2016 e art. 185 commi 6 e 7 del D.Lgs 163/2006;

nell'istruttoria regionale si rileva inoltre che nell'area vasta vi è la previsione di realizzare un porto c.d. "Distretto della Nautica, Polo della Cantieristica dei servizi e delle attività ittiche" - Chiusa della Cornia Vecchia (Pontedoro), in Comune di Piombino (LI), già oggetto, ai sensi dell'art. 6, comma 3ter del D.Lgs 152/2006 a di Procedimento coordinato di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla parte II del D.Lgs 152/06 e di cui al Titolo II e Titolo III della L.R. 10/10, conclusosi con Deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2018, n. 231, che non è stato riportato dal proponente negli elaborati depositati agli atti del presente procedimento, con il quale il presente progetto potrebbe interferire, in particolare nella porzione sud dell'area di intervento (in particolare in prossimità della foce della Cornia vecchia) e della tubazione di scarico a mare delle acque trattate nell'impianto TAF; in relazione a ciò occorre indicare una specifica raccomandazione;

nell'istruttoria regionale si prende atto che, relativamente all'ubicazione dell'impianto TAF, il medesimo è compatibile con il progetto di riconversione industriale e sviluppo economico delle aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino, nuovo assetto stabilimento siderurgico di AFERPI Spa di cui al procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale conclusasi con Decreto Dirigenziale 9503/2016, come peraltro affermato dal proponente nella documentazione giugno 2019; il proponente afferma inoltre che detta ubicazione oltre ad essere compatibile con l'attuale configurazione funzionale/operativa dello stabilimento Aferpi, risulta tale anche con quella futura indicata nel Piano di sviluppo allegato all'Accordo di Programma ex art. 252-bis. Nell'istruttoria regionale si prende atto di quest'ultima affermazione, atteso che detto progetto non è al momento disponibile per il Settore VIA;

si segnala infine la presenza, citata ma non riportata in cartografia dal proponente, dell'impianto eolico Foce di Cornia, in Comune di Piombino, autorizzato con D.D. 2247/2014 e successive modifiche e integrazioni, le cui

opere necessarie all'entrata in esercizio sono state completate il 28/5/2019;

il Consorzio 5 Toscana Costa segnala che nella macroarea nord il tracciato del marginamento fisico interferisce, con parallelismo, con il corso d'acqua Vecchio Cornia, appartenente al reticolo in gestione di cui alla LR 79/2012, aggiornato con Del. G.R. 899/2018; atteso che le opere previste non modificano lo stato dei luoghi in rapporto alle attività di manutenzione al corso d'acqua, il Consorzio esprime il proprio nulla osta limitatamente alle proprie competenze connesse all'attività manutentiva con condizioni generali, in relazione alle quali è necessario fare uno specifico richiamo nel quadro prescrittivo conclusivo. Il Consorzio evidenzia inoltre che, in merito alla distanza del marginamento fisico dal corso d'acqua in parola, la normativa prevede una fascia di assoluto rispetto, all'interno della quale non è possibile eseguire interventi (0-4 m), una all'interno della quale sono ammesse alcune attività, previa acquisizione di specifica autorizzazione (4-10 m) ed infine oltre i 10 m attività libera. In relazione a ciò nell'istruttoria regionale si dà atto che il proponente nelle integrazioni giugno 2019 (in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.2 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019) sottolinea che - come peraltro mostrato nella TAV VASS VIA 03 giugno 2019 - il marginamento fisico sarà ubicato ad est del Fosso Cornia Vecchio ad una distanza media da questo di circa 60 m; si prende atto che il marginamento fisico non interferirà con le sopra citate fasce del Fosso Cornia Vecchio;

il Comune di Piombino esprime un giudizio complessivamente positivo in merito alle soluzioni progettuali proposte per gli interventi in oggetto; rileva peraltro che gli interventi proposti, finalizzati al risanamento ambientale dell'area industriale del SIN di Piombino, costituiscono la miglior soluzione in termini di costi/benefici anche rispetto alle diverse soluzioni progettuali che nel corso degli anni sono state valutate per la messa in sicurezza della falda, tra le quali il marginamento fisico dell'intera area nord. Il Comune di suggerisce alcuni punti da approfondire ulteriormente relativi:

- all'utilità di ridurre, coerentemente con la soluzione progettuale proposta, il perdurare della contaminazione delle acque di falda dovuta al percolamento delle acque meteoriche mediante un incremento delle superfici pavimentate-impermeabili in modo da ridurre anche il volume delle acque da trattare;

- alla preferibilità del riutilizzo delle acque emunte e trattate rispetto alla semplice dispersione in corpi idrici superficiali;

- l'opportunità che per i materiali da scavo classificati come rifiuti sia previsto trattamento/smaltimento con soluzioni di prossimità.

I sopra citati suggerimenti sono stati recepiti nel quadro prescrittivo conclusivo;

il competente Genio Civile segnala gli aspetti del

progetto di competenza e fa richiami alla pertinente normativa. In particolare, per quanto riguarda il marginamento fisico lungo il corso d'acqua Vecchio Cornia e la distanza dal piede esterno dell'argine ricorda quanto previsto all'art. 96 del RD 523/1904 e dall'art. 3 della LR 41/2018, per quanto riguarda lo scarico in corso d'acqua del reticolo superficiale, ricorda la necessità di un progetto dettagliato dell'opera per acquisire autorizzazione ed eventuale concessione allo scarico ai sensi del RD 523/1094 e secondo le modalità di cui ai regolamenti DPGR 42/R del 2018 e/o DPGR 60/R del 2016; per l'emungimento della falda finalizzata all'abbassamento del livelli piezometrico, sulla base del quantitativo richiama l'art. 10 del DPGR 61/R del 2016. Evidenzia infine l'opportunità di valutare la possibilità di utilizzare le acque trattate, anziché scaricarle in acque superficiali.

Nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente nelle integrazioni giugno 2019 prevede che le acque di falda emunte dalla trincea drenante e dai pozzi/piezometri, vengano trattate da un impianto dedicato per il Trattamento delle Acque di Falda (TAF) e gestite secondo quanto disposto dall'art. 243 del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle acque di falda derivanti da interventi di bonifica. Le acque emunte e/o drenate e trattate saranno immesse in mare; si prende altresì atto che l'art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte) del D.Lgs 152/2006 recita:

1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di

immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.; di ciò è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo, con l'indicazione di uno specifico richiamo alla normativa;

con riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (definitivamente approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016 – pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017), l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale fa presente che l'area di intervento ricade parzialmente in area a pericolosità elevata P3 e per la maggior parte in area a pericolosità P1;

per quanto riguarda le interferenze tra l'opera in esame e le infrastrutture del servizio idrico integrato in gestione ad ASA Spa, nell'istruttoria regionale si prende atto che le medesime devono essere analizzate e risolte nel successivo livello di progettazione definitiva, in ragione del maggior grado di approfondimento del progetto. ASA Spa, nel proprio contributo tecnico finale, ricorda la propria precedente nota con la quale aveva trasmesso le proprie valutazioni tecniche, con relativa planimetria allegata, su cui erano state riportate le tubazioni in gestione ed evidenziate le interferenze rilevanti; esaminata la documentazione integrativa ASA non riscontra il recepimento delle indicazioni fornite con la nota suddetta sia riguardo alle interferenze sia in rapporto alla possibilità di sinergia circa il riutilizzo ai fini industriali dei volumi d'acqua trattati, rileva invece alcune modifiche progettuali che di fatto implicano ulteriori interferenze con le tubazioni e impianti.

Nella fattispecie, lo spostamento dell'area TAF, elimina la possibile interferenza con la tubazione ex Magona ma al contempo ne determina altre due con le tubazioni

Cornia Industriale interrata, situate in corrispondenza dell'area suddetta ed in prossimità dell'impianto di sollevamento ASA, interessato anche nelle aree di pertinenza dal passaggio delle tubazioni verso mare. Segnala inoltre altri due punti che non interferiscono fisicamente, in quanto nel punto dove si intersecano con le condotte queste sono posate su rack. Occorre evitare evidentemente l'interferenza con i tralicci che li sostengono ed adottare opportuni accorgimenti nelle operazioni di posa dello sbarramento fisico quando si andrà a lavorare sotto il rack medesimo.

Conclude rimandando ad un dettaglio progettuale più avanzato, la valutazione con maggior grado di precisione della risoluzione delle suddette interferenze ed una valutazione circa l'opportunità tecnica ed economica di riutilizzare tali volumi idrici ai fini industriali; ciò in quanto ASA Spa dispone di una rete di produzione e distribuzione di acqua industriale, parte proveniente dal depuratore di Piombino (impianto Fenice) e parte dall'acquedotto "Cornia Industriale" (impianto di postrattamento di Venturina-Campo alla Croce), con una potenzialità di circa 4.000.000mc/anno. La rete di cui trattasi è stata finanziata da fondi DOCUP per oltre 4 milioni di Euro al fine costituire la valida alternativa all'uso industriale di acque di falda destinabili invece all'uso potabile. La suddetta infrastruttura idrica, attualmente sottoutilizzata a causa della crisi delle acciaierie per la quale era stata pensata, deve essere quindi sfruttata prioritariamente rispetto a qualsiasi altra fonte di acqua industriale, almeno fino alla concorrenza dei quantitativi massimi che è in grado di produrre. Di ciò è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo;

per quanto riguarda gli aspetti ambientali

in merito alla componente aria nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente nelle integrazioni giugno/luglio 2019, in esito a specifica richiesta del Settore VIA (Vd. Punti 3.d.1 e 3.d.2 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019), ha presentato gli elaborati ALL 1 SPA Valutazione emissioni diffuse (luglio 2019) e ALL 4 SPA Studio diffusionale odori (giugno 2019).

Con riguardo all'elaborato ALL 1 SPA, nell'istruttoria regionale si rileva che nelle tabelle 9 e 10 a pagina 15 dell'elaborato medesimo vi è un errore, probabilmente dovuto ad una svista, in quanto i fattori di emissione riportati si riferiscono alle PTS e non alle PM10, anche se i calcoli risultano effettuati assumendo i corretti fattori di emissione relativi al PM10. Per abbattere le emissioni da traffico il proponente utilizzerà dei sistemi di bagnatura delle piste di cantiere non pavimentate oltre ad una limitazione sulla velocità dei mezzi. Il quantitativo di acqua stimato, considerando un abbattimento del 75%, richiede una quantità media di trattamento con acqua pari a 2 litri/m2 ogni 37 ore, corrispondente a circa 1 bagnatura ogni 2 giorni. Il proponente non specifica la portata da emungere ed il relativo approvvigionamento; nell'istruttoria regionale si rileva che tali aspetti deb-

bano essere chiariti nei successivi livelli di progettazione. Nell'istruttoria regionale si concorda con le valutazioni relative alla stima delle emissioni di polveri provenienti dalle operazioni di sbancamento, formazione e stoccaggio cumuli, erosione del vento da cumuli e traffico veicolare.

Il proponente assume cautelativamente l'ipotesi peggiore per le emissioni, che comporta la contemporaneità di tutte le lavorazioni previste, stimando una durata di 150 giorni. I ricettori interessati dalle emissioni risultano presenti entro una distanza compresa tra 100 e 150 m dalle aree di cantiere.

Nell'istruttoria regionale si ritiene condivisibile la stima delle emissioni di polveri effettuata dal proponente. L'impatto delle lavorazioni sui ricettori individuati risulta compatibile, a condizione che siano adottate misure di mitigazione con una riduzione, come determinata dal proponente, di almeno il 70% delle emissioni. Nella documentazione depositata, ad eccezione del traffico veicolare, non sono però specificate le misure che il proponente intende adottare per conseguire tale obiettivo: nell'istruttoria regionale si ritiene pertanto necessario che il proponente, in sede di progettazione definitiva dell'opera, fornisca la descrizione delle idonee misure di mitigazione, la quantificazione della loro efficienza e, nel caso sia necessario utilizzare la risorsa idrica, le modalità di approvvigionamento e le relative quantità emunte. In relazione a ciò vengono pertanto indicate specifiche condizioni nel quadro prescrittivo conclusivo da ottemperarsi per le successive fasi progettuali, in ragione del maggior grado di dettaglio.

Con riguardo all'elaborato ALL 4 SPA Studio diffusionale odori nell'istruttoria regionale si prende atto che l'elaborato medesimo presenta una serie di lacune ed incertezze, anche di natura metodologica; tuttavia i ratei di emissione di odore previsti ed impostati nelle simulazioni risultano decisamente modesti e pertanto (come verificato) in tale scenario non sussistono criticità. Ciononostante la determinazione dei ratei di emissione risulta non trasparente e, seppur plausibile, la scarsa rilevanza delle emissioni dovrà essere verificata e dimostrata nell'operatività dell'impianto. A tal proposito nell'istruttoria regionale si ritiene necessario che, ai sensi dell'art. 272-bis (Emissioni odorigene) del D.Lgs 152/2006, vengano imposti dei limiti di emissione di odore tenendo conto delle criticità già presenti nell'area interessata. In tal senso nell'istruttoria regionale si dà atto che la verifica autonoma sviluppata da ARPAT con un modello semplificato permette di indicare quali livelli di emissione possono essere considerati comunque accettabili: tali risultati indicano un rateo di emissione complessivo per l'impianto al più corrispondente a 200 ou/s. Sulla base di tale livello è possibile individuare dei valori limite da applicare all'impianto. La possibilità di avere emissioni eventualmente superiori a questo livello richiede un'accurata verifica mediante

un opportuno studio di dispersione che tenga conto e superi le criticità sopra evidenziate; in relazione a ciò vengono pertanto indicate specifiche condizioni nel quadro prescrittivo conclusivo, da ottemperarsi per le successive fasi progettuali, in ragione del maggior grado di dettaglio;

in merito alla componente rumore, nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente, nelle integrazioni giugno 2019 (in esito a specifica richiesta di cui al punto 3.c.1 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019) ha presentato l'elaborato ALL 2 SPA Valutazione previsionale di impatto acustico (giugno 2019); detto elaborato tuttavia recepisce solo in parte le richieste ivi avanzate. In particolare nell'istruttoria regionale si rileva che:

- non è stato fornito il cronoprogramma richiesto con il dettaglio delle fasi di avanzamento di tutte le attività di cantiere in progetto e la specificazione dei periodi di sovrapposizione delle fasi di lavorazione acusticamente rilevanti nelle diverse aree territoriali coinvolte. Non è pertanto possibile verificare in modo esaustivo se l'effettiva durata prevista delle varie operazioni di cantiere presso i numerosi ricettori presenti sia confrontabile con le tempistiche, invero poco realistiche, indicate nell'elaborato ALL2 SPA (in media, 100 m/settimana per la realizzazione del marginamento fisico, 250 m/settimana per la realizzazione della trincea drenante, una settimana per la realizzazione di un pozzo);

- non sono stati considerati ulteriori ricettori oltre ai sette già individuati, come invece richiesto; inoltre, la descrizione dei 7 ricettori individuati, oltre ad essere ancora generica, continua a non essere corredata da una localizzazione di dettaglio in apposite planimetrie con la specificazione delle motivazioni che hanno portato a considerarli rappresentativi dell'insieme numeroso dei potenziali ricettori presenti;

- non è stata fornita, come richiesto, la planimetria in scala adeguata con il dettaglio della localizzazione dei punti di misura di rumore residuo.

Nell'istruttoria regionale, in merito al modello di simulazione, si rileva inoltre che:

- oltre a non essere stati forniti dettagli in merito all'origine dei dati di potenza sonora delle sorgenti inserite nel modello (né la relativa incertezza associata), si riscontrano ancora alcune discordanze in documentazione relativamente al numero di sorgenti utilizzate durante le varie fasi operative dei lavori (ad esempio, per i lavori di realizzazione della trincea drenante, in un punto dell'ALL2 SPA è specificato che saranno utilizzati 2 escavatori, 2 gru cingolate e 2 autocarri ma nella scheda riassuntiva dei dati di input è indicato soltanto un macchinario per tipologia); inoltre, non è specificato se i dati di potenza forniti sono ponderati A (in dB(A)) oppure no (in dB) e non sono stati forniti i corrispondenti dati per banda d'ottava inseriti nel modello di calcolo. Nell'ALL2 SPA si giustifica questa omissione evidenziando che in questa

fase del procedimento non è ancora possibile conoscere con esattezza il modello dei macchinari che saranno utilizzati; è tuttavia possibile comunque fare riferimento ad uno spettro tipico, riscontrabile in letteratura, per ogni macchinario e, in ogni caso, deve essere specificato quali valori per banda d'ottava sono stati inseriti nel modello utilizzato; - la documentazione non riporta una valida procedura di taratura del modello applicato. È fatto riferimento soltanto ai limiti di applicabilità del modello standard ISO 9613 e ad una procedura di test interna del *software* che implementa il modello. In realtà, una procedura di taratura valida richiede la modellizzazione di un caso reale simile a quello in esame e il confronto tra i livelli di rumore previsti applicando il modello con quelli misurati in campo con specifiche misure di controllo (ad esempio seguendo la procedura descritta nell'Appendice E della norma UNI 11143-1:2005). Solo in questo modo è possibile dimostrare l'attendibilità dei risultati ottenuti. Inoltre, il grado di incertezza dei risultati non è stato stimato né con la procedura di taratura né analiticamente sulla base di dati di letteratura e di considerazioni relative all'incertezza dei dati di input e all'incertezza intrinseca del modello e del software utilizzato;

- non è stata fornita la valutazione dell'impatto acustico associato al transito dei mezzi pesanti lungo le direttrici principali afferenti alle aree di intervento.

Nell'istruttoria regionale si rileva infine che a fronte dei significativi superamenti dei limiti di acustica ambientale presso quasi tutti i ricettori individuati non è stato descritto né indicato, come richiesto, alcun possibile intervento di mitigazione acustica finalizzato alla riduzione dei livelli di rumore emessi.

In relazione alla presenza dei sopra citati punti ancora da chiarire, considerato l'attuale livello di progettazione e preso atto che le attività rumorose sono comunque relative alla fase di cantiere (temporanee), nonché della possibilità (di cui il Comune di Piombino prende atto), prevista dal proponente, di avvalersi del ricorso all'esercizio della deroga ai limiti di legge per attività temporanee (di cui al DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R), vengono indicate specifiche condizioni nel quadro prescrittivo conclusivo, da ottemperarsi per la successiva fase progettuale ed in sede di rilascio dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

in merito alla componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente, nelle integrazioni giugno 2019 (in esito a specifica richiesta di cui al punto 3.a.1 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019) ha perfezionato la progettazione individuando come soluzione per lo scarico dei reflui provenienti dall'impianto TAF per la depurazione delle acque di falda, l'immissione degli stessi nell'area

marino costiera prospiciente la foce del fosso perimetrale di bonifica denominato fosso Tombolo, nel quale si immettono anche alcuni scarichi dell'installazione Aferpi (oggi JSW Steel Italy).

Nell'istruttoria regionale si rileva che tale soluzione risulta compatibile ambientalmente a condizione che sia preservata la balneabilità delle acque, pertanto i reflui dovranno rispettare il limite al parametro E. coli stabilito dalla tab 3 all. 5 della parte III del D.lgs. 152/06; di ciò è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo.

Nell'istruttoria regionale si prende atto che l'impianto TAF, nelle integrazioni giugno 2019, è stato modificato, con il potenziamento della capacità idraulica di trattamento da 3.600 m³ (come previsto nella documentazione depositata a corredo dell'istanza) a 4.680 m³ al giorno e l'aggiunta di un volume di stoccaggio totale, suddiviso in due serbatoi, di 5.000 m³. Il trattamento terziario, costituito da una sezione di osmosi inversa, risulta propedeutico all'eventuale riutilizzo delle acque trattate nei cicli produttivi degli stabilimenti in esercizio (si veda la richiesta di cui al punto 3.a.5 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019), che il Proponente non risulta in grado, al momento, di pianificare. In merito alla richiesta di cui al citato punto 3.a.5, circa le linee di trattamento delle acque di falda, nell'istruttoria regionale si prende atto della nuova proposta progettuale di cui alle integrazioni giugno 2019, per la quale non si effettuano particolari osservazioni.

Nell'istruttoria regionale si prende atto che, in esito alla richiesta di cui al punto 3.a.1 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019, il proponente nella documentazione integrativa giugno 2019 fa presente che il progetto in esame, coerentemente con quanto ipotizzato nello Studio di fattibilità, prevede che le acque di falda emunte dalla trincea drenante e dai pozzi/piezometri, vengano trattate da un impianto dedicato per il Trattamento delle Acque di Falda (TAF) e gestite secondo quanto disposto dall'art. 243 del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle acque di falda derivanti da interventi di bonifica. Le acque emunte e/o drenate e trattate saranno immesse in mare; il progetto prevede inoltre la possibilità di riutilizzare le acque trattate nei cicli produttivi degli stabilimenti in esercizio, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e del DM n. 185/2003 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue ...); a tal fine l'impianto potrà essere implementato con un modulo ad osmosi inversa dedicato. È prevista la realizzazione di un unico impianto TAF che tratterà le acque provenienti dalle Macroaree Nord e Sud.

Nell'istruttoria regionale si ritiene necessario che ai fini autorizzativi il proponente approfondisca la fattibilità dei possibili riutilizzi delle acque depurate (industriale, irriguo); di ciò è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo.

Nell'istruttoria regionale si dà atto che il proponente, nelle integrazioni giugno 2019, in esito a specifica richiesta (Vd. Punto 3.a.4 della note del Settore VIA datata 29/3/2019) ha descritto con maggior precisione sia lo stato di contaminazione rilevato nel periodo di monitoraggio eseguito (dati relativi alle n.7 campagne eseguite nel 2018), tenendo conto anche dei dati pregressi relativi al periodo 2006-2013, sia la soluzione progettuale che intende adottare specificando che per quanto riguarda la Macroarea Nord sarà realizzato un solo pozzo (ubicato in corrispondenza del piezometro "pz114bis") destinato ad emungere dalla falda acquifera "profonda" in sabbia (per la criticità legata al parametro "benzene").

Per quanto riguarda invece la rete di emungimento e raccolta delle acque destinate al TAF, si prende atto che il proponente, nelle integrazioni giugno 2019 (Vd. richieste di cui al punto 2.3 e 2.4 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019), ha modificato il progetto di cui alla documentazione depositata a corredo dell'istanza; è prevista, infatti, l'eliminazione delle vasche, denominate di accumulo, e la previsione che le acque sotterranee intercettate (dalla trincea drenante) siano raccolte all'interno di pozzetti da ubicarsi lungo la linea di trincea, per un totale di 114 pozzetti, all'interno dei quali due pompe sommergibili solleveranno le acque sotterranee intercettate dalle trincee fino ad una vasca di sollevamento dotata di due pompe centrifughe orizzontali per il rilancio delle acque al TAF. Verranno realizzate 6 vasche di sollevamento, ciascuna a servizio dei pozzetti che insistono all'interno dei 6 settori individuati S1÷S6. Le vasche/stazioni di sollevamento, rispetto alle prime c.d. vasche di accumulo, risultano n numero minore (si passa da 10 vasche a 6 stazioni); per la realizzazione delle vasche di accumulo era prevista, infatti, la movimentazione e la produzione di 4.800 m3 di terre e rocce da scavo (pag. 98 Studio Preliminare Ambientale - dicembre 2018), mentre anche se non si danno esplicitamente informazioni di dettaglio sui nuovi manufatti inseriti nelle integrazioni giugno 2019, a pag.115 dello Studio Preliminare Ambientale-giugno 2019 si parla di punti di pompaggio realizzati movimentando 1.282,5 m3 di terre e rocce da scavo. Nell'istruttoria regionale si ritiene pertanto necessario che il proponente, nella successiva fase progettuale, confermi tale riduzione nella movimentazione di terre e rocce da scavo; di ciò è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo. Nell'istruttoria regionale si prende atto della previsione, di cui alle integrazioni giugno 2019, di installazione preventiva di un'opera provvisoria, costituita da una tubazione chiusa con un filtro all'estremità che aspira

l'acqua dal terreno (Impianto *Well Point*); poiché il proponente non fornisce informazioni sul destino di tali acque, nell'istruttoria regionale si osserva che lo scarico potrà eventualmente essere trattato come rifiuto liquido, oppure inviato tramite tubazione apposita all'impianto TAF, previa verifica della compatibilità idraulica e di

trattamento; di ciò è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo.

Per quanto riguarda le acque meteoriche, nell'istruttoria regionale si rileva che, nel caso in esame, la possibilità di produrre Acque Meteoriche Contaminate (AMC) è legata all'estensione dei cantieri e agli stoccaggi dei rifiuti. Nel primo caso se l'estensione dell'area di cantiere è maggiore di 5.000 m2, è necessario provvedere alla raccolta e gestione delle AMC (Vd. Art. 40 ter *Disposizioni sui cantieri* del DPGR 46/R del 2008); nel secondo caso il proponente ha individuato come soluzione di contenimento l'impiego di tre manufatti di dimensioni 40x50x1m, che, tuttavia, dovranno essere tenuti coperti allo scopo di prevenire il trasferimento della contaminazione alla fase liquida che si potrebbe formare all'interno del manufatto per azione delle piogge, fase che dovrebbe essere adeguatamente gestita.

Alla luce di quanto sopra, nell'istruttoria regionale si conclude che in relazione agli aspetti sopra evidenziati, i medesimi possano essere chiariti in occasione del successivo livello progettuale ed autorizzativo e che non vi siano motivi ostativi alla esclusione dalla VIA del progetto con le condizioni sopra riportate, di cui è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo.

Nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente riporta erroneamente l'esistenza di una comunicazione tra la falda "sospesa" e falda "sottostante" per il cosiddetto "padule" in quanto tale area non risulta in realtà esser presente materiale di riporto ma soltanto la falda in sabbia protetta da uno strato superficiale a bassa permeabilità ed essendo anche il padule esterno all'area di intervento;

in merito ai materiali da scavo, rifiuti e bonifiche, nell'istruttoria regionale si prende atto che il proponente nelle integrazioni giugno 2019 (in esito a specifica richiesta di cui al punto 3.e.1 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019) ha fornito un quadro aggiornato alla luce delle modifiche progettuali introdotte dei volumi scavati e indica i principi guida adottati volti a contenere ed a gestire i relativi materiali scavati: la massima riduzione delle sezioni di scavo; l'eliminazione delle vasche di accumulo delle acque emunte; l'uso di tecnologie che agevolino il riutilizzo in sito del materiale; l'utilizzo in sito massimo possibile del materiale scavato. Come quadro di riferimento normativo sono correttamente individuati gli art. 25 e 26 del DPR 120/2017 e l'Allegato 4 allo stesso DPR n.120/2017 per le procedure di caratterizzazione chimico-fisica e di accertamento delle qualità ambientali. Nell'istruttoria regionale si prende atto che il Proponente fa presente quanto segue:

- le analisi propedeutiche alla gestione delle terre nell'area di intervento sono già disponibili e sono costituite dalle analisi ambientali effettuate da Aferpi, tra il 2006 e il 2013 e utilizzate per l'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, quest'ultima approvata in sede di Conferenza di Servizi del MATTM del 31/05/2016; -

le terre conformi alle concentrazioni soglia di rischio possono essere riutilizzate nella medesima area assoggettata all'Analisi di Rischio;

- in relazione ai materiali di riporto, al fine di completare il quadro informativo necessario a confermare l'utilizzo in sito del materiale scavato, sono state avviate le indagini ambientali per l'effettuazione del test di cessione, secondo quanto indicato dall'art. 26, comma 3 del citato DPR n. 120/2017 e per la verificare il rispetto del valore limite del parametro pH, secondo il DM 5 febbraio 1998, come espressamente indicato nella richiesta di integrazioni della Regione Toscana al punto 3.e.1 della nota datata 29/3/2019.

Nell'istruttoria regionale si prende atto che i materiali che saranno gestiti come rifiuto, sono individuati in:

- materiali non riutilizzabili per motivi tecnici;
- materiali non riutilizzabili in quanto provenienti da aree non interessate dall'AdR Aferpi;
- materiali caratterizzati da concentrazioni > CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) come individuate nell'Analisi di rischio di Aferpi.

In conclusione il Proponente individua un quantitativo totale di circa 21.403,5 m³ di materiali da gestire come rifiuto, che potrebbe aumentare alla luce dei test di cessione attualmente in corso di esecuzione. Nell'ottica di minimizzare i costi ambientali di intervento, nell'istruttoria regionale si osserva che il proponente ha omesso di indicare nel quadro normativo di riferimento l'art. 12 del DPR 120/2017, che si applica in particolare al materiale scavato in siti di bonifica che soddisfa la definizione di sottoprodotto e per il quale sarebbe ipotizzabile anche un utilizzo all'esterno del sito. Ciò premesso, si ritiene corretta l'applicazione dei citati artt. 25 e 26 del DPR 120/2017, rilevando tuttavia che l'art. 25 prevede la stesura del Piano di campionamento di dettaglio, da concordare con ARPAT e da effettuare nella realizzazione delle operazioni di scavo, e la stesura di un piano operativo degli interventi, da trasmettere successivamente agli enti interessati. Si rileva inoltre che tale piano di campionamento dovrà essere conforme alle indicazioni della Parte A dell'Allegato 9 del citato DPR 120/2017. Tale caratterizzazione in corso d'opera dovrà avere

anche la finalità di individuare eventuali fonti attive di contaminazione, che dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto della normativa in materia di rifiuti, e di verificare attraverso il test di cessione l'effettiva possibilità di riutilizzo del materiale escavato in presenza di riporto. Ciò premesso le condizioni di riutilizzo in sito sono correttamente individuate dal Proponente nell'art. 26 del DPR 120/2017, anche avvalendosi del comma 2, essendo disponibili le CSR già validate dal MATTM, tramite Conferenza di Servizi, e nel rispetto delle condizioni specificate alle lettere a) e b) del comma 2 del citato art. 26. In relazione tuttavia alla possibilità di recupero di terreno scavato che rispetti le CSR definite attraverso

l'analisi di rischio sito specifica approvata dal MATTM, si ricorda che queste ultime sono state definite in relazione sia al cosiddetto "scenario attuale" (considerando l'aspetto sanitario) sia allo "scenario futuro" (considerando entrambi gli aspetti, sanitario ed ambientale) definito all'interno del passato piano industriale attualmente in corso di revisione. Per quanto riguarda il secondo scenario, la parte privata (gruppo "JSW"), una volta definito il nuovo piano di reindustrializzazione, dovrà verificarne la congruenza con il modello concettuale preso a riferimento nella valutazione di rischio approvata dal MATTM nel Maggio 2016 e, in caso di differenza, procedere ad una revisione di quest'ultima (con possibile variazione delle "CSR" stesse). Di tutto quanto sopra è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo;

circa gli aspetti gestionali della risorsa idrica l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricorda che è stato approvato il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016); con riferimento al quadro conoscitivo del suddetto piano l'intervento in oggetto interessa il corpo idrico della pianura del fiume Cornia. Per tale corpo idrico il quadro conoscitivo del contesto idrogeologico e delle pressioni significative, con particolare riferimento ai prelievi, ha prodotto uno stato quantitativo NON BUONO per criticità di bilancio (prelievi) e intrusione salina mentre lo stato chimico dell'intero corpo idrico risulta BUONO. Considerato quanto sopra, l'Autorità medesima ritiene che l'opera di bonifica della falda, finalizzata al miglioramento ambientale della stessa, sia coerente con le finalità del Piano di gestione delle acque. Con riguardo alla documentazione integrativa, l'Autorità prende atto che la destinazione delle acque trattate è lo scarico a mare, con la previsione di un futuro reimpiego nei cicli produttivi; ribadisce che, considerato lo anche stato quantitativo del corpo idrico interessato, che debba essere privilegiato e valorizzato il riuso delle acque trattate. Di ciò è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo;

con riguardo alle strade regionali nell'istruttoria regionale non si segnalano elementi di rilevanza;

il progetto in esame in piccola parte è posto all'interno dell'area contigua di tipo B della Riserva Naturale regionale Padule Orti Bottagone (EUAP1018) nonché in prossimità dell'ANPIL della Sterpaia;

con riguardo alla salute pubblica, la competente ASL ha individuato e valutato le possibili criticità per la componente salute pubblica connesse agli aspetti ambientali coinvolte nella realizzazione del progetto proposto. Con riguardo alla fase di cantierizzazione ha evidenziato la necessità di alcune precisazioni in merito a come verrà gestito il materiale asportato nel corso del marginamento fisico lungo il fosso Cornia vecchio, al fine di un suo adeguato smaltimento o riutilizzo, visto il DPR 120/2017; ritiene che le modalità di lavoro nonché

gli accorgimenti impiantistici ed organizzativi indicati, utilizzati al fine di minimizzare i possibili effetti sull'ambiente di ordine sanitario, consentono all'ASL medesima di esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA. Nell'istruttoria regionale si dà atto che il proponente nelle integrazioni giugno 2019, in esito a specifica richiesta di cui al punto 3.f.1 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019, ha approfondito l'analisi della gestione dei materiali da scavo. Nell'istruttoria regionale si prende altresì atto che la competente ASL era presente al Nucleo di Valutazione per la VIA, la VAS e la VincA (NTV) del Comune di Piombino svoltosi in data 25/7/2019 (Vd. Contributo tecnico del Comune di Piombino del 25/7/2019); in detto ambito - per quanto d'interesse per la salute pubblica - viene evidenziata, in particolare, la necessità di porre particolare attenzione alla fase di cantierizzazione delle opere sia per quanto riguarda gli aspetti di igiene pubblica che di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello specifico, preso atto degli esiti delle caratterizzazioni dei terreni così come riportati anche nello studio preliminare ambientale presentato, viene evidenziata la necessità di una adeguata caratterizzazione delle polveri la fine di individuare e circoscrivere convenientemente gli elementi di rischio e valutare le necessarie misure di contenimento al fine di evitare la loro dispersione. Con riguardo al rumore nell'NTV viene altresì preso atto di quanto dichiarato dal proponente, e ricordata la necessità che il medesimo rediga apposita valutazione di impatto acustico e provveda a richiedere le autorizzazioni in deroga al PCCA come previsto dalla normativa;

con riguardo al paesaggio, nell'istruttoria regionale si prende atto che con riferimento al Piano di Indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27/03/2015, n. 37, l'area di intervento ricade nell'Ambito n. 16 - "Colline Metallifere e Elba" e più precisamente nella classe "Insediamento produttivo recente". Lo stabilimento siderurgico di Aferpi è anche ricompreso entro il SIN di Piombino; l'area di intervento è infatti interna alle aree in proprietà e in concessione della società Aferpi S.p.A. nel sito di Piombino (LI), sulle quali sorge uno stabilimento siderurgico.

La competente Soprintendenza, relativamente all'ambito paesaggistico, nel proprio contributo tecnico del 15/3/2019, ha evidenziato la necessità di integrazioni e chiarimenti; nel proprio contributo tecnico finale relativamente all'ambito paesaggistico, esaminata la documentazione integrativa e lo studio preliminare ambientale la Soprintendenza ritiene che, per la fase procedimentale in oggetto, le opere in progetto siano state sufficientemente illustrate, pur ribadendo la necessità di approfondire le opere di mitigazione e la rappresentazione dello stato dei luoghi al termine delle operazioni per ogni intervento; di ciò è stato tenuto conto nel quadro prescrittivo conclusivo per il successivo

livello progettuale. In merito all'ambito archeologico la Soprintendenza medesima, presa visione della documentazione trasmessa, atteso che l'intervento va eseguito in una zona a rischio archeologico indica condizioni, che sono state recepite nel quadro prescrittivo conclusivo.

Nell'istruttoria regionale si prende atto che il progetto definitivo, che conterrà una descrizione dettagliata delle opere di progetto e sarà corredato dalla relazione paesaggistica, atteso che l'area di intervento è interessata, parzialmente dal vincolo di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004, sarà approvato tramite conferenza di servizi ex art. 252-bis del D.Lgs. n. 152/2006, alla quale parteciperanno tutti i soggetti titolari del procedimento di approvazione ed autorizzazione.

Nell'istruttoria regionale si prende atto altresì che il proponente nelle integrazioni giugno 2019 in esito a specifica richiesta di cui al punto 4.1 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019, ha approfondito l'analisi relativamente ai beni culturali e paesaggistici ed ha proposto, quale mitigazione paesaggistica per l'impianto TAF (unica opera fuori terra su cui soffermare l'attenzione ai fini della verifica dell'inserimento paesaggistico dell'intervento), la realizzazione di un filare di alberi posto in continuità con quello che si sviluppa lungo la strada principale interna dello stabilimento, da realizzare lungo i lati est e sud dell'impianto (lato costa) che schermanà la vista dell'impianto da parte di coloro che operano nel sito; ha ricordato inoltre che trattandosi per lo più di opere realizzate nel suolo (scavi), le medesime non produrranno alcuna modifica della morfologia dei luoghi. Nell'istruttoria regionale si dà infine atto che il proponente nelle integrazioni giugno 2019, ha introdotto alcune modifiche progettuali, quali, in particolare, l'eliminazione delle vasche di accumulo e lo spostamento dell'impianto TAF all'interno dell'area Aferpi, ubicato pressoché al centro della Macroarea Nord;

Dato atto che il presente procedimento di verifica ha compreso la valutazione di incidenza sul Sito della Rete Natura 2000 ZSC - ZPS "Padule Orti Bottagone" Codice Natura 2000 IT5160010 e sul Sito rete natura 2000 ZSC "Promontorio di Piombino e Monte Massoncello" (IT5160009);

il proponente, in data 30/1/2019, ha depositato presso la Regione Toscana l'elaborato Valutazione di Incidenza (ALL 3 SPA Screening di VinCA - dicembre 2018);

in merito al suddetto elaborato, nonché alla documentazione presentata all'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della Del. G.R. n. 1346 del 29.12.2015, è stato acquisito il documento valutativo del Settore regionale Tutela della natura e del mare (prot. n. 0127047 del 20/3/2019), nel quale vengono presi in esame: la normativa di riferimento; i principali aspetti del progetto in esame, le caratteristiche del Sito Natura 2000 interessato

e le misure di conservazione per la ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone;

nel documento valutativo di cui al capoverso precedente, acquisito dal competente Settore regionale, si conclude nel modo che segue:

“[...] ai fini della Valutazione d’Incidenza Ambientale, si ritiene necessario che siano presentate integrazioni allo Studio di Incidenza trasmesso, che approfondiscano in particolare i seguenti aspetti:

- possibili alterazioni dell’equilibrio idrologico e idrogeologico dell’area, con particolare riguardo al mantenimento degli ambienti dulcacquicoli e salmastri della ZSC/ZPS e delle residue aree naturali e seminaturali situate nei pressi della zona d’intervento, importanti soprattutto per l’avifauna come ambienti di pasturazione;

- possibile incidenza sulla fauna minore (compresi anfibi e rettili), in fase di cantiere, dovuta a collisione con gli automezzi;

- analisi delle possibili incidenze cumulative del progetto in considerazione degli altri piani o progetti che insistono nella medesima area, richiamati anche nello Studio Preliminare Ambientale.”;

il proponente, nelle integrazioni giugno 2019, ha depositato presso la Regione Toscana l’elaborato Valutazione di Incidenza (ALL 3 SPA Screening di VinCA - giugno 2019), in esito a specifica richiesta di cui al punto 3.b.1 della nota del Settore VIA datata 29/3/2019;

in merito al suddetto elaborato, nonché alla documentazione presentata con le integrazioni, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della Del. G.R. n. 1346 del 29.12.2015, sono stati acquisiti gli esiti della valutazione di incidenza, contenuti nel documento valutativo del Settore regionale Tutela della natura e del mare (prot. n. 0327304 del 2/9/2019), nel quale vengono presi in esame: la normativa di riferimento; i principali aspetti del progetto in esame, le caratteristiche del Sito Natura 2000 interessato e le misure di conservazione per la ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone;

nel documento valutativo conclusivo, acquisito dal competente Settore regionale, si evidenzia quanto segue: “[...] ai fini della Valutazione d’Incidenza Ambientale, esaminate e valutate le integrazioni prodotte, si può concludere che non sono prevedibili incidenze significative sul sito natura 2000 prossimo all’area di intervento, a condizione che sia garantito che i quantitativi delle acque prelevate non incidano sui naturali livelli idrici del contermine Sito Natura 2000 (ZSC - ZPS IT5160010 “Padule Orti-Bottagone”).”;

Considerato infine che l’intervento in oggetto insiste sull’area dello stabilimento produttivo di Aferpi all’interno del SIN di Piombino e consiste nella messa in sicurezza operativa della falda. Secondo quanto definito all’art. 242 “Procedure operative ed amministrative”, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, tale intervento ha come obiettivo di garantire una adeguata sicurezza ambientale dell’area impedendo un’ulteriore propagazione della contaminazione

presente in falda. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un’ulteriore propagazione dei contaminanti;

l’intervento in esame è oggetto di specifico accordo di programma, come citato in premessa;

Richiamati i contenuti dell’art. 252-bis Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale del D.Lgs 152/2006, (fattispecie di cui all’intervento in esame) che prevede rispettivamente, ai commi 8. e 9.:

- Gli interventi per l’attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell’accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall’accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L’assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.”

- Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere connesse.;

Visto che il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto, indicando anche le possibili misure di mitigazione;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all’art.3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente ed è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell’intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

A. Aspetti ambientali

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

1. I tre manufatti che saranno utilizzati per lo stoccaggio delle terre derivanti dagli scavi devono essere dotati di copertura rimovibile allo scopo di evitare la raccolta, al loro interno, di acque meteoriche che potrebbero risultare contaminate e quindi da separare e trattare.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

Rumore

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi (autorizzazione in deroga) deve essere prodotto uno specifico elaborato di approfondimento (da concordare con ARPAT) di approfondimento quanto agli atti del presente procedimento – redatto da tecnico competente in acustica ambientale – che tenga conto di quanto segue:

- deve essere fornito il cronoprogramma di dettaglio delle fasi di avanzamento di tutte le attività di cantiere in progetto con la specificazione dei periodi di sovrapposizione delle fasi di lavorazione acusticamente rilevanti nelle diverse aree territoriali coinvolte. Occorre inoltre approfondire e motivare le tempistiche indicate nell'elaborato ALL2 SPA Valutazione previsionale di impatto acustico, depositato agli atti del presente procedimento, relativamente all'effettiva durata prevista delle varie operazioni di cantiere presso i numerosi ricettori presenti;

- deve essere approfondita e motivata la scelta dei sette recettori già individuati nell'ALL 2 SPA Valutazione previsionale di impatto acustico depositato agli atti del presente procedimento; deve inoltre essere approfondita la descrizione dei sette ricettori individuati e presentata una localizzazione di dettaglio in apposite planimetrie con la specificazione delle motivazioni che hanno portato a considerarli rappresentativi dell'insieme numeroso dei potenziali ricettori presenti; deve essere approfondita l'analisi della necessità di considerare ulteriori ricettori;

- deve essere fornita la planimetria in scala adeguata con il dettaglio della localizzazione dei punti di misura di rumore residuo;

- devono essere stati forniti dettagli in merito all'origine dei dati di potenza sonora delle sorgenti inserite nel modello e la relativa incertezza associata;

- devono essere chiarite le discordanze presenti nel-

la documentazione agli atti relativamente al numero di sorgenti utilizzate durante le varie fasi operative dei lavori, specificato se i dati di potenza forniti sono ponderati A (in dB(A)) oppure no (in dB) e forniti i corrispondenti dati per banda d'ottava inseriti nel modello di calcolo;

- la documentazione deve essere implementata con una valida procedura di taratura del modello applicato, al fine di dimostrare l'attendibilità dei risultati ottenuti; deve, infatti, essere stimato il grado di incertezza dei risultati con la procedura di taratura oppure analiticamente sulla base di dati di letteratura e di considerazioni relative all'incertezza dei dati di input e all'incertezza intrinseca del modello e del software utilizzato;

- deve essere implementata la valutazione dell'impatto acustico associato al transito dei mezzi pesanti lungo le direttrici principali afferenti alle aree di intervento;

- devono essere individuate e descritte le misure necessarie a mitigare l'impatto acustico dell'attività.

Nel caso emergano ulteriori situazioni critiche dovrà pertanto essere aggiornata la progettazione delle misure di mitigazione acustica.

Si ricorda che in fase di rilascio dell'autorizzazione in deroga sarà necessario acquisire il parere dell'Azienda USL territorialmente competente.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Piombino con il supporto di ARPAT)

Aria

3. Nella documentazione per l'appalto il proponente deve, sulla base degli elaborati agli atti del presente procedimento, descrivere nel dettaglio le misure di mitigazione volte alla riduzione dell'impatto derivante dalle emissioni di polveri, specificandone l'efficienza di abbattimento e, nel caso in cui sia necessario utilizzare la risorsa idrica per l'abbattimento delle polveri, devono essere specificate le modalità di approvvigionamento e le relative quantità emunte.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

4. Con riguardo all'impianto TAF, il rateo di emissione complessivo massimo per l'impianto è fissato a 200 ou/s. Al fine di rispettare tale limite il proponente deve tener conto delle indicazioni di mitigazione e monitoraggio di cui al documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi" approvato con Del. 38/2018 del SNPA.

(La presente prescrizione è soggetta a controllo a cura di ARPAT)

Paesaggio e beni culturali

5. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, la relazione paesaggistica deve tener conto di quanto segue:

- devono essere specificate le opere di mitigazione per gli interventi in progetto, motivando adeguatamente qualora non siano ritenute necessarie e devono es-

sere specificate le opere di ripristino previste a fine intervento;

- deve essere rappresentato lo stato dei luoghi al termine delle operazioni per ogni tipologia di intervento e specificata la durata delle operazioni di messa in sicurezza.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Piombino, fatte salve le attribuzioni della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004)

6. Ai fini della tutela del patrimonio archeologico, come specificamente indicato dalla competente Soprintendenza, all'atto di ogni movimento terra, anche minimo, si rende necessaria la presenza di un archeologo a carico della società esecutrice dei lavori, con adeguato curriculum, ed eventualmente l'esecuzione di scavo a mano. La comunicazione di inizio lavori deve essere inviata alla Soprintendenza con almeno 10 giorni di anticipo; la nota autorizzativa della Soprintendenza del 19/9/2019 deve essere disponibile in cantiere, così come il piano di sicurezza. Considerato che di norma gli scavi archeologici, per quanto riguarda la sicurezza del cantiere, rientrano nelle norme previste dal D.Lgs 81/2008, si ricordano al committente gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia. Si ricorda che gli eventuali ritrovamenti archeologici saranno tutelati a norma del D.Lgs 42/2004 anche ricorrendo a modifiche progettuali. Il trasporto nei depositi della Soprintendenza di beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico del proponente.

(In merito alla presente prescrizione si rinvia alle competenze della Soprintendenza di cui al D.Lgs 42/2004 e D.Lgs 50/2016)

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

di adottare le buone pratiche contenute nelle Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (gennaio 2018) elaborate a cura di ARPAT e consultabili sul sito web dell'Agenzia. Si raccomanda che le indicazioni relative alla fase di costruzione previste dal proponente nella documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento e quelle contenute nelle prescrizioni del presente provvedimento siano essere raccolte in un piano ambientale della cantierizzazione, comprendente anche misure per le situazioni di emergenza ambientale (ad esempio in caso di sversamento di idrocarburi). Si raccomanda che tale Piano sia portato a conoscenza delle imprese esecutrici delle opere;

si raccomanda al proponente di chiarire nel dettaglio gli effettivi volumi di terre e rocce da scavo prodotte per l'installazione delle vasche/stazioni di sollevamento (S1-S6 ed S7), rispetto alle cosiddette vasche di accumulo di

cui alla documentazione depositata a corredo dell'istanza;

in relazione alla gestione del materiale da scavo da smaltire, si raccomanda al proponente di valutare possibilità che il trattamento/smaltimento dei medesimi preveda soluzioni di prossimità;

al fine di ridurre il perdurare della contaminazione delle acque di falda dovuto al percolamento delle acque meteoriche, si raccomanda di prendere in esame nell'ambito del procedimento di cui all'art. 252-bis del D.Lgs 152/2006 di competenza del MATTM, la possibilità di incrementare le superfici pavimentate-impermeabili in modo da ridurre anche il volume totale delle acque da dover trattare;

si raccomanda di privilegiare il riuso industriale delle acque trattate nell'impianto TAF anziché l'immissione in corpo idrico superficiale (mare);

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente quanto segue, come emerso in sede istruttoria in merito alle pertinenti norme ed alle pertinenti disposizioni di piano relative al progetto in esame:

ai sensi della parte III del D.Lgs 152/2006 devono essere adottati accorgimenti atti ad evitare che durante le fasi di perforazione dei pozzi vi sia l'insorgere di fenomeni di contaminazione incrociata per la messa in comunicazione delle acque circolanti nel riporto superficiale con la sottostante falda acquifera in sabbia;

Dato atto del destino delle acque trattate nell'impianto TAF previsto dal proponente, si ricorda che, in applicazione della parte III del D.Lgs 152/2006, debba essere privilegiato, compatibilmente con l'evoluzione della realtà industriale di Piombino e delle risorse già disponibili presso la rete A.S.A. s.p.a., il riutilizzo delle acque in uscita dall'impianto di trattamento nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 243 del D.Lgs 152/2006: "la possibilità tecnica di utilizzazione di tali acque nell'ambito di cicli produttivi in esercizio nel sito in procedura di bonifica, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

In ogni caso si ricorda che lo scarico a mare delle acque di falda trattate deve garantire il rispetto del limite relativo al parametro *Escherichia coli* stabilito nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006, allo scopo di preservare e di garantire la balneabilità delle acque marino-costiere in cui si immette;

con riferimento alle modalità di gestione previste per le acque prelevate tramite impianto *Well Point*, si ricorda che dette acque ai sensi della parte IV e della parte III del D.Lgs 152/2006 devono essere trattate come rifiuti liquidi oppure inviate tramite tubazione apposita all'impianto TAF, previa verifica della compatibilità idraulica e di trattamento dell'impianto medesimo;

nel caso in cui l'estensione dell'area di cantiere risulti

maggiore di 5.000 m², si ricorda quanto disposto all'art. 40 ter Disposizioni sui cantieri del DPGR 46/R del 2008;

in relazione alla possibilità, prevista nel presente progetto, di recupero di terreno scavato che rispetti le "Concentrazioni Soglia di Rischio" ("CSR") definite mediante l'Analisi di Rischio sito specifica approvata dal MATTM, si ricorda che queste ultime sono state definite in relazione sia al cosiddetto "scenario attuale" (considerando l'aspetto sanitario) sia allo "scenario futuro" (considerando entrambi gli aspetti, sanitario ed ambientale) definito all'interno del passato piano industriale attualmente in corso di revisione. Per quanto riguarda il secondo scenario, la parte privata (gruppo "JSW"), una volta definito il nuovo piano di reindustrializzazione, si ricorda che dovrà verificarne la congruenza con il modello concettuale preso a riferimento nella valutazione di rischio approvata dal MATTM nel Maggio 2016 e, in caso di differenza, procedere ad una revisione di quest'ultima (con possibile variazione delle "CSR" stesse);

in merito ai materiali da scavo si ricorda quanto segue:

- l'art. 25 del DPR 120/2017 prevede la stesura del Piano di campionamento di dettaglio, da concordare con ARPAT e da effettuare nella realizzazione delle operazioni di scavo, e la stesura di un piano operativo degli interventi, da trasmettere successivamente agli enti interessati. Tale piano di campionamento deve essere conforme alle indicazioni della Parte A dell'Allegato 9 del citato DPR 120/2017;

- le caratterizzazione in corso d'opera devono avere anche la finalità di individuare eventuali fonti attive di contaminazione, che dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto della normativa in materia di rifiuti, e di verificare attraverso il test di cessione l'effettiva possibilità di riutilizzo del materiale escavato in presenza di riporto;

si ricorda che occorre porre particolare attenzione in fase di cantierizzazione delle opere sia per quanto riguarda gli aspetti di igiene pubblica sia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008). In tale ambito si ricorda che è necessaria una adeguata caratterizzazione delle polveri al fine di individuare e circoscrivere opportunamente gli elementi di rischio e valutare le necessarie misure di contenimento al fine di evitare la loro dispersione;

si ricorda che il proponente deve approfondire, in accordo con il Soggetto gestore (ASA Spa), le soluzioni alle interferenze tra il progetto in esame e le infrastrutture del servizio idrico integrato, così come evidenziate nel contributo tecnico di ASA Spa del 19/7/2019.

Si ricorda di verificare l'interferenza tra la trincea drenante nella porzione sud dell'area di intervento (in particolare in prossimità della foce della Cornia vecchia) e della tubazione di scarico a mare delle acque trattate nell'impianto TAF con il progetto di Piano Regolatore Portuale "Distretto della Nautica, Polo della Cantieristica

dei servizi e delle attività ittiche" - Chiusa della Cornia Vecchia (Pontedoro), in Comune di Piombino (LI), assoggettato, ai sensi dell'art. 6, comma 3ter del D.Lgs 152/2006 a Procedimento coordinato di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla parte II del D.Lgs 152/06 e di cui al Titolo II e Titolo III della L.R. 10/10, conclusosi con Deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2018, n. 231.

Si ricorda infine che devono esser risolte tutte le altre interferenze tra il presente progetto e le infrastrutture e sottoservizi interessati; si ricorda altresì che il proponente deve garantire la corretta gestione delle interferenze medesime, con particolare riferimento alla fase di cantiere;

si ricorda che tutte le opere in esame devono essere oggetto di verifica e progressiva definizione nella fase di progettazione definitiva in considerazione anche dell'evoluzione degli scenari di sviluppo infrastrutturale e produttivo dell'area in oggetto e delle conseguenti esigenze di integrazione e coordinamento degli interventi;

in relazione alla presenza del corso d'acqua Vecchio Cornia, appartenente al reticolo in gestione al Consorzio di 5 Toscana Costa, ubicato in prossimità al margine fisico previsto dal progetto in oggetto, ed alle specifiche competenze del Consorzio medesimo di cui alla LR 80/2015, LR 79/2012 (nulla osta), si ricorda che è necessario siano rispettate le seguenti condizioni generali:

- il richiedente rimane responsabile verso terzi di qualunque danno dovesse verificarsi in conseguenza della realizzazione delle opere, sollevano il Consorzio da ogni onere e responsabilità;

- il nulla osta è rilasciato fatti salvi diritti di terzi e le competenze di altri Enti aventi giurisdizione per il territorio;

- eventuali permessi da ottenere presso altre amministrazioni rimangono a carico del richiedente;

- nel caso di accertamento di effetti dannosi causati dalle opere realizzate al regime idraulico del corso d'acqua, il richiedente si fa obbligo di demolire ed asportare a sue spese ogni opera esistente, nonché di ripristinare a perfetta regola d'arte le opere idrauliche del corso d'acqua al loro stato primitivo;

- l'esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le prescrizioni e regolamenti concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'igiene e della pubblica incolumità;

con riguardo al margine fisico lungo il corso d'acqua vecchio Cornia ed in particolare alla distanza del medesimo dal piede esterno dell'argine, si ricordano i disposti di cui al RD 523/1904 ed all'art. 3 della LR 41/2018;

con riferimento all'impianto *Well Point* si ricordano gli adempimenti di cui all'art. 10 del DPGR 61/R del 2016;

si ricorda che, per quanto riguarda gli interventi da

realizzare all'interno dell'area contigua della Riserva Naturale regionale Padule Orti Bottagone deve essere rispettato il relativo regolamento;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Acquisiti dal Settore regionale Tutela della natura e del mare gli esiti della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. 1346/2015:

“... ai fini della Valutazione d'Incidenza Ambientale, esaminate e valutate le integrazioni prodotte, si può concludere che non sono prevedibili incidenze significative sul sito natura 2000 prossimo all'area di intervento, a condizione che sia garantito che i quantitativi delle acque prelevate non incidano sui naturali livelli idrici del contermino Sito Natura 2000 (ZSC - ZPS IT5160010 “Padule Orti-Bottagone”).”;

Rilevato che la suddetta condizione (prescrizione) in materia di valutazione di incidenza sarà rinnovata, riesaminata, controllata e sanzionata con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore dal parte del competente Settore regionale;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto “Messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi spa nel sito di Piombino”, proposto da INVITALIA Spa (sede legale in Via Calabria, 46 Roma; PIVA 05678721001), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte

salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza sui seguenti siti della Rete Natura 2000: ZSC-ZPS IT 5160010 “Padule Orti Bottagone” e ZSC “Promontorio di Piombino e Monte Massoncello” (IT5160009), esiti contenuti nei documenti valutativi acquisiti dal competente Settore regionale (Prot. 0127047 del 20/3/2019 e Prot. 0327304 del 02/09/2019) e dato altresì atto che il proponente è tenuto al rispetto della prescrizione ivi contenuta, nonché di trasmettere il contributo di ASA spa (Prot. 0282400 del 19/7/2019) ai fini della risoluzione delle interferenze;

4) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente INVITALIA Spa e di trasmettere al medesimo, per le motivazioni indicate in premessa, i documenti valutativi acquisiti dal Settore regionale competente in materia di valutazione di incidenza (Prot. 0127047 del 20/3/2019 e Prot. 0327304 del 02/09/2019) nonché il contributo di ASA Spa (Prot. 0282400 del 19/7/2019) ai fini della risoluzione delle interferenze;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

DECRETO 26 settembre 2019, n. 15700
certificato il 26-09-2019

Rettifica al decreto n. 14899 del 12/09/2019: sostituzione scheda n. 13.**IL DIRETTORE**

Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne vengono definite le relative competenze;

Richiamato il decreto n. 5228 del 13/04/2018, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati effettuati interventi di revisione dell'assetto organizzativo della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

Visto e richiamato il decreto del direttore generale n. 14618 del 9 settembre 2019 con il quale si approvano i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni organizzative ai sensi delle disposizioni di riferimento del sopra richiamato CCNL del 21.5.2018;

Richiamato il decreto n. 14899 del 12/09/2019, come modificato dal decreto n. 15240 del 19/09/2019, con il quale si provvede a determinare il riassetto delle posizioni organizzative della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale;

Rilevato che la scheda di individuazione n. 13, di cui all'allegato al succitato decreto n. 14899/2019, relativa alla posizione organizzativa "Promozione dell'immagine del SSR e delle iniziative adottate nell'ambito dello stesso", riporta l'indicazione del livello di gradazione errato;

Ritenuto, pertanto, di correggere il refuso rilevato, procedendo alla sostituzione della scheda errata con quella di cui all'allegato al presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di provvedere alla sostituzione della scheda n. 13, di cui all'allegato al decreto n. 14899 del 12/09/2019, relativa alla posizione organizzativa "Promozione dell'immagine del SSR e delle iniziative adottate nell'ambito dello stesso", con quella allegata al presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini

SEGUE ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr. 13Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	Funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	Settore Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in materia di salute.
Denominazione	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DEL SSR E DELLE INIZIATIVE ADOTTATE NELL'AMBITO DELLO STESSO
Livello di graduazione ("pesatura")	3°LIVELLO: punteggio complessivo 45
Declaratoria (principali funzioni/attività)	Sviluppo delle attività di promozione dell'immagine del SSR, volta a garantire la migliore accessibilità ai servizi e a favorire e potenziare gli elementi delle politiche per la salute. Supporto all'elaborazione e gestione delle campagne di comunicazione regionali. Definizione dei contenuti e implementazione del sito web in materia di salute e politiche di solidarietà. Raccordo con le attività di comunicazione promosse dagli enti del SSR e coordinamento dei rispettivi siti web. Realizzazione di eventi.

Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore generale ex art. 10 LR n. 1/2009)	no
A) Complessità organizzativa e gestionale <i>(con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)</i> N.B. se prevista la delega di funzioni dirigenziali il valore deve essere almeno medio	[15 punti]- medio
B) Livello di autonomia N.B. se prevista la delega di funzioni dirigenziali il valore deve essere almeno medio	[10 punti]- basso
C) Rilevanza organizzativa	[10 punti]- basso
D) Complessità delle competenze <i>(con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite e alla frequenza di aggiornamento)</i>	[10 punti]- baso
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	- Comunicazione istituzionale - Organizzazione e gestione eventi - Comunicazione interna e comunicazione organizzativa - Tecnica di gestione degli appalti, delle forniture e dei contratti
B) Competenze organizzative	- Soluzione dei problemi - Iniziativa - Orientamento al risultato - Lavoro di gruppo
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti	

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI

- Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile **Settore Genio Civile Toscana Sud**

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. San Donato - nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo. PRATICA n. 1979/2019.

La Sig.ra Cardarelli Maura, ha presentato in data 12/03/2019 (prot. reg. n. 115142), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,167 l/s (mod. 0,00167) e massima pari a 1 l/s (mod. 0,01), per un fabbisogno medio annuo di m³ 5270 e per uso agricolo nel Comune di Orbetello (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n°172 del Foglio n. 24.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 03.10.2019 al 18.10.2019.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 07.11.2019 con ritrovo alle ore 11.00 presso: Loc. San Donato - Comune di Orbetello (GR).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul B.U.R.T. e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile **Settore Genio Civile Toscana Sud**

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Arnaio Pod. S. Disdagio nel Comune di Civitella Paganico (GR), per uso agricolo. PRATICA n. 3353/2019.

Il Sig. Daldin Andrea in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. S.M.T. s.r.l., ha presentato in data 23/07/2019 (prot. reg. n. 286973), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,84 l/s (mod. 0,0084) e massima pari a 3,5 l/s (mod. 0,035), per un fabbisogno medio annuo di m³ 26460 e per uso agricolo nel Comune di Civitella Paganico (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n°54 del Foglio n. 50.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01.10.2019 al 15.10.2019.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 12.11.2019 con ritrovo alle ore 9.00 presso: loc. Arnaio Pod. S. Disdagio nel Comune di Civitella Paganico (GR).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T., sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

**R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque
pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente
OFFICINA BARTOLINI CARLO. Pratica n. 34259.**

Il richiedente OFFICINA BARTOLINI CARLO residente nel Comune di QUARRATA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 317103 del 20/08/2019, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 1 e medio annuo pari a litri al secondo 0,02, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 500, di acque sotterranee in località VIA ANDREA PISANO del Comune di QUARRATA per uso CIVILE.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli n. 25 (sede di Prato).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di QUARRATA.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

**R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque
pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente
EFFEDUE DI GORI ROMANO. Pratica n. 34260.**

Il richiedente EFFEDUE DI GORI ROMANO residente nel Comune di QUARRATA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 317103 del 20/08/2019, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,02, di acque sotterranee in località VIA ANDREA PISANO del Comune di QUARRATA per uso CIVILE.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli n. 25 (sede di Prato).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di QUARRATA.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**

**R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione
di acque pubbliche nel territorio del Comune di Ca-
stagneto Carducci (LI) - Pozzi n. 1556 e 5449. Pratica
n. 3733/2019.**

Il Richiedente, sig. Antinori Piero, in data 25/06/2019 ha presentato domanda, acquisita al prot. n. 251831 per la concessione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso potabile e civile è stimato per un quantitativo complessivo di 11.650 m³/anno a fronte di una portata media di esercizio di 31,9 l/min, mediante derivazione da due pozzi in loc. Campo ai Fioretti, nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 10, particella n. 45 (pozzo n. 1556) e particella n. 96 (pozzo n. 5449).

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castagneto Carducci (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 02/10/2019, sul BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/acqua>

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati, per la visione, presso la Sede del

Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa responsabile sulle competenze delle acque pubbliche, Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente AVVISO sul BURT inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno via A. Nardini n. 31, 57125 Livorno (LI).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 23/10/2019 con ritrovo alle ore 10:30 presso la località in cui sono ubicati i pozzi. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

In caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande di concorrenza.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione di acque pubbliche nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI). Pratica n. 3719/2019.

Il Richiedente, sig. Donati Daniele, legale rappresentante della Az. Agr. Donati Daniele, con sede legale in via Santa Caterina da Siena nc. 50, San Vincenzo (LI), in data 05/06/2019 ha presentato domanda, acquisita al prot. n. 228583, per la concessione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso agricolo è stimato per un quantitativo di 20.000 m³/anno a fronte di una portata media di 0,63 l/sec, mediante derivazione da un pozzo in loc. Chiusa Grande, nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI), su terreno contraddistinto

al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 42, particella n. 135.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Campiglia Marittima (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 02/10/2019 e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/acqua>

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati, per la visione, presso la Sede del Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno via A. Nardini n. 31, 57125 Livorno (LI).

Per informazioni e contatti: Dott. Geologo Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente AVVISO sul BURT inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 23/10/2019 con ritrovo alle ore 12:00 presso la località in cui è ubicato il pozzo. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

In caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed all'Albo pretorio.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande di concorrenza.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche

concessione preferenziale di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: FIRENZE FIERA SPA. Pratica: CONCESSIONE n. 3972.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

BASSILICHI LEONARDO in qualità di legale rappresentante della FIRENZE FIERA SPA, con sede in PIAZZA ADUA 1- FIRENZE (Codice fiscale e P.IVA 04933280481) ha presentato la domanda per ottenere la concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (condizionamento e irrigazione verde privato) da prelevare mediante n. 1 POZZO esistente (denominato Pozzo 3, captazione n. 48104) in terreno di proprietà di FIRENZE FIERA SPA, posto nel Comune di FIRENZE e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 157 particella 39, per un quantitativo annuo massimo di 30.000 mc/anno e per un quantitativo massimo giornaliero di 82 mc/giorno e per una portata massima istantanea di 5,25 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,95 l/s.

L'acqua emunta in parte viene restituita nella pubblica fognatura ed in parte viene restituita sul terreno delle particelle n. 36 e 39 del foglio n. 157 del comune di Firenze.

La superficie irrigua è di 1.000 mq.

La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per le ore 10:00 del giorno 08/10/2019, con ritrovo sul posto.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell'Albo Pretorio telematico del comune di FIRENZE.

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di FIRENZE (FI) per 15 gg. consecutivi dal 25/09/2019; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R.

16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Il Dirigente

Leandro Radicchi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: F.M.G. 75 SRL. Pratica: NUOVA CONCESSIONE n. 3290.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

FERRUZZI GIUSEPPE in qualità di legale rappresentante della F.M.G. 75 SRL, con sede in VIA 4 LUGLIO 154 - POGGIBONSI (Codice fiscale 01483270524) ha presentato la domanda per ottenere la nuova concessione di acque pubbliche per uso CIVILE da prelevare mediante la realizzazione di n. 1 POZZO in terreno di sua proprietà, posto nel Comune di MONTERIGGIONI e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n.46 particella n. 24, per un quantitativo annuo massimo di 5.000 mc/anno e per una portata massima istantanea di 1 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,15 l/s;

E' dichiarata parziale restituzione in fognatura.

La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per le ore 10:30 del giorno 10/10/2019, con ritrovo sul posto.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell'Albo Pretorio telematico del comune di.

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Monteriggioni per 15 gg. consecutivi dal 26/09/2019; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/r/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: CAFAGGIOLO SRL. Pratica: NUOVA CONCESSIONE n. 4390.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

LOWESTEIN ALFREDO MAURICIO in qualità di legale rappresentante della CAFAGGIOLO SRL, con sede in VIA NAZIONALE 16- BARBERINO DI MUGELLO (Codice fiscale 01998740979) ha presentato

la domanda per ottenere la nuova concessione di acque pubbliche per uso CIVILE e POTABILE da prelevare mediante la realizzazione di n. 1 POZZO in terreno di sua proprietà, posto nel Comune di BARBERINO DI MUGELLO (FI), località CAFAGGIOLO e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 130 particella 66, per un quantitativo annuo massimo di 19.597 mc/anno e per una portata massima istantanea di 2 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,63 l/s.

E' dichiarata parziale restituzione in fognatura.

La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per le ore 10:30 del giorno 14/10/2019, con ritrovo sul posto.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell'Albo Pretorio telematico del comune di BARBERINO DI MUGELLO (FI).

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di BARBERINO DI MUGELLO (FI) per 15 gg. consecutivi dal 30/09/2019; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

ALTRI ENTI**ACQUE S.P.A.**

Ordinazione di Liquidazione indennità di esproprio ed asservimento di cui al Progetto definitivo relativo alla realizzazione del “Progetto di adeguamento funzionale del depuratore di Casciana Terme” - applicazione art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001. Estratto Provvedimento n. 1 del 23/09/2019 - ADEG DEP CASCIANA TERME.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “Progetto di Adeguamento funzionale del depuratore di Casciana Terme” approvato come da Determinazione del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana' n. 80 del 08/06/2018, facendo seguito ai Decreti di Esproprio ed Asservimento emessi in data 05/09/2019, ordina la liquidazione delle indennità di Esproprio ed Asservimento condivise e conseguentemente maggiorate, come di seguito elencato:

PANTANI LUCA nato a Casciana Terme (PI) il 01/03/1964 c.f.: PNTLCU64C01A559Z - 14.400,00 €;

GALLESCHI CLAUDIA nata a PONTEDERA (PI) il 12/01/1976 GLLCLD76A52G843F - 399,60 €;

GALLESCHI NICOLA nato a PONTEDERA (PI) il 27/11/1972 GLLNCL72S27G843P - 399,60 €;

TAMBURINI MARIA PAOLA nata a CASCIANA TERME (PI) il 03/05/1950 TMBMPL50E43A559U - 399,60 €

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Roberto Cecchini

ACQUE S.P.A.

Costituzione di occupazione temporanea di cui al Progetto definitivo relativo alla realizzazione del “Collegamento del Sistema fognario Santa Maria a Monte con il Depuratore di Castelfranco di Sotto” - Applicazione artt. 22-49-50 del D.P.R. n. 327/2001. Estratto di Ordinanza di Occupazione Temporanea del 19/09/2019.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “Collegamento del Sistema fognario Santa Maria a Monte con il Depuratore di Castelfranco di Sotto” approvato come da determinazione datata 18/03/2010 n. 13 del Direttore dell'Autorità di Ambito Territoriale n. 2 Basso Valdarno, con propria Ordinanza del 19/09/2019 ha disposto l'occupazione temporanea del seguente immobile di proprietà della ditta di seguito indicata determinando in via urgente l'indennità di seguito riportata:

Ordinanza n. 1 - FGN SMM-CdS: Intestatario: SRL ILOLD con sede in SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) - c.f.: 01377120504 - Comune di Santa Maria a Monte - Catasto: Terreni - Foglio di Mappa: 35 - Mappale: 384 - Superficie Mappale (mq.): 1.926,00 - Superficie Occupata Temporaneamente (mq.): 1.926,00 - Indennità giornaliera per Occupazione Temporanea dell'intera area: 3,30 €.

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

*Il Dirigente Responsabile
del Procedimento Espropriativo*
Roberto Cecchini

SEZIONE II

- Deliberazioni

COMUNE DI ORBETELLO (Grosseto)

DELIBERAZIONE 19 settembre 2019, n. 288

Accordo di programma per lo spostamento momentaneo dei servizi distrettuali fra comune di Orbetello e AUSL Toscana Sud Est - Approvazione schema. Rettifica DGC 274/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

dal mese di gennaio dell'anno 1997 il Comune di Orbetello ha preso possesso del piano terra e dei piani primo, secondo e terzo dell'immobile di proprietà sito in via Don Carlo Steeb "Ex Pacchioni", quale sede dell'ufficio anagrafe e degli uffici tecnici;

è previsto lo spostamento di tutti gli uffici siti nella sede di via Don Carlo Steeb presso la sede comunale di Piazza del Popolo e sono stati recentemente stanziati dall'Amministrazione comunale i fondi per i lavori necessari alla sistemazione degli uffici di Piazza del Popolo, ai fine di renderli funzionali all'utilizzo e successivo trasferimento;

l'Azienda USL Toscana Sud Est, avendo in previsione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile ex INAM situato in via Donatori del Sangue ad Orbetello, che avranno presumibilmente la durata di un (1) anno, ha richiesto al Comune di Orbetello la disponibilità di immobili adeguati ad ospitare tali servizi;

il Comune di Orbetello ha individuato quali locali idonei nello specifico:

a) l'immobile di proprietà comunale sito in via Don Carlo Steeb, "ex Pacchioni", allegato A;

b) l'immobile di proprietà comunale struttura ex Omni sito in via Giovanni da Orbetello, all. B;

il Comune di Orbetello è disponibile a mettere a disposizione a titolo di comodato gratuito i due edifici citati, dove troveranno sistemazione momentanea, per il tempo di realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio ex INAM, i servizi ivi presenti;

Dato atto che la concessione in comodato di beni di proprietà dell'ente locale è da ritenersi ammissibile in quanto è perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente;

Dato atto che la concessione in comodato dei beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune all'AUSL per l'allocatione di uffici destinati all'eroga-

zione diretta di servizi a favore della comunità insediata nel territorio, non è pregiudizievole per le finanze dell'ente, sia perché la proprietà rimane all'ente, sia perché l'operazione è finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico della comunità locale alla fruizione di un servizio;

Dato atto che le spese afferenti le utenze negli edifici comunali per il periodo di comodato d'uso concesso saranno a carico della AUSL e quantificate dal competente ufficio comunale;

per quanto sopra,

Preso atto della bozza di Accordo di programma tra AUSL e Comune di Orbetello, Allegato 1 alla presente quale parte integrante e sostanziale, nella versione intitolata "Accordo di programma per lo spostamento momentaneo dei servizi distrettuali fra Comune di Orbetello e USL Toscana Sud Est", il cui contenuto è stato determinato a seguito di trattativa tra le parti;

Considerato pertanto necessario procedere all'approvazione del citato Accordo di Programma, nella versione intitolata "Accordo di programma per lo spostamento momentaneo dei servizi distrettuali fra Comune di Orbetello e USL Toscana Sud Est";

Ritenuto di nominare l'Assessore Luca TEGLIA quale partecipante permanente al tavolo di confronto per il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'accordo;

Preso atto che con Deliberazione G.C. n. 274 del 10.09.2019 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma per lo spostamento momentaneo dei servizi distrettuali fra comune di Orbetello e Ausl Toscana sud est, e che lo stesso riporta un errore di trascrizione relativo alla data di pubblicazione sul BURT dell'Accordo di Programma, oltre che mancante delle planimetrie degli immobili interessati;

Visti: omissis

Visto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1) di rettificare la precedente Delibera G.C. n. 274/2019 per le motivazioni riportate in premessa al presente atto;

2) di approvare integralmente l'Allegato 1 schema di Accordo di Programma intitolato "Accordo di programma per lo spostamento momentaneo dei servizi distrettuali fra Comune di Orbetello e USL Toscana Sud Est";

3) di nominare l'Assessore Luca TEGLIA quale partecipante permanente al tavolo di confronto per il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'Accordo;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Urbanistica Edilizia.

Il Dirigente del Settore
Massimo Sabatino

Il Presidente
Andrea Casamenti

Il Segretario Comunale
Elena Guarino

SEGUE ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Per lo spostamento momentaneo dei servizi distrettuali fra Comune di Orbetello e USL Toscana Sud Est (ai sensi dell'art.15 della legge n.241/90 smi e art. 34 del d.lgs. n.267/2000 smi).

Tra

L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST (C.F. n. 02236310518) nella persona del Dr. D'URSO ANTONIO, nato a Catania il 12.01.1962 nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della AUSL, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Azienda USL Toscana Sud Est con sede in Arezzo alla Via Curtatone n. 54;

e

IL COMUNE DI ORBETELLO (C.F. n. 82001470531) nella persona del SINDACO ANDREA CASAMENTI nato a Orbetello il 10.07.1972 e domiciliato per la carica nella sede comunale, il quale interviene esclusivamente, in quanto rappresentante legale dell'Ente, in suo nome, per conto e nell'interesse ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000;

PREMESSO che:

- L'Azienda USL Toscana Sud Est ha in previsione i lavori di ristrutturazione e adeguamento interni dell'immobile ex INAM situato in Orbetello, via Donatori del Sangue e che tali lavori avranno presumibilmente durata di un anno.
- La stessa Azienda, al fine di non interrompere i servizi presenti nell'immobile ex INAM, ha richiesto al Comune di Orbetello la disponibilità di immobili adeguati ad ospitare tali servizi e che lo stesso Comune di Orbetello ha individuato nello specifico:
 - a) L'immobile di proprietà comunale sito in via don Carlo Steeb, "Ex Pacchioni", identificato catastalmente al foglio 88 e particella 685 del Comune di Orbetello, come da planimetrie allegate al presente documento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", completo di n° 03 stalli di parcheggio;
 - b) L'immobile di proprietà comunale struttura ex Omni in via Giovanni da Orbetello identificato catastalmente al foglio 89 e particella 85 sub2 e sub3 del Comune di Orbetello, come da planimetrie allegate al presente documento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";
- il Comune di Orbetello è disponibile a mettere a disposizione a titolo di comodato gratuito i due edifici citati, dove troveranno sistemazione momentanea, per il tempo di realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio ex INAM, i servizi ivi presenti;
- L'Azienda ha, poi, espresso la necessità di trovare una sistemazione definitiva agli uffici del Dipartimento di Prevenzione presso Orbetello in quanto la ristrutturazione dell'edificio ex INAM prevede la realizzazione degli studi per la medicina generale allo scopo di realizzare la casa della salute e, pertanto, non sarà possibile avere spazi congrui per gli uffici riferiti ai servizi del Dipartimento di prevenzione;
- il Comune di Orbetello, convenendo sulla opportunità di procedere alla realizzazione del modello della Casa della Salute in Orbetello, è disponibile a mettere a disposizione a titolo di comodato gratuito il terzo piano e parte del secondo dell'edificio in via don Carlo Steeb da destinare a sede stabile degli uffici del Dipartimento di Prevenzione delle Colline dell'Albegna;
-

CIO' POSTO

Le due amministrazioni esprimono la volontà di avviare un percorso che definisca le modalità operative per procedere all'allocazione definitiva degli uffici del Dipartimento di Prevenzione e alla

sistemazione momentanea degli altri servizi presenti all'ex INAM al fine di realizzare i lavori di ristrutturazione dell'edificio medesimo, garantendo tempi di attuazione coerenti con l'obiettivo concordato e soluzioni intermedie appropriate.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

IL COMUNE DI ORBETELLO E L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST (AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE N.241/90 SMI E ART.34 DEL D.LGS. N.267/2000 SMI), CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma. Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli elevati di integrazione e coordinamento tra funzioni amministrative e tecniche dei due soggetti firmatari.

Art. 2 – Contenuto dell'accordo

Il presente accordo è destinato a regolare i rapporti economici, tecnici e amministrativi tra l'Azienda USL Toscana Sud Est e il Comune di Orbetello per procedere alle allocazioni dei servizi del Dipartimento di Prevenzione e alla sistemazione provvisoria dei servizi territoriali del distretto socio sanitario consistenti in Protesi e Ausili, Cure primarie, servizio infermieristico, UFSMA, SERD, Servizio Sociale ed eventualmente UFMIA, nei seguenti immobili di proprietà del Comune di Orbetello:

- Edificio in via Giovanni da Orbetello "Ex Omni", con area di pertinenza antistante, piani terra (parziale), primo e secondo destinati ad ospitare in via temporanea il SERD, la Salute Mentale Adulti e il Servizio Sociale.

- Edificio in via don Carlo Steeb "Ex Pacchioni", piano terzo e parte del piano secondo, completo di n° 03 stalli di parcheggio, destinato ad allocazione servizi del Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell'Azienda Usl Toscana Sud Est zona distretto Colline dell'Albegna ;

- Edificio in via don Carlo Steeb "Ex Pacchioni", piano primo e parte del secondo, destinato ad ospitare in via temporanea alcuni dei servizi territoriali di Orbetello;

Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna a rispettare termini e misure di seguito concordate.

Art. 3 – Durata

Il presente accordo ha validità dal giorno della sottoscrizione e fino al trasferimento dei servizi nell'immobile ex Inam debitamente ristrutturato.

Art. 4 - Impegni delle parti

Al fine di realizzare l'allocazione del Dipartimento di Prevenzione e gli spostamenti momentanei dei servizi istituzionali territoriali individuati:

- Il Comune di Orbetello si impegna a concedere a titolo gratuito l' Edificio in Via Don Carlo Steeb "Ex Pacchioni" e l'Edificio in Via Giovanni da Orbetello "Ex Omni" come descritto al precedente art. 2;
- Il Comune di Orbetello si impegna a liberare i locali degli edifici suddetti entro fine anno;
- La AUSL si impegna ad eseguire negli edifici suddetti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alle attività istituzionali e territoriali, comprensivi della installazione telecamere di videosorveglianza, fari e recinzione di separazione fra servizi diversi all'ex Omni a proprie cure e spese. Le procedure di affidamento dei lavori di manutenzione saranno avviate non appena i locali saranno resi disponibili ,

Art. 5 - Messa a disposizione degli immobili

Per garantire il raggiungimento dello scopo comune, le parti procederanno alla stipula di due contratti di comodato gratuito:

- uno di durata quindicennale relativo alla parte dell'Edificio in Via Don Carlo Steeb "Ex Pacchioni" dove saranno ubicati gli uffici del Dipartimento di Prevenzione delle Colline dell'Albegna (compresi i 3 parcheggi);
- l'altro, di durata pari a 2 anni e comunque fino al completo trasferimento dei servizi e uffici all'ex INAM completamente ristrutturato, relativo alla parte di Edificio in Via Don Carlo Steeb "Ex Pacchioni" e all'Edificio in Via Giovanni da Orbetello "Ex Omni", a far data dall'occupazione dell'immobile, con possibilità di risoluzione anticipata e di rilascio anticipato anche solo per uno degli immobili dove saranno ubicati gli altri servizi attualmente dislocati presso la sede ex INAM.

La stipula dei contratti avverrà successivamente all'approvazione del presente documento da parte dei due enti.

Art. 6 – Documentazione necessaria

Il Comune di Orbetello si impegna a fornire per ciascuno dei due immobili la documentazione attestante il possesso dei requisiti di agibilità dei locali.

Art. 7 – Tempi di attuazione. Monitoraggio. Sanzioni.

Le parti danno atto che l'attuazione del presente Accordo prevede l'espletamento di procedure urgenti, concordando il seguente cronoprogramma:

ottobre 2019 – pubblicazione sul BURT del presente accordo di programma

dicembre 2019 – sgombero dei locali da parte del Comune

dicembre 2019 – indizione della gara per la effettuazione dei lavori sull'immobile in via Donatori del Sangue (ex INAM) e inizio dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui due immobili in via don Carlo Steeb (ex Pacchioni) e via Giovanni da Orbetello (ex OMNI) e successivo trasferimento servizi Usl.

Il comune di Orbetello, concordando con la Usl, si impegna a liberare in primis l'edificio ex Omni degli uffici e degli archivi presenti.

Per questo, visti comunque gli obiettivi riportati in premessa, le due amministrazioni individuano la necessità di procedere ad una verifica dello stato di avanzamento del percorso e dell'Accordo in progress, prevedendo in caso di necessità la convocazione di un tavolo di confronto, costituito:

> per l'Azienda USL Toscana Sud Est, dal Direttore di Zona/Distretto;

> per il Comune di Orbetello, dall'Assessore all'Edilizia e Urbanistica;

al quale potranno essere chiamate a partecipare le strutture tecnico-amministrative competenti delle due amministrazioni.

Art. 8 – Registrazione

Il presente atto di Accordo sarà registrato solo in caso d'uso. L'onere di assicurare la pubblicazione sul BURT ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 spetterà al Comune di Orbetello.

Art. 9 – Spese

Le spese relative alla registrazione in caso d'uso faranno carico al richiedente. La pubblicazione sul BURT è gratuita.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente accordo composto di n. 10 articoli e n. 6 pagine, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge n.241/90 s.m.i.

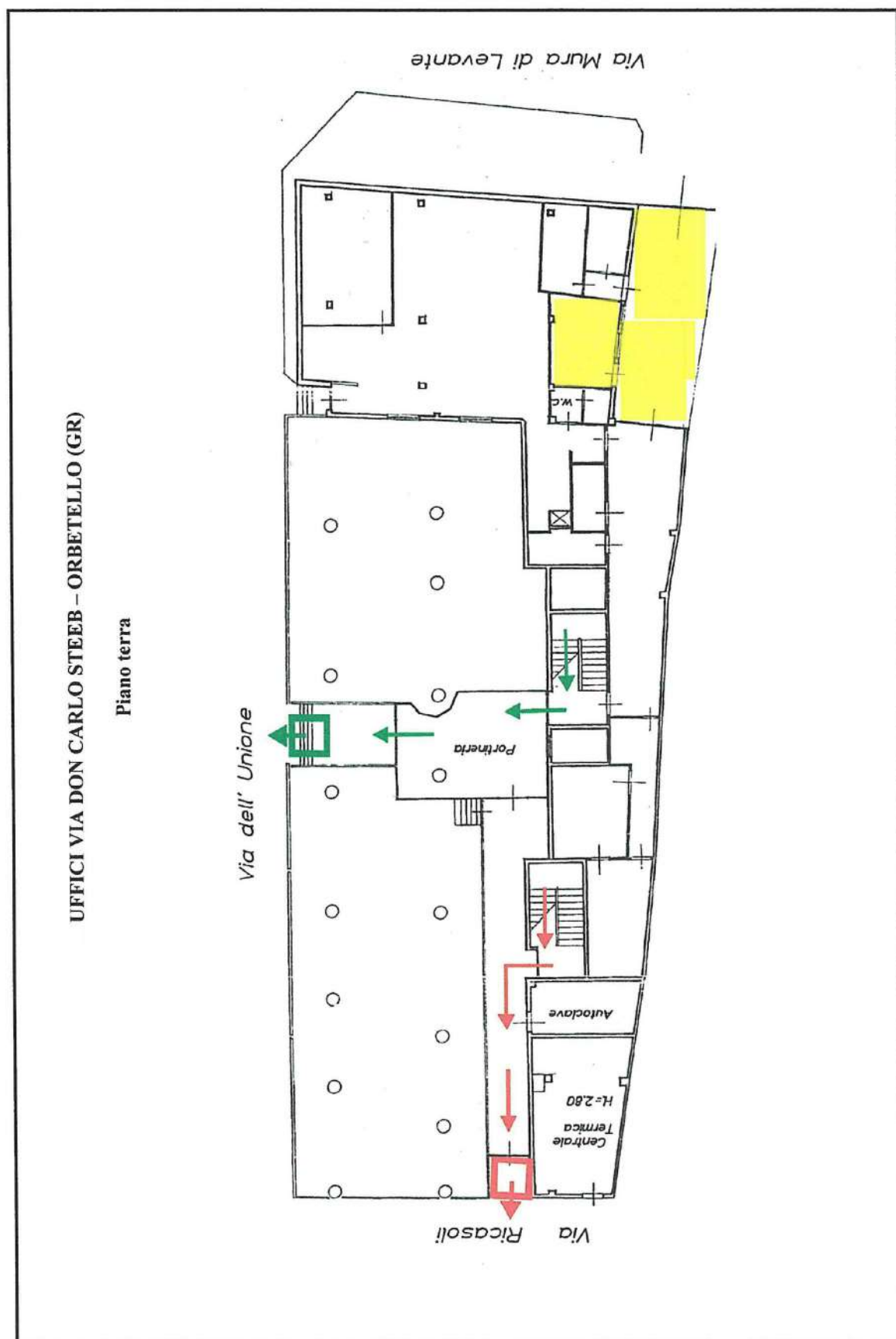
Letto, approvato e sottoscritto.

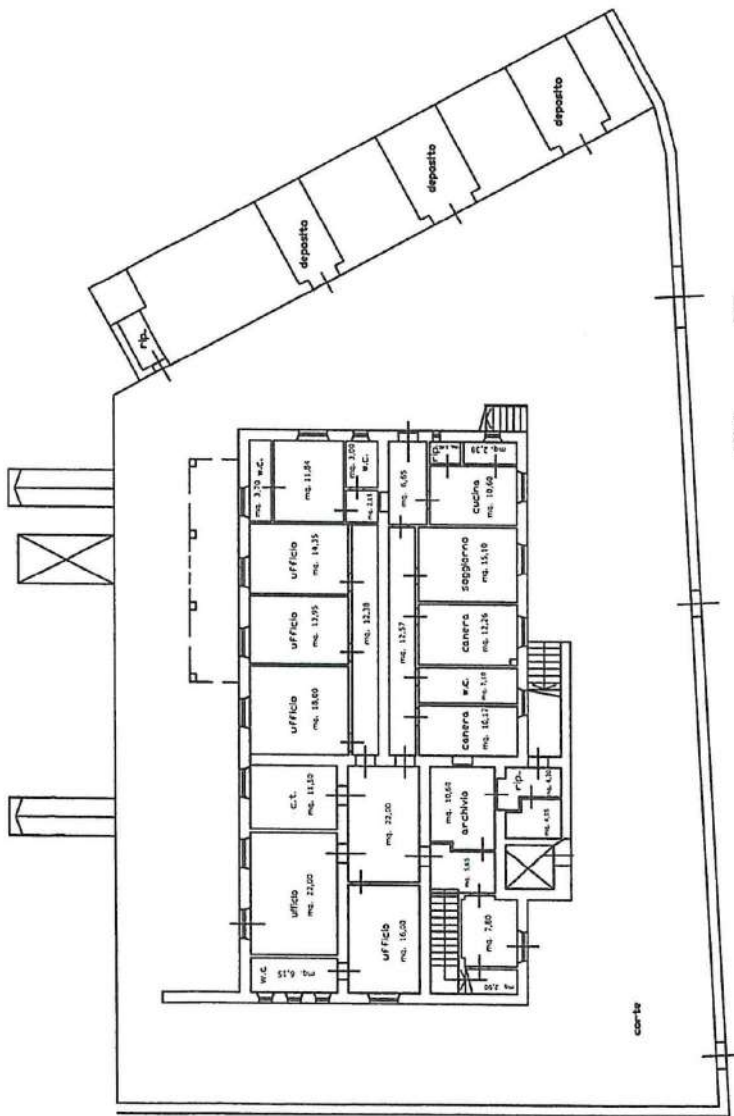
IL SINDACO DEL COMUNE DI ORBETELLO

dr. Andrea Casamenti

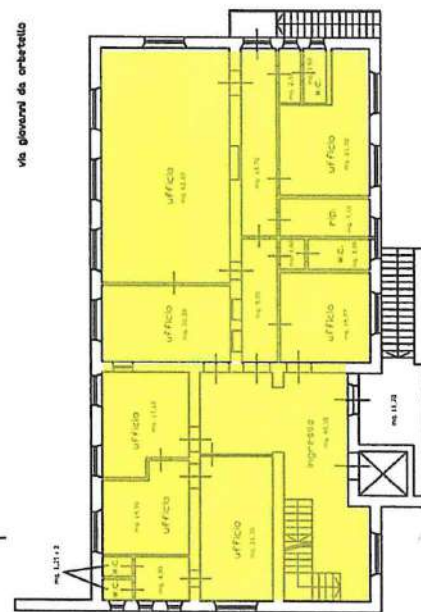
IL DIRETTORE GENERALE - AZIENDA USL Toscana Sud Est

dr. Antonio D'Urso

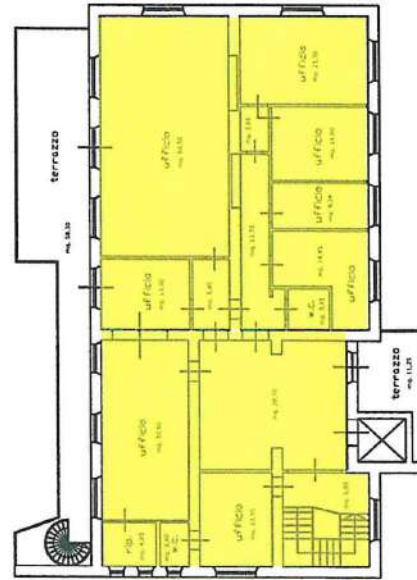




Piano Terra



Piano Primo



Piano Secondo

Scala 1:200

- Determinazioni**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA**DETERMINAZIONE 13 settembre 2019, **n. 1060**

S.R. n. 2 Cassia. Lavori di realizzazione del tratto Siena (viadotto Monsindoli sulla Grosseto-Siena) - svincolo Monteroni d'Arbia nord. Impegno e liquidazione parziale dell'indennità di occupazione temporanea di aree destinate a cava di prestito necessaria alla realizzazione dei lavori alla ditta catastale: "Società agricola Suvignano s.r.l. con sede in Monteroni d'Arbia" proprietaria dei terreni interessati dalle lavorazioni cava di prestito - IX acconto.

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 50 del DPR 327/01 e s.m.i. di impegnare e successivamente liquidare l'ammontare parziale (IX Acconto) pari a €. 17.726,00, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non preordinate all'esproprio, destinate a cava di prestito, per il periodo intercorso tra la data del 01.01.2018 e la data del 31.12.2018, precisando che la liquidazione delle restanti annualità o frazioni di anno e fino alla restituzione delle

aree agli originari proprietari, avverrà con successivi appositi provvedimenti;

1. di impegnare a favore della "Società Agricola Suvignano S.r.l. con sede in Monteroni d'Arbia C.F. 00051010528, l'importo di € 17.726,00 sul capitolo 96130.01 Bilancio dell'anno 2019 Impegno n. 801, Siope 2102;

2. di procedere, con un successivo atto, a saldare la spesa complessiva pari a €. 17.726,00 alla "Società Agricola Suvignano S.r.l. con sede in Monteroni d'Arbia C.F. 00051010528, mediante accredito sul C/C Bancario così come indicato dalla Soc. Agricola Suvignano S.r.l.;

3. di provvedere ai sensi dell'art. 26 DPR 327/01, alla pubblicazione per estratto della presente Determinazione sul B.U.R.T., specificando che la medesima diverrà esecutiva con il decorso di 30 giorni dal compimento delle relative formalità se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare delle indennità o per la garanzia;

4. di liquidare, previa apposita comunicazione scritta emessa da questo Settore all'Ufficio Finanziario dell'Ente, che attesti la non opposizione di terzi al pagamento dell'indennità in questione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente sul B.U.R.T.;

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n.	dell'anno	Capitolo	Articolo	Cod. Siope	Imp. €
801	2019	96130	01	2102	€ 17.726,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it).

Il Dirigente Settore Servizi Tecnici
Alessandro Ferrari

- Disposizioni**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**DISPOSIZIONE 23 settembre 2019, **n. 2727**

Variazione tracciato di strade comunali via Mandorli e via Botinaccio nel Comune di Montespertoli: declassamento di vecchio tracciato della strada comunale via Botinaccio e classificazione a strada comunale del nuovo tracciato di via Botinaccio.

SEGUE ALLEGATO



Atto Dirigenziale
N. 2727 del 23/09/2019

Classifica: 010.02.02

Anno 2019

(7084013)

Oggetto	VARIAZIONE TRACCIATO DI STRADE COMUNALI VIA MANDORLI E VIA BOTINACCIO NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI: DECLASSAMENTO DI VECCHIO TRACCIATO DELLA STRADA COMUNALE VIA BOTINACCIO E CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE DEL NUOVO TRACCIATO DI VIA BOTINACCIO.
---------	---

Ufficio Redattore	DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG	474
Resp. del Proc.	Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O.	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

proluc00

Il Dirigente / Titolare P.O.

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” il quale all’art. 2, comma 8, prevede che *“Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. **Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'articolo 226”***;
- il DPR 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” il quale all’art. 2, commi 5 e 6, stabilisce che:

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2727 del 23/09/2019

“5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata l'ulteriore procedura prevista dal comma 4. 6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4”;

- l'art. 23, comma 1, lettera b, della Legge Regione Toscana n. 88/98, così come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 40/2000, con il quale sono state attribuite alle province le funzioni in materia di classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali;
- il DPGR n. 41/R del 02/08/2004 “Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità”;

VISTO l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014, il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

DATO ATTO che il Comune di Montespertoli, con nota del 14/8/2019, pervenuta con PEC assunta al prot. dell'Ente n. 40972/2019, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Firenze la documentazione prevista dalla normativa vigente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti di cui all'art. 23 della L.R. 88/98;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Montespertoli n. 66 del 25/07/2019 avente ad oggetto “variazione tracciati tratti di strade comunali via Mandorli e via Botinaccio”;

RILEVATO che il Comune di Montespertoli chiede alla Città Metropolitana di Firenze la predisposizione dei provvedimenti necessari alla variazione del tracciato della strada comunale via Mandorli e via Botinaccio, ovvero:

- 1) la sdemanializzazione ed il declassamento del vecchio tracciato della strada comunale via Botinaccio rappresentato al catasto Terreni al foglio din. 32 particella 223 e 291;
- 2) la classificazione a strada comunale del nuovo tracciato di via Botinaccio nonché dei tratti di allargamento della sede stradale di via Mandorli e di via Botinaccio come di seguito individuati:
 - foglio di mappa n. 32 particelle n. 154, 176, 178, 212, 293, 294, 296, 298, 300, 303;
 - foglio di mappa n. 48 particelle n. 106, 108, 110, 112, 114;
 - foglio di mappa n. 49 particelle n. 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49;
 - foglio di mappa n. 62 particelle n. 129, 131, 133, 134, 136, 138;
 - foglio di mappa n. 64 particelle n. 361, 363, 365, 367

TENUTO CONTO delle motivazioni espresse nella Delibera del Consiglio Comunale di Montespertoli n. 66 del 25/07/2019;

DATO ATTO che in esecuzione a quanto disposto con la suddetta Delibera è necessario procedere all'adozione dei necessari provvedimenti di cui al DPGR n.41/r del 2/8/2004 al fine di declassificare il tratto di strada comunale in questione;

RITENUTO, con il presente atto, di procedere quindi al declassamento ed alla classificazione dei tratti di strada sopra descritti ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b, della L.R. n. 88/98 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 41/R del 2/8/2004 ;

RICHIAMATO:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale a cui fanno capo le funzioni di attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico di Direzione Viabilità ;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei Dirigenti e ravvisata la propria competenza in materia;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b, della L.R. n. 88/98 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 41/R del 2/8/2004:

1. **di prendere atto** di quanto approvato dal Comune di Montespertoli con Delibera di Consiglio n. 66 del 25/07/2019 in merito ai provvedimenti necessari alla variazione del tracciato della strada comunale via Mandorli e via Botinaccio;
2. **di declassificare** il vecchio tracciato della strada comunale di via Botinaccio rappresentato al Catasto Terreni al foglio 32 particella 223 e 291;
3. **di classificare** a strada comunale il nuovo tracciato di via Botinaccio nonché dei tratti di allargamento della sede stradale di via Mandorli e di via Botinaccio come di seguito individuati:
 - foglio di mappa n. 32 particelle n. 154, 176, 178, 212, 293, 294, 296, 298, 300, 303;
 - foglio di mappa n. 48 particelle n. 106, 108, 110, 112, 114;
 - foglio di mappa n. 49 particelle n. 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49;
 - foglio di mappa n. 62 particelle n. 129, 131, 133, 134, 136, 138;
 - foglio di mappa n. 64 particelle n. 361, 363, 365, 367;
4. **di precisare che:**

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPGR 41/R del 02/08/2004;
 - lo stesso avrà effetto, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Dpr 495/92 e dell'art. 25 comma 2 del DPGR sopracitato, dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
 - il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento:
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Dpr 495/92, per l'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del D.Lgs. 285/92;
 - al Comune di Montespertoli;
6. **P'inoltro** del medesimo all'Ufficio Segreteria per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 23/09/2019

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per la riproposizione della zona di completamento 8D-V in località Settimello, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 65/2014.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE**

Premesso che con Deliberazione C.C. 22 luglio 2019, n. 71 è stata adottata, ai sensi e con le procedure dell'articolo 32 della Legge Regionale n. 65/14, la variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente;

Dato atto che, a seguito dell'adozione, si è provveduto a:

- trasmettere alla Regione Toscana e alla Città metropolitana di Firenze, ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 della L.R. 65/14 copia della citata deliberazione completa degli elaborati, con prot. n. 25541 del 6.8.2019;

- depositare in forma cartacea la suddetta deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, completa dei suoi allegati, così come prescritto dall'articolo 32 della citata legge regionale, presso la sede comunale, Sportello del Cittadino a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni decorrenti dal 14.8.2019, giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 parte seconda, nonché a pubblicarla sul sito web del comune (sezione "Amministrazione Trasparente");

Dato atto, altresì, che:

- nel periodo di deposito, e cioè entro il 13.9.2019, non sono pervenute osservazioni;

- la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze non hanno presentato contributi /osservazioni in merito alla variante adottata;

- ai sensi del regolamento regionale n. 53/R approvato con DPGR 25.10.2011 in attuazione dell'ex articolo 62, comma 4, della ex L.R. 1/05, è stata depositata presso l'Ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale con prot. n. 22266 del 9.7.2019 la certificazione di esenzione (deposito n. 17/19);

Vista la comunicazione di esito del controllo effettuato dal Genio civile Valdarno Centrale, pervenuto con prot. n. 27640 del 5.9.2019, dal quale risulta l'esito positivo del controllo delle indagini ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 53/R/2011 e la relativa conclusione del procedimento;

Visto il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del Territorio";

DISPONE

1. la pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 3 della legge regionale n. 65/14, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai fini dell'efficacia della variante adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 22.07.2019;

2. di dare atto che il presente avviso è soggetto a pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

*Il Responsabile dell'Area
Pianificazione e Progettazione
Gianna Paoletti*

- Avvisi

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di efficacia della variante semplificata al Regolamento Urbanistico. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione della rotatoria tra via Barberinese e via Castronella. Approvazione ai sensi dell'art. 32 L.R. 65/2014.

**IL DIRIGENTE DEL V SETTORE SERVIZI TECNICI/
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

Visto l'art 30 della Legge Regionale n. 65/2014;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 3 della Legge Regionale n. 65/2014;

DÀ ATTO

che, non essendo pervenuta alcuna osservazione, dopo la pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURT, sul sito web del Comune e l'opportuna affissione di manifesti e locandine in tutto il territorio comunale, nel termine previsto dalla legge, relativamente alla "Variante semplificata al Regolamento Urbanistico. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione della rotatoria tra Via Barberinese e Via Castronella", adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 del 29/07/2019, esecutiva, essa diviene efficace a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La deliberazione sopra richiamata e gli elaborati del Piano sono depositati presso la Segreteria Generale del Comune di Campi Bisenzio.

*Il Dirigente del V Settore Servizi Tecnici/
Valorizzazione del Territorio*

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA (Siena)

Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attività Produttive - conferenza dei servizi conclusa positivamente con provvedimento protocollo SUAP dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia n. 7303 del 28.06.2019 - Deposito progetto ai sensi dell'art. 35 c.2 della L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65 del 10.11.2014 "Norme per il governo del territorio", art. 35 comma 2,

AVVISA

- che con disposizione del 06.06.2019 dell'Autorità Competente, insediata presso l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia per le competenze relative al Comune di Castiglione d'Orcia, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010, la variante in oggetto è stata esclusa dalla VAS con alcune condizioni;

- che gli atti ed elaborati relativi alla Conferenza dei Servizi indetta dallo SUAP e conclusa positivamente con provvedimento Protocollo Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia n.7303 DEL 28.06.2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E SERVIZI CONNESSI E DI UNA STRUTTURA TURISTICO - ALBERGHIERA IN ZONA F10 DEL R.U. CHE COMPORTA UNA VARIANTE AL R.U. NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA - FRAZ. VIVO D'ORCIA - LOCALITÀ FONTANINO", nella versione aggiornata rispetto a quanto prescritto con la stessa Conferenza dei Servizi richiamata, sono depositati in libera visione per chiunque vi abbia interesse per 30 (trenta) giorni consecutivi in riferimento alla L.R. n. 65/2014, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T., presso la casa comunale in Castiglione d'Orcia, viale Marconi 11/a. Tutta la documentazione è altresì disponibile sul sito internet www.comune.castiglionedorcia.siena.it (nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio).

Entro il periodo di deposito sopra indicato potranno essere presentate al Protocollo del Comune di Castiglione d'Orcia osservazioni da parte degli interessati in ordine ai contenuti specifici della Variante ai sensi dell'art. 35 comma 3, L.R.T. 65/2014.

Tutte le sopradette osservazioni con eventuali grafici allegati dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire entro i termini sopra descritti.

Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio (on line) del Comune, sul sito internet www.comune.castiglionedorcia.siena.it (nella sezione Amministrazione

Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Pecci

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

Avviso di approvazione della variante "PEEP Poggetto - Intervento C5 - norme di RU - Modifica normativa ai sensi art. 30 e seguenti L.R.T. 65/2014".

**IL RESPONSABILE SETTORE
PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO**

Dato atto che:

- con Deliberazione C.C. n. 127 del 6/12/2018 è stata adottata una variante normativa al Regolamento Urbanistico Comunale denominata: "PEEP Poggetto - intervento C5 - Norme di RU - modifica normativa ai sensi art. 30 e seguenti l.r.t. 65/2018";

- la variante di cui sopra, riconducibile ad una variante semplificata di cui all'art. 30 della legge 65/2014, è stata adottata secondo le procedure di cui all'art. 32 della l.r.t. 65/2014 (pubblicata sul BURT n. 27 del 3/7/2019);

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 75 del 2.09.2019 con la quale è stata approvata definitivamente la variante in oggetto;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale del 02/09/2019 n. 75, esecutiva nei termini di legge, è stata approvata la variante in oggetto ai sensi dell'art 32 della L.R. 65/2014 di modifica alla scheda C5 – POGGETTO, di cui all'allegato A bis del Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. del 31/07/2014 n. 57.

La variante è consultabile presso l'ufficio Urbanistica-Edilizia Privata/ del Comune di Castiglione della Pescaia, St. Prov. n.3 del Padule e pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del comune, nella sezione Pianificazione e Governo del Territorio.

La variante diventa efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Responsabile del Settore
Donatella Orlandi

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

Avviso di adozione della “Variante normativa Regolamento Urbanistico Comunale per la disciplina delle strutture turistico produttive - art. 13 comma 5 zona D4 delle norme vigenti”. Adozione ai sensi artt. 30 e seguenti della L.R.T. 65/2014.

IL RESPONSABILE SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dato atto che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 2/09/2019 è stata adottata la “Variante normativa Regolamento Urbanistico Comunale per la disciplina delle strutture turistico produttive - art. 13 comma 5 zona D4 delle Norme vigenti” ai sensi dell’artt. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014;

RENDE NOTO

che da oggi e per n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, la “VARIANTE NORMATIVA REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO PRODUTTIVE - ART. 13 COMMA 5 ZONA D4 DELLE NORME VIGENTI”, adottata con D.C.C. n. 74 del 2/09/2019, si trova depositata a libera visione del pubblico, presso l’Ufficio Urbanistica e pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del comune, <http://comune.castiglione dellapescaia.gr.it>

Entro il termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 32 comma 2 della L.R.T. 65/2014, gli interessati possono presentare osservazioni.

Il Responsabile del Settore
Donatella Orlandi

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

Avviso di adozione della “Variante semplificata al R.U. prevista nel Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili approvato con deliberazione C.C. 10/2019”. Adozione ai sensi art. 6 L.R.T. 8/2012.

IL RESPONSABILE SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dato atto che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2019 è stato approvato il “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214 (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N.

201: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI) E DELLA L.R.T. 9 MARZO 2012, N. 8”;

- il piano approvato prevede la “variazione d’uso da scuola (ormai abbandonata da anni) a residenziale” dell’ex fabbricato scolastico denominato “Ex scuola del Vaticano”, ai fini della sua valorizzazione e vendita;

- l’art. 6 della l.r.t. 8/2012 e s.m.i prevede modalità di approvazione semplificata per le varianti di cui al sopra citato piano;

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della l.r.t. 8/2012 con la delibera 10/2019 sopra citata è stata pertanto adottata variante normativa al RU;

RENDE NOTO

che da oggi e per n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, il “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214 (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI) E DELLA L.R.T. 9 MARZO 2012, n. 8”, che costituisce variante semplificata al RU adottata con D.C.C. n. 10 del 112/09/2019, si trova depositato a libera visione del pubblico, presso l’Ufficio Urbanistica e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del comune, <http://comune.castiglione dellapescaia.gr.it>

Entro il termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 6 comma 3 della l.r.t. 8/2012, gli interessati possono presentare osservazioni.

Il Responsabile del Settore
Donatella Orlandi

COMUNE DI PELAGO (Firenze)

Variante al Progetto Unitario Convenzionato P.U.C. ed al Regolamento Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all’art. 35 della L.R. 65/2014 ed all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l’area in loc. Vicano - Massolina identificata dalla scheda di intervento 9.2 Vicano Pietrella, finalizzata alla realizzazione di strutture da destinare alla logistica - PRESA D’ATTO MANCATE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

Visti l’art. 35 c. 3-4 della Legge Regionale Toscana

10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del Territorio”, l’art. 8 del Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive” e l’art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

AVVISA

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 25.09.2019 è stato preso atto che non sono state presentate osservazioni alla Determinazione del Responsabile S.U.A.P. dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve del 17.04.2019, con la quale si è conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi per la Variante di cui trattasi e quindi approvati, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 nonché art. 35 della L.R. 65/2014, i seguenti atti di programmazione:

- Variante al Regolamento Urbanistico per la modifica dell’ambito soggetto a P.U.C. denominato Vicano - Pietrella e della relativa scheda norma 9.2, con le prescrizioni stabilite e introdotte dalla conferenza dei servizi - Determinazione SUAP del 17.04.2019;

- Variante al Progetto Unitario Convenzionato P.U.C. per l’area in loc. Vicano - Massolina, identificata dalla scheda di intervento 9.2 Vicano Pietrella, finalizzata alla realizzazione di strutture da destinare alla logistica.

Il Responsabile Servizio Assetto del Territorio
Alessandro Pratesi

COMUNE DI PELAGO (Firenze)

Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell’08.04.2014 per la rettifica della scheda norma 3.1 Borselli - località Poggio Boscone - ADOZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto l’art. 32 comma 1 della Legge Regionale 10 Novembre 2014 n. 65 e s.m.i.;

AVVISA

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25.09.2019 è stata adottata, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014, la Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell’08.04.2014 per la rettifica della scheda norma 3.1 Borselli - località Poggio Boscone;

- che la Deliberazione di cui sopra resterà depositata

presso il Servizio Assetto del territorio del Comune di Pelago per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni in ordine ai contenuti;

- che le eventuali osservazioni devono essere presentate al Comune di Pelago - V.le Rimembranza n. 40 sia in formato cartaceo che in formato digitale al seguente indirizzo pec: urbanistica.edilizia.comune.pelago@postacert.toscana.it

- che le informazioni e i documenti sono consultabili anche sul sito internet del Comune di Pelago.

Il Responsabile Servizio Assetto del Territorio
Alessandro Pratesi

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione 29^a variante semplificata al RUC per modifica inerente ambiti a progettazione unitaria P2-Ruffino e P2 bis-Gobbo, nel capoluogo - art. 30 l.r. 65/2014. Presa d’atto mancata presentazione di osservazioni.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 64 in data 29.07.2019, con la quale sono stati adottati gli atti in oggetto, pubblicata sul BURT del 14.08.2019;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel termine dei 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione anzidetta;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 65/2014 art. 30 e 32;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt, ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014, prevista per il giorno 02.10.2019.

Il Responsabile Servizio
Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata
Fabio Carli

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di adozione della 31^a variante semplificata al RUC per realizzazione box auto via di Vittorio nel capoluogo - art. 30 L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 73 in data 23.09.2019, con la quale è stata adottata la variante semplificata al Regolamento Urbanistico in oggetto;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 65/2014 art. 30 e 32;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, saranno depositati presso la Segreteria Generale in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 02.10.2019 e che entro il giorno 01.11.2019 chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune. I documenti sono altresì visionabili sul sito istituzionale del Comune di Pontassieve all'indirizzo <http://www.comune.pontassieve.fi.it/rete-civica/pianificazione-e-governo-del-territorio>.

*Il Responsabile Servizio
Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata*
Fabio Carli

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Avviso di approvazione Variante al Piano Strutturale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della l.r. n. 65/2014 e dell'art. 28 della Legge Regionale 10/2010;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2019 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute relative all'adozione della Variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo e in data 19.3.2019 è stata attivata la procedura della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del Piano Operativo al PIT-PPR e per l'adeguamento al PIT-PPR della Variante al Piano Strutturale;

- che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 10.04.2019 è stata approvata definitivamente la Variante al Piano Strutturale ai sensi della L.R. 65/2014;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19.09.2019 è stata approvata definitivamente la Variante al Piano Strutturale come integrata a seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza

Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR;

- che in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano Strutturale sono pubblicati sul sito istituzionale: la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, visionabili presso il servizio urbanistica-edilizia;

AVVISA

- che le deliberazioni e i relativi allegati sono consultabili nel sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione del Territorio" e in formato cartaceo presso il servizio urbanistica-edilizia nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Il Segretario Generale
Fabio Toscano

COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)

Avviso di approvazione Piano Operativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della l.r. n. 65/2014 e dell'art. 28 della Legge Regionale 10/2010;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2019 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute relative all'adozione della Variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo e in data 19.3.2019 è stata attivata la procedura della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del Piano Operativo al PIT-PPR e per l'adeguamento al PIT-PPR della Variante al Piano Strutturale;

- che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.15 del 10.04.2019 è stato approvato definitivamente il Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014;

- che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.16 del 10.04.2019 è stata riadottata la scheda trasformazione AT5 di Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19.09.2019 è stato approvato definitivamente il Piano Operativo come integrato a seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR;

- che in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Operativo sono pubblicati sul sito istituzionale: la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano, dal parere

motivato e dalla dichiarazione di sintesi, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, visionabili presso il servizio urbanistica-edilizia;

AVVISA

- che le deliberazioni e i relativi allegati sono consultabili nel sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente - Pianificazione del Territorio” e in formato cartaceo presso il servizio urbanistica-edilizia nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Il Segretario Generale
Fabio Toscano

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, adottata con D.C.C. n. 73 del 24/07/2019 - **Avviso di conclusione del procedimento di approvazione ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L.R. 65/2014.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- l’art. 32 della L.R.T. n. 65/2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 24/07/2019 con cui è stato adottato lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE”;

Accertato che:

- l’avviso di adozione dello strumento urbanistico in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T., Parte seconda, n. 33 del 14/08/2019;
- il periodo per la presentazione di osservazioni si è concluso in data 17/09/2019;
- che nel periodo di pubblicazione, dal 14/08/2019 al 17/09/2019, non risultano pervenute osservazioni in merito alla suddetta variante;

DÀ ATTO CHE

Lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE

SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.d PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE”, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 24/07/2019, non è stato oggetto di osservazioni nel periodo di pubblicazione e, pertanto, diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

La deliberazione consiliare di adozione ed i relativi elaborati allegati, confermati a seguito del mancato ricevimento di osservazioni, saranno depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera visione del pubblico.

Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante saranno inoltre consultabili all’indirizzo: <http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti>

Il Responsabile del Procedimento
Maria Luisa Sogli

AVVISI DI RETTIFICA

- Avvisi

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (Siena)

“PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO in loc. Figlienelle/Strada, Prop. Az. Agr. Bindi Pietro” in Comune di Gaiole in Chianti - Approvazione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 (Pubblicato sul BURT n. 39 del 25/09/2019).

Si comunica che per mero errore materiale l’avviso in oggetto è stato modificato nel seguente modo:

- Che tutti gli atti ed elaborati costituenti il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, con valore di piano attuativo dell’Az. Agr. Bindi Pietro, saranno pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune link <http://www.comune.gaiole.si.it/avvisi/2-generale/664-programma-aziendale-pluriennale-di-miglioramento-agricolo-ambientale-con-valore-di-piano-attuativo-in-loc-figlienelle-starda-prop-az-agr-bindi-pietro> e su “Amministrazione Trasparente” sezione “Pianificazione e governo del territorio”.

Il Responsabile del Procedimento
Nadia Anichini

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624